



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter

**DDL S. 83-212-938-1203-1532-1627-
1632...**

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

Indice

1. DDL S. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B	5
1.2.2. Testo approvato 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B (Bozza provvisoria)	6
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	10
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 290 (pom.) del 26/10/2021	11
1.4. Trattazione in Assemblea	31
1.4.1. Sedute	32
1.4.2. Resoconti stenografici	33
1.4.2.1. Seduta n. 374 del 03/11/2021	34

**1. DDL S. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-
2160-B - XVIII Leg.**

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B

XVIII Legislatura

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

Titolo breve: *tutela costituzionale dell'ambiente*

Iter

3 novembre 2021: approvato (trasmesso all'altro ramo)

Successione delle letture parlamentari

[S.83](#)

T. U. con [S.212](#), [S.938](#), [S.1203](#), [S.1532](#), [S.1627](#), [S.1632](#),
[S.2160](#)

approvato in testo unificato

[C.3156](#)

assorbe [C.15](#), [C.143](#), [C.240](#), [C.2124](#), [C.2150](#), [C.2174](#),
[C.2315](#), [C.2838](#), [C.2914](#), [C.3181](#)

approvato

**S.83-212-938-1203-1532-1627-
1632-2160-B**

approvato

[C.3156-B](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge costituzionale n. [1/22](#) del 11 febbraio 2022, GU n. 44 del 22 febbraio 2022.

Iniziativa Parlamentare

[Loredana De Petris](#) ([Misto](#))

Cofirmatari

[Paola Nugnes](#) ([Misto](#), [Liberi e Uguali](#)) (aggiunge firma in data 4 dicembre 2019)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

S.212 - [Loredana De Petris](#) ([Misto](#)) e altri

S.938 - [Stefano Collina](#) ([PD](#)) e altri

S.1203 - [Gianluca Perilli](#) ([M5S](#))

S.1532 - [Maria Alessandra Gallone](#) ([FI-BP](#))

S.1627 - [Patty L'Abbate](#) ([M5S](#))

S.1632 - [Emma Bonino](#) ([Misto](#))

S.2160 - [Roberto Calderoli](#) ([L-SP](#)) e altri

Natura

Costituzionale (in seconda deliberazione)

Presentazione

Trasmesso in data **13 ottobre 2021**; annunciato nella seduta n. 367 del 13 ottobre 2021.

Classificazione TESEO

AMBIENTE , COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

Relatori

Relatore di maggioranza (esterno) Sen. [Alessandra Maiorino](#) (M5S) nominato nella seduta pom. n. 290 del 26 ottobre 2021 .

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 21 ottobre 2021. Annuncio nella seduta n. 370 del 26 ottobre 2021.

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica il 9 giugno 2021, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale

(V. Stampati nn. 83, 212, 938, 1203, 1532, 1627, 1632 e 2160)

d'iniziativa delle senatrici **DE PETRIS** e **NUGNES** (83); d'iniziativa delle senatrici **DE PETRIS**, **CIRINNÀ**, **GIAMMANCO** e **NUGNES** (212); d'iniziativa dei senatori **COLLINA**, **MARCUCCI**, **FERRARI** e **FERRAZZI** (938); d'iniziativa del senatore **PERILLI** (1203); d'iniziativa della senatrice **GALLONE** (1532); d'iniziativa della senatrice **L'ABBATE** (1627); d'iniziativa della senatrice **BONINO** (1632); d'iniziativa dei senatori **CALDEROLI**, **AUGUSSORI**, **GRASSI**, **PIROVANO** e **RICCARDI** (2160)

(V. Stampato Camera n. 3156)

approvato, senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 13 ottobre 2021

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Testo approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ».

Art. 2.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, dopo la parola: « danno » sono inserite le seguenti: « alla salute, all'ambiente, »;
- b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ambientali ».

Art. 3.

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

1.2.2. Testo approvato 83-212-938-1203-1532- 1627-1632-2160-B (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 3 novembre 2021, ha approvato, in sede di seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, il seguente disegno di legge costituzionale, già approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato il 9 giugno 2021 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale n. 83 d'iniziativa delle senatrici De Petris e Nugnes; n. 212 d'iniziativa delle senatrici De Petris, Cirinnà, Giammanco e Nugnes; n. 938 d'iniziativa dei senatori Collina, Marucci, Ferrari e Ferrazzi; n. 1203 d'iniziativa del senatore Perilli; n. 1532 d'iniziativa della senatrice Gallone; n. 1627 d'iniziativa della senatrice L'Abbate; n. 1632 d'iniziativa della senatrice Bonino; n. 2160 d'iniziativa dei senatori Calderoli, Augussori, Grassi, Pirovano e Riccardi e dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 2021:

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione
in materia di tutela dell'ambiente

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione
in materia di tutela dell'ambiente

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ».

Art. 2.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, dopo la parola: « danno » sono inserite le seguenti: « alla salute, all'ambiente, »;
- b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ambientali ».

Art. 3.

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

IL PRESIDENTE

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B

XVIII Legislatura

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

Titolo breve: *tutela costituzionale dell'ambiente*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 290 \(pom.\)](#)

26 ottobre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 290 (pom.) del 26/10/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 26 OTTOBRE 2021
290ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, per la salute Sileri e per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2394) Conversione in legge del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
- e petizioni nn. 930 e 932 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, comunica che la senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma agli emendamenti 1.11, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 8.0.1 e 8.0.2 e che i senatori Arrigoni, Campari, Corti, Rufa e Sudano hanno aggiunto la propria firma all'emendamento 2.0.1.

Avverte, inoltre, che l'emendamento 3.0.1000, fatto proprio dal senatore Augussori, è stato riformulato in un testo 2 e successivamente in un testo 3, pubblicati in allegato.

A tale proposito, ricorda che, nella seduta dello scorso 20 ottobre, il Governo ha ritirato l'emendamento 3.0.1000, di trasfusione del decreto-legge n. 139 del 2021, chiedendo contemporaneamente alla Commissione di procedere alla sua autonoma conversione: il decreto in questione (c.d. decreto capienze), infatti, che scade il prossimo 7 dicembre, è stato presentato al Senato come A.S. 2409 e già assegnato alla Commissione affari costituzionali.

Dal momento che subito dopo il senatore Augussori ha manifestato l'intenzione di fare proprio l'emendamento ritirato, la Presidenza si è riservata di assumere una decisione sulla eventualità che un parlamentare faccia proprio un emendamento governativo di trasfusione di un altro decreto-legge.

Successivamente, il senatore Augussori ha presentato due proposte di riformulazione, che differiscono dall'emendamento governativo in particolare con riferimento all'articolo 8-*novies*, che trasfonde il contenuto dell'articolo 9 del "decreto capienze" e contiene le disposizioni già oggetto di richieste di chiarimento al Governo in materia di dati personali.

Precisa che, dal punto di vista formale e regolamentare non vi è una preclusione a che un senatore faccia proprio un emendamento governativo e la circostanza è avvalorata da precedenti d'Aula. Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, un emendamento governativo che si pone come obiettivo di far confluire un decreto-legge successivo all'interno di un altro decreto-legge in corso di conversione, disponendo l'abrogazione e la salvezza degli effetti delle relative disposizioni, non può essere assimilato a un emendamento ordinario, ancorché complesso e articolato. Osserva peraltro che, su questa prassi sempre più frequente, sarebbe opportuno fare un approfondimento nelle sedi opportune. La questione, allora, deve essere affrontata sul piano dell'ammissibilità. L'emendamento di trasfusione, infatti, pur non essendo necessariamente a iniziativa riservata, è ammesso all'esame - e sempre che superi positivamente il vaglio di proponibilità per materia - solo sul presupposto che l'esame delle disposizioni del secondo decreto venga traslato ed effettuato esclusivamente nell'ambito della trattazione del primo. Non sarebbe immaginabile, infatti, procedere in parallelo alla trasfusione e alla conversione, per gli inevitabili esiti di duplicazione e contraddittori che si avrebbero, in palese violazione del principio generale del "ne bis in idem" che pervade il Regolamento.

Ricorda che, proprio in 1ª Commissione, anche in tempi recenti, sono stati dichiarati inammissibili emendamenti a un decreto-legge che si proponevano di modificare disposizioni di altri decreti-legge in corso di conversione, oppure sono stati ammessi solo a seguito di una riformulazione che non avesse alcun impatto sul secondo decreto.

Nel momento in cui il Governo ha chiesto di procedere all'esame autonomo del disegno di legge n. 2409, di conversione del decreto-legge n. 139 del 2021, e la Commissione ha aderito a tale richiesta, sono venuti meno i presupposti per l'ammissibilità di un emendamento di trasfusione. Peraltro il testo 3 (così come il testo 2 cui si è sostituito) dell'emendamento 3.0.1000, su cui in concreto occorre pronunciarsi e che alla luce di quanto sopra è inammissibile, introduce modifiche al decreto-legge "capienze" operando di fatto una procedura emendativa che si sovrappone a quella che avrà luogo nella sede propria.

La scelta di procedere separatamente all'esame dei due decreti comporta anche che, con riguardo agli altri emendamenti, la proponibilità per materia delle proposte riferite al disegno di legge n. 2394 debba tenere conto dei contenuti di quest'ultimo e non già anche di quelli del disegno di legge n. 2409, che potranno essere utilmente presentati e ammessi all'esame con riferimento a questo secondo decreto. In via generale, comunque, sono stati ritenuti proponibili gli emendamenti riferiti alle disposizioni e alla materia del decreto, inclusi quelli che prevedono ulteriori applicazioni del *green pass* nonché il sottostante tema dei vaccini.

Sono invece da ritenersi improponibili per materia gli emendamenti 1.34, 1.35, 1.36, 3.0.8, 3.0.9, 3.0.10, 3.0.11, 3.0.19, 8.3, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4.

L'emendamento 9.0.1, inoltre, è ammissibile a condizione che sia riformulato sopprimendo la prima parte dell'alea, da: "In ottemperanza" a: "quella consigliata".

Informa, infine, che incontrerà il Presidente del Senato per acquisire, come di consueto, le sue valutazioni circa l'ammissibilità degli emendamenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 9.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2409) Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali

(Esame e rinvio)

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il decreto-legge n. 139 dell'8 ottobre 2021, recante misure urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.

Il provvedimento si compone di 10 articoli, suddivisi in 4 Capi, che affrontano molteplici temi.

Nell'ambito del Capo I, l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 52 del 2021. In particolare, modifica, a decorrere dall'11 ottobre 2021, la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto. Fermo restando l'obbligo di accesso con una delle certificazioni verdi COVID-19, si stabilisce, in linea generale, che: nelle zone gialle permangono i posti a sedere preassegnati, la distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita non superiore al 50 per cento della capienza massima autorizzata; nelle zone bianche non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.

Si dispone anche che, in caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgano in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applichino le disposizioni relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico in quei luoghi.

Inoltre, per gli spettacoli svolti all'aperto quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, sono introdotte disposizioni specifiche finalizzate alla prevenzione della diffusione del contagio e alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Un'ulteriore disposizione consente, nelle zone bianche, lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, nel rispetto dei limiti di capienza del 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e del 50 per cento al chiuso. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde e nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria.

Anche la disciplina relativa alla partecipazione degli spettatori agli eventi sportivi è oggetto di modifiche. Le principali novità riguardano: l'incremento del limite di capienza delle strutture destinate ad accogliere il pubblico (in zona bianca la capienza non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso; in zona gialla tali percentuali sono, rispettivamente, pari al 50 per cento e al 35 per cento); il venir meno, in zona bianca, dell'obbligo di rispetto del distanziamento interpersonale e di previsione di posti a sedere preassegnati; l'accesso alle strutture in zona bianca consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde.

Viene estesa anche agli eventi sportivi che si svolgono al chiuso la possibilità di stabilire una diversa percentuale massima di capienza consentita, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico.

In caso di violazione delle regole su capienza e green pass, si applica la sanzione amministrativa della chiusura da uno a dieci giorni, a partire dalla seconda violazione.

L'articolo 2 modifica la disciplina relativa all'apertura al pubblico, nelle zone bianche e nelle zone gialle, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre. In particolare, ferme restando le altre previsioni, stabilisce che dall'11 ottobre 2021 non è più necessario il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

L'articolo 3 reca un'integrazione della disciplina transitoria - valida per il periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 - che richiede, per i lavoratori pubblici e privati, il possesso di un certificato verde COVID-19 in corso di validità ai fini dell'accesso al luogo di lavoro. La novella in esame prevede che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a rendere le comunicazioni relative al possesso o alla mancanza del suddetto certificato con un preavviso idoneo a soddisfare tali esigenze.

Nel Capo II, l'articolo 4 prevede un nuovo assetto organizzativo del Ministero della salute in direzioni

generali, coordinate da un segretario generale. Il numero delle strutture di livello dirigenziale generale, incluso il segretario generale, viene portato da 13 a 15.

L'articolo 5 dispone il temporaneo avvalimento di personale aggiuntivo da parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, al fine di consentire il tempestivo esame delle richieste di referendum depositate entro il 31 ottobre 2021. A tale proposito, ricorda che vi è stata una proliferazione di quesiti referendari, a seguito dell'entrata in vigore della norma che ha consentito la raccolta di firme digitali.

L'articolo 6, oltre a estendere anche alla sessione 2021 le disposizioni eccezionali stabilite per lo svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato dello scorso anno, introduce l'obbligo di green pass per l'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove.

Nel Capo III, l'articolo 7 incrementa, per il triennio 2021-2023, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al fine di attivare ulteriori 3.000 posti per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in Afghanistan.

L'articolo 8 novella l'articolo 19 della legge n. 38 del 2001 recante "Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia". In particolare, reca disposizioni per la restituzione alla comunità slovena dell'immobile sito in Trieste e noto come Narodni Dom, di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, in cui attualmente si svolge l'attività della Scuola di studi in lingue moderne per interpreti e traduttori. Alla medesima Università sono assicurati, a compensazione, due immobili, uno dei quali è destinato a divenire la nuova sede della richiamata Scuola.

L'articolo 9, che introduce il Capo IV, reca disposizioni che estendono la base giuridica del trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri e che ridisegnano alcuni poteri del Garante per la protezione dei dati personali. Fatte salve le importanti disposizioni in materia di *revenge porn*, sottolinea come l'articolo necessiti di un particolare approfondimento, in quanto presenta alcune criticità, già evidenziate nel corso del dibattito sull'emendamento 3.0.1000 al testo del decreto-legge n. 127 del 2021.

L'articolo 10, infine, dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

Auspica che i diversi temi trattati nel provvedimento siano oggetto di approfondimento in un ciclo di audizioni informali di esperti dei rispettivi settori interessati.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, il termine per l'indicazione dei soggetti da audire è fissato per le ore 18 di domani, mercoledì 27 ottobre, mentre il termine per la presentazione di emendamenti è previsto per le ore 10 di venerdì 5 novembre.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. -

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente, approvato, in prima deliberazione dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Loredana De Petris e Paola Nugnes; Loredana De Petris ed altri; Collina ed altri; Maria Alessandra Gallone; Patty L'Abbate; Emma Bonino; Calderoli ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati (Esame)

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S), relatrice, illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, che introduce nel testo della Costituzione il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

Segnala che il provvedimento è stato approvato, in prima deliberazione, dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera lo scorso 12 ottobre.

Rammenta che, non essendo state apportate modifiche al lavoro svolto in prima lettura al Senato ed essendo trascorsi tre mesi dalla prima deliberazione, è ora possibile procedere in tempi rapidi alla seconda deliberazione richiesta dall'articolo 138 della Costituzione, che non prevede la possibilità di apportare modifiche, ma richiede una maggioranza qualificata per l'approvazione. Per quanto riguarda l'andamento dell'esame in prima deliberazione, ricorda che la Commissione affari costituzionali del Senato ha svolto, a partire dal mese di ottobre del 2019, una lunga e accurata istruttoria che ha permesso di trovare una sintesi condivisa tra otto diverse proposte, la maggior parte delle quali presentate e abbinata nel corso dell'esame. Il testo approvato dal Senato e dalla Camera si compone di tre articoli che intervengono sugli articoli 9 e 41 della Costituzione.

In particolare, l'articolo 1, aggiungendo un comma all'articolo 9 della Costituzione, attribuisce alla Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, con un riferimento espresso all'interesse delle future generazioni. Introduce, inoltre, una riserva di legge statale che disciplini forme e modi di tutela degli animali.

All'articolo 2, con una modifica al secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione, si stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Un'ulteriore modifica investe invece il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, non solo a fini sociali, ma anche ambientali.

Infine, nel corso della discussione nell'Assemblea del Senato, è stato aggiunto l'articolo 3 che prevede una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali con riferimento alla legge di tutela degli animali.

Sottolinea che, una volta approvato, il disegno di legge introdurrebbe la prima revisione costituzionale ai «Principi fondamentali» e la prima modifica alle disposizioni sulla cosiddetta «Costituzione economica».

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, si passa alla votazione del mandato alla relatrice.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole ed esprime apprezzamento per il lungo lavoro di mediazione che ha portato a un risultato soddisfacente per tutti.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) esprime soddisfazione per il lavoro svolto in prima lettura dalla Commissione affari costituzionali, che ha predisposto un testo ampiamente condiviso, tanto da essere approvato al Senato con la maggioranza dei due terzi, e confermato anche dalla Camera dei deputati.

Sottolinea che si tratta di un passaggio storico, in quanto si interviene sulla prima parte della Costituzione. Su questo aspetto alcuni costituzionalisti avevano manifestato molte perplessità, ma in realtà le modifiche apportate all'articolo 9 della Costituzione consentono di ampliare l'ambito della tutela attualmente limitata al paesaggio e al patrimonio storico e artistico, in coerenza con le accresciute sensibilità dell'opinione pubblica in tema ambientale.

Ritiene particolarmente qualificanti, inoltre, le modifiche all'articolo 41, in quanto - consentendo di indirizzare l'attività delle imprese anche a fini ambientali, oltre che sociali - risultano decisive ai fini della transizione ecologica.

Dichiara pertanto il proprio voto favorevole.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto favorevole, ritenendo molto soddisfacente il risultato raggiunto con l'inserimento in Costituzione del principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, oltre alla previsione di una riserva di legge statale per la tutela degli animali. Si tratta, infatti, di temi a cui da sempre il Movimento 5 Stelle annette

particolare importanza. Dopo questa modifica costituzionale, tutta la legislazione dovrà essere informata al principio per cui l'ambiente è considerato un bene comune.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, conferma il voto favorevole già espresso in prima lettura su un testo che, dopo un faticoso lavoro di mediazione da parte di tutte le forze politiche, ha ottenuto un ampio consenso, con il superamento delle questioni più divisive.

La senatrice [VALENTE](#) (*PD*) dichiara con convinzione il voto favorevole del Partito democratico. In questa fase storica, ritiene particolarmente importante il riconoscimento della tutela ambientale tra i principi fondamentali tutelati dalla Costituzione.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel richiamarsi alle considerazioni espresse nel corso del dibattito in prima lettura, sottolinea la particolare rilevanza, anche da un punto di vista politico, della modifica costituzionale che ci si appresta ad approvare definitivamente. In tal modo, si attualizza, peraltro con ampio consenso, la Carta costituzionale.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) annuncia l'astensione di Fratelli d'Italia, in coerenza con il voto espresso in prima lettura. Pur riconoscendo l'importanza di una tutela costituzionale dell'ambiente e della biodiversità, ritiene che la formulazione proposta potrebbe essere oggetto in futuro di interpretazioni fuorvianti.

Il [PRESIDENTE](#) esprime particolare soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione, che ha predisposto un testo su cui si è coagulato un generale consenso da parte dei due rami del Parlamento. Sottolinea che le modifiche apportate (dopo numerosi tentativi che risalgono addirittura alla Commissione Bozzi del 1983) non possono essere criticate sulla base della dichiarazione di intangibilità dei principi fondamentali della Parte I della Costituzione. Infatti tale intangibilità va intesa nel senso che non può essere affievolita la tutela dei valori in essa previsti. Il testo in esame, invece, amplia l'ambito della protezione, menzionando esplicitamente l'ambiente e comprendendo anche la biodiversità e gli ecosistemi.

Rivolge un appello ai Gruppi affinché sollecitino la calendarizzazione in Assemblea del disegno di legge costituzionale in esame entro la prossima settimana, in modo da approvarlo in seconda deliberazione in Senato - auspicabilmente ancora una volta con la maggioranza dei due terzi, al fine di evitare il *referendum* confermativo - prima dell'inizio della sessione di bilancio, e consentire poi alle Camere di esprimersi definitivamente all'inizio del prossimo anno. Del resto, l'Italia sta colmando con colpevole ritardo una lacuna che non esiste più da tempo negli ordinamenti di alcuni dei maggiori Paesi europei, come Spagna, Francia e Germania.

Poiché nessun altro chiede di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, la Commissione approva il conferimento del mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea, in seconda deliberazione, sul disegno di legge costituzionale.

IN SEDE REDIGENTE

(2310) ZANDA ed altri. - *Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci*

(2245) Maria Virginia TIRABOSCHI e MALLEGGNI. - *Disposizioni in materia di incremento dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco*

(2266) LA RUSSA. - *Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni*

(2346) COMINCINI ed altri. - *Modifiche all'articolo 86 del Testo unico di cui al decreto*

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore dei sindaci e degli amministratori locali
(2361) SALVINI ed altri. - Modifica all'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante misure per la valorizzazione delle funzioni dei sindaci
(2393) PAGANO ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci
(Rinvio del seguito della discussione congiunta)

Il presidente [PARRINI](#) comunica che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il proprio parere su testo ed emendamenti.
Rinvia pertanto il seguito della discussione congiunta.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. [2394](#)

Art. 3

3.0.1000 (testo 3)

[Augussori](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«**Art. 3-bis.**

(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-*septies* è inserito il seguente:

"Art. 9-*octies*

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies* e al comma 6 dell'articolo 9-*septies* con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."»;

b) *sopprimere l'articolo 8;*

c) *dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:*

«**Art. 8-bis**

(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non

può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-*bis* per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al

presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.";

b) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: "spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono inserite le seguenti: "nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati," e alla lettera c) è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde Covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati." ;

c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.".

2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-ter

(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)

1. All'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-quater

(Riorganizzazione del Ministero della salute)

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. All'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15.".

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8-quinquies

(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)

1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di referendum presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il

referendum si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennità giudiziaria.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-sexies

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla

sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-septies

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Art. 8-octies

(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e

accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.

1-ter. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quater. L'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-quinquies. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater sono esenti da oneri fiscali.";

c) il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Per la rifunionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di cui al comma 1-bis dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

Art. 8-novies

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art.144-bis (*Revenge porn*)

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati,

possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.";

2. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: "nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";

b) al comma 5, le parole "mediante operatore telefonico" sono soppresse.

Conseguentemente:

a) al titolo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dopo le parole: «e il rafforzamento del sistema di screening» aggiungere le seguenti: «, nonché per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative e per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni»;

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.139 del 2021».

3.0.1000 (testo 2)

Augussori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9-septies è inserito il seguente:

"Art. 9-octies

(Modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro)

1. In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative."»;

b) sopprimere l'articolo 8;

c) dopo l'articolo 8, inserire i seguenti:

«Art. 8-bis

(Disposizioni urgenti in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportivi e di discoteche)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. In zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata. In zona bianca, l'accesso agli spettacoli di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata. In caso di spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in luoghi ordinariamente destinati agli eventi e alle competizioni sportivi, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 relative alla capienza consentita negli spazi destinati al pubblico. In ogni caso, per gli spettacoli all'aperto, quando il pubblico, anche solo in parte, vi accede senza posti a sedere preassegnati e senza limiti massimi di capienza autorizzati, gli organizzatori producono all'autorità competente ad autorizzare l'evento anche la documentazione concernente le misure adottate per la prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, tenuto conto delle dimensioni, dello stato e delle caratteristiche dei luoghi, nonché delle indicazioni stabilite in apposite linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La predetta autorità comunica le misure individuate dagli organizzatori alla Commissione di cui all'articolo 80 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la quale ne tiene conto ai fini delle valutazioni di propria competenza, nel corso di sedute alle quali può invitare rappresentanti delle aziende sanitarie locali, specificamente competenti in materia di sanità pubblica, al fine di acquisire un parere circa l'idoneità delle predette misure. Le misure sono comunicate altresì al Prefetto ai fini delle eventuali misure da adottarsi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche previa acquisizione del parere del Comitato provinciale di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché, salvo quanto previsto dal comma 1-bis per la zona bianca, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.";

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. In zona bianca le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati sono consentite nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, con tracciamento dell'accesso alle strutture. La capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo.";

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In zona gialla, le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona gialla, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 35 per cento al chiuso. In zona bianca, l'accesso agli eventi e alle competizioni di cui al primo periodo è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, e la capienza consentita non può essere

superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso. Le percentuali massime di capienza di cui al presente comma si applicano a ciascuno dei settori dedicati alla presenza del pubblico nei luoghi di svolgimento degli eventi e competizioni sportivi. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.";

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi, può essere stabilita una diversa percentuale massima di capienza consentita, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni di cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in materia di sport.";

b) all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera b), dopo le parole: "spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi," sono inserite le seguenti: "nonché attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati," e alla lettera c) è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al servizio di biblioteca è consentito anche ai soggetti non muniti di certificazione verde Covid-19, con esclusivo riferimento alle attività di prelievo e restituzione del materiale svolte presso spazi dedicati." ;

c) all'articolo 13, comma 1, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dall'ordinamento sportivo, dopo una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 1-*bis* e 2, relative alla capienza consentita e al possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni."

2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, i commi 2 e 3 sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-*ter*

(Disposizioni urgenti in materia di musei e altri istituti e luoghi della cultura)

1. All'articolo 5-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dall'11 ottobre 2021.

Art. 8-*quater*

(Riorganizzazione del Ministero della salute)

1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di due unità, con contestuale riduzione di 7 posizioni di dirigente sanitario, finanziariamente equivalenti e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

2. All'articolo 47-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Ministero si articola in direzioni generali, coordinate da un segretario generale. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 15."

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8-*quinquies*

(Disposizioni urgenti in tema di temporaneo rafforzamento dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione)

1. Al fine di consentire il tempestivo espletamento delle operazioni di verifica di cui all'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, relative alle richieste di *referendum* presentate entro il 31 ottobre 2021, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2 del decreto- legge 9 marzo 1995, n. 67, convertito dalla legge 5 maggio 1995, n. 159, per le operazioni di verifica delle sottoscrizioni, dell'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, delle vidimazioni dei fogli, delle autenticazioni delle firme e delle certificazioni elettorali, nonché per le operazioni di conteggio delle firme, l'Ufficio centrale per il *referendum* si avvale di personale della segreteria di cui all'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199, nel numero massimo di 28 unità, appartenente alla seconda area professionale con la qualifica di cancelliere esperto e di assistente giudiziario.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, per le funzioni di segreteria dell'Ufficio centrale per il *referendum*, il primo presidente della Corte di cassazione può avvalersi, per un periodo non superiore a sessanta giorni, di personale ulteriore rispetto a quello in servizio a qualsiasi titolo presso la Corte, nel numero massimo di 360 unità, di cui 80 competenti per le funzioni di verifica e conteggio delle sottoscrizioni, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di assistente giudiziario o cancelliere esperto ovvero profili professionali equiparati, e 280 con mansioni esecutive di supporto e in particolare per l'inserimento dei dati nei sistemi informatici, appartenenti alla seconda area professionale con la qualifica di operatore giudiziario ovvero profili professionali equiparati.

3. Su richiesta del primo presidente della Corte di cassazione, l'amministrazione giudiziaria indice interpello, per soli titoli, finalizzato alla acquisizione di manifestazioni di disponibilità alla assegnazione all'ufficio centrale per il *referendum* della Corte di cassazione.

4. La procedura di assegnazione temporanea di cui al comma 3 è riservata al personale di ruolo dell'amministrazione giudiziaria che abbia maturato un minimo di tre anni di servizio nel profilo professionale di appartenenza, nonché, qualora in possesso delle professionalità richieste e secondo l'equiparazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, ai dipendenti di ruolo delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rientranti nel Comparto Funzioni Centrali, nonché al personale militare e delle Forze di polizia di Stato di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo secondo i rispettivi ordinamenti. Nell'ambito della procedura di interpello di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche di appartenenza dei dipendenti che abbiano manifestato la propria disponibilità sono tenute ad adottare il provvedimento di comando entro cinque giorni dalla richiesta dell'amministrazione giudiziaria; qualora tale provvedimento non sia adottato nel termine suddetto, il nulla osta si ha comunque per rilasciato e l'amministrazione giudiziaria può procedere all'assegnazione, dandone comunicazione all'interessato e all'amministrazione di competenza. Il trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere durante il periodo di assegnazione temporanea continuerà ad essere erogato dalla amministrazione di provenienza.

5. In ragione delle eccezionali finalità di cui al comma 1, al personale assegnato all'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, anche se distaccato o comandato ai sensi del comma 4, è corrisposto l'onorario giornaliero di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 13 marzo 1980, n. 70. Per le unità con mansioni esecutive di supporto di cui al comma 2, tale onorario è ridotto di un quinto. Detto personale, delegato dal presidente dell'Ufficio centrale per il referendum, è responsabile verso l'Ufficio centrale delle operazioni compiute. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 199. Non è dovuta, per il personale comandato ai sensi del comma 4, l'indennità giudiziaria.

6. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo è autorizzata la spesa di euro 990.731 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-sexies

(Misure urgenti in materia di svolgimento della sessione 2021 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2021, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per il 2021 si forniscono le indicazioni relative alla data di inizio delle prove, alle modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, alla pubblicità delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza nelle sedi di esame fermo quanto previsto dal successivo comma 3, alle prescrizioni imposte ai fini della prevenzione e protezione dal rischio del contagio da COVID-19, nonché alle modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prima e la seconda prova orale. Con il medesimo decreto vengono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove, da parte dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50.

3. L'accesso ai locali deputati allo svolgimento delle prove d'esame è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La mancata esibizione da parte dei candidati al personale addetto ai controlli delle certificazioni di cui al primo periodo costituisce motivo di esclusione dall'esame.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, le linee generali da seguire per la formulazione dei quesiti da porre nella prima prova orale e per la valutazione dei candidati, in modo da garantire l'omogeneità e la coerenza dei criteri di esame, sono stabilite con decreto del Ministero della giustizia, sentita la commissione centrale costituita ai sensi del decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per l'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8-septies

(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è incrementata di 11.335.320 euro per l'anno 2021 e di 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per i medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri.

Art. 8-*octies*

(Disposizioni a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia)

1. All'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1.La casa di cultura "Narodni Dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da edificio e accessori, di proprietà della Regione Friuli-Venezia Giulia, è utilizzata, a titolo gratuito, per le attività di istituzioni culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Corso Verdi, già "Trgovski dom", di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di Trieste) sia di lingua italiana, compatibilmente con le funzioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra la Regione e il Ministero dell'economia e delle finanze.";

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. L'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di proprietà dell'Università degli studi di Trieste, è trasferito in proprietà, a titolo gratuito, alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom", costituita dall'Unione culturale economica slovena - Slovenska Kulturno- Gospodarska Zveza e dalla Confederazione delle organizzazioni slovene - Svet Slovenskih Organizacij.

1-*ter*. L'immobile denominato "ex Ospedale militare", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo, all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-*quater*. L'edificio denominato "Gregoretti 2", sito in Trieste, è concesso in uso gratuito e perpetuo all'Università degli studi di Trieste, per le esigenze del medesimo Ateneo.

1-*quinquies*. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* sono esenti da oneri fiscali.";

c) il comma 2 è abrogato.

2. Al fine di realizzare interventi di riqualificazione ovvero di manutenzione straordinaria degli immobili dell'Università degli studi di Trieste o concessi alla stessa in uso perpetuo e gratuito per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di due milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2031. Agli oneri previsti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciale" della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

3. Per la rifunzionalizzazione dell'immobile denominato "ex Ospedale militare" è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7,054 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare all'Università degli studi di Trieste. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Al fine di consentire alla "Fondazione - Fundacija Narodni Dom" la progressiva immissione nel possesso dell'edificio ubicato in Trieste, Via Filzi, già "Narodni Dom" di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 19 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, come introdotto dal presente articolo, con intesa tra la medesima Fondazione e l'Università degli studi di Trieste, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità del trasferimento della Scuola di Studi in lingue moderne per interpreti e traduttori dell'Università degli studi di Trieste, nonché l'individuazione degli spazi assegnati a titolo gratuito all'Università degli studi di Trieste nelle more del medesimo trasferimento e di quelli da porre nella immediata disponibilità della Fondazione.

Art. 8-*novies*

(Disposizioni in materia di protezione dei dati personali)

1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2-*quinqüesdecies* è abrogato;

b) all'articolo 132, il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 137, al comma 2, lettera a), le parole: "e ai provvedimenti generali di cui all'articolo 2-*quinqüesdecies*" sono soppresse;

d) dopo l'articolo 144 è inserito il seguente:

"Art.144-bis (Revenge porn)

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'articolo 612-*ter* del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

2. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.

3. Per le finalità di cui al comma 1, l'invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall'interessato, non integra il reato di cui all'articolo 612-*ter* del codice penale.";

f) all'articolo 166, comma 1, primo periodo, le parole: "2-*quinqüesdecies*," sono soppresse;

g) all'articolo 167, comma 2, le parole: "ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-*quinqüesdecies*" sono soppresse;

2. All'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il comma 3 è abrogato.

3. I pareri del Garante per la protezione dei dati personali richiesti con riguardo a riforme, misure e progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nonché del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sono resi nel termine non prorogabile di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale può procedersi indipendentemente dall'acquisizione del parere."».

4. All'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole "mediante operatore con l'impiego del telefono" sono aggiunte le seguenti: "nonché, ai fini della revoca di cui al successivo comma 5, anche mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l'intervento di un operatore,";

b) al comma 5, le parole "mediante operatore telefonico" sono soppresse.

Conseguentemente:

a) al titolo del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, dopo le parole: «e il rafforzamento del sistema di *screening*» aggiungere le seguenti: «, nonché per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.139 del 2021».

Art. 9

9.0.1 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 9-bis

Dopo l'articolo 3-bis del decreto legge 1 aprile 2021, n.44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.76, è inserito il seguente:

"Articolo 3-ter

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione anti SARS-CoV-2, lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto, parimenti a quanto previsto per i danni provocati in seguito a vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, ad un indennizzo da parte dello Stato, ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n.210.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzato l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la cui dotazione è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.»

1.4. Trattazione in Assemblea

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B

XVIII Legislatura

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

Titolo breve: *tutela costituzionale dell'ambiente*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 374](#)

3 novembre 2021

Attività (esito)

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Conclusa la discussione generale.

Voto finale

Esito: **approvato in seconda deliberazione**

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 218, contrari 0, astenuti 2, votanti 220, presenti 221 (ottenuta maggioranza dei 2/3).

1.4.2. Resoconti stenografici

1.4.2.1. Seduta n. 374 del 03/11/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVIII LEGISLATURA -----

374a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente LA RUSSA,
indi del vice presidente ROSSOMANDO,
del vice presidente TAVERNA
e del vice presidente CALDEROLI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI: Misto-I-C-EU; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

LAFORGIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

e dei documenti:

(Doc. LXXXVI, n. 4) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021

(Doc. LXXXVII, n. 4) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020

(ore 9,38)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2169

Approvazione della proposta di risoluzione n. 1, nel testo emendato, relativa ai documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge n. 2169, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 4, e LXXXVII, n. 4.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale congiunta e le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2169, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli dall'1 al 20.

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 9,53).

La seduta è ripresa.

Passiamo all'emendamento 20.0.101, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emendamento.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Signor Presidente, invito al ritiro dell'emendamento 20.0.101, altrimenti esprimo parere contrario.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione dell'emendamento 20.0.101.

[GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

[PRESIDENTE](#). Ne ha facoltà.

[GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, sono felice che l'Aula si stia riempiendo e prego tutti i colleghi presenti di prestare attenzione al merito dell'emendamento in esame. Credo infatti che l'Assemblea abbia il dovere di esprimersi a ragion veduta entrando nel merito della questione per risolvere un problema che si trascina da anni e non continuare a rinviarlo a tempo indeterminato.

(Brusio in Aula). Chiedo anche un po' di silenzio da parte dei colleghi, visto che credo che l'Assemblea debba prestare attenzione a certe tematiche.

[PRESIDENTE](#). Senatrice, capisco che per lei questo emendamento è particolarmente rilevante, come lo è anche per noi. Ritengo pertanto che l'invito della senatrice Giammanco possa essere accolto. Prosegua pure.

[GIAMMANCO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 20.0.101, mira semplicemente a sbloccare le risorse stanziato per l'installazione della videosorveglianza in asili nido e strutture per anziani e disabili. Lo stanziamento è stato inserito nero su bianco nel decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, cosiddetto sblocca cantieri. L'emendamento ha quindi piena copertura. Mi sembra perciò paradossale che il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) non abbia prontamente dato parere favorevole al testo perché da ben due anni la cifra di 160 milioni è stata stanziata a tale scopo ed è ferma in attesa di essere utilizzata.

Tra l'altro, gli altri Ministeri coinvolti dalla possibile attuazione dell'emendamento, prima che la Commissione bilancio lo bloccasse, si erano espressi con il loro nulla osta. Nel frattempo il testo dell'emendamento è stato anche perfezionato, recependo la riformulazione suggerita dal Ministero della giustizia che ha reso il testo rispettoso al 100 per cento della tutela della *privacy* e dello Statuto dei lavoratori e conforme ai principi di necessità e proporzionalità. Nonostante questo, in 14a Commissione abbiamo atteso per settimane la relazione tecnica sull'emendamento da parte del MEF, che non è però mai arrivata, fino a quando la Commissione bilancio ha attribuito al testo l'articolo 81. Ciò è accaduto nonostante - ripeto - la misura disponga della piena copertura finanziaria stanziata per legge nel 2019, quindi da ben due anni.

C'è poi da aggiungere che a supporto della fattibilità dell'emendamento da me presentato c'è anche una

relazione tecnica del MEF dello scorso 27 aprile, che ho con me e che invito tutti i colleghi a leggere. Tale relazione stima che i costi degli impianti e il numero delle strutture sono perfettamente in linea con quanto deciso dallo sblocca cantieri nel 2019. Quindi ovviamente tutto è in linea con quello che noi chiediamo nell'emendamento. La relazione tecnica attesta e conferma che le risorse stanziare non solo sono sufficienti, ma eccedenti allo scopo.

C'è inoltre una successiva nota del MEF del 25 agosto scorso, di due mesi fa, che conferma che i fondi ci sono e sono disponibili; tra il 2019 e il 2020 infatti ci sono residui per 40 milioni, che se non si impegnano entro due anni, andranno persi.

Il rischio concreto è quindi quello di non riuscire a utilizzare somme già a bilancio, determinando il formarsi di residui, con la certezza di perdere le risorse stanziare da qui a breve.

Alla luce di tutto ciò, colleghi, sinceramente sorge il dubbio che non ci sia la reale volontà da parte di tutti noi di utilizzare la somma stanziata nel 2019.

Signor Presidente, chiedo pertanto che l'emendamento 20.0.101 sia posto in votazione nonostante il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo perché confido nella sensibilità dei colleghi e nella volontà dell'Assemblea di dare un segnale di attenzione nei confronti dei soggetti più vulnerabili della società: bambini piccolissimi, anziani e disabili. Chiedo un segnale di vicinanza da parte dei colleghi nei confronti delle tante famiglie che da anni attendono che il Parlamento batta un colpo, mostrando di essere interessato anche a chi non ha voce e non può votare perché magari è inchiodato nel letto di una casa di riposo. *(Applausi)*.

Le risorse di cui sto parlando furono stanziare nel 2019 dal Governo giallo-verde e da Matteo Salvini, allora ministro dell'interno. Per scrupolo e per non lasciare nulla di intentato sono anche andata a guardare come aveva votato l'Assemblea sull'emendamento al decreto sblocca cantieri del 2019, che ha istituito il fondo necessario a finanziare gli impianti di videosorveglianza nelle strutture che se ne volessero dotare. Si tratta della votazione n. 298, Atto 1248; ebbene, su 250 votanti, ben 241 hanno votato a favore di quell'emendamento. *(Applausi)*. C'è stato un voto pressoché unanime a favore dell'istituzione di risorse destinate all'installazione dei sistemi di cui sto parlando. Quel testo diceva anche che con un apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse stanziare, si sarebbe dovuto provvedere a dare attuazione agli interventi ivi previsti. Ma da allora assolutamente nulla; tutto è rimasto fermo da due anni a questa parte.

Signor Presidente, chiedo quindi a tutti i colleghi di dimostrare che quel voto non era solo un voto formale dal sapore propagandistico, espresso in prossimità delle elezioni europee, ma un reale intendimento.

D'altra parte, come è possibile restare ancora indifferenti rispetto a tante storie drammatiche, come quella accaduta ad Agrigento, dove i disabili psichici venivano tenuti in stanze sporche, tra i loro escrementi, isolati dal resto del mondo, senza alcuna possibilità di contattare i familiari e costretti al digiuno? Uno di loro sarebbe stato persino legato al letto con una catena, per evitare che potesse allontanarsi. Di storie così - storie di vessazioni, umiliazioni e mortificazioni continue - ne potrei elencare tante. A Roma, in una casa di riposo, gli anziani venivano lasciati senza bere, altrimenti avrebbero fatto troppa pipì; venivano bloccati, sedati, trascinati per i capelli, schiaffeggiati, insultati, minacciati, sgridati continuamente: un inferno per tanti vecchietti fragili e indifesi, le cui immagini sono davvero difficili da guardare perché strazianti.

E poi tanti asili. I bambini, in un asilo di Perugia, venivano percossi, maltrattati, costretti a punirsi tra di loro; eventi che lasceranno su questi piccoli ricordi indelebili.

Vi chiedo, quindi, di approvare col vostro voto favorevole questo emendamento, perché di storie così ce ne sono veramente tante, un elenco interminabile. Vi chiedo di dimostrare che oggi, come nel 2019, in quest'Aula ci si esprime con la volontà autentica di dare delle risposte ai cittadini che non hanno voce e che credono ancora che la politica sia missione per il bene collettivo. *(Applausi)*.

Le cronache di maltrattamenti e vessazioni nei confronti di bambini piccolissimi, anziani e disabili indifesi sono purtroppo quotidiane e stare a guardare senza fare nulla, colleghi, significa rimanere indifferenti al dolore degli altri; significa essere complici di coloro che infliggono quelle sofferenze.

Signor Presidente, colleghi senatori, vi chiedo di votare lasciando da parte condizionamenti di ogni

sorta, per dare seguito a ciò che già nel 2019 quest'Assemblea aveva compattamente votato. *(Applausi)*

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, mi preme chiarire che le finalità e anche la passione che ha espresso la senatrice Giammanco sono condivise dal Governo. Noi le condividiamo e abbiamo fatto un lavoro in Commissione, credo molto utile, per unire tutti i Gruppi parlamentari sulla videosorveglianza. Vorrei innanzitutto ringraziare la senatrice Cantù, che ha contribuito con un ordine al giorno. Abbiamo unito tutti i Gruppi parlamentari su una scelta che è coerente non solo con gli atti dei Governi precedenti, ma anche rispetto a quello che dobbiamo fare.

Sappiamo benissimo che sul tema della videosorveglianza vi sono stati passaggi di interlocuzione con il Garante sui temi dei diritti alla *privacy* dei lavoratori. Si è fatto un lavoro molto saggio e unitario (lo ripeto, perché abbiamo lavorato per quasi un mese e mezzo) e siamo arrivati a una condivisione con tutti i Gruppi parlamentari.

Il tema, però, è che stiamo discutendo della legge europea e non della legge di bilancio. A me piacerebbe, ma stiamo parlando di una disposizione che, per avere forza, anche utilizzando risorse che sono state allocate, deve prevedere installazione, manutenzione, crediti d'imposta. In altri termini, per dare senso e forza alla scelta che compiamo, su cui - ripeto - siamo favorevoli, occorre fornire delle strumentazioni, altrimenti, in assenza di fondi per la strumentazione tecnica che occorre per la videosorveglianza, la norma rimane lettera morta.

La riflessione sull'articolo 81 della Costituzione in relazione a questo emendamento ci ha portato a un ragionamento comune: dato che la norma scritta dalla senatrice Giammanco, dalla senatrice Cantù e da senatori appartenenti ad altri Gruppi parlamentari ha una sua unità, portiamola nella sessione dedicata, che è quella della legge di bilancio, in quanto la legge europea non predispone fondi per sostenere questo impatto.

L'invito al ritiro, quindi, è rivolto anche per facilitare la sessione di bilancio. Infatti, se oggi andassimo a un voto e questo emendamento decadde, non solo avremmo un problema nel passaggio alla Camera dei deputati, ma rischieremo anche di compromettere un obiettivo che, invece, è a portata di mano tra due settimane nella legge di bilancio.

Tralascio di parlare dei fondi del PNRR sul digitale, che potrebbero essere utilizzati per i crediti di imposta.

Lo dico veramente perché avevamo raggiunto un accordo in Commissione trasformando gli emendamenti in ordini del giorno, e lo dico anche per una questione di giustizia rispetto alla proposta della senatrice Cantù, che ha dovuto ritirare un emendamento per fare un ordine del giorno e concordare tutta la linea. Sarebbe quindi ingiusto esprimere adesso un parere favorevole, mentre abbiamo chiesto a un'altra senatrice di ritirare il suo emendamento.

Lo ripeto ufficialmente: ci facciamo anche garanti rispetto al MEF e siamo a disposizione per portare a termine un obiettivo di giustizia, di protezione delle fasce più fragili (dai bambini ai disabili e a tutto quello che abbiamo visto), per dare sicurezza alle nostre famiglie. Facciamolo però nella sessione ordinaria, perché purtroppo la legge europea, viste le restrizioni poste dall'articolo 81 della Costituzione, non prevede l'allocazione dei fondi. Rischieremo di esprimere un voto che ci preclude invece un lavoro che porteremo a termine tra una settimana. È tutto qui; non c'è una valutazione di merito contro, ma solo una valutazione tecnica per arrivare a un obiettivo che tutti quanti in 14a Commissione - e ringrazio il Presidente - abbiamo condiviso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Sulla preclusione, l'argomento meriterebbe un approfondimento.

[FAZZOLARI](#) *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAZZOLARI *(Fdi)*. Signor Presidente, intervengo per dire che il Gruppo Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore di questo emendamento. I sistemi di videosorveglianza nelle strutture

sociosanitarie che accolgono anziani e bambini e negli asili nido sono una necessità che non può essere ulteriormente prorogata. Stupisce che un argomento come questo non sia stato immediatamente accolto. Le diverse obiezioni sono oggettivamente fragili ed è fragilissimo l'argomento di chi ha cominciato in altre sedi a parlare di *privacy*. Abbiamo un Governo che ha stabilito che la *privacy* per i cittadini italiani non esiste più e il "Grande fratello" è ormai tra noi in ambito fiscale, sanitario e amministrativo. Abbiamo instaurato un sistema di controllo di ogni singolo cittadino, ma lì dove la videosorveglianza servirebbe non si mette; è una cosa che oggettivamente non capiamo. (*Applausi*).

C'è un'altra questione. Il sottosegretario Amendola ci fa presente che questa non è la legge di bilancio; ha ragione, ma ci dovrebbe spiegare allora perché all'articolo 1 vengono stanziati fondi per assumere altre tre persone all'UNAR, la struttura antidiscriminazione, visto che questa non è la legge di bilancio e nulla ha a che fare con la legge europea. Sappiamo che l'UNAR è una struttura con grande discrezionalità ed è finita qualche volta in qualche scandalo, perché ha finanziato orge in strutture *gay*; figuriamoci, non è per questo che ci scandalizziamo, perché è tra le cose più utili che abbia fatto quella struttura. (*Applausi*). Ci scandalizziamo invece perché si tratta della struttura che aveva formalmente scritto una lettera al presidente di un partito, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, dicendole che doveva cambiare i messaggi che dava in tema di immigrazione. Per quella struttura non c'è stato alcun problema ad utilizzare la legge europea per assumere ulteriori tre persone, nonostante questa non sia la legge di bilancio; invece la videosorveglianza in strutture dove la videosorveglianza servirebbe non si può fare perché questa non è la legge di bilancio. Questo è un ulteriore motivo per confermare il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questo emendamento. (*Applausi*).

[LOREFICE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, in merito all'emendamento proposto dalla collega Giammanco, vorrei aggiungere qualche elemento e spiegare perché il MoVimento 5 Stelle voterà contro tale emendamento. Al di là della bontà del fine, che non è in discussione, noi abbiamo fatto un percorso preciso all'interno della 14a Commissione, trovando anche un'intesa su un testo concordato, che non è quello che la collega ha presentato ora in Aula. Al netto di questo, l'accordo raggiunto in Commissione ha dato luce agli ordini del giorno che verranno accolti dal Governo.

Quindi all'interno di questi è stato inserito il frutto di un grande lavoro e di intese raggiunte.

Ribadisco la volontà anche del MoVimento 5 Stelle di raggiungere l'obiettivo, ma aggiungendo delle tematiche puntuali. Mi riferisco, in particolare, alla formazione obbligatoria che devono avere gli operatori all'interno di queste strutture. Non si tratta del problema di perdere risorse, che anzi non perderemo, perché c'è l'impegno del Governo e mi sembra che il sottosegretario Amendola sia stato abbastanza chiaro in tal senso. Saremo chiamati tutti insieme a raggiungere l'obiettivo, trovando le risorse necessarie in legge di bilancio e fugando così ogni dubbio. (*Applausi*).

Il MoVimento 5 Stelle c'è e non è contrario, però non è questo il modo di operare. Ripeto che si sta cercando di forzare un accordo raggiunto in Commissione e, per questo motivo, il MoVimento 5 Stelle voterà contro. (*Applausi*).

[GALLONE](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (FIBP-UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendiamo atto dell'intervento del Governo.

Vorrei precisare che siamo consapevoli che l'ordine del giorno che passerà è più costoso rispetto all'emendamento presentato, tanto che la scadenza è stata rinviata al dicembre 2022. Vorrei però anche ricordare che l'emendamento della collega Giammanco è stato dichiarato ammissibile e si sposa con la normativa dell'Unione europea. Inoltre, occorreranno poi i decreti attuativi per la realizzazione di quanto si dovrà fare e l'iniziativa ritornerà pertanto in mano al Governo. Va inoltre aggiunto che, rispetto all'ordine del giorno, l'emendamento contiene ciò che è essenziale e nulla di più, quindi i fondi in realtà ci sono.

Fermo restando che sarà la collega Giammanco a decidere se ritirare o meno l'emendamento, noi a questo punto chiediamo un impegno formale del Governo affinché il tema venga ripreso, trattato,

sostenuto e risolto all'interno della legge di bilancio, così come merita ogni questione di civiltà.
(*Applausi*).

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che qualora l'emendamento venga mantenuto dalla senatrice Giammanco, la Lega voterà a favore. Infatti, mai nessuno come il nostro movimento si è battuto, fin dall'inizio, per fare il più possibile pressione su questo argomento. (*Applausi*).

Ha effettivamente ragione la senatrice Giammanco nel dire che le risorse sono stanziare già da due anni e che non si è ancora riusciti a inserire la videosorveglianza in asili, case di riposo e altro.
(*Applausi*).

È evidente che questo resta un nostro obiettivo, tuttavia la Ragioneria ha evidenziato (e apprezzo le parole spese in proposito dal Sottosegretario) che per far partire finalmente l'installazione di queste telecamere occorre considerare che mancano ancora le risorse per la manutenzione. Inoltre, se non se ne rende obbligatoria l'installazione (e mi pare di capire che non tutti in Parlamento erano d'accordo per l'obbligatorietà), occorre incentivare asili e case di riposo a provvedere. La senatrice Cantù ha proposto l'introduzione di una sorta di credito d'imposta e, anche in questo caso, servono risorse ulteriori a quelle stanziare.

Poi c'è tutta una serie di discorsi legati anche alla formazione del personale, perché con l'inserimento della videosorveglianza occorre la formazione personale, quindi è chiaro che ci vogliono risorse maggiori rispetto a quelle stanziare. Per tale motivo l'accordo stabilito da tutti era di impegnarsi per fare in modo che queste maggiori risorse venissero stanziare nel bilancio con il fondo, che è già a disposizione per i parlamentari, perché questo ci è stato comunicato dalla Presidenza del Consiglio.

La logica sarebbe quella di inserire nella norma di bilancio le risorse che mancano. Siamo tutti d'accordo e dopo finalmente si parte. Se l'emendamento va avanti, con la contrarietà della 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, è molto probabile, se non quasi certo, che quando ci sarà il passaggio alla Camera verrà stralciato e il risultato sarà che non avremo ottenuto nulla.

È meglio, quindi, un impegno adesso sulla legge di bilancio o un emendamento che passa, ma che nei fatti non produce nessun effetto? Questo è il ragionamento che chiediamo la senatrice faccia. Se, però, la senatrice lo mantiene, noi per coerenza voteremo a favore di tale emendamento. (*Applausi*).

CUCCA (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, il tema che stiamo trattando è delicatissimo. Trova generale condivisione tra tutti noi e, tra le altre cose, proprio il mio Gruppo e io personalmente condividiamo molto il contenuto dell'emendamento. Tuttavia, non possiamo non prendere atto di due aspetti emersi oggi.

L'intervento del senatore Romeo ha chiarito in maniera ineccepibile i contorni della vicenda e corriamo il rischio di fare un buco nell'acqua. Di contro abbiamo un impegno assunto dal Governo in maniera formale. In questo momento probabilmente dovremmo fare tutti uno sforzo per mantenere l'unità e il sostegno all'azione di Governo. Probabilmente lo sforzo che dovremo fare nella legge di bilancio sarà trovare queste risorse in più, ma credo che, di fronte a un impegno assunto in maniera assolutamente chiara poco fa in quest'Assemblea, la cosa migliore sia quella di soprassedere. In fondo stiamo dicendo che perdiamo circa un mese e mezzo di tempo per avere una norma che produca effetti e non una che, invece, cada nel nulla, come ha esposto bene il senatore Romeo in precedenza.

L'invito è a fare uno sforzo in questo momento. Probabilmente si tratta anche di uno sforzo di coerenza perché, se vogliamo ottenere il risultato, dobbiamo seguire questo percorso. È stato sicuramente difficile, però finalmente si è trattato il tema guardandoci negli occhi e in faccia e decidendo tutti insieme che il tema è assolutamente importante e sensibile. Tutti ci stiamo impegnando e ripeto che in questo momento dovremmo fare un piccolo sforzo soprassedendo per oggi e cercando di andare alla prossima scadenza tutti insieme. Ove non ci fosse effettivamente il mantenimento dell'impegno

assunto oggi, potremo presentare tutti insieme un emendamento e in quella circostanza tutti insieme sostenerlo e farlo passare.

Alla collega Giammanco - lo dico in maniera molto chiara - avevo assicurato il mio appoggio in precedenza, ma dopo ciò che ho sentito stamattina, che ha chiarito i contorni di questa vicenda, è difficilissimo oggettivamente andare avanti perché corriamo il rischio di fare un buco nell'acqua per il futuro per gli argomenti esaustivamente esposti dal senatore Romeo.

Il Gruppo Italia Viva-P.S.I voterà contro questo emendamento per le ragioni esposte, pur condividendone - lo ribadisco anche una volta - il contenuto. Considerata la situazione, ci è davvero impossibile votare a favore.

[MALPEZZI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALPEZZI](#) (PD). Signor Presidente, comprendo le parole della senatrice Giammanco, perché questo percorso è iniziato nella scorsa legislatura e perché alla Camera è stato fatto un lavoro di condivisione sul tema, provando ad accogliere le diverse posizioni per arrivare a una soluzione che potesse contemplare le esigenze e le istanze di tutti. Questo tipo di percorso è ricominciato al Senato in questa legislatura, con un disegno di legge che è presente ancora oggi in 1a Commissione; la stessa senatrice Giammanco aveva contribuito, attraverso la sua capacità di mediare, a raccogliere tutte le esigenze delle diverse forze e delle diverse sensibilità, ad esempio sull'importante tema della formazione e della prevenzione. Poi, una volta presentato l'emendamento al disegno di legge di bilancio, all'interno dell'ordine del giorno di cui parlava prima il senatore Lorefice, avrebbero potuto esserci tutte queste misure, un po' diverse dall'emendamento secco che presenta lei oggi.

Per questo dico che c'era un lavoro di condivisione, che teneva conto anche della posizione della senatrice Cantù e del lavoro fatto dalle altre Commissioni. Posso dire che il lavoro che ha portato poi agli ordini del giorno è un lavoro di cui sentirci fieri un po' tutti, perché il Senato aveva lavorato bene. Aggiungo però una cosa dopo le parole del Governo, rappresentato dal sottosegretario Amendola: di fronte a un parere contrario ai sensi dell'articolo 81, le forze della maggioranza dovrebbero fare fatica a votare contro il parere che il Governo esprime, perché significa dire una cosa diversa da quella che il Governo mette in evidenza. Oltretutto non è una questione di merito, ma è una questione comunque importante, che dovrebbe essere tenuta in considerazione. Quindi vorrei che si raccontasse la storia per quella che è e soprattutto mi dispiacerebbe che venisse dimenticata un'azione di lavoro collettivo che invece aveva portato a dei risultati indubbiamente positivi. (*Applausi*).

[GIAMMANCO](#) (FIBP-UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GIAMMANCO](#) (FIBP-UDC). Signor Presidente, vorrei chiarire a tutti i miei colleghi in quest'Aula che io non ne voglio fare assolutamente una prova di forza. Chi mi conosce sa come mi muovo. È da anni che però si chiede una mediazione e un punto di incontro. Ha detto bene la senatrice Malpezzi: è dalla scorsa legislatura che ci lavoriamo e non è mai successo nulla, questo punto di incontro non si è mai trovato, nonostante io abbia voluto sempre trovarlo. Quindi chiedo che l'emendamento sia posto in votazione.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.0.101, presentato dalla senatrice Giammanco e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 21.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

[STEFANO](#), relatore sul disegno di legge n. 2169. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 22.100 e 22.101.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 22.101, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 22.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 23.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale è stato presentato un ordine del giorno che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. L'ordine del giorno G24.100 è stato già approvato in Commissione.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è favorevole ad accoglierlo, purché sia riformulato inserendo nell'impegno la dicitura: «a valutare l'opportunità di».

[PRESIDENTE](#). La Commissione - nella persona del relatore o del Presidente - è d'accordo su questa riformulazione?

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Personalmente avrei preferito non apportare questa modifica, ma mi rimetto alla volontà del senatore Nannicini.

[NANNICINI](#) (PD). Accetto la riformulazione proposta.

[PRESIDENTE](#). Non essendovi osservazioni discordanti da parte della Commissione - perché questo modo di procedere non è proprio usuale - essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G24.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 26.100.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 26.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 27.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 28.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale è stato presentato un emendamento che si intende illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Sull'emendamento 29.100 mi rimetto all'Assemblea, considerando che in Commissione erano già stati approvati due emendamenti simili all'articolo 31 e 32.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 29.100, presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 29, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 30.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

L'emendamento 30.0.100/1 è decaduto.

L'emendamento 30.0.100 è inammissibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 32.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono stati presentati ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

[AMENDOLA](#), *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo è disposto ad accogliere gli ordini del giorno, previa riformulazione, aggiungendo ad entrambi le parole: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

[PRESIDENTE](#). Senatore Stefano, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo?

[STEFANO](#), *relatore sul disegno di legge n. 2169*. Sì, signor Presidente.

[PRESIDENTE](#). Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G33.100 (testo 2) e G33.101 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 33.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 34.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 35.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 36.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 37.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 38.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 39.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 40.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 41.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 42.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 43.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 44.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 45.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 46.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 47.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 48.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[GARAVINI](#) *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Aspetti senatrice, ci tengo a che lei intervenga in assoluta tranquillità. Facciamo uscire chi deve occuparsi di altro e prego i colleghi che rimangono in Aula di prestare attenzione alla senatrice Laura Garavini, alla quale do la parola.

GARAVINI *(IV-PSI)*. Gentilissimo, Presidente!

Signor Presidente, onorevoli colleghi, velocizzare le gare pubbliche, sburocratizzarle e tutelarne al tempo stesso la regolarità fiscale, rendere più facili le attività di consulenza per professionisti e associazioni, ma anche favorire il riconoscimento delle qualifiche professionali e dei tirocini effettuati e conseguiti al di fuori del territorio nazionale: sono alcune delle azioni con le quali, a livello parlamentare, abbiamo contribuito a migliorare il testo della legge europea al nostro esame. Una legge importante, che riguarda la quotidianità dei cittadini; una legge che va di pari passo con le due relazioni (programmatica e consuntiva) sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021. Dunque, strumenti importanti che segnano e caratterizzano il ruolo del Parlamento rispetto all'operato del Governo nei confronti dell'Unione europea.

Si tratta di provvedimenti con i quali deliberiamo su settori molto diversificati: dalla libera circolazione alla giustizia, dalla fiscalità alla protezione dei consumatori, dalla sanità all'energia.

Con la legge europea 2019-2020 oggi al nostro esame andiamo anche a eliminare 12 delle 82 procedure di infrazione attualmente a carico dell'Italia. Infatti, con il lavoro messo in atto dal Governo e dal sottosegretario Amendola - che ringraziamo - dall'inizio di quest'anno l'Italia si colloca tra i Paesi che stanno riducendo al meglio e con maggiore celerità le infrazioni in atto: tutti *dossier* che, se non risolti e non istruiti, determinerebbero un ingente aggravio economico al nostro Paese. Basti pensare che l'Italia ha già pagato 751,6 milioni di euro a causa di infrazioni, a seguito di sei condanne comminate negli ultimi dieci anni dalla Corte di giustizia per violazione del diritto dell'Unione europea. Sono cifre che ci richiamano alla responsabilità di dover approvare in fretta questa legge europea.

Salutiamo con favore il fatto che siano state accolte diverse sollecitazioni da noi avanzate su una serie di questioni: ad esempio, con l'inserimento del principio di non discriminazione tra gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, abbiamo voluto che fossero ammessi a partecipare alle gare anche nuovi soggetti professionali attualmente esclusi, come fondazioni, Onlus e altre realtà, che possono dare un ottimo contributo alla ripresa. Ancora, con un emendamento condiviso anche da altre forze politiche, abbiamo voluto sanare un *vulnus* che si era creato nei confronti delle imprese che partecipano alle gare d'appalto, per le quali era stata introdotta una causa di esclusione fortemente penalizzante nel caso in cui vi fosse un atto di accertamento non ancora definitivo.

Alzare la soglia delle violazioni fiscali non definitivamente accertate a 35.000 euro - come abbiamo previsto - sarà un aiuto concreto per tante piccole e medie aziende, in una fase storica nella quale si avverte l'impellente esigenza di ricominciare a crescere.

Su nostra sollecitazione, grazie all'intervento del sottosegretario Scalfarotto, che già durante il suo mandato agli esteri si era occupato della questione, trova inoltre risposta una questione annosa, sulla quale come Italia Viva insistevamo da tempo. Mi riferisco al problema delle targhe dei mezzi circolanti in Italia ma immatricolati all'estero, a San Marino.

Nell'emendamento del relatore, senatore Stefano, che ringrazio per aver recepito la nostra proposta, si ammette infatti la libera circolazione dei mezzi in questione senza la necessità di doversi dotare di una specifica nota del PRA, nei casi in cui il proprietario del veicolo iscritto all'AIRE sia presente a bordo. La stessa cosa vale pure per i conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni, che si trovino alla guida di veicoli immatricolati a San Marino di proprietà di aziende lì registrate, delle quali siano dipendenti o collaboratori. Anche per loro sarà sufficiente avere una semplice documentazione attestante il rapporto di lavoro. Si tratta quindi di una bella notizia per le migliaia di piccoli e medi imprenditori operanti nelle zone di frontiera, che finalmente non dovranno più temere multe salatissime o addirittura la confisca dei propri mezzi aziendali solo perché immatricolati oltrefrontiera ed in circolazione sul suolo italiano. Una decisione di buon senso che auspichiamo si possa presto estendere anche agli autoveicoli immatricolati da concittadini AIRE in altri Paesi di frontiera, come ad esempio la Svizzera.

Salutiamo con favore anche l'accoglimento da parte del Governo del nostro ordine del giorno relativo all'istituzione di ulteriori sedi, oltre che a Venezia, dell'Osservatorio Euro-Mediterraneo-Mar Nero, un organismo che ha l'obiettivo di sostenere azioni di sviluppo economico-sostenibili in tutta una serie di Paesi del Nord Africa e mira a promuovere la loro partecipazione a politiche ambientali. Ecco che ci auguriamo di poterne vedere l'istituzione in sede di legge di bilancio.

In sintesi, signor Presidente, con il voto di oggi andiamo a toccare un'ampia gamma di questioni, ad esempio in materia di mobilità e diritti. La legge europea prevede infatti che gli stranieri che si trovano in Italia da almeno sei mesi, con un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, abbiano diritto a percepire gli assegni e le prestazioni familiari. Il provvedimento prevede inoltre la possibilità di assumere personale per fare in modo che l'Italia e le amministrazioni locali possano partecipare più attivamente ai processi normativi europei e all'attuazione dei progetti comunitari sul territorio. In particolare, vengono incrementate le unità di personale del Comitato interministeriale per gli affari

europei, professionisti attraverso i quali il dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio potrà elaborare la posizione italiana su singoli argomenti specifici durante la formazione degli atti normativi dell'Unione europea, legati ai più svariati argomenti.

Insomma, mobilità, diritti, semplificazioni: sono alcuni dei vantaggi che ci derivano dall'approvazione della legge europea, una legge importante attraverso la quale riduciamo gli oneri a carico del nostro Paese e con la quale, eliminando una serie di zavorre che ancora permangono, riusciamo a stimolare crescita e sviluppo. Dunque un provvedimento che non è soltanto di carattere teorico e tecnico, ma che si occupa di temi concreti con cui dobbiamo confrontarci nell'immediato, il tutto senza colpevolizzare l'Europa, che non ha fatto altro che richiamare al rispetto delle regole che ci si è dati tutti insieme. È semmai una questione di credibilità, di responsabilità condivisa e al contempo si tratta anche di evitare sanzioni molto onerose.

Ecco perché, Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo di Italia Viva alla legge europea e alle due relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. (*Applausi*).

[FAZZOLARI](#) (*Fdi*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FAZZOLARI](#) (*Fdi*). Signor Presidente, anche quest'anno il Parlamento compie il suo atto formale per adeguare il proprio ordinamento all'ordinamento dell'Unione europea. La potremmo chiamare la legge *ubi maior, minor cessat*. Lo dice l'Europa e il Parlamento italiano ha solamente il compito di obbedire. Tuttavia, noi non la pensiamo così e viene subito in mente tutto il dibattito sulla presunta superiorità dell'ordinamento europeo su quello interno. Adesso è sotto i riflettori la Polonia, perché la sua Corte costituzionale ha avuto l'ardire di dire che la Costituzione polacca viene prima dell'ordinamento europeo. Eppure non c'è stato scandalo quando identiche affermazioni le ha fatte la Corte costituzionale tedesca, le ha fatte la Francia, le ha fatte la Danimarca e le hanno fatte altri Paesi; non c'è stato scandalo in Europa, non c'è stato scandalo in Italia e non c'è stato scandalo sui nostri *media*. C'è invece scandalo, perché la stessa cosa la dice la Polonia.

A noi sembra scontato che la Costituzione italiana venga prima dell'ordinamento europeo, come abbiamo sempre detto. C'è una proposta di legge di riforma costituzionale di Fratelli d'Italia, a prima firma proprio di Giorgia Meloni, per ribadire questo concetto. Pensiamo questo perché proviamo a mettere in linea determinati concetti: l'articolo 1 della nostra Costituzione afferma che la sovranità appartiene al popolo, che vota i propri rappresentanti nel Parlamento italiano, che ha il potere legislativo e in questo modo la cosa si regge. Se invece diciamo che la supremazia è dell'ordinamento europeo, poiché tutti sappiamo che la funzione legislativa nell'Unione europea è prevalentemente in capo al Consiglio europeo, e quindi ai Governi, stiamo di fatto trasferendo il potere legislativo dal popolo e dal Parlamento ai Governi e tale questione non dovrebbe essere scontata, ma noi la diamo per scontata.

Inoltre, l'articolo 11 della nostra Costituzione stabilisce che l'Italia può porre delle limitazioni alla propria sovranità, ma lo può fare in condizioni di parità con gli altri Stati. Quali condizioni di parità ci sono se la Germania dichiara la prevalenza della propria Costituzione sulle norme europee e noi non lo facciamo? Significa di fatto subordinare l'ordinamento italiano a quello tedesco e non si può fare.

Pertanto pensiamo che vada posto con forza dal Governo italiano il concetto della supremazia degli Stati nazionali sull'ordinamento europeo, così come da sempre fa con grande trasparenza il Gruppo dei conservatori e riformisti europei (ECR) nel Parlamento europeo del quale è presidente Giorgia Meloni. Lo diciamo con trasparenza e con la stessa trasparenza chiediamo che almeno le regole siano uguali per tutti. Pertanto, posto che per noi ci deve essere la supremazia dell'ordinamento interno, se altri sostengono invece la supremazia dell'ordinamento europeo, almeno dovrebbero avere comportamenti conseguenti.

Secondo la norma europea non può essere introdotto un *green pass* che faccia discriminazione tra vaccinati e non vaccinati, eppure il nostro Governo filo-europeo introduce un *green pass* che fa chiara e voluta discriminazione tra vaccinati e non vaccinati. Mi chiedo pertanto come funziona questa supremazia dell'ordinamento europeo: procede un po' a fantasia, a seconda se va più o meno bene o di chi governa? Per di più si introduce un vincolo come il *green pass*, privo di ogni base scientifica.

Siamo contenti che in questi giorni sui *media* stia emergendo l'enorme anomalia di cui Fratelli d'Italia ha parlato fin dal primo giorno in ogni sede, compresa questa, osservando che il *green pass* dura dodici mesi e chiedendo quanto dura la copertura vaccinale. Il *green pass* dura dodici mesi, ma il Governo non è in grado di dirci quanto dura la copertura vaccinale. Questo non ha una base scientifica, ma è qualcosa da apprendisti stregoni.

Lo stesso vale per la *privacy*: in ambito europeo è vietato scavalcare la *privacy* dei cittadini europei. Nel vostro decreto-legge "capienze" è inserita una norma meravigliosa per cui tutte le banche dati della pubblica amministrazione possono comunicare tra loro e agire di conseguenza. Ricordate la polemica che avevamo fatto, per esempio, proprio sul *green pass*, sul *cashback* o sulla lotteria degli scontrini? Ci chiedevamo se per caso non ci stavate prendendo in giro e un domani avreste varato una norma per cui le banche dati pubbliche avrebbero comunicato tra di loro e agito di conseguenza. Guarda caso tale previsione è presente nel decreto-legge "capienze", quindi l'Agenzia delle entrate potrà avvalersi di tutte le banche dati pubbliche, compresa quella del *cashback*; l'Unione europea in teoria afferma che questo non si può fare, eppure voi lo fate.

In Unione europea funziona così: si invoca lo stato di diritto contro il non gradito Governo polacco perché violerebbe l'indipendenza della magistratura polacca, ma poi lo scandalo Palamara, che ha visto una magistratura non sottoposta al Governo, ma direttamente alle correnti del Partito Democratico, va bene. (*Applausi*). Non c'è motivo di violazione dello stato di diritto.

Sarebbe altresì bello parlare della stampa libera, visto che abbiamo un sistema nel quale la televisione pubblica e interi gruppi privati, dalla mattina alla sera, dedicano il loro tempo solamente ad attaccare l'unica opposizione all'attuale Governo, così come funziona nella Turchia, amica del Governo.

L'Europa ci chiede poi di controllare i confini esterni dell'Unione europea; cosa che tutti fanno e che l'Italia invece non fa. Da inizio anno sono sbarcati illegalmente in Italia più di 50.000 clandestini. Nel 2019, nello stesso periodo, con Salvini al Ministero dell'interno, invece dell'attuale ministro Lamorgese, ammontavano a 8.400; sei volte di meno. A tale proposito poniamo un problema al resto d'Europa, che infatti chiede all'Italia di rispettare il Patto per la migrazione, controllando i propri confini. Dodici Stati europei hanno firmato una lettera chiedendo alla Commissione di poter utilizzare fondi europei per costruire barriere per fermare l'immigrazione illegale di massa. Noi di Fratelli d'Italia pensiamo che il Governo italiano debba firmare quella lettera, perché così potremmo avere risorse europee per bloccare, per esempio, la partenza dei barconi dal Nord Africa, invece di chiedere soldi all'Unione europea per accogliere sempre più immigrati illegali.

Nella propaganda di regime viene detto che gli Stati sovranisti hanno firmato la lettera. Questi Stati sovranisti sono in prevalenza del Partito Popolare Europeo, il partito della Merkel, il partito di Casini e di gente che non mi sembra prevalentemente sovranista. Ci sono però anche i governi di sinistra della Danimarca o della Bulgaria e anche la Repubblica Ceca e l'Estonia che fanno parte dello stesso gruppo europeo di Macron e di Italia Viva di Renzi. Quando Renzi prende e parla dei cattivoni di Visegrád, non sa o fa finta di non sapere che tra di essi c'è anche la Repubblica Ceca, il cui partito di governo è dello stesso Gruppo parlamentare di Italia Viva.

La risoluzione di maggioranza dunque, non può essere allora la nostra. Pensiamo invece che l'Europa debba rivendicare la propria identità, far valere a livello internazionale la propria forza commerciale per imporre dazi di civiltà e costringere Cina e India, per prime, a rispettare l'ambiente e i diritti umani e che compito dell'Europa, prima di ogni altra cosa, sia quello di difendere la propria civiltà fatta di ragione, democrazia e libertà. Tale sarebbe la nostra Europa, ma non è questa la direzione che sta prendendo. (*Applausi*).

[NANNICINI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[NANNICINI](#) (PD). Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, nell'anticipare il voto favorevole del Partito Democratico alla legge europea vorrei ringraziare i relatori, il presidente Stefano e il collega Candiani, per il lavoro di sintesi importante che hanno fatto nel percorso del provvedimento al Senato. Vorrei anche ringraziare tutti i Gruppi della Commissione che nel rapporto con il Governo - nel quale non sono mancati dei momenti dialettici, come è sano che sia in un sistema

istituzionale maturo - hanno certamente saputo trovare un momento di condivisione e di sintesi finale. Il provvedimento che stiamo per approvare è ampio, essendo costituito da 48 articoli e vari ordini del giorno. Il primo punto che voglio sottolineare, come già rilevato ieri dalla collega Bonino in discussione generale, è che ovviamente si tratta di una legge europea importante perché agevola la chiusura di diverse procedure di infrazione. A settembre 2021 vi erano ancora 97 procedure di infrazione aperte, delle quali 62 per violazioni del diritto dell'Unione europea e 35 per il mancato recepimento delle direttive.

Si tratta non solo di un tema di credibilità e di rapporto tra ordinamento italiano ed europeo, ma anche di un tema finanziario. Il nostro Paese, a seguito di condanne della Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha già pagato 751 milioni di euro per infrazioni; 751 milioni dei contribuenti italiani in un momento in cui siamo giustamente preoccupati di come spendere bene e velocemente risorse importanti, che vengono dalla mutualizzazione del debito e da strumenti comuni dell'Europa. Sarebbe un peccato se le istituzioni spreccassero soldi e risorse pubbliche in questo modo.

Gli interventi che abbiamo discusso nella legge europea sono molto eterogenei, dalla circolazione delle autovetture ai cosmetici, agli appalti, alla finanza, alle agenzie immobiliari, alla videosorveglianza: non ci siamo fatti mancare niente. È una lunga lista di impatti micro regolatori. Si tratta di interventi necessari, che però - diciamo così, colleghe e colleghi - rischiano di dare un'immagine delle misure e del diritto dell'Unione europea come di una sommatoria di micro interventi regolatori.

Nella mia dichiarazione di voto voglio pertanto soffermarmi solo su tre articoli, che sfuggono alla logica di sommatoria di micro regolamentazione e provano a introdurre innovazioni procedurali per rafforzare il ruolo del Parlamento nella discussione delle scelte politiche che si prendono in Europa.

Il primo è l'articolo 40, che modifica la legge n. 234 del 2012, per rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo che porta a costruire la posizione italiana in sede europea. Nel rispetto della flessibilità negoziale dovuta all'Esecutivo in sede europea, è importante che il Parlamento si esprima e discuta, anche con atti di indirizzo preventivi, prima che ci siano appuntamenti importanti in cui l'Italia assume posizioni sulle scelte europee attraverso il Governo. L'articolo 40 quindi rafforza il ruolo del Parlamento nelle scelte politiche europee, attraverso l'azione del Governo.

L'articolo 41 prevede - come già previsto per la legge di delegazione europea - che anche per la legge europea ci sia la possibilità di un secondo disegno di legge semestrale. Ciò ha due vantaggi: il primo consiste nell'accorciare i tempi per rispondere a procedure di infrazione e quindi evitarle, avendo in esame due provvedimenti nel corso di un anno; il secondo vantaggio è avere una discussione più precisa e puntuale sulle scelte di merito, perché con due provvedimenti usciamo in modo migliore dalla logica del disegno di legge *omnibus*, in cui dobbiamo inseguire micro interventi con mille emendamenti.

Il terzo articolo su cui mi soffermo è il 43, in cui si prevede e si rafforza il ruolo del Parlamento e delle Commissioni competenti nel controllo e monitoraggio dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dopo le relazioni semestrali del Governo, si sollecitano le Commissioni competenti a valutare, anche mediante audizioni dei soggetti attuatori e dei responsabili dei progetti o sopralluoghi nei territori, l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. È importante che anche il Parlamento abbia una forte attività di controllo e ispettiva su scelte così strategiche per il futuro del nostro Paese.

Si tratta di tre articoli che rafforzano il ruolo del Parlamento nelle discussioni sulle scelte europee. Tuttavia, il ruolo del Parlamento - care colleghe e cari colleghi - non sta solo nelle innovazioni procedurali: sta anche nella nostra capacità di utilizzare le innovazioni con forte volontà politica e forte consapevolezza del nostro ruolo.

Oggi abbiamo approvato vari ordini del giorno, uno anche all'articolo 24, il G24.100. Abbiamo accettato la riformulazione proposta dal Governo (invece che «si impegna a», «si impegna a valutare la possibilità di») per non aprire una discussione sulle formule, ma la sostanza non cambia.

C'è stato un ordine del giorno approvato all'unanimità in Commissione che dà un impegno preciso al Governo e adesso c'è un ordine del giorno che dà un impegno chiaro al Governo in Aula: nella riforma

e nella digitalizzazione del diritto societario si può fare qualsiasi cosa, ma non concedere un monopolio di fatto all'ordine notarile. Si può scrivere quell'ordine del giorno come si vuole, ma - ve lo dico però da parlamentare - c'è un impegno preciso del Parlamento: nella legge di concorrenza si passerà dagli ordini del giorno alle norme e in queste ultime il Parlamento valuterà se si risponde agli impegni che il Parlamento stesso consegna al Governo, quale che ne sia la formula, o alle richieste di qualche *lobby*. Anche questo vuol dire valorizzare il ruolo del Parlamento.

Come avevo già anticipato, dichiaro il voto favorevole del Partito Democratico alla legge europea.

(*Applausi*).

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, penso che l'approvazione della legge europea così come di quella di delegazione europea sia certamente un atto assolutamente fondamentale, perché sono esattamente i due strumenti predisposti dalla legislazione vigente al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. Credo che la legge europea - purtroppo, devo dire - sia stata nel nostro Paese anche lo strumento principale per rispondere alle procedure di infrazione, chiudere le infrazioni aperte e magari risolvere il contenzioso nella fase di preapertura della procedura di infrazione.

Negli ultimi tempi abbiamo lavorato abbastanza bene e si è intervenuti sulla chiusura di molte procedure; ne rimangono però ancora molte e - mi dispiace dirlo - la maggior parte di esse sono in tema ambientale e riguardano la questione dei rifiuti e la depurazione delle acque. Alcune di tali procedure aperte originano da leggi e normative regionali e riguardano molto anche le questioni che hanno a che fare con le violazioni delle cosiddette direttive uccelli e *habitat*, quindi questioni che attengono alla tutela della biodiversità. Le procedure d'infrazione sono costi per la collettività e credo che di quelle imputabili alle Regioni se ne dovrebbero far carico d'ufficio proprio le Regioni stesse.

Stiamo migliorando molto il lavoro della legge europea sulle procedure di infrazione e anche il lavoro per la legge europea 2019-2020 - arriviamo sempre un po' in ritardo - ha dato sicuramente dei segnali positivi in tal senso. Credo però che rimanga un problema - come ha appena sottolineato il senatore Nannicini nella sua dichiarazione di voto - ossia molto spesso anche la legge europea diventa una sorta di provvedimento *omnibus*. Capisco che spesso vi siano urgenze, necessità di intervenire e questioni rimaste in sospeso, ma credo - magari in occasione della prossima legge europea - che dovremmo trovare una modalità di selezione più accurata delle questioni da affrontare. Questo anche perché - lo ribadisco - non sono mai positivi gli strumenti legislativi che si trasformano in una sorta di provvedimenti *omnibus*, andando a detrimento delle questioni politiche che dobbiamo affrontare nella legge europea e legate alla nostra partecipazione all'Unione europea.

Penso che ci troviamo oggi in una fase molto delicata e anche di passaggio, con un dibattito forte all'interno dell'Unione europea - abbiamo sentito prima l'intervento del collega di Fratelli d'Italia - in merito al rapporto tra sovranità dei Parlamenti nazionali e Unione europea e posizionamenti politici molto chiari e precisi. Non è un caso che vi sia un contrasto molto forte tra Bruxelles e la Polonia.

Questi temi dovrebbero essere oggetto di approfondimento nella nostra discussione, in quanto strettamente attinenti alla legge europea. L'Italia è collocata in un'idea di Europa che non è solo data dall'insieme dei Governi nazionali, ma è da intendersi in termini di federazione e rafforzamento dell'Unione. Dovremmo spingerci sempre di più in questa direzione, perché sappiamo perfettamente che soltanto attraverso un rafforzamento dell'Unione europea e della sua capacità legislativa e regolamentare noi possiamo dare forza e sempre più spinta alle necessità di un continente che - dobbiamo sempre ricordarlo - è assai piccolo nel mondo.

C'è un'altra questione in questo delicato momento di passaggio. Proprio ieri abbiamo sentito degli interventi distonici rispetto ai posizionamenti che - per fortuna - stiamo assumendo all'interno dell'Unione europea riguardo a una delle *mission* principali su cui l'Europa potrà ritrovare ancor di più forza e autorevolezza a livello mondiale, ossia la questione dei cambiamenti climatici.

Si è aperta ed è in pieno svolgimento in queste ore la COP26 e voi capite bene quanto sia fondamentale l'unità dell'Europa nell'indicare e nel provare a portare a casa un accordo il più possibile

vicino agli obiettivi che l'Europa stessa si è data con la riduzione del 55 per cento delle emissioni e la famosa data del 2050. Sappiamo bene quali sono i contrasti e i posizionamenti di Cina, India e Russia. A mio avviso, nello spingere sugli obiettivi che ci siamo dati, l'Unione europea fa un favore non soltanto al pianeta, ma anche alla stessa Italia. La questione non lede gli interessi nazionali - come ho sentito dire ieri in alcuni interventi - tutt'altro. Il perseguimento con determinazione della via delle energie rinnovabili e del taglio delle emissioni ha molto a che fare con gli interessi nazionali, perché noi dimentichiamo sempre e costantemente che il Mediterraneo è al centro del *caos* climatico ed è una delle aree del pianeta più a rischio. L'Italia è immersa completamente all'interno del Mediterraneo ed è quindi un Paese molto fragile dal punto di vista territoriale. Non possiamo quindi più essere ambigui. Anche su questo non possiamo dire delle cose e aderire a degli obiettivi e poi perseguirne altri. Ciò riguarda la questione della transizione energetica. Sento parlare del gas, ma il problema è che non si capisce mai quanto deve durare la transizione, in quanto si parla di cinque, dieci, vent'anni, l'eternità. Guardate che questa non è la strada che favorisce l'interesse nazionale. Sto parlando non dell'Europa o del pianeta, ma dell'interesse del nostro Paese. Anche tutta la crisi energetica che abbiamo avuto sarebbe andata diversamente.

Apprezzo molto l'inserimento delle norme che rafforzano il ruolo del Parlamento. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 43 concernente la relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR e agli articoli 40 e 41 - citati prima dal senatore Nannicini - perché questo è il modo di stare in Europa: rafforzare i Parlamenti, l'interazione e la capacità di dare indicazioni chiare.

Chiudo dicendo che voteremo a favore della legge europea per il 2019 e 2020. All'interno del lavoro della Commissione e dell'Assemblea vi sono elementi molto importanti e interessanti. Credo che alcuni avremmo potuto dedicarli ad altri provvedimenti; altri sono invece assolutamente fondamentali e penso - per esempio - agli articoli 33 e 31. Alcuni emendamenti approvati sulla ricerca e la protezione degli animali trovano il nostro consenso. (*Applausi*).

[MASINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MASINI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, molti lunghi mesi hanno impegnato la 14a Commissione nella discussione e nell'approvazione della legge europea.

La legge europea è un provvedimento vasto: lo è sia per i numerosi ambiti che affronta, sia per la complessità che la caratterizza, ma è anche quel provvedimento che ci delucida relativamente alla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa, ma soprattutto delle politiche dell'Unione europea. Potremmo dire che è un po' lo stato dell'arte della nostra Nazione per quanto riguarda l'*iter* di formazione di una cultura europea del diritto, dell'economia e della società che possa dirsi coerente rispetto ai principi e ai valori che abbiamo scelto di condividere quali membri dell'Unione.

Per questo con i suoi molti articoli la legge europea interviene su disposizioni vigenti nel nostro ordinamento per adeguare i suoi contenuti al diritto europeo anche attraverso disposizioni che modificano norme oggetto di procedure di infrazione avviate nei confronti della nostra Repubblica o con norme che permettono di chiudere casi di precontenzioso. Ciò avviene su un'infinità di tematiche, sulle norme antidiscriminazione, sulla libera circolazione di persone, beni e servizi, sul codice degli appalti, sulla sicurezza, sulla giustizia o sul recepimento di direttive europee in materia di armi. Si affronta il tema della criminalità informatica, su cui l'Italia fra l'altro non ha correttamente recepito una direttiva. C'è il tema relativo alle nuove fattispecie delittuose e alla modifica delle aggravanti dei delitti di sfruttamento sessuale dei minori e violenza sessuale a danno dei minori, altro ambito in cui si è aperta una procedura di infrazione. C'è il capo relativo alla fiscalità, alle dogane, quello relativo agli affari economici e monetari, quello relativo alla sanità, alla medicina veterinaria, alla sperimentazione sugli animali, su cui la nostra Commissione ha rilevato l'inadeguatezza dei fondi previsti per arrivare allo sviluppo di metodi necessari e alternativi.

Mi fermo, ma l'elenco sarebbe ancora molto lungo. Era però necessario fornire uno sguardo di insieme che provasse a far capire di quante situazioni si occupa questa legge e quanto i commissari della 14a Commissione debbano lavorarvi con estremo impegno.

Sono diverse, quindi, le considerazioni che mi vengono in mente rispetto al voto di oggi. Vi è, innanzitutto, la difficoltà di far conoscere per la loro importanza questo tipo di provvedimenti ai cittadini italiani, sebbene questi testi così complessi, per quanto ne è stato finora, insistano fortemente su aspetti della loro vita quotidiana. La mancanza di consapevolezza è indubbiamente una nostra responsabilità, ovvero non siamo capaci di far percepire agli italiani che l'Europa e il suo ordinamento non sono qualcosa di astratto, lontano e influente. E forse dovremmo averlo più chiaro anche noi legislatori stessi, così da non doverci ritrovare poi per mesi e mesi a mettere mano a segnalazioni per normative fatte male o mancanti in eccesso o in difetto.

Le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia sono 88. Sono tante, sono troppe e sono in aumento rispetto al 2018.

In questo provvedimento abbiamo cercato di sanarne alcune. Il numero significativo di procedure, tuttavia, ci mette davanti a un dato incontrovertibile: abbiamo purtroppo una scarsa capacità di stare in linea con la legislazione comunitaria. Il documento che abbiamo redatto in Commissione è il frutto di un dibattito costruttivo, che ha visto tutte le forze politiche collaborare in maniera assolutamente proficua; ed è un documento ulteriormente allargato rispetto al lavoro già molto importante che era arrivato dalla Camera.

Il punto centrale però resta la complessità del provvedimento. Il Gruppo Forza Italia ha presentato una serie di emendamenti e di ordini del giorno su cui si sono trovate delle convergenze, che impegnano il Governo a intervenire con una serie di iniziative, con particolare riferimento per esempio alla ricerca - settore a noi molto caro - con un ordine del giorno che impegna a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di sperimentazione sugli animali, cercando così di sanare una procedura di infrazione del 2013. Ci sono poi molti altri *input*, alcuni purtroppo disattesi, soprattutto relativamente al settore medicale e alla sicurezza, dove mi preme ringraziare l'impegno accorato della collega Giammanco, che tanto si è spesa per i sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori, dei disabili e degli anziani.

Ora però permettetemi di fare un piccolo appunto. Spesso e volentieri in 14a Commissione ci troviamo di fronte a provvedimenti di questo tipo, nei quali si discute di tutto, su tante competenze, da vari punti di vista, sebbene i commissari, nonostante la loro buona volontà e il sensibile impegno, non siano - né potrebbe essere altrimenti - onniscienti. Questo - a mio avviso - è un grosso limite, non tanto per il lavoro di noi membri della Commissione, quanto per il Parlamento italiano; e la legge europea - come ho insistentemente detto - è esemplificatrice di questo limite. Dover impegnare così tanto tempo per un provvedimento come questo, che di fatto è un correttivo di errori o dimenticanze del Parlamento stesso, è un controsenso. Non possiamo far finta che l'Europa, le sue istituzioni e il suo ordinamento non impattino sul nostro modo di legiferare. Questo approccio non è efficace: è dannoso e soprattutto è costoso.

L'esperienza del Covid ci ha dato prova concreta di quanto i singoli Stati membri siano interconnessi tra di loro e di quanto l'Europa sia necessaria, se definita da un'ossatura coesa e chiara dal punto di vista non solo valoriale, ma anche procedurale. Il PNRR non ci consente più di legiferare in completa autonomia, al punto tale, in alcuni casi, di scegliere deliberatamente di incorrere in procedure di infrazione a cui poi dobbiamo puntualmente porre rimedio successivamente. Mi permetto quindi di fare un appello affinché il coinvolgimento della 14a Commissione, così come quello del Dipartimento per le politiche europee, sia considerato sempre più un passaggio fondamentale per legiferare in maniera efficace.

Gli italiani ci hanno chiesto di essere presenti, efficienti e veloci. Ci sono state volte in cui siamo stati lenti, nostro malgrado, perché quello che abbiamo dovuto affrontare ha comprensibilmente modificato il percorso di alcuni provvedimenti. Altre volte però - e questa legge ne è la prova - la nostra velocità stenta perché ci troviamo a dover fare due, se non addirittura tre volte lo stesso percorso. Questo non vuol dire ovviamente piegarsi alla legislazione europea senza spirito critico, ma vuol dire intensificare il rapporto con i nostri europarlamentari e approcciarsi ai provvedimenti con più pragmatismo e più precisione. (*Applausi*).

Sono necessari più coesione, più condivisione e più dialogo fra i livelli legislativi. Il dialogo è la forma

d'arte più bella: mi disse una volta una mia professoressa al liceo. È un tema, quello del dialogo, che troppo spesso sembra snobbato e schiacciato da sistemi a compartimenti stagni, sordi gli uni agli altri; mentre invece sono proprio il maggior confronto e la maggior collaborazione multilivello quell'arte possibile del plasmare la crescita e l'evoluzione della società (*Applausi*), anche nei farci più consapevolmente e completamente cittadini europei; anche nei farci più consapevolmente e completamente buoni legislatori al servizio di quei cittadini europei.

Con questo spirito Forza Italia voterà "sì" al provvedimento. (*Applausi*).

[BOSSI Simone](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BOSSI Simone](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, "eppur si muove" disse Galileo Galilei, e fu subito accusato di eresia. Il titolo del provvedimento in esame è tutto un programma ("Legge europea 2019-2020"), iniziato in Senato a ottobre 2020, già in forte ritardo, trasmessoci dalla Camera. Oggi forse fa un passo in avanti, dopo un anno esatto. Eppur si muove, sì, certo; ma si muove lento, come il nostro Paese.

Spero che, grazie al mio emendamento, accolto dal Governo e votato dalla Commissione, si possa mettere in ordine anche questo pasticcio burocratico che dura da anni. Finalmente avremo una legge europea e una legge di delegazione europea su questi banche ogni sei mesi e non più ogni due anni.

La nostra, vista da fuori, sembra la cartolina di una Nazione ancora in bianco e nero, che cerca di viaggiare dentro un sistema europeo che invece va veloce; così veloce da comunicare in 5G, così veloce da ragionare in digitale. E lo dico con grande rammarico, perché le potenzialità per correre le abbiamo, ma - ahimè - siamo sempre fermi come quella cartolina in bianco e nero, bella da vedere, romantica e nostalgica, ma purtroppo completamente fuori dal tempo.

Voglio prendere ad esempio un tema molto caro a noi come l'immigrazione, da anni presente allo stesso modo e con le stesse parole nelle linee programmatiche 2019, 2020 e 2021, senza una parola di novità. Se dovessimo comparare i dati fra il 2019 - allora era Ministro Salvini - e il 2021 - oggi è Ministro Lamorgese - oltre a non esserci dati su *rave party* abusivi da 6.000 persone in piena emergenza sanitaria che nessuno vede, nell'intervallo di tempo che va dal 1° gennaio al 2 novembre dei rispettivi anni a seguire la differenza del numero degli sbarchi è significativa. E simboleggia senza dubbio un approccio nel contenimento dell'immigrazione illegale che il nostro Governo attuava con successo. (*Applausi*). Il dato del 2019, che riporto, è di 9.454 in questo lasso di tempo, mentre quello del 2021 è 53.678: quasi un 600 per cento in più. E, proprio perché siamo in questo Governo e di fronte a questi numeri, mi chiedo come sia possibile non mettere in discussione l'operato sbagliato di un Ministro. Ci vuole coraggio a cambiare le cose. È evidente - lo dicono i dati - che servono soluzioni prima a livello nazionale e poi a livello europeo, ma non è solo la Lega a dirlo. Il fatto è che è solo la Lega a portare avanti questo concetto. (*Applausi*). Lo fa attraverso una nuova politica del dialogo, attraverso soluzioni condivise e alcune di queste soluzioni le abbiamo indicate nei pareri formulati nelle Commissioni competenti in materia di immigrazione proprio durante l'analisi della relazione programmatica, e per questo ringrazio il relatore e la Commissione, visto che a sorpresa sono state votate a larga maggioranza.

Come dicevo all'inizio, eppur si muove, lento ma si muove. Pertanto, abbiamo votato proposte volte ad assumere tutte iniziative ritenute utili per promuovere un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione europea al fine di contrastare i flussi migratori irregolari e la criminalità organizzata ad esso connessa; di impegnarsi anche con l'obiettivo di disincentivare le partenze e sostenere la creazione, nei Paesi di transito e partenza, di appositi centri in cui avviare gli immigrati al fine di verificare subito l'eventuale sussistenza dei requisiti richiesti per essere ammessi alla concessione del diritto d'asilo; di promuovere una politica migratoria dell'Unione europea che sia parte integrante dell'azione esterna dell'UE al fine di giungere a stabili accordi bilaterali con i Paesi di transito e di partenza nel nuovo quadro europeo per la migrazione e per l'asilo attualmente in discussione. Oltre a queste, tante altre indicazioni che abbiamo dato sono state votate.

Mi rivolgo alle persone che stanno ascoltando da casa: tutte queste cose sono state inserite dalla Lega, con la Lega al Governo, perché possiamo cambiare la strada, i modi, i toni, ma i nostri principi saldi,

quelli veri, quelli su cui si basa la nostra azione politica; quei principi che ci hanno fatto andare sempre controcorrente perché convinti di essere nel giusto, perché convinti delle nostre idee, non riusciranno mai a toglierceli né in questo, né in nessun altro Governo.

Nei giorni scorsi, abbiamo appreso che i Ministri dell'interno di dodici Paesi membri dell'Unione europea hanno inviato una lettera alla Commissione europea chiedendo nuovi strumenti che permettano di evitare, piuttosto che affrontare in seguito, le gravi conseguenze di sistemi migratori e di asilo sovraccarichi e capacità di accoglienza esaurite, che alla fine influiscono negativamente sulla fiducia nella capacità di agire con decisione quando necessario. Allo stesso tempo, si legge ancora in un passaggio del documento che queste soluzioni europee dovrebbero mirare a salvaguardare il sistema comune di asilo, riducendo i fattori di attrazione.

Quante cose leghiste stanno dicendo questi Paesi europei perché, al netto dell'utilità di provvedere alla costituzione di tali strumenti con fondi europei o con fondi nazionali, si evidenzia ancora una volta un concetto che abbiamo espresso decine di volte, ma che alcune parti politiche fingono di dimenticare: il sistema Schengen, che prevede il libero movimento tra le frontiere intraeuropee, per sopravvivere ha bisogno in maniera preliminare di un rigido controllo alle frontiere esterne. (*Applausi*). Non può esistere Schengen senza un controllo delle frontiere europee, così come non può esistere un'Europa senza il controllo delle proprie frontiere esterne.

Per questo si accolgono con favore i passaggi dedicati allo sviluppo delle *partnership* con i Paesi del vicinato meridionale, che si leggono nella relazione. È importante ridare la giusta centralità al Mediterraneo - come si legge sempre nella relazione - ma soprattutto è importante che tali propositi si traducano, una volta per tutte, in impegni concreti. È dunque fondamentale mantenere le allocazioni finanziarie dei fondi per la dimensione esterna dell'Europa concentrate nello scacchiere meridionale, in particolare nei confronti dei Paesi del Nord Africa, perché soprattutto in tema di stabilizzazione del Nord Africa e immigrazione il nostro Paese non potrà mai fare affidamento sull'intera Unione europea. Abbiamo già visto cosa comporta demandare i nostri interessi strategici sul Nord Africa in sede europea. Il caos post 2011 credo rappresenti un grande insegnamento, da non ripetere. Al contrario, l'Italia potrebbe muoversi in *partnership* con la Spagna, un Paese che ha interessi convergenti con i nostri. Inoltre, più che ipotizzare improbabili progetti di autonomia strategica con l'Unione europea o eserciti comuni, sarebbe importante per l'Italia riportare l'attenzione della NATO nella cooperazione tra le due organizzazioni, che possono essere complementari su molti aspetti, relativi alla sicurezza e allo sviluppo dei partenariati.

Sulla questione della Libia, è ormai conclamato il terreno di scontro tra due potenze, Turchia e Russia, con l'Italia uscita completamente di scena dal punto di vista militare. Detto questo, possiamo però avere un ruolo economico importante: le nostre aziende e le istituzioni libiche vogliono la nostra presenza e il nostro *know-how*. Puntare sullo sviluppo economico di questa terra vuol dire fare prevenzione per la nostra sicurezza.

Per quanto riguarda la Tunisia, il dato importante e sintomatico della poca accuratezza che il nostro Paese concede alla politica estera è il fatto che, in 187 pagine di relazione programmatica, non sia nominata la Tunisia, e questo per me è un errore molto grave. Si tratta di un Paese che sta implodendo dal punto di vista economico, sociale e politico, con una disoccupazione giovanile che arriva al 30 per cento e che, durante la pandemia, ha visto chiudere un terzo delle proprie piccole e medie imprese. In questo tessuto sociale, che si sta disintegrando, è bene ricordare che la Tunisia è il Paese che ha dato più combattenti alla causa jihadista, in Siria e in Iraq, e che rappresenta già oggi la principale quota di provenienza dei migranti nel nostro territorio. Nel 2020 la Tunisia è stata dichiarata Paese di origine di quasi il 38 per cento dei migranti sbarcati in Italia, confermando oltretutto un fenomeno in forte aumento negli anni precedenti. Si tratta di un Paese che è sull'orlo della disintegrazione socio-economica, confinante con la Libia, distante solo 78 miglia della Sicilia e 39 miglia da Pantelleria. Nonostante tutto, questo è un tema non considerato nel nostro dibattito politico.

C'è poi la questione della Cina: al contrario dello scenario nordafricano, il contenimento della Repubblica popolare cinese deve essere un tema di interesse europeo. In questo contesto la UE non deve avere ambiguità nell'allinearsi agli interessi transatlantici. È un bene che nella relazione

programmatica si evidenzia l'importanza di stringere accordi con gli alleati nello scenario asiatico, come in Corea del Sud e in Giappone; meno bene, però, che non vi sia menzione dei rischi collegati all'ascesa cinese. Anche l'Unione europea deve svolgere la sua parte e nella definizione delle Strategic compass, il documento sulle future priorità strategiche dell'Unione su difesa e sicurezza, che avverrà nel 2022, sarà fondamentale ricavare un ampio spazio sui rischi connessi all'espansionismo militare ed economico della Cina.

Per finire, vorrei fare un passaggio sul patto di stabilità. Si apprende che nella primavera del 2022 la Commissione europea punta a mettere in campo una sua proposta per rendere sostenibile il percorso di riduzione dei debiti pubblici. Le ripercussioni economiche della pandemia non finiranno in breve tempo e sono diversi gli esponenti europei che ribadiscono come questo non sia più il tempo dell'austerità. La Commissione europea ha ipotizzato la possibilità di scorporare dal rapporto tra *deficit* e PIL gli investimenti *green*, proposta che come Gruppo abbiamo portato in diverse risoluzioni, anche nel corso della presente legislatura. Questo approccio va mantenuto e allargato a diverse tematiche. Gli investimenti che riguardano e tutelano il futuro della stessa UE vanno il più possibile incentivati. *(Richiami del Presidente)*.

Sto concludendo, signor Presidente. La stessa cosa dicasi per le regole di stabilità, che ormai si sono dimostrate inadeguate all'appuntamento con la storia. Una nuova grande crisi ha infatti certificato l'inadeguatezza dei limiti europei. Questa è dunque una riflessione che va fatta ed è un cambiamento che va affrontato, se non vogliamo arrivare a nuove e ben più gravi fratture all'interno dell'Europa.

Per tutti questi motivi esprimiamo il nostro voto favorevole. *(Applausi)*.

[LOREFICE \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOREFICE (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, già quasi tutti gli interventi hanno fatto una sottolineatura importante, e cioè che questa legge europea, approvata al Senato nell'ottobre 2020, vede la luce dopo oltre un anno. Approviamo la legge europea 2019-2020 a fine 2021. Non mi dilungo su questo, ma dico che è assurdo che ci vogliano oltre due anni per un disegno di legge di siffatto tipo.

La legge europea è un provvedimento cosiddetto *omnibus*: ha, cioè, una portata, una quantità di articoli e di argomenti talmente grande e complessa che spesso ci porta a dilatare i tempi. Necessiterebbe di un approfondimento puntuale su ciascuna questione trattata, ma per ovvi motivi e per economia di tempo non è possibile farlo in un intervento in dichiarazione di voto.

Cerco di porre l'attenzione dell'Assemblea su alcuni emendamenti poiché, grazie alla proposta del Movimento 5 Stelle e non solo, con la condivisione e il lavoro di squadra fatto nella 14a Commissione insieme a tanti altri colleghi, siamo riusciti a ridare maggiore centralità al Parlamento.

Colleghe, vi sento e vi vedo un po' distratti. Spesso seguo i vostri interventi e voi per primi, senza distinzione di colori politici, parlate spesso di centralità del Parlamento, di rispetto del ruolo, ma, non ascoltando, si dimostra l'esatto contrario.

Ritorno al mio intervento. Con l'emendamento 34.0.1, insieme a tutte le forze di maggioranza, abbiamo modificato la legge di riferimento recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Pertanto, con la modifica introdotta, il Governo d'ora in poi, per ogni appuntamento legato al Consiglio dell'Unione europea - ma anche per le riunioni dell'Eurogruppo o per riunioni informali - dovrà riferire al Parlamento. *(Applausi)*. Questo è importante: chiediamo centralità e lo stiamo facendo con una modifica importante e sostanziale alla legge n. 234 del 2012. Accogliendo l'invito di tutti, siamo riusciti a calare nella norma anche questo. Il Governo dovrà confrontarsi sempre e comunque con i due rami del Parlamento.

Vado avanti e mi permetto di passare all'articolo 43: altro importante traguardo raggiunto assieme alle altre forze politiche. Parliamo di un riferimento al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui abbiamo sentito parlare e per il quale abbiamo interagito nelle Commissioni riunite e nei due rami del Parlamento. Anche su questo fronte, spesso, per la complessità, per la coerenza e per i termini stringenti, non c'è continuità nelle informazioni e nelle comunicazioni tra il Governo, la cabina di regia

e il Parlamento. Per questo, insieme agli altri colleghi di tutti gli schieramenti, abbiamo previsto un articolo preciso che impone al Governo di venire in Aula a riferire periodicamente e, in ogni caso, almeno ogni sei mesi.

Passo ora all'articolo 41, che modifica la citata legge n. 234, che prevede che il Governo possa presentare due leggi di delegazione europea e due leggi europee l'anno. Lo ha detto il collega Simone Bossi, lo ribadisco e sottolineo anche io: è importante evitare che leggi come quella odierna possano dilatare i tempi in maniera abnorme, riducendo anche l'efficacia stessa delle norme.

Vorrei sottolineare inoltre come nei vari dibattiti all'interno delle Commissioni, anche in occasione dell'ampio confronto avuto tra le parti, abbiamo toccato argomenti molto sensibili. Dedico ancora un passaggio alla videosorveglianza, sottolineando che il MoVimento 5 Stelle è consapevole della portata dell'interesse legato al tema della videosorveglianza in quei luoghi. Ribadiamo pertanto che andremo avanti secondo le modalità e gli accordi presi in Commissione - si spera da qui a poco - e in sede di legge di bilancio cercheremo di mettere un punto di fine o di inizio, a seconda dei punti di vista, sulla questione citata.

In conclusione, mi sembra che da questa legge europea emergano due elementi: da una parte vediamo una rinnovata centralità del Parlamento nella vita politica europea, un Parlamento che conterà molto di più d'ora in avanti e che sarà finalmente in grado di indirizzare non solo la politica italiana, ma anche quella europea; dall'altra parte, vediamo uno sforzo congiunto di tutti i poteri dello Stato nell'affrontare la più grande sfida che questo Paese si è trovato di fronte dal dopoguerra ad oggi. Mi riferisco nuovamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza, che è un'opportunità senza precedenti; ma mi permetto di sottolineare che qualora non riuscissimo a rispettare modi e tempi potrebbe tramutarsi in un fallimento in grado di scavare un divario incolmabile tra l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione. Pertanto, è necessario il massimo impegno di tutti per risollevarsi dai disastri che la pandemia ha generato e credo che con la normativa elaborata in Commissione sarà più semplice vincere questa sfida. *(Brusio)*.

Presidente, colleghi, visto che siete così attenti, termino l'intervento con qualche minuto in anticipo, così vi libero da questa incombenza, visto che l'interesse non c'è. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Lorefice, mi spiace che lei abbia ridotto - di qualche secondo peraltro - il suo intervento, ma l'attenzione oltre un certo limite non si può pretendere. Però credo che abbia ragione nel dire che l'Assemblea deve cercare di essere meno rumorosa durante gli interventi dei colleghi.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2169, nel suo complesso, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Segnalo che il disegno di legge è stato approvato con zero voti contrari.

Procediamo ora alla votazione della proposta di risoluzione n. 1, accolta dal Governo, sulla quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, illustro gli emendamenti 1.1 e 1.4. Avevamo presentato sei emendamenti, ma ne abbiamo ritirati tre: l'1.2, l'1.3 e l'1.5.

Ovviamente questa risoluzione di maggioranza non ci rappresenta, ma abbiamo voluto presentare degli emendamenti costruttivi e non fare battaglie pretestuose. Abbiamo soprattutto voluto evitare inutili spaccature nel Centrodestra.

Come Fratelli d'Italia continuiamo a pensare che questa sia una fase transitoria e innaturale caratterizzata da un'alleanza di Governo ampia, ma il nostro intento è comunque di preservare l'unità del Centrodestra, per dare all'Italia un Governo diverso e di patrioti. Pertanto, quindi abbiamo voluto evitare inutili divisioni, ma abbiamo mantenuto dei principi ai quali teniamo e reputiamo utili per l'Italia.

Il primo prevede di dare concretezza a quanto chiesto dall'Unione europea, vale a dire di adoperarsi per difenderne i confini esterni e contrastare l'immigrazione illegale di massa. Anche questo, infatti, non è scontato: la Sinistra italiana crede sia giusto aprire i confini all'immigrazione illegale di massa, ma l'Unione europea non è d'accordo e in ogni sede dice agli Stati membri, ma soprattutto all'Italia, di

controllare i propri confini. Pensiamo che questo debba essere fatto, anche per non far diventare l'Italia il campo profughi d'Europa, quindi chiediamo un impegno concreto del Governo su questo.

Con l'emendamento 1.4 poniamo una questione di civiltà, che Fratelli d'Italia ha provato più volte a porre in ogni sede. Come è possibile che l'Unione europea, giustamente così attenta al rispetto dei diritti umani, ai diritti di ogni cittadino, ai diritti delle minoranze, ai diritti delle donne e ai diritti degli omosessuali, faccia finta di non sapere che stringe in continuazione accordi di tutte le nature con Paesi che non rispettano tali diritti? La reputiamo una grande anomalia e una grande ipocrisia. Per questo abbiamo chiesto che l'Italia si impegni in Europa affinché vengano vietati accordi culturali e di formazione con gli Stati che nel proprio ordinamento prevedono leggi che non riconoscono la piena parità di diritti alle donne e che prevedono al loro interno il reato di omosessualità. Non stiamo dicendo di non avere rapporti diplomatici; stiamo circoscrivendo la questione agli accordi culturali e formativi, perché magari, come è già avvenuto con l'accordo con il Qatar, con l'unico voto contrario di Fratelli d'Italia, diventa bizzarro favorire gli interscambi culturali delle nostre scolaresche col Qatar, dove è previsto il reato di omosessualità. Non ha molto senso. Per questo chiediamo tale impegno e ci auguriamo che il Governo voglia accogliere questi emendamenti di buon senso di Fratelli d'Italia.

[DE CARLO](#) (*FdI*). Signor Presidente, ringrazio il senatore Fazzolari per aver portato di nuovo all'attenzione dell'Assemblea la questione relativa al nutri-score. Sappiamo benissimo che grazie a Fratelli d'Italia, sia in questo ramo del Parlamento sia alla Camera, abbiamo definito la linea di tutto il Parlamento rispetto a questo tema; una linea di difesa del prodotto italiano che, come voi ben sapete, è sotto attacco, non tanto da parte della concorrenza extraeuropea, ma proprio di quelle nazioni europee che non intendono copiare la nostra capacità in termini di origine e qualità, ma piuttosto limitare la nostra incidenza nei mercati attraverso una forte discriminazione dei prodotti italiani e soprattutto delle tradizioni e dei metodi secolari con i quali i nostri prodotti sono realizzati. Pertanto, visto che l'Unione europea si avvia verso una presidenza francese, che sappiamo tutti essere tra i maggiori *sponsor* del nutri-score, di questo sistema fortemente discriminante per i nostri prodotti, oggi più che mai diventa ancora più importante riuscire ad attuare un contrasto in tutte le sedi facendo *lobby*.

Va fatto soprattutto adducendo la scientificità dell'inutilità del sistema, perorando quello che invece è il *Nutrinform battery* che proprio lo Stato italiano ha posto come miglior baluardo della salute pubblica, riuscendo però a coniugare anche la tutela dei nostri prodotti.

Quindi, oggi nella legge al nostro esame diventa ancora più importante sottolineare una volta di più l'importanza di opporci a quanto evidenziato, tutti assieme, senza bandiere politiche; ricordo che Fratelli d'Italia è il primo partito che ha posto la questione all'attenzione del Parlamento, condividendola di fatto con tutti, ben sapendo che si raggiunge un obiettivo solo quando c'è la massima condivisione. In questo caso ne abbiamo assolutamente bisogno perché non stiamo discutendo di un prodotto di Fratelli d'Italia, ma dell'intero sistema nazionale di produzione agroalimentare, il cui *export*, come voi sapete, ha ormai oltre 50 miliardi di fatturato; ciò oggettivamente mette un po' in difficoltà e in allerta gli altri Stati che vorrebbero invece, discriminando noi, tutelare magari le loro produzioni o spostarsi verso produzioni che hanno poco a che fare con l'origine e la qualità e molto magari con il laboratorio. Credo che la carne sintetica sia l'esempio lampante di come si vorrebbe il mondo di domani. Non occorre essere scienziati, basta semplicemente prendere il libro di Bill Gates dove c'è scritto, per filo e per segno, il punto di caduta all'interno del quale si vorrebbero far convergere le politiche agricole.

Siamo convinti che la nostra Nazione si debba dotare invece di un piano agricolo nazionale strategico e serio, che tenga anche in considerazione il fatto che molte Nazioni d'Europa fingono di esserci amiche, ma in realtà tendono a discriminare sempre il nostro prodotto in nome di altre culture, ma soprattutto di un sistema di vita diverso dal nostro, che non è certo fondato sulla tradizione e sulla qualità dei cibi. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

[CANDIANI](#), relatore sui documenti *LXXXVI*, n. 4, e *LXXXVII*, n. 4. Signor Presidente, in merito agli emendamenti proposti, si chiede la riformulazione dell'emendamento 1.1 nei seguenti termini: «a dare

concretezza alle indicazioni presenti nelle conclusioni del Consiglio europeo di giugno e ottobre 2021 in merito a migrazione e asilo, assecondando...». Se tale riformulazione viene accolta, si esprime parere favorevole.

In merito all'emendamento 1.4, si chiede la riformulazione nei seguenti termini: «a valutare, prima della conclusione di ogni accordo di tipo culturale o formativo, se le legislazioni degli Stati prevedono nel proprio ordinamento...». Anche in questo caso, se la riformulazione viene accolta, si esprime parere favorevole.

Esprimo inoltre parere favorevole sull'emendamento 1.6.

PRESIDENTE. Senatore Fazzolari, accoglie la riformulazione degli emendamenti?

FAZZOLARI (FdI). Signor Presidente, accetto le riformulazioni degli emendamenti 1.1 e 1.4. Ringrazio il relatore perché l'inserimento del contenuto dell'emendamento 1.4 nella proposta di risoluzione di maggioranza consentirà all'Italia di compiere un enorme passo in avanti nella tutela dei diritti umani.

AMENDOLA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1 (testo 2), presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.5 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.4 (testo 2), presentato dal senatore Fazzolari.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Rilevo che non sono stati espressi voti contrari.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.6, presentato dai senatori Fazzolari e De Carlo.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di risoluzione n. 1, presentata dai senatori Stefano, Candiani, Lorefice, Nannicini, Giammanco, Ginetti, Bonino, De Petris e Steger, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risulta pertanto preclusa la proposta di risoluzione n. 2.

Con l'approvazione della proposta di risoluzione n. 1 si intende esaurita la discussione delle relazioni all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:

(865) INIZIATIVA POPOLARE. - Modifica dell'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 11,51)

Approvazione, con modificazioni, in prima deliberazione, con il seguente titolo: Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale n. 865.

Ricordo che nella seduta del 28 ottobre il relatore ha integrato la relazione scritta e ha avuto luogo la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

GARRUTI, relatore. Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato i vostri interventi, da cui emerge la volontà di porre rimedio al grave errore posto in essere dalla riforma costituzionale intervenuta con la

legge n. 3 del 2001 relativamente alla modifica dell'articolo 119 della Costituzione.

Dobbiamo dirlo senza giri di parole: eliminare dal testo costituzionale ogni riferimento alla insularità, sostituendolo con un riferimento ai territori con minore capacità fiscale per abitante, a prescindere dalle condizioni geografiche, è stato il frutto di una stagione politica pseudofederalista, che guardava al Sud e alle isole con ben poco favore, acuendo i motivi di svantaggio. Ne citerò solo alcuni, per brevità.

I trasporti: le isole si trovano a dover affrontare un problema legato alla maggiore complessità delle connessioni con la terraferma. Ciò impone un aggravio di costi al trasporto delle persone, delle merci e dei servizi volti a garantire la continuità territoriale.

L'ambiente: le isole sono spesso caratterizzate da un ecosistema fragile, particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici e a fenomeni quali l'erosione della costa, la siccità e la scarsità di risorse naturali, che si collega alla dipendenza energetica con la terraferma. Inoltre, minacce all'ambiente possono derivare da flussi turistici incontrollati, che sovente costituiscono le principali fonti di reddito per i territori. Tale situazione suggerisce un intervento pubblico per favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e, più in generale, l'adozione di misure volte alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

La ridotta capacità economica, le ridotte dimensioni e la scarsità delle risorse naturali spingono ad una minore diversificazione delle attività e favoriscono una specializzazione in settori economici contraddistinti da una consistente stagionalità, come la pesca, l'agricoltura e il turismo. Investimenti nelle infrastrutture, incluse quelle della informazione e della comunicazione, possono contrastare tale tendenza e favorire lo sviluppo economico.

In ultimo - e non certo per importanza - nelle isole si riscontrano maggiori tassi di invecchiamento della popolazione residente, atteso che le minori opportunità economiche incentivano lo spostamento dei giovani verso la terraferma e, dunque, ridotti tassi di occupazione e una minore qualificazione professionale della forza lavoro.

Tale modifica costituzionale, in particolare, ha snaturato l'idea di solidarietà e di sviluppo economico e sociale voluta dai Padri costituenti, perfettamente consapevoli di tutti i limiti e di tutte le problematiche che soltanto chi vive e fa impresa nelle isole subisce. Proprio dai cittadini che ogni giorno si confrontano con la realtà isolana deriva il disegno di legge costituzionale che oggi andremo a votare.

Si tratta di un disegno di legge di iniziativa popolare con il quale, come abbiamo avuto modo di vedere già nella precedente seduta, si introduce un nuovo comma nell'articolo 119 della Costituzione, al fine di esplicitare il concetto che la Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

A questo testo, ampiamente condiviso e che segna una vera e propria inversione a "U", si è arrivati grazie ad un ottimo lavoro svolto in Commissione, per il quale voglio ringraziare ancora una volta i colleghi per la responsabilità, la serietà e l'impegno mostrati su un tema tanto importante per milioni di italiani.

Concludendo, signor Presidente, auspico che l'approvazione di questo disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare sia un monito per le future riforme costituzionali, al fine di preservare e migliorare l'immenso e meraviglioso lavoro dei Padri costituenti, capaci di porre attenzione alle differenti realtà della nostra penisola e redigere un testo volto a promuovere il benessere e lo sviluppo di tutti i cittadini, indipendentemente dall'area geografica in cui si è nati o si vive. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Poiché il disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione, si compone del solo articolo 1 e non sono stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione finale.

CUCCA (IV-PSI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (IV-PSI). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, cito le parole che Beppe Severgnini ha scritto sul «Corriere della Sera» circa dieci giorni fa: «Ehi, c'è un'isola a occidente! Non è il grido di una vedetta di Cristoforo Colombo. È una considerazione che tutti noi

dovremmo fare all'inizio del XXI secolo. C'è una grande isola italiana di cui ci ricordiamo per quattro mesi l'anno, quando ci offre l'acqua più incantevole del Mediterraneo. Quello che succede da ottobre e maggio sparisce nella foschia sul mare della comunicazione. Quell'isola, ovviamente, si chiama Sardegna». Cosa chiedono oggi i sardi con questo disegno di legge? Vogliono ancora denaro? No, i sardi non vogliono denaro; vogliono che quei costi aggiuntivi derivanti dalla condizione dell'insularità vengano compensati in nome della coesione nazionale. Scrive ancora Severgnini: «I sardi non vogliono soldi»; «vogliono le stesse condizioni di partenza degli altri italiani. Non sembra una richiesta illogica».

L'approdo in Aula di questo disegno di legge rappresenta sicuramente un primo passo importante in quel senso; è un passo atteso, richiesto a gran voce da anni e che finalmente approda per la prima lettura in questo ramo del Parlamento. La Repubblica è finalmente chiamata a riconoscere le peculiarità, ma anche il connesso svantaggio da esse derivanti ai territori insulari, promuovendo quindi tutte le misure necessarie per rimuovere gli svantaggi connessi alla condizione di insularità di cui ho parlato in precedenza. È una battaglia nata nelle isole, ma non può non trovare la conclusione di questo percorso nel consenso dell'intero Paese, in nome di quel principio di coesione richiamato anche da Severgnini.

Credo che questo traguardo rappresenti in modo esemplare una sintesi tra soggetti istituzionali, forze politiche e sindacali con storie e culture molto distanti che però hanno saputo valorizzare e condividere un percorso comune. Non è un caso che la raccolta delle firme del *referendum* sia stata supportata e sostenuta da moltissimi partiti politici, organizzazioni sindacali e imprenditoriali, uomini di cultura: evidentemente il problema è fermamente sentito, ma forse mai affrontato nel modo giusto, così come finalmente stiamo facendo oggi in quest'Aula. Il disegno di legge, come ha detto lei, signor Presidente, si compone di un solo articolo (molto semplice), ed è accompagnato da una relazione che ben spiega le motivazioni di questo provvedimento, esprimendo la situazione di svantaggio in cui si trovano i cittadini italiani che vivono nelle isole; e nel contempo manifesta l'esigenza che la comunità nazionale riconosca questa condizione e assicuri quindi ogni azione necessaria a garantire anche agli abitanti delle isole pari opportunità e pari diritti di cittadinanza.

La condizione di insularità è sicuramente una realtà che riguarda direttamente le isole e chi ci vive, ma di fatto è l'intero Paese che deve rendersene conto e farsene carico, ponendo gli opportuni rimedi agli svantaggi che ne derivano. Finora lo Stato si era dimostrato sordo a queste criticità, ma oggi - finalmente - stiamo prendendo atto che le Regioni insulari presentano caratteristiche geografiche, economiche, demografiche e sociali specifiche che comportano sfide uniche nel quadro dell'applicazione delle politiche nazionali ed europee. Dimensioni ridotte, mercato locale limitato e difficoltà a realizzare economie di scala, costi di trasporto molto elevati: sono noti questi problemi con cui abbiamo a che fare quotidianamente. Chi, come me, viaggia tutte le settimane sa cosa vuol dire lo spostamento delle persone; figuratevi cosa significa il trasporto delle merci dalla penisola alle isole. Un ulteriore problema è rappresentato dalla compressione di servizi sociali e formativi dei cittadini.

Nel documento sulla programmazione economica 2021-2027, approvato dalla Conferenza delle Regioni italiane, è stata evidenziata che la politica di coesione *post 2020* non solo non può e non deve lasciare le isole, ma - al contrario - deve riconoscere il ruolo strategico delle isole stesse e creare le condizioni per uno sviluppo paritario e coerente con le altre aree d'Europa. In quella sede era stato chiesto formalmente alle Istituzioni europee di prevedere misure normative e programmatiche specifiche per compensare la discontinuità territoriale.

E, ancora, sul problema della continuità territoriale non si è fatta chiarezza. Si pensi che siamo estremamente in ritardo, per esempio rispetto alla Corsica, che ha invece un sistema di continuità territoriale verso la Francia nettamente migliore. Anzi, è una continuità territoriale, che invece non esiste in Italia e in particolare in Sardegna. La Sardegna è diversa dalle altre isole, in quanto è isolata al centro del Mediterraneo e raggiungibile solo attraverso aereo o nave.

Anche a voler attenerci all'ordinamento interno, la stessa Corte costituzionale si è soffermata più volte sulla questione, evidenziando che lo Stato deve attuare una leale collaborazione con le autonomie territoriali nella gestione delle politiche di bilancio, sempre per ridurre quegli svantaggi che sono sotto

gli occhi di tutti. Si tratta non di fornire un trattamento di favore ad alcune Regioni, piuttosto che ad altre, ma di prendere finalmente atto delle caratteristiche e delle peculiarità permanenti che distinguono le Regioni insulari da quelle continentali.

Ciò deriva dal fatto incontrovertibile che l'insularità, intesa come discontinuità territoriale, implica delle specificità di natura economica, trasportistica, ambientale, sociale e demografica che determinano un oggettivo svantaggio e condizioni assolutamente differenti rispetto alle altre Regioni, con ciò ponendo la Regione insulare in una condizione di "inferiorità".

Come dicevo, conosco questi problemi perché li vivo quotidianamente ed è per questo che reputo estremamente urgente una modifica costituzionale se si considera il pregiudizio e lo svantaggio quotidiano affrontati regolarmente e quotidianamente dai sardi.

Sul piano della concretezza, nel corso del 2019 l'economia delle isole ha subito un rallentamento e nel 2020, per le condizioni oggettive che conosciamo, c'è stata una significativa contrazione dell'attività economica. Nello specifico, la Sardegna si trova al di sotto di quasi tutti gli indicatori adottati dalla Commissione europea per esprimere la competitività delle Regioni europee, collocandosi al duecentotrentaquattresimo posto nel 2019 su 268 Regioni europee, con valutazioni estremamente negative su alcune dimensioni cruciali quali infrastrutture, capitale umano e innovazione.

Se dovessimo entrare nel discorso delle infrastrutture, ci sarebbe - ovviamente mi riferisco alla Sardegna - da parlare per giorni. In Sardegna, infatti, mezza isola che non ha ferrovie e quelle presenti sono a scartamento ridotto, ovvero i treni normali che circolano sul resto del territorio d'Italia e nella parte occidentale della Sardegna non possono andare a servire, se non si cambiano la viabilità e i binari, le aree della parte orientale della Sardegna.

In questo quadro la pandemia ha giocato un ruolo negativo peggiorandolo. Però, adesso è il momento per mettere mano davvero a questi problemi. Per le Regioni insulari dobbiamo prevedere finalmente che questa condizione sia inserita in Costituzione affinché si possa provvedere a colmare il *gap*, lo svantaggio e la diversità fra territori, ponendo tutte le Regioni d'Italia sul medesimo piano, con le medesime attenzioni rivolte a tutto il resto del territorio.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 12,06)

(Segue CUCCA). L'insularità è una condizione geografica che ha un impatto diretto sulla vita degli individui. Ciò non può ovviamente essere un freno allo sviluppo economico di alcuni territori a discapito di altri e, pertanto, dobbiamo - in questo senso annuncio il voto favorevole di Italia Viva-Partito Socialista italiano - sostenere convintamente il provvedimento proprio per porre fine a condizioni di svantaggio che fino ad oggi hanno colpito le Regioni insulari, con particolare riferimento - lasciatemelo dire, ma in questo caso il campanilismo è d'obbligo - alla Sardegna, che è l'isola più grande e che più soffre la condizione di insularità. (*Applausi*).

[LA PIETRA \(Fdi\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LA PIETRA \(Fdi\)](#). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, accogliamo positivamente l'inizio della discussione del disegno di legge che introduce un'importante modifica all'articolo 119 della Costituzione con cui, riconoscendo le difficoltà dei cittadini italiani che vivono nelle isole, si vuole inserire direttamente in Costituzione la volontà della Repubblica di rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

È un proposito importante e fondamentale per far sì che anche questi cittadini possano godere di ogni diritto garantito a tutti gli altri. Penso ai diritti alla salute, all'istruzione e soprattutto ad avere condizioni di vita e di lavoro il più possibile paritetiche con i cittadini che vivono su tutto il resto del territorio nazionale. Credo, però, che per onestà intellettuale occorre evidenziare come all'interno dell'insularità ci siano delle differenziazioni tra chi vive nelle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna) - che, ricordo a noi tutti, godono anche di uno Statuto speciale - e chi vive, invece, nelle isole cosiddette minori, che sono ancora più penalizzate in quanto in molte di esse mancano proprio i servizi essenziali come ospedali e scuole. In alcuni casi, in quelle paradossalmente considerate le più fortunate vi sono piccoli presidi spesso stagionali.

Detto questo, è certo che quando parliamo di isole parliamo di territori che sono una specificità del

nostro Paese e ne caratterizzano l'identità storica, culturale, sociale e amministrativa. Nonostante ciò, sussistono ancora forti elementi di discriminazione sul piano sostanziale nei confronti delle condizioni delle comunità delle isole maggiori, e ulteriormente per le isole minori, rispetto a quelle del continente che, se non rimossi, mortificano le enormi potenzialità di tale realtà.

Le criticità che si propongono con maggiore frequenza sono ben note a tutti noi e attengono in particolare ai trasporti, all'approvvigionamento idrico, all'assistenza sanitaria, all'istruzione, alle condizioni abitative e allo smaltimento dei rifiuti, al dissesto idrogeologico e alla desertificazione demografica. Ho citato solo le più eclatanti.

Se dunque si vuole arrestare un processo di progressiva erosione delle comunità isolate e in particolare la trasformazione delle isole minori - scusate se insisto su questo tema - in artificiali borghi turistici abitati solo nei mesi estivi, se si vuole impedire la dispersione di quanto resta di antiche tradizioni, attraverso un processo migratorio strisciante, ma non per questo meno forzoso e ingiusto, occorre intervenire tempestivamente con misure efficaci. Sicuramente questa modifica dell'articolo 119 della Costituzione costituisce un elemento fondamentale per intervenire nella questione, ma ancora più determinante sarà l'azione amministrativa ordinaria.

Collegli senatori, io stesso sono stato il primo firmatario di un disegno di legge per istituire una zona franca nelle isole minori, proprio con l'intento di colmare quel divario fra chi vive nelle isole, e nello specifico nelle isole minori, rispetto a chi vive nel restante territorio nazionale. Il disegno di legge in questione, che ho firmato a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, prevedeva: l'esenzione dalle imposte sui redditi, totale per i cinque primi periodi di imposta e parziale per i successivi periodi fino al nono anno; l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d'imposta, fino all'imponibile di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta; l'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, totale per i primi cinque anni di attività, chiaramente entro determinati limiti e condizioni, e parziale per i successivi periodo fino al nono. Le misure previste erano tutte indirizzate in questa direzione.

Ma, al di là delle specifiche azioni, siamo convinti che solo con questi atti concreti, conseguenti anche alla modifica costituzionale, si possa rilanciare l'economia di questi territori e promuovere un equilibrato sviluppo. Questo, colleghi, non deve essere considerato un privilegio, ma l'unico rimedio per compensare le difficoltà di chi vive nelle isole, dove i costi di produzione sono molto più alti che nelle restanti parti d'Italia, a causa di una carenza di infrastrutture e dell'alto costo dei trasporti e dell'energia. Vedete, colleghi, questo disegno di legge che ho appena citato è poi confluito insieme ad altri in un disegno di legge approvato da questo ramo del Parlamento come legge quadro per lo sviluppo delle isole minori, lagunari e lacustri. Peccato, però, che non vi sia traccia delle agevolazioni fiscali. Nonostante questo, l'abbiamo approvato il 17 ottobre 2018 e l'abbiamo trasmesso alla Camera, dove è iniziata la discussione nelle Commissioni il 23 gennaio 2019; ma ad oggi sembra ancora tutto in alto mare, un po' come le nostre isole sono lì in mezzo al mare. Bene quindi la volontà di inserire questo principio in Costituzione, ma poi - ripeto - ci vuole la volontà politica di compiere le azioni conseguenti e ad oggi, purtroppo, non vediamo e non abbiamo visto effettivamente questa volontà politica.

Concludo, Presidente, annunciando chiaramente il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia sul presente disegno di legge. Contemporaneamente voglio ricordare a me stesso e a voi, colleghi, che con questa approvazione non si deve pensare di aver concluso un percorso, ma anzi deve esserci la consapevolezza che essa rappresenta l'inizio di una lunga serie di atti per valorizzare quel patrimonio naturale, storico e identitario che caratterizza le nostre isole. *(Applausi)*.

[MARILOTTI \(PD\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MARILOTTI \(PD\)](#). Signora Presidente, gentili colleghe e colleghi, oggi discutiamo in Aula un provvedimento a lungo atteso da una parte considerevole di cittadini, quelli che vivono nelle grandi come nelle piccole isole del nostro Paese. Arriva in Senato come una proposta di legge di iniziativa popolare, che chiede il reinserimento nella Costituzione del principio di insularità, troppo frettolosamente abrogato con la riforma del Titolo V.

Se teniamo conto che dal 1979 alla fine della scorsa legislatura sono state presentate 262 proposte di legge di iniziativa popolare, di cui solo tre sono diventate leggi, mentre ben 151, vale a dire il 60 per cento, non sono state nemmeno discusse, cioè 7,5 milioni di firme di cittadini sono state buttate al vento, dobbiamo riconoscere che si tratta di un fatto rilevante, che riscatta in parte la Camera alta, tante volte oggetto di critiche per la distanza dai cittadini. Questa volta, 120.000 firme di elettori firmatari della proposta hanno avuto ascolto e già questo fatto è di per sé rilevante.

La Commissione affari costituzionali, che ringrazio per la sensibilità e la competenza, ha voluto recepire, in particolare nella persona del suo presidente, senatore Parrini, e del relatore, senatore Garruti, istanze molto sentite e lo ha fatto senza rinunciare - anzi esaltandolo - al proprio ruolo istituzionale. Si è tenuto conto dell'evoluzione del diritto comunitario, che vive sempre più in sinergia con la nostra Costituzione e con il nostro ordinamento.

Già con il Trattato di Amsterdam del 1997 era stato meglio specificato questo principio di insularità, all'articolo 130 A, secondo comma, che recita: «In particolare la Comunità mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, comprese le zone rurali».

Poiché per dieci anni nulla si era mosso nell'Unione europea, per implementare questa nuova disposizione si è sentito il bisogno di rafforzarla con il Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, nel quale tra le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali e demografici vengono citate quelle insulari, transfrontaliere e di montagna.

Altri dieci anni, però, sono trascorsi invano. L'Unione europea, sempre pronta a intervenire per imporre severe prescrizioni in settori quali agricoltura e allevamento, che interessano Paesi forti, ha continuato a far finta di niente e a non riconoscere il diritto al riequilibrio nelle regioni che essa stessa definisce sfavorite. Da un lato, nei documenti ufficiali si declamano principi come questo: le politiche di concorrenza dell'Unione europea garantiscono che le imprese competano in modo leale e in condizioni di parità nel mercato interno europeo; dall'altro, l'Unione europea è fortemente matrigna e molto spesso fa delle disparità.

Prendiamo il costo dei trasporti. Quello su ferro praticato nella Penisola italiana o nel Continente europeo ha un costo unitario a chilometro; quello su nave da e per la Sardegna ha un costo unitario assai maggiore e questo *surplus* va a maggiorare il costo finale, con conseguente riduzione del profitto. Altro che parità di condizioni! Lo stesso discorso vale per l'energia, che costa di più per i maggiori oneri di trasporto o per l'assenza di una rete, quella metaniera, notoriamente meno costosa. (*Brusio*).

Presidente, può dire ai colleghi disinteressati a questo importante argomento di cessare il brusio?

PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo di consentire a chi interviene di svolgere il proprio intervento e a chi desidera ascoltare di farlo.

Prego, senatore Marilotti, prosegua.

MARILOTTI (*PD*). La ringrazio, Presidente.

Per non parlare delle grandi infrastrutture, dell'Alta velocità e del sistema viario nel suo complesso, che nella Penisola hanno costi ammortizzati dalla continuità territoriale, che manca oggettivamente nelle realtà insulari. La Sardegna, con questo provvedimento, come ha ricordato anche il senatore Cucca, non si aspetta condizioni di favore, ma di riequilibrio. Gli imprenditori isolani non chiedono più soldi, ma condizioni quali ad esempio agevolazioni fiscali che consentano loro di stare nel mercato; vogliono competere alla pari e questo è un diritto sancito, oltre che dalla nostra Costituzione, anche dalle norme europee. Occorre dare esecutività, ad esempio, alla risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016 sull'insularità, che, al punto 4, recita: Il Parlamento europeo «chiede che la Commissione avvii uno studio/un'analisi approfondita sui costi supplementari che la condizione di insularità determina a livello dei sistemi di trasporto di persone e merci e dell'approvvigionamento energetico nonché in termini di accesso al mercato, in particolare per le piccole e medie imprese». Questa risoluzione per ora non ha avuto seguito, nonostante numerosi studi di enti pubblici e privati abbiano dimostrato i reali svantaggi derivanti dalla condizione di insularità.

Mi rendo conto che il reinserimento del principio di insularità in Costituzione non risolva i problemi con un colpo di bacchetta magica. Tuttavia, rafforza e dà un peso maggiore alle lotte delle Regioni più

svantaggiate per negoziare, attraverso un tavolo operativo che veda Governo, Regioni e Unione europea affrontare concretamente il problema e adottare le misure necessarie affinché si realizzi una coesione effettiva tra tutti i territori. L'urgenza di questa concertazione è sottolineata dal riemergere dell'annoso problema della continuità territoriale, marittima e aerea. Col fallimento della compagnia Alitalia, che garantiva la continuità territoriale con un congruo numero di voli da e per la Sardegna, si è entrati in una zona grigia, nella quale i nuovi concessionari *low cost* garantiscono solo un numero ridotto di voli.

Concludo con i doverosi ringraziamenti ai promotori di questa iniziativa popolare, in particolare Roberto Frongia, prematuramente scomparso nel frattempo, e la professoressa Maria Antonietta Mongiu, per la passione e l'impegno profuso, e a tutti i senatori sardi, che con me hanno seguito l'*iter* di questo disegno di legge di riforma costituzionale.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Partito Democratico al provvedimento in esame. (*Applausi*).

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, credo che oggi siamo di fronte ad un avvenimento importantissimo, non soltanto perché anche nelle passate legislature ci sono stati tentativi, purtroppo non andati a buon fine, di porre all'attenzione del Parlamento il tema dell'insularità, così importante per i territori, con tutto quello che comporta in termini di svantaggi e di mancato riequilibrio, ma anche perché l'arrivo all'attenzione dell'Assemblea di questo testo è frutto di un'iniziativa popolare. Nonostante le recenti modifiche del Regolamento, siamo purtroppo abituati a vedere poche leggi di iniziativa popolare arrivare all'attenzione dell'Assemblea ed essere approvate. Come capite bene, dunque, quello odierno è davvero un avvenimento estremamente importante.

Il disegno di legge costituzionale al nostro esame cerca dunque di porre rimedio ad un errore molto grave e pesante, compiuto nel 2001 con la riforma del Titolo V della Costituzione, che con la nuova formulazione dell'articolo 119 ha portato alla scomparsa di qualsiasi riferimento alla valorizzazione del Mezzogiorno e delle isole come finalità prioritaria. Si pone quindi non solo il concetto di insularità, ma anche la questione forte e urgente del riequilibrio degli interventi a favore del Mezzogiorno e delle isole.

Vorrei ricordare che invece il testo previgente alla riforma del 2001 prevedeva, all'articolo 119, un riferimento molto chiaro ed esplicito: «particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali».

Questa previsione che era contenuta nell'articolo 119 prima della riforma del 2001, è stata nei fatti completamente eliminata, con ciò, a mio avviso, facendo un errore molto pesante rispetto allo stesso dibattito che ci fu nell'Assemblea costituente, in seno alla quale il tema fu discusso a lungo. I verbali della Costituente ricordano, per esempio, un intervento in questo senso di Emilio Lussu il 14 novembre del 1946, in occasione della discussione sulle autonomie locali per la redazione dell'articolo 116: «Fa presente che la Sicilia e la Sardegna sono delle isole [...] onde la necessità di metterle in condizioni di poter funzionare [...] concedendo loro una particolare forma» non solo autonomista, ma anche di riequilibrio.

Questo dibattito è stato cancellato nei fatti dalla riforma del Titolo V, arrivando evidentemente a produrre talune conseguenze pesanti, che hanno aggravato una situazione difficile, che ovviamente sussisteva già prima del 2001, facendo sì che le condizioni di svantaggio in questi anni si acutizzassero.

Vorrei ricordare i temi principali rispetto ai quali tali condizioni di svantaggio si estrinsecano: pensate alla questione dei trasporti. Più tardi discuteremo il decreto-legge in materia di infrastrutture; vi è stata una grande trasformazione con la scomparsa dell'Alitalia e si aprirà sempre di più un problema molto forte, come fanno i senatori sardi, per quanto riguarda, per esempio, la questione della continuità territoriale.

Parliamo di svantaggi anche rispetto alla tematica ambientale, per esempio, sapendo che le isole sono ecosistemi più fragili, particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici.

Abbiamo poi il problema fortissimo della disoccupazione e dello spopolamento. Sono questioni che

negli ultimi anni si sono particolarmente aggravate.

Questo disegno di legge di iniziativa popolare è fondamentale: non è soltanto la formale e banale trascrizione di una condizione geografica all'interno della Carta costituzionale, ma il riconoscimento nella nostra Costituzione degli svantaggi oggettivi ad essa connessi - questo è il punto - che pone con forza la questione del rispetto dell'articolo 3, quindi del riequilibrio.

Questo è un tema certamente nazionale, che riguarda la nostra identità, fatta di isole grandi, come Sardegna e Sicilia, ma anche di tantissime altre. È pertanto un tema caratteristico e identitario nostro, ma anche europeo, perché riguarda il diritto di tutti i cittadini dell'Unione alla libera circolazione e alla libertà di stabilimento, che sono tra l'altro i pilastri fondativi della stessa comunità europea.

Lo svantaggio determinato dalla condizione di insularità incide non solo sulla possibilità delle persone di muoversi, ma sulla libertà di scegliere se vivere o no nella propria terra, senza per questo dover rinunciare alle opportunità di studio, di esperienze di vita, di lavoro e di relazione culturale, sociale ed economica al di là del mare.

Ecco il punto fondamentale su cui poggia la modifica all'articolo 119 della Costituzione, ponendo tutti noi oggi davanti al fatto che è necessario dare seguito all'introduzione di tale modifica con una serie di provvedimenti che possano fortemente concretizzare questa libertà di scelta.

Il grave e permanente svantaggio naturale dell'essere un'isola produce un indebolimento forte della coesione sociale e comporta problemi molto seri, come abbiamo visto in tutti questi anni, proprio nello sviluppo socio-economico delle isole.

Prendiamo alcuni dati della Sardegna, che è rientrata, tra l'altro, tra le Regioni dell'obiettivo 1 dell'Unione europea proprio per le sue condizioni di sottosviluppo: ha un indice di competitività del 23,75 per cento, contro quello medio europeo del 60,3 e del 57 per cento della Lombardia. Ogni anno 3.500 giovani della Sardegna, in gran parte laureati e diplomati, lasciano l'isola, perché non trovano alcuna opportunità di lavoro. Dall'atlante infrastrutturale del CNEL emergono altri dati molto preoccupanti del ritardo della Sardegna in confronto con il resto del Paese, dalle reti energetiche a quelle stradali e ferroviarie, fino alle infrastrutture economico-sociali. Tutte queste analisi ci dicono che, anche rispetto alle risorse finanziarie *pro capite* e territoriali stanziare negli ultimi dieci anni relativamente alle infrastrutture, ad esempio in Sardegna, si evidenzia un calo fortissimo anche degli investimenti.

Vi sono ritardi da colmare molto forti, quindi il riconoscimento della condizione di insularità e il suo inserimento, finalmente, anche in Costituzione, dopo la sua cancellazione con la riforma del Titolo V, è certamente un passo molto importante, un riconoscimento costituzionale dello svantaggio e un impegno della Repubblica al riequilibrio.

Per questo voteremo molto convintamente a favore del disegno di legge in esame, in cui vi è davvero un impegno a sanare questo svantaggio e mettere in campo tutti i provvedimenti necessari per il riequilibrio. (*Applausi*).

[FLORIS](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FLORIS](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, ritengo necessario iniziare con un doveroso ringraziamento ai promotori dell'iniziativa popolare. Senza la mobilitazione di centinaia di militanti e senza le 200.000 firme, tra *referendum* e legge di iniziativa popolare, oggi non saremmo qui; firme raccolte sia in Sardegna, sia in Sicilia, sia nelle isole minori e persino in molti Comuni della penisola; firme apposte in modo consapevole e informato, grazie alla grande campagna mediatica fatta a livello locale in vari territori.

Un ringraziamento particolare - permettetemelo - è rivolto al compianto Roberto Frongia dei Riformatori sardi di Massimo Fantola, presidente del comitato promotore della legge sull'insularità. Quello di Roberto Frongia è stato un lavoro assiduo e straordinario e devo dirgli grazie. Assieme a lui ringraziamo tutti i rappresentanti dell'associazionismo, della società civile e delle istituzioni, a partire dai sindaci, che numerosissimi in Sardegna - e non solo - hanno aderito all'iniziativa del movimento promotore. Un ringraziamento è rivolto anche ai partiti politici per il sostegno che hanno dato alle organizzazioni sindacali e datoriali. Grazie veramente a tutti loro.

L'essere un'isola rappresenta un evidente svantaggio in un quadro ordinamentale che prevede talune forme di autonomia previste anche dalla Costituzione. Inserire - ovvero, inserirlo meglio di prima - il concetto di insularità nella Carta costituzionale rappresenta però ora una tappa fondamentale. Alle isole italiane sarà riconosciuto il diritto essenziale a colmare un evidente *deficit* nei confronti della penisola, che indicherà ai governi di non prendere decisioni che accentuino tale differenza. Il fatto che la Regione sarda abbia già uno statuto speciale, come del resto la Sicilia, che le consente di avere autonomia di entrate, evidentemente non basta, perché comunque si è soggetti a leggi nazionali, oltre che a vincoli comunitari, che spesso considerano aiuti di Stato le legittime richieste isolane.

La diversità tra il vivere su un'isola e in un contesto nazionale è palese e non necessita di essere spiegata. Dico solo che diversi studiosi attribuiscono proprio all'insularità un *deficit* valutabile intorno al 20 per cento sull'economia isolana; inoltre, secondo altri studi il costo dell'insularità può essere quantificato in migliaia di euro *pro capite* all'anno (si parla di una cifra tra 3.000 e 5.000 euro). Tali studi non sono stati fatti in Sardegna, ma sono nazionali e suffragati anche da quelli che comunque sono stati fatti nella mia isola. Appare quindi evidente che bisogna mettere le isole nelle condizioni di competere alla pari con gli altri territori nazionali.

Il nuovo testo dell'articolo 119 della Costituzione centra bene il tema in termini opportuni e appropriati e per questa ragione ringrazio i colleghi della 1a Commissione per l'ottimo lavoro svolto. Il testo che andiamo ad approvare recita: «La Repubblica riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dalla insularità». Questo comma viene aggiunto dopo il quinto all'articolo 119 della Costituzione, che riguarda gli enti del territorio. Esso contiene ora una definizione persino più puntuale di quella che era presente al comma 3 del medesimo articolo fino al 2001, quando la Carta fondamentale fu modificata. Quel testo recitava: «Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali». Pertanto, il testo che andiamo ad approvare ci fa tornare alla *ratio* e allo spirito dei Padri costituenti, che immaginavano un'Italia tutta uguale da Nord a Sud, isole comprese. Dobbiamo riconoscere che il testo in esame ci pare più puntuale e adatto allo scopo persino del disegno di legge di iniziativa popolare presentato, cui rimane il merito di aver portato il problema dell'insularità all'esame del Senato fino a farlo arrivare all'esame dell'Assemblea.

Il tema è quello di colmare un divario economico. Il modo per farlo è promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità. Non si tratta quindi solo di garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili, come recitava il testo iniziale del disegno di legge di iniziativa popolare; si tratta di promuovere le misure che rimuovano gli svantaggi dell'essere un'isola, perché è proprio la rimozione degli svantaggi (economici e non solo) che implica un maggiore godimento dei diritti delle persone.

Si tratta di una nuova Costituzione economica, che impegna il legislatore a tenere conto degli svantaggi di essere un'isola quando emana leggi ordinarie. In particolare, le norme di spesa e le disposizioni che riguardano il sistema fiscale dovranno tenere conto della norma costituzionale che impone di rimuovere gli svantaggi territoriali. A questo fine, l'importante è che siano annullati gli svantaggi dell'insularità e che si possa ripartire in competizione anche con le Regioni che ora sono più ricche. L'obiettivo è quello di partire tutti dallo stesso blocco di partenza, eliminando quindi gli svantaggi competitivi che ora sono evidenti a tutti, dalle infrastrutture all'energia, alle reti, alla sanità e ai collegamenti che oggi ci fanno restare indietro.

Sono convinto che gli isolani ce la possano fare ripartendo da una situazione di parità e non di svantaggio, perché il riconoscimento dell'insularità significa ridurre gli oneri della discontinuità territoriale, con persone e merci che possano muoversi a minori costi, costruendo infrastrutture, reti e collegamenti a misura di Regione.

Purtroppo, la questione della continuità territoriale ad oggi sembra tutt'altro che risolta, come ha ben detto il collega Marilotti nel suo intervento: non ci sono certezze per gli aerei, la continuità scade fra sette mesi; vediamo quello che succederà, si vola sicuramente con difficoltà, ma non è questo il momento di parlarne.

La continuità non è solo quella tra l'isola e il continente, ma anche quella interna. Pensiamo all'assenza

di elettrificazione delle ferrovie, dovrei dire, ma meglio parlare di un sistema ferroviario totalmente insufficiente o assente. E, ancora, vi sono l'assenza di autostrade, le ridotte infrastrutture in Sardegna e l'energia che costa più del resto d'Italia. Dobbiamo certamente dimenticare - o non dobbiamo farlo - che l'Italia fa parte anche dell'Unione europea. Bisogna anzi rammentare che il Titolo XVIII del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede le disposizioni per la coesione sociale, economica e territoriale negli articoli che vanno dal 174 al 178. Le disposizioni di questo titolo hanno continui collegamenti logici e funzionali con il resto del Trattato, che serve a fare in modo che vengano ridotte le differenze sociali ed economiche nell'Unione.

L'articolo 174 in particolare prevede che l'Unione miri a ridurre il ritardo delle Regioni meno favorite e, tra di esse, testualmente, quelle insulari: è logicamente ricollegato all'articolo 170, che prevede una creazione delle reti europee per creare uno spazio senza frontiere. Pertanto, quella rete di collegamento europeo, quel corridoio che chiediamo di creare anche con la Sardegna e con le altre isole, deve esserci.

Il Governo oggi dovrà prendere atto che l'approvazione del disegno di legge costituzionale che stiamo discutendo porta con sé una nuova e forte volontà del Parlamento nei confronti delle isole, affinché esse non siano più isolate, che è da far valere anche in Europa. L'Esecutivo dovrà trattare anche in sede europea il problema dell'insularità, oltre che a livello nazionale, perché i collegamenti con l'Europa sono importanti per la coesione sociale. Il problema dell'insularità è fortemente connesso alla coesione sociale e alla parità di partenza con le altre realtà europee, non solo con quelle italiane. Ci auguriamo che il governo Draghi che va trattando adesso con l'Unione europea in maniera forte possa ottenere quello che altri Governi non hanno ottenuto per quel che concerne i rapporti tra insularità ed Europa.

Ritornando alla trattazione dell'insularità in Costituzione, desidero rivolgere un ultimo ringraziamento alla collega qui presente, presidente del Gruppo, Anna Maria Bernini, che dall'inizio ha dato grande importanza all'insularità e ci ha sostenuto anche quando la questione doveva essere presentata al Senato in un intervento importante con la presidente Alberti Casellati. Ringrazio la senatrice Bernini e tutti voi. (*Applausi*).

L'obiettivo non è andare con il cappello in mano in Italia o in Europa, ma ottenere i riconoscimenti che ci consentano di partire dallo stesso punto e di contribuire con le nostre capacità al miglioramento del PIL in tutta la Nazione. (*Applausi*).

[LUNESU](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUNESU (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, la votazione di oggi ci porta ad analizzare un punto cardine del nostro ruolo di senatori, quello di garantire le stesse opportunità di crescita a tutti i cittadini. All'insegna dello stesso principio è stata approvata in Senato la legge per la parità salariale tra uomo e donna, norma essenziale che, proprio come quella al nostro esame, avrebbe dovuto essere in vigore già da tanti anni.

Siamo qui riuniti per votare l'inserimento del principio di insularità nella Costituzione, in modo da riconoscere alle isole come la Sardegna e la Sicilia lo svantaggio naturale derivante dall'insularità e instaurare le misure necessarie per garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali inalienabili.

Come rappresentante della Sardegna, credo che non si possa tollerare che un'isola produttiva possa partire con un *deficit* enorme come quello che ha oggi, dovuto al problema energetico per la mancanza di metano e a quelli dei trasporti marittimi ed aerei e di continuità territoriale, con le ferrovie quasi inesistenti e risalenti al 1800 e una distanza dalla Penisola che aumenta i costi e i tempi per ogni attività. Ripeto che le ferrovie sono ancora a scartamento ridotto. Come possiamo sperare che le aziende sarde abbiano gli stessi risultati delle concorrenti nazionali, se i loro costi di acquisto e vendita saranno sempre sfavorevoli? Come potrebbero mantenersi competitive, partendo nettamente svantaggiate?

Il principio di insularità riconosce alle aziende sarde la penalizzazione nel fare impresa, sulla quale bisogna agire per colmare il *gap* e porre le imprese nelle stesse condizioni competitive delle concorrenti nazionali; questo percorso dev'essere sostenuto da obiettivi precisi e risorse dedicate,

altrimenti il rischio è che le parole, anche se scritte nella Costituzione, rimangano solo tali.

La vertenza va aperta sia con lo Stato sia con l'Europa, in modo che non ci si scontri con le normative europee e si colmino le incongruenze giuridiche fra il diritto europeo e quello italiano, per garantire l'accesso ai fondi.

L'agricoltura è un settore fondamentale per l'economia sarda, ma anche in questo caso ci rendiamo conto di come siamo svantaggiati? Immaginiamo di avere il costo più alto di tutti i nostri *competitor* per l'acquisto di materie prime necessarie al nostro lavoro e aggiungiamo costi sempre più alti per consegnare i prodotti locali fuori dall'isola, nonché, *dulcis in fundo*, un *handicap* temporale di dodici-ventiquattr'ore per le consegne dei prodotti fuori dalla Sardegna: in una società come la nostra, basata sul volere tutto, subito e a basso costo, possiamo velocemente dedurre quanto questa situazione sia nociva per il settore.

Gli enormi *gap* che riscontriamo nelle isole sono legati al credito, alla competitività, alla lentissima burocrazia, alle infrastrutture, all'energia, ai trasporti e alla produttività, costringendo le piccole e medie imprese ad arrancare rispetto ai *competitor* e a decollare con estrema fatica.

Se osserviamo, Presidente, la situazione dei trasporti, la Sardegna ha urgente bisogno di una continuità territoriale funzionante e duratura, che permetta ai cittadini di spostarsi liberamente, senza sentirsi isolati, e di programmare le proprie attività con serenità, senza dover pensare se avranno o meno la continuità territoriale dopo maggio, come non chiarito da Volotea, la società aerea spagnola che gestisce in questo momento i voli in continuità territoriale.

La Sicilia, lo scorso agosto, ha lanciato un progetto sperimentale denominato «Sicilia vola», mettendo a disposizione 75 milioni di euro (50 per il 2021 e 25 per il 2022), che hanno consentito dal 5 agosto a quattro categorie di siciliani di viaggiare a prezzi scontati del 30 per cento verso tutte le destinazioni italiane ed europee. Le categorie interessate sono studenti, lavoratori fuori sede, malati siciliani che vanno a curarsi fuori dalla Sicilia o disabili gravi e gravissimi, che potranno acquistare i biglietti per volare da Palermo e da Catania verso tutte le destinazioni nazionali ed europee. Questo genere di progetti è fondamentale per incentivare il settore turistico, rilanciare l'economia e soprattutto evitare che l'abitante di un'isola si senta perennemente isolato, come se il mare che ci divide fosse insuperabile. (*Applausi*).

La Sardegna è una Regione con una forte identità e un popolo attaccato alle proprie radici e fiero del fascino selvaggio dell'entroterra, delle spiagge meravigliose e delle proprie culture di saperi e sapori enogastronomici. Tuttavia, per quanto un cittadino sardo sia attaccato alle sue radici, il problema dello spopolamento diventa sempre più importante nell'isola: tale fenomeno, come ha evidenziato il presidente dell'ANCI Sardegna Emiliano Deiana, è un'articolazione di problemi, dall'invecchiamento alla migrazione, alla mancanza di lavoro e all'assenza di cultura di impresa.

Per tutte queste motivazioni, votare sì all'inserimento del principio di insularità nella Costituzione è imprescindibile per contrastare la fuga di capitale umano ed evitare l'estinzione di aree interne e lo spopolamento dei piccoli Comuni. I due punti che formano il principio di insularità (riconoscere gli svantaggi naturali che ne derivano e introdurre le misure necessarie a garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali inalienabili) sono fondamentali.

Le modifiche all'articolo 119 della Costituzione che sono state introdotte nel 2001 riguardano l'inserimento del federalismo fiscale, con l'obiettivo di creare uno stretto legame tra decisioni di spesa e il prelievo diretto e di favorire l'allocazione delle risorse pubbliche in termini di beni e servizi più rispondenti alle preferenze di coloro che sono chiamati a sostenerne il costo.

Ci sono diversi punti del principio di insularità che sono essenziali e da citare: estensione a tutti gli enti territoriali, non solo alle Regioni (com'è previsto attualmente), dell'autonomia di entrata e di spesa, in modo che godano di risorse autonome e possano fissare e applicare i tributi e le entrate proprie; istituire il fondo perequativo, che è assente nel testo costituzionale previgente ed è coerente con la logica del decentramento fiscale, in cui i territori sono responsabilizzati nelle scelte di spesa e nelle decisioni relative al loro finanziamento; l'intervento di sostegno dei territori in cui le entrate non sono adeguate è motivo di minore sviluppo, perché misurato attraverso la minore capacità fiscale e non con l'inefficienza amministrativa dell'ente territoriale; risorse statali aggiuntive e interventi speciali in

favore di tali enti al fine di perseguire una delle seguenti finalità: promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale; rimuovere gli squilibri economici e quelli sociali; favorire l'esercizio dei diritti della persona.

Come dichiarò in Commissione in sede di audizione il professor Frosini, che a me è piaciuto tanto, specialità e insularità sono due facce della stessa medaglia. L'insularità genera un'ulteriore condizione di specialità, perché le Regioni di cui parliamo sono interamente circondate dal mare e ciò incide sugli scambi, sull'*import-export* e sui trasporti. Inoltre, essere isolani indica un profondo senso di appartenenza, una spiccata identità e un rispetto particolare per le tradizioni culturali, sociali ed enogastronomiche. Tutto ciò dovrebbe essere però un punto di merito, non un'esclusione: lo Stato deve pertanto riconoscere il grave svantaggio che deriva dall'insularità e garantire un'effettiva parità, in modo da permetterci di vivere nella nostra isola senza essere isolati.

Infine, signor Presidente, voglio ricordare le persone che si sono battute affinché questo importante progetto arrivasse in Parlamento, come l'onorevole Frongia, che intanto ci ha lasciati con il progetto nel cuore; ringrazio il comitato promotore e quello scientifico, coordinato dalla dottoressa Mongiu, nonché la commissione speciale regionale presieduta dall'onorevole Costa, tutti a sostegno di questo importante progetto. Inoltre, mi permetta un particolare ringraziamento ai senatori Borghesi, già presidente della Commissione affari costituzionali, Augussori e Romeo, nonché al nostro Capogruppo per aver capito l'importanza che questo disegno di legge costituzionale ha per noi isolani.

Anche per questo, signor Presidente, colleghi, a nome della Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione, annuncio il nostro volto più che favorevole. (*Applausi*).

[MANTOVANI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANI (M5S). Signor Presidente, gentile rappresentante del Governo, gentili colleghe e colleghi, stiamo per votare questo importante provvedimento concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità, sul quale dichiaro che il MoVimento 5 Stelle voterà convintamente in maniera favorevole.

Il relatore l'ha ricordato: con l'approvazione di questo disegno di legge oggi risolviamo in primo luogo un problema di carattere costituzionale, derivante dalla modifica approvata nel 2001 al Titolo V della Costituzione. D'altra parte - ed è la cosa che più interessa al cittadino - riponiamo al centro del nostro ordinamento il concetto di isola e di insularità, con tutte le conseguenze che ne derivano per gli abitanti che si trovano in tali zone del nostro Paese.

Infatti, con la legge costituzionale n. 3 del 2001 il legislatore nazionale soppresse un comma dell'articolo 119 della Costituzione che prevedeva contributi speciali per valorizzare il Mezzogiorno e le isole. Si trattava di una norma definita da alcuni costituzionalisti di diritto sociale territoriale, voluta dal Costituente per tutelare e incentivare le aree del Paese svantaggiate economicamente per storia e per collocazione geografica.

Il riferimento esplicito al Mezzogiorno e alle Isole era coscientemente voluto dal Costituente, il quale volle così costituzionalizzare il problema di come valorizzare l'assetto civile, economico e sociale di quei territori che non rappresentano solo un'area geografica del Paese, ma anche - se non soprattutto - una maniera di essere di alcuni milioni di abitanti.

Per coloro che vivono nelle Isole, nel corso degli anni questo assetto è divenuto un fattore identitario, che spesso, però, si è trasformato in un danno e in uno svantaggio. La norma costituzionale originaria poteva apparire generica laddove non chiariva in maniera esplicita quali fossero le zone del Paese riferibili alla disposizione costituzionale. Tra i promotori di questo intervento legislativo la Sicilia e la Sardegna godevano però di una sorta di valorizzazione dal punto di vista sia del riconoscimento, che della tutela costituzionale, essendo parte integrante dell'area geografica del Mezzogiorno, oltre che Isole e Regioni a Statuto speciale.

Ovviamente, con la norma costituzionale attualmente in vigore tutto questo permane ancora, ma è venuta meno la copertura costituzionale sia come Regioni del Mezzogiorno, sia in quanto Isole. Riteniamo opportuno che tale copertura giuridica venga ripristinata, anche prendendo spunto dall'esperienza comparata degli altri Paesi europei e del ruolo che hanno le Regioni nell'Unione

europea, in cui il tema dell'insularità è particolarmente sentito.

Questo *vulnus*, da sempre molto evidenziato a livello territoriale, è stato concretizzato attraverso il disegno di legge in esame che - voglio sottolinearlo - è di iniziativa popolare e ha visto la raccolta di centinaia di migliaia di firme, che peraltro riconoscono la validità di questo istituto spesso invisibile e poco considerato, ma da sempre esaltato dal Movimento 5 Stelle.

Il disegno di legge è stato sottoposto all'esame della Commissione affari costituzionali, che, oltre a esperti e studiosi, ha udito anche i rappresentanti delle Regioni direttamente coinvolti, nonché i rappresentanti del comitato promotore, nello spirito di una leale collaborazione tra i livelli istituzionali della Repubblica, che ha reso efficiente ed efficace il nostro lavoro. Si è così giunti all'approvazione della norma già illustrata. L'inserimento di una disposizione con questo contenuto consente di disporre di un parametro costituzionale decisamente più esplicito di quello attualmente vigente (articolo 119 della Costituzione) e, quindi, di assicurare una maggior tutela per i diritti che devono essere garantiti in modo uguale a tutti i cittadini, compresi quelli che risiedono nelle Isole, rimuovendo gli svantaggi derivanti dall'insularità.

Vengo così a parlarvi del vero nodo gordiano che è alla base di questa situazione e che spiega l'intervento legislativo che è stato sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle. La condizione di insularità pregiudica tutti gli aspetti della vita quotidiana dei cittadini che vi abitano o lavorano. Dall'aprire un'impresa, alla produzione di merci, ai trasporti, ai viaggi, all'energia elettrica o al gas: tutto ha un costo maggiore e una difficoltà superiore a quelli di una qualsiasi altra Regione d'Italia. La condizione di insularità e il superamento degli svantaggi da essa derivanti non sono limitati al solo problema della continuità territoriale, ma sono molto più estesi e complessi e investono tutti gli aspetti economici e sociali, che vanno dal mancato sviluppo ai *deficit* di infrastrutturazione. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito ad abbassare il tono della voce.

Prego, senatrice Mantovani.

MANTOVANI (*M5S*). Colleghe e colleghi, l'insularità è una situazione che produce ritardi di sviluppo sociale ed economico e fa degli isolani cittadini con diritti ridotti e affievoliti rispetto ai cittadini della terraferma.

Nessun'altra Regione italiana subisce lo stesso svantaggio strutturale dovuto all'insularità e alla perifericità, che incide in modo significativo sull'opportunità di abitanti e lavoratori.

Con questo disegno di legge non solo vogliamo porre un freno a tale condizione, ma vogliamo anche sensibilizzare il legislatore ad assumere comportamenti e scelte legislative virtuose e, quindi, norme promozionali per lo sviluppo strutturale delle isole e per la specialità insulare.

Alla fine di questo intervento ritengo sia doveroso procedere celermente all'approvazione di tale norma nella speranza che si concluda presto l'*iter* anche alla Camera e, quindi, diventi legge dello Stato. Diamo, quindi, dignità costituzionale alle isole in modo da riconoscere tutti i diritti dei nostri concittadini in qualsiasi parte del Paese essi siano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge costituzionale, composto del solo articolo 1, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo: «Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità».

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva in prima deliberazione. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Discussione e accoglimento di proposta di inversione dell'ordine del giorno

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, ho chiesto di parlare per avanzare all'Assemblea una proposta di inversione dell'ordine del giorno.

Ora dovremo passare al punto che prevede la conversione in legge del decreto-legge n. 121 del 2020 che, come sappiamo, non è ancora pronto. Proporremo a questo punto passare alla discussione del disegno di legge costituzionale n. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B per la modifica degli

articoli 9 e 41 della Costituzione e subito dopo inserire anche il disegno di legge cosiddetto salvamare e posticipare l'esame del decreto.

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, avendo avuto cognizione anche dei tempi dell'Assemblea, chiederei se lei fosse favorevole a mettere in votazione l'inversione dell'ordine del giorno per quanto riguarda il disegno di legge costituzionale, posto che la Conferenza dei Capigruppo è convocata per le ore 16,30. Lo chiedo se non modifica troppo la sua proposta.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Presidente, va bene. La proposta che ho fatto era completa per l'organizzazione dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatrice, mi era chiaro il suo intento.

CIRIANI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, non siamo favorevoli a questa richiesta di inversione e, anzi, avremmo proposto in sede di Capigruppo lo slittamento almeno a domani mattina della discussione sulla riforma costituzionale con riferimento al tema dell'ambiente.

La proposta che avremmo formalizzato in Capigruppo è di procedere domani - immagino - al voto sulla fiducia già annunciata sul decreto trasporti e anche delle dichiarazioni sulla terza lettura della riforma costituzionale, che potrebbero trovare tempo sufficiente anche domani mattina.

C'è un'esigenza, da parte del nostro Gruppo, di approfondire ancora il tema in terza lettura. Si tratta di una questione molto delicata e importante. Siamo quindi assolutamente contrari. Preferiremmo intanto discutere della cosiddetta legge salva mare e poi lasciare alla Conferenza dei Capigruppo il compito di decidere su questioni così delicate, senza usare la forza dei muscoli e dei numeri in quest'Aula, per modificare a piacimento della maggioranza queste questioni, che sono state dibattute a lungo in Conferenza dei Capigruppo e che non possono essere modificate all'ultimo minuto su decisione di una parte del Senato. E poiché noi abbiamo sempre avuto un atteggiamento responsabile rispetto alla forza preponderante della maggioranza, chiediamo che queste decisioni non vengano comunicate all'unica forza di opposizione all'ultimo momento, perché non è un modo di procedere, non è né cortese, né rispettoso del ruolo dell'opposizione, che da sola deve fronteggiare, con venti senatori, tutti gli argomenti che vengono posti all'attenzione dalla maggioranza, senza considerare che c'è un ennesimo decreto-legge su cui verrà posta l'ennesima fiducia. Se la Commissione incaricata di valutare e di esaminare il decreto trasporti è in ritardo, la colpa non è dell'opposizione, ma è della maggioranza, che ancora una volta arriva all'ultimo minuto prima della scadenza del decreto.

Quindi, continuiamo con l'ordine del giorno così come previsto e lasciamo che sia la Conferenza dei Capigruppo, che si riunirà fra circa tre ore, a decidere come proseguire. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Ciriani, il suo punto di vista ovviamente è chiaro, così come è chiaro che c'è una diversa proposta, che verrà posta ai voti per alzata di mano.

Metto ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno, avanzata dalla senatrice De Petris.

È approvata.

Sull'ordine dei lavori

CIRIANI (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere una sospensione della seduta di due ore, al fine di consentire una riunione del Gruppo di Fratelli d'Italia.

PRESIDENTE. Senatore Ciriani, vediamo se lo schema che aveva la Presidenza può...

CIRIANI (*FdI*). Ho fatto un intervento sull'ordine dei lavori e ho chiesto una sospensione di due ore per consentire una riunione del Gruppo di Fratelli d'Italia, che è propedeutica all'espressione del nostro voto sul disegno di legge costituzionale in materia di tutela dell'ambiente. È abbastanza chiaro?

PRESIDENTE. È chiarissimo, senatore Ciriani, e io le stavo rispondendo. Siccome è la Presidenza che dirige i lavori dell'Aula, adesso lei con altrettanta chiarezza ascolterà qual è la proposta della Presidente, che è quella di iniziare con lo svolgimento della relazione, per poi sospendere i lavori dell'Aula e riprenderli alle ore 15, il che mi sembrava che potesse venire incontro anche alle esigenze che lei mi ha rappresentato. Non mi sembra una forzatura. Ovviamente questa Presidenza ha il

compito di garantire tutti i partiti. Quindi, se nulla osta da parte sua, io procederei in questo modo.

[CIRIANI](#) (*FdI*). Presidente, osta molto, perché, al di là dei formalismi e dell'abilità di spostare le carte, rimane una questione: l'opposizione va rispettata. In Conferenza dei Capigruppo noi abbiamo dato il nostro voto favorevole e non è accettabile che l'ordine dei lavori venga modificato all'improvviso, senza coinvolgere minimamente le forze di opposizione, che non sono qui a fare i passacarte, né gli spettatori, ma cercano di fare il loro mestiere. (*Applausi*). E, per fare il loro mestiere, devono avere il tempo per poter esaminare i provvedimenti. Se per voi l'esame in terza lettura del disegno di legge costituzionale è così urgente e importante, lo è anche per noi. Ma, siccome noi abbiamo mille fronti aperti, essendo l'unico Gruppo di opposizione e dovendo garantire che la voce dell'opposizione sia presente su tutti i provvedimenti, chiediamo semplicemente di poter esercitare il nostro diritto-dovere di esaminare i provvedimenti con un tempo adeguato. Una modifica del calendario su un tema così importante come la terza lettura di una riforma della Costituzione dovrebbe essere affrontata con maggiore serietà. Questo è il nostro punto di vista. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Presidente Ciriani, tutta l'organizzazione dei lavori dell'Assemblea ha come principio informatore esattamente la serietà che significa la possibilità per tutti i senatori di approfondire tutti gli argomenti, compreso quello riguardante il decreto, per consentire alla Commissione di lavorare al meglio. La mia proposta sembrava venire incontro ad una sua esigenza. (*Commenti*). Presidente Ciriani, lei deve avere la pazienza di ascoltare cosa dice la Presidenza.

Siccome la Presidenza garantisce innanzitutto l'opposizione presente in Aula, in questo momento sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 13,11, è ripresa alle ore 15,01).

Discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

[\(83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B\)](#) Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori De Petris e Nugnes; De Petris ed altri; Collina ed altri; Gallone; L'Abbate; Bonino; Calderoli ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati*) (*Seconda deliberazione del Senato*) (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento*) (*Relazione orale*) **(ore 15,01)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale n. 83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori De Petris e Nugnes; De Petris ed altri; Collina ed altri; Gallone; L'Abbate; Bonino; Calderoli ed altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale, dopo la discussione generale, sarà sottoposto solo alla votazione finale per l'approvazione nel suo complesso, previa dichiarazioni di voto.

Avverto altresì che, ai sensi dell'articolo 138, primo comma, della Costituzione, in seconda deliberazione, il disegno di legge costituzionale sarà approvato se nella votazione finale otterrà il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

La relatrice, senatrice Maiorino, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

[MAIORINO](#), *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge costituzionale in titolo introduce nel testo della Costituzione il principio della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi e attribuisce alla legge dello Stato la tutela degli animali.

Segnalo che il provvedimento è stato approvato in prima deliberazione dal Senato il 9 giugno 2021 e dalla Camera lo scorso 12 ottobre.

Rammento che, non essendo state apportate modifiche al lavoro svolto in prima lettura al Senato, è ora possibile procedere in tempi rapidi alla seconda deliberazione richiesta dall'articolo 138 della Costituzione, che non prevede la possibilità di apportare modifiche, ma richiede una maggioranza

qualificata per l'approvazione. Abbiamo dunque la possibilità di un *iter* veloce e supportato da un ampio consenso parlamentare per una modifica puntuale della nostra Costituzione, che si va a inserire per la prima volta all'interno di quelli che sono i principi fondamentali, ossia quelli che più di tutti formano l'identità di un Paese, la tutela di un diritto finora solo implicitamente riconosciuto e garantito, e cioè il diritto di tutti i cittadini di pretendere che la Repubblica protegga, con ogni mezzo a sua disposizione, l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi, e individui le modalità migliori per la tutela degli animali, il trattamento dei quali - mi preme ricordare - ha un impatto relevantissimo sull'ambiente e sulla salute.

Una volta approvato, questo disegno di legge introdurrà la prima revisione costituzionale ai principi fondamentali e la prima modifica alle disposizioni sulla cosiddetta Costituzione economica, dando all'articolo 41 una significativa innovazione che rafforza la funzione solidaristica e sociale dell'impresa privata e dell'iniziativa economica.

Colleghi, il voto di quest'Assemblea arriva proprio nelle ore in cui si tiene la ventiseiesima Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che, purtroppo, dobbiamo ricordare, rischia ancora una volta di deludere le aspettative di milioni di giovani che si dimostrano molto consapevoli dei problemi che il mondo deve affrontare, ben più di quanto noi stessi a volte sembriamo immaginare, e arriva a poche ore dalla conclusione del G20, che anch'esso non è riuscito nell'obiettivo di unire i grandi della Terra sulla data per le emissioni zero del 2050. Eppure, da quest'Aula arriva un segnale di visione e concretezza, quello che oggi diamo.

Ci accingiamo infatti a dare alla nostra Costituzione, che ci guida ogni giorno, un rinnovato spirito di modernità e di servizio alla causa collettiva, non solo italiana. Possiamo dire che con l'approvazione di questa proposta di modifica della Costituzione, la politica e le istituzioni intercettano e danno attenzione a quello che nella storia della filosofia tedesca si chiama *Zeitgeist*, lo spirito del tempo, e pongano un punto fermo per il nostro Paese, dal quale non si potrà più tornare indietro.

Per quanto riguarda l'andamento dell'esame in prima deliberazione, ricordo che la Commissione affari costituzionali del Senato ha svolto, a partire dal mese di ottobre 2019, una lunga e accurata istruttoria, che ha permesso di trovare una sintesi condivisa tra otto diverse proposte, la maggior parte delle quali presentate e abbinata nel corso dell'esame.

Il testo approvato dal Senato e dalla Camera si compone di 3 articoli, che intervengono sugli articoli 9 e 41 della Costituzione. In particolare, l'articolo 1, aggiungendo un comma all'articolo 9 della Costituzione, attribuisce alla Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, con un riferimento espresso all'interesse delle future generazioni. Introduce inoltre una riserva di legge statale che disciplina i modi e le forme della tutela degli animali.

All'articolo 2, con una modifica al secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione, si stabilisce che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Un'ulteriore modifica investe invece il terzo comma dell'articolo 41, riservando alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, non solo a fini sociali, ma anche a fini ambientali.

Infine, nel corso della discussione nell'Assemblea del Senato, è stato aggiunto l'articolo 3 che prevede una clausola di salvaguardia per le autonomie speciali con riferimento alla legge sulla tutela degli animali.

Concludo dicendo che questo è un passo estremamente importante e per una volta possiamo e dobbiamo essere orgogliosi del grande lavoro di concertazione svolto, per il quale ringrazio di cuore tutti i colleghi e le colleghe di maggioranza e anche di opposizione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Toninelli. Ne ha facoltà.

TONINELLI (M5S). Signor Presidente, colleghi, stiamo per tagliare il traguardo della terza di quattro tappe parlamentari verso il fondamentale inserimento della tutela dell'ambiente e degli animali tra i principi fondamentali della nostra Costituzione, un traguardo straordinario che non deve trovare ostacoli nell'ultima lettura alla Camera.

Detto questo, è anche importante ricordare che tutti i principali Stati europei nelle loro Costituzioni presentano disposizioni in materia di salvaguardia dell'ambiente, che peraltro sono presenti anche nei principali trattati europei. In alcuni casi sono presenti dall'origine delle Costituzioni, mentre in altri sono stati inseriti successivamente.

Il progresso industriale degli ultimissimi secoli ha causato la crisi climatica che oggi sta provocando disastri ambientali devastanti: uragani, inondazioni, incendi boschivi, scioglimenti di ghiacciai, temperature oltre ogni record. Non possiamo più sottrarci alle nostre responsabilità. Ci sono illustri studi scientifici che ci ricordano cosa potrebbe accadere nei prossimi decenni, non nei prossimi millenni: Venezia potrebbe finire sott'acqua entro la fine del secolo; già oggi in alcune zone del Pakistan e degli Emirati Arabi si sono raggiunte temperature ritenute incompatibili con la sopravvivenza umana. Entro cinquant'anni 3 miliardi di persone vivranno come si vive oggi nel deserto del Sahara e si stima che entro il 2050 circa 250 milioni di persone migreranno per cause legate al cambiamento climatico; 250 milioni di migranti, altro che le poche migliaia o decine di migliaia che arrivano oggi dalla Libia. (*Applausi*).

Gli ultimi sette anni sono stati i più caldi mai registrati e il nostro pianeta sta andando verso un futuro ignoto e pericoloso per le prossime generazioni.

Veniamo ora alle cause di questo cambiamento climatico e a quanto sia importante per questo Paese cominciare subito a fare la propria parte, concretizzando il nuovo principio costituzionale della tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e anche degli animali, proprio perché la tutela degli ecosistemi e della biodiversità sono obiettivi che non si possono raggiungere se non attraverso la tutela delle specie animali.

L'impatto ambientale degli allevamenti intensivi è devastante: dobbiamo avere il coraggio di ammetterlo. Secondo il World wildlife fund (WWF) gli allevamenti intensivi producono il 14,5 per cento dei gas serra totali e sono la causa del 75 per cento delle malattie emergenti (tanti animali ammassati in spazi ristretti sono l'ambiente ideale per il proliferare dei *virus*), inoltre occupano circa il 20 per cento delle terre emerse come pascolo e il 40 per cento dei terreni coltivati per la produzione dei mangimi. Le prime venti aziende zootecniche del mondo sono responsabili di una maggiore emissione di gas serra di quanto ne producano da sole Stati come la Germania, la Francia o il Regno Unito. In Brasile, che è il più grande esportatore mondiale di carne bovina, gli allevamenti intensivi e i macelli industriali sono responsabili di oltre l'80 per cento della deforestazione del polmone verde della Foresta amazzonica. Anche per questo lasciateci dire che ho trovato vergognoso l'abbraccio di ieri tra il presidente Bolsonaro e un politico che fa parte della maggioranza di questo Governo (*Applausi*).

In Italia, signor Presidente, il 76 per cento degli animali è allevato in gabbia per un totale di 45 milioni: a Brescia ci sono più suini che persone. Questi 45 milioni di animali producono gas serra e consumano le risorse del territorio, tra cui tonnellate di acqua potabile. Siamo il diciassettesimo Paese in Europa per allevamenti virtuosi; ai primi posti, invece, a differenza nostra, ci sono Paesi come Svezia e Germania, con solo il 12 e il 15 per cento di animali allevati in gabbia.

Dobbiamo avere il coraggio di spostare la produzione di carne e derivati dalla carne verso una produzione di alimenti più sostenibili per il pianeta (*Applausi*). Nella tanto auspicata transizione ecologica, voluta fortemente dal MoVimento 5 Stelle, e in parte ancora oggi purtroppo rimasta solo sulla carta, ci sono molte delle soluzioni al degrado del nostro pianeta. Penso all'ambientalizzazione degli edifici con il superbonus al 110 per cento per ridurre anche l'utilizzo del riscaldamento all'interno delle abitazioni che, ricordiamolo, oggi produce ed è responsabile del 38 per cento dei gas serra; alla tutela e all'aumento delle aree verdi per contrastare la cementificazione scellerata prodotta negli ultimi anni; alla produzione di energie rinnovabili per diminuire la combustione di carbone, petrolio e gas, soprattutto ed anche per il sistema dei trasporti. A tal proposito, per il sistema dei trasporti, purtroppo non è stata una bella immagine né un buon esempio vedere i grandi della Terra al G20 non utilizzare una macchina elettrica (*Applausi*). Allo stesso modo è stato imbarazzante non vedere oggi ancora nominato l'inviato speciale per il cambiamento climatico, che sarebbe stato essenziale in questi giorni e in queste ore alla COP26 di Glasgow. È positivo, invece, sempre a Glasgow, il progetto più che mai necessario di piantare 1.000 miliardi di alberi entro il 2030, soprattutto se aumentano le aree verdi

nelle città rendendole più belle e pulite e contrastando il consumo di suolo.

Sempre alla conferenza COP26 è stato fatto notare come il principale responsabile delle emissioni di CO2 sia la Cina - su questo siamo tutti d'accordo - con Stati Uniti e Unione europea ben distanziati. Tuttavia bisogna anche andare a guardare questi numeri e, come ho detto all'inizio di questo intervento, è un errore continuare ad andare avanti con quest'opera di deresponsabilizzazione, perché dobbiamo anche ricordare che la Cina ha quasi 1,5 miliardi di persone, mentre gli Stati Uniti 300 milioni e la quota *pro capite* di CO2 di ogni cittadino cinese è quasi la metà di quella di un cittadino americano. Non possiamo quindi più nasconderci dietro a certi numeri e ad una certa narrazione (*Applausi*).

Inoltre, per la serie non nascondiamo le responsabilità, abbiamo una responsabilità storica: la nostra rivoluzione industriale ci ha portato a produrre nell'ultimo secolo e mezzo una quantità di gas serra quattro volte superiore a quella della Cina. Parliamo di 200 miliardi di tonnellate di CO della Cina contro i 900 miliardi dei Paesi OCSE. Ora dobbiamo cominciare a dare l'esempio ed è questa la strada, accompagnando alla rivoluzione verde i colossi economici emergenti. Anch'essi, evidentemente, hanno le loro responsabilità, ma devono essere accompagnati e aiutati anche dai Paesi occidentali. L'obiettivo dei 100 miliardi, di cui tanto si è parlato, che ancora non è stato attuato perché rimandato al 2023, va esattamente verso questa strada. Alla base di tutto questo c'è una responsabilità generale e soprattutto politica verso la transizione ecologica.

Anche ogni singolo cittadino può fare però la propria parte fin da subito perché oggi, a differenza di ieri, abbiamo tutta una serie di conoscenze scientifiche che prima non avevamo. Il cittadino singolo può iniziare a consumare meno carne e più alimenti vegetali, utilizzare mezzi sostenibili e migliorare l'ambientalizzazione delle proprie abitazioni. Noi politici però non possiamo più nascondere la testa sotto la sabbia e dobbiamo cominciare a costruire le basi per garantire un futuro alle nostre generazioni. Parlo di futuro e non dico migliore perché oggi abbiamo la certezza scientifica di poter dire che se andiamo avanti così, con questi danni e questa crisi climatica, non sarà possibile avere un futuro migliore per le prossime generazioni perché non ci sarà un futuro per l'umanità. (*Applausi*).

Pertanto, Presidente, ritengo, in conclusione che sia necessario dare un segnale importante. Oggi stiamo facendo qualcosa di importante e sicuramente di fondamentale, ma da domani servono azioni concrete che dobbiamo realizzare tutti insieme, gli Stati, ma anche i singoli cittadini. Solo così, Presidente, potremo salvare il pianeta Terra e con esso il futuro dell'intera umanità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pisani Giuseppe. Ne ha facoltà.

[PISANI Giuseppe](#) (M5S). Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame, modificando l'articolo 9 della Costituzione, attribuisce alla Repubblica la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la protezione della biodiversità e degli animali, la promozione di uno sviluppo sostenibile con un riferimento espresso all'interesse delle future generazioni. Esso esplicita chiaramente come nozione giuridica e come diritto civile, inserendola tra i principi fondamentali della Carta costituzionale, la tutela dell'ambiente che fino ad ora veniva interpretata come riferimento della tutela della salute.

Da alcuni anni ormai il nostro pianeta manda segnali inequivocabili del malessere dell'ambiente, chiedendo di cambiare rotta alle nostre politiche, ma ancora non sembra chiara a tutti la portata dell'emergenza climatica che stiamo attraversando. Augusta, città in cui risiedo, in Provincia di Siracusa, come altre zone della Sicilia sud-orientale ha vissuto ore drammatiche per il passaggio del ciclone Apollo, che è stato l'espressione più grave e pericolosa del maltempo dei giorni scorsi e che ha provocato perdite di vite umane e ingenti danni materiali.

Questi eventi meteorologici estremi non sono più occasionali e sporadici, ma destinati ad accadere con maggiore frequenza per effetto del riscaldamento dell'atmosfera provocato dall'inquinamento. Peraltro le emissioni inquinanti non rappresentano che uno degli aspetti del degrado ambientale, congiuntamente all'inquinamento del suolo e del sottosuolo, al dissesto idrogeologico, ai danni provocati dall'agricoltura intensiva, alla progressiva scomparsa di flora e fauna.

È necessario che i decisori politici si impegnino più concretamente per ridurre l'inquinamento ambientale e spero che, come è già stato detto dalla collega Maiorino, alla Cop26 in corso a Glasgow si possano trovare maggiore coraggio e sinergia tra le Nazioni e si possa pervenire ad accordi più

stringenti per contenere le emissioni climalteranti. È vero, come è stato detto ieri, che l'Europa è responsabile solo dell'8-9 per cento delle emissioni in atmosfera, ma è altrettanto vero, come ha giustamente detto il collega Toninelli poc'anzi, che Europa e Stati Uniti hanno cominciato per primi ad inquinare il pianeta, bruciando miliardi di tonnellate di combustibili fossili.

Essi da soli sono responsabili di oltre il 50 per cento delle emissioni globali di tutti i tempi. Hanno cominciato per primi, hanno il dovere di essere i primi a cominciare a ridurre e a smettere.

È anche il momento di smettere di essere un pianeta «bla bla bla», come dice Greta Thunberg, e di passare all'azione tutti insieme, perché non esiste salute degli uomini senza salute dell'ambiente in cui vivono. (*Applausi*). Non esiste benessere degli uomini in un ambiente che non è salubre.

Consapevoli della stretta correlazione tra qualità dell'ambiente e salute degli uomini, come membri della Commissione sanità del Senato abbiamo proposto l'inserimento nella Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di misure finalizzate al conseguimento di una specifica ed adeguata formazione professionale sanitaria correlata all'inquinamento ambientale e di istituire all'interno dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, unità operative multidisciplinari dedicate alla sanità ambientale.

Per questo motivo guardiamo con particolare attenzione al progetto del disegno di legge in tema di salute, ambiente e clima, previsto nella componente C1 della Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che il Governo presenterà alle Camere entro la metà del prossimo anno, definendo una politica sanitaria con approccio *one health*, cioè salute unica degli uomini, degli animali, degli ambienti in cui vivono. La politica deve indicare le direttrici lungo le quali deve muoversi lo sviluppo economico.

Il presente disegno di legge, novellando anche l'articolo 41 della nostra Carta costituzionale, riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica pubblica e privata, non solo a fini sociali, ma anche ambientali; stabilisce che l'iniziativa economica privata non si può svolgere in danno della salute e dell'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Ciò vuol dire che l'iniziativa privata economica è libera, ma non può svolgersi senza limiti nell'unico perseguimento delle finalità del profitto di pochi.

È necessario guardare al futuro con gli occhi dei nostri figli e dei nostri nipoti. La tutela dell'ambiente e dell'ecosistema deve essere messa in atto nell'interesse delle future generazioni. È un patto generazionale che deve essere rinnovato e rinsaldato costantemente. Ogni azione sbagliata che compiamo oggi è un torto che facciamo alle future generazioni, è una sottrazione dei loro diritti.

Con l'auspicio che possiamo davvero cambiare rotta, perché non abbiamo un pianeta B, concludo il mio intervento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

[VITALI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, il disegno di legge costituzionale oggi al vaglio in terza lettura intende modificare gli articoli 9 e 41 della Costituzione, introducendo nella legge fondamentale dello Stato la tutela dell'ambiente e della biodiversità, delegando poi il legislatore ordinario a varare norme a tutela degli animali.

La nostra Costituzione è stata la prima nel panorama mondiale a prevedere la tutela del patrimonio culturale, storico, artistico e del paesaggio, esprimendo la forte vocazione dello Stato italiano alla conservazione della memoria storica e dei propri tesori. Evidenzio questo perché l'articolo 9 della nostra Costituzione è inserito nella parte relativa ai cosiddetti principi fondamentali, valori imm modificabili alla base dell'ordine repubblicano. Di tutela dell'ambiente, invece, si è cominciato a parlare con più attenzione agli inizi degli anni Ottanta. Tali argomenti sono ormai da tempo al centro del dibattito politico nazionale e comunitario, grazie anche alla presa di coscienza delle giovani generazioni, che hanno esercitato e continuano a esercitare forme di pressione verso le istituzioni. (*Brusio*).

Vorrei capire se sento male io.

PRESIDENTE. Prego, senatore. Non tutti hanno chiaro che, a volte, quando si è in pochi in Aula, se si parla in sottofondo è ancora più di disturbo.

VITALI (*FIBP-UDC*). Uno dei primi impegni che il presidente del Consiglio Draghi ha chiesto al

Parlamento è stato proprio quello di inserire la tutela dell'ambiente e della biodiversità in Costituzione, ed il Parlamento ha risposto con tempestività, pur non sacrificando l'approfondimento della materia. Infatti, grazie al lavoro svolto in prima lettura in questo ramo del Parlamento e grazie all'impegno della relatrice e alla sapiente conduzione della 1a Commissione da parte del presidente Parrini, si è contribuito prima a redigere un testo unico delle varie proposte in materia all'esame e dopo a trovare una sintesi ragionevole quando sembrava che il testo poteva essere approvato solo a maggioranza. Il lavoro è stato così sapiente, approfondito e formato dal contributo di tutti i Gruppi che la Camera ne ha preso di fatto soltanto atto.

Credo che essere arrivati a questo traguardo, in concomitanza con il *forum* romano del G20 e della riunione della Cop26 di Glasgow, abbia rappresentato plasticamente come il nostro Paese sia impegnato a migliorare le condizioni ambientali per consegnare alle nuove generazioni un Paese più vivibile, ponendo rimedio alle storture e allo sfruttamento sregolato del nostro territorio. È vero, come qualcuno ha detto, che nella nostra Costituzione la tutela della salubrità e dell'ambiente è già presente, sia pure in forma implicita, in quanto costituisce uno dei presupposti della salute umana tutelata dall'articolo 32; ma averla introdotta espressamente ha evitato di doversi sempre rivolgere alla giurisprudenza costituzionale e di merito in presenza di contrasti interpretativi.

Anche la tutela generale dell'ecosistema e della biodiversità, cui rimanda il terzo comma dell'articolo 9, non rappresenta una novità. Infatti, la riforma modificativa dell'articolo 117 della Costituzione ha introdotto, alla lettera s), la previsione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema tra le materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ed ha attribuito alla legislazione concorrente la valorizzazione dei beni ambientali, con la conseguenza che lo Stato può dettare *standard* di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, anche incidente sulle competenze legislative regionali.

La novità è l'inserimento degli animali tra gli oggetti di protezione costituzionale. Qui vi è stato un lavoro di sintesi, che ha consentito di non togliere il grande consenso a questa norma: si è stabilito, infatti, che sarà il legislatore ordinario a disciplinare modi e forme di tutela degli animali. Per la verità, c'è da dire che il legislatore ordinario ha già prodotto una vasta normativa a tutela degli animali, fino ad introdurre nel codice penale un titolo IX-*bis* dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali (vedasi la legge n. 189 del 2004).

Con l'articolo 41 inizia la Costituzione economica, cioè quelle norme regolatrici dell'attività economica, secondo un presupposto conciliativo proprio dell'Assemblea costituente che, da una parte, sposa lo spirito liberale riconoscendo la libertà dell'iniziativa economica e, dall'altra, l'idea socialista di un'economia programmata orientata a promuovere il progresso sociale. La riforma dell'articolo 41 introduce due nuovi limiti rispetto a quelli già esistenti entro i quali può essere svolta l'iniziativa economica privata. Essa, oltre a non dover recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, non dovrà recare neanche danno alla salute e all'ambiente. Appare chiaro, con questa formulazione, che il nostro Paese si pone in maniera irreversibile verso una transizione ecologica delle attività economiche. Ciò significa che, fatto questo passo, dovremo riflettere su che direzione concretamente intraprendere per rendere effettiva questa transizione.

Il riscaldamento globale, elevatosi esponenzialmente negli ultimi anni, è il risultato dello sfruttamento delle materie fossili e del petrolio. Dobbiamo decidere come sostituire queste fonti di energia inquinante con energie pulite. Eolico e fotovoltaico vanno sicuramente bene, anche se bisognerà svolgere una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Faccio un esempio concreto per renderci conto di che cosa stiamo parlando: nel mio territorio, a Brindisi, si sta parlando di parchi eolici *offshore*, ma già associazioni e anche qualche politico si preparano ad alzare muri verso questa iniziativa. A Taranto, per l'Ilva, il tempo è scaduto e vanno pensate subito soluzioni energetiche alternative.

È arrivato infine il momento, colleghi, di affrontare senza pregiudizi o tabù anche il tema del nucleare, perché non è possibile che sull'Italia ricadano tutti i rischi di questa fonte energetica, per le centrali poste al confine con il nostro territorio, e nessun beneficio.

Tutto questo fa però parte del prossimo futuro. Oggi accontentiamoci di porre una pietra miliare nella protezione dell'ambiente, della salute e della biodiversità. Pertanto, annuncio il voto favorevole del

Gruppo Forza Italia alle modifiche costituzionali in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pazzaglini. Ne ha facoltà.

PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, membri del Governo, onorevoli colleghi, la discussione odierna è a mio avviso molto importante perché ci porta a modificare la nostra Carta fondamentale. È chiaro che quando ci prendiamo la responsabilità di intervenire sulla Costituzione ci assumiamo un onere che avrà un'incidenza importante sulla nostra vita futura, ma anche e soprattutto su quella delle future generazioni.

La procedura per la modifica della Costituzione, prevista all'articolo 138, prevede la necessità di un doppio passaggio in ciascuna Camera a distanza non inferiore a tre mesi e con la seconda approvazione a maggioranza assoluta dei componenti di entrambi i rami del Parlamento. Quello di oggi è il secondo passaggio in Senato, dopo quello dello scorso giugno.

L'istruttoria è stata avviata nel 2019, con 8 disegni di legge presentati e, quindi, con la necessità di integrare gli stessi per arrivare a un testo unico e condiviso. Ciò ha implicitamente dimostrato quanto - giustamente e legittimamente - questo tema sia sentito da tutti noi.

Il testo finale prevede la modifica degli articoli 9 e 41 della Costituzione. L'articolo 9 disciplina dei diritti inviolabili. Il nostro è un sistema di *civil law*, ossia basato non sul precedente vincolante, ma sulla legge. Pertanto uno dei criteri più importanti in assoluto di interpretazione della norma è quello volto a ricercare l'intenzione del legislatore. Quindi, nell'interpretazione della valenza e della portata di quanto andiamo a inserire nell'articolo 9 in tema di tutela dell'ambiente fatta da un giudice, dovrebbe avere rilevanza quanto noi diciamo oggi in Aula.

Per questo motivo, sono rimasto sconcertato - volevo dire perplesso, ma il termine non sarebbe pertinente, né congruo - dall'intervento di due colleghi del MoVimento 5 Stelle, i senatori Toninelli e Pisani, che nella sostanza hanno costituito un attacco al nostro sistema Paese, alla nostra storia, alla nostra cultura, alle nostre tradizioni e alla nostra economia. (*Applausi*). 115.000 aziende zootecniche sono state messe in discussione da una considerazione tra l'altro personale, in quanto non basata su dati oggettivi. L'Ispra (e non già la Lega o il senatore Pazzaglini) testimonia che sono aziende virtuose. Mettere in sistema il nostro sistema di eccellenze che ci gratifica e valorizza in tutto il mondo che ci riconosce, per le nostre produzioni, come un paese all'avanguardia è, a mio avviso, da sconsigliarsi e non solo da irresponsabili.

Venendo alle modifiche in esame, su cui c'è per fortuna la condivisione di tutti, la prima è all'articolo 9 della Costituzione, la cui nuova formulazione prevede la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi. Su questo non ho alcun dubbio. Abito e sono stato sindaco di un Comune sede di un Parco nazionale, ossia di un'area riconosciuta come di pregio. Vorrei però evidenziare che le aree diventano di pregio non perché una norma le rende tali, bensì dopo che la simbiosi tra uomo e territorio e la custodia e il mantenimento dell'ambiente naturale da parte dei nostri avi ce lo consegnano e trasmettono come meritevole di tale riconoscimento, a dimostrazione del fatto che a fare l'ambiente sono gli uomini e non la norma. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 15,41)

(*Segue PAZZAGLINI*). Quindi, bisogna riconoscere a questi custodi dell'ambiente il loro ruolo e bisognerebbe stimolarlo sempre di più. Non si tutela l'ambiente solo modificando la Costituzione; lo si fa dimostrando che è possibile avere un rapporto diverso con esso. Quindi, portiamo le persone e le scuole nei Parchi nazionali. (*Applausi*). Va bene modificare le leggi, ma nulla vale come portare un ragazzo in un Parco nazionale e mostrargli che l'ambiente naturale esiste ancora e che può essere mantenuto e valorizzato tenendo un comportamento virtuoso.

Il nostro intento è introdurre una norma per educare le persone, per riconoscere un valore; non siamo convinti che solo per questo salveremo il nostro ambiente naturale.

I tre articoli del disegno di legge modificano anche l'articolo 41, oltre che l'articolo 9, che voglio leggere nella sua interezza perché, a mio avviso, contiene un secondo elemento fondamentale nel momento in cui fa espresso riferimento alla tutela dell'interesse delle future generazioni. Secondo me, è un aspetto importante perché il nostro intento non è mummificare tutto come da alcuni interventi precedenti qualcuno potrebbe erroneamente desumere. Il nostro obiettivo, invece, è far sì che si possa

arrivare a lasciare ai nostri figli e ai nostri eredi un ambiente migliore di quello che abbiamo trovato. Ciò si ottiene non abbandonando tutto all'incuria e al degrado, ma sviluppando quella simbiosi che nei secoli ha fatto sì che le nostre aree di maggior pregio siano anche quelle dove la cura del territorio sia stata più importante. Non voglio parlare solo della mia Regione. Parlo della Liguria, un esempio conosciuto in tutto il mondo, una Regione stupenda, dove la presenza dell'intervento umano è evidente ovunque. Chi non rimane incantato di fronte ai terrazzamenti realizzati per far sì che l'uomo possa vivere in simbiosi con quei territori? Sfido chiunque a dire che sono stati interventi invasivi che hanno danneggiato il valore o il pregio di quei territori.

I tre articoli modificano non solo l'articolo 9 della Costituzione, che per me è importante perché è inserito tra i primi dodici, che contengono i diritti inviolabili, ma anche l'articolo 41, l'iniziativa economica dei privati non possa svolgersi in danno per l'ambiente e per la salute. Anche questa è una previsione molto importante, anche se in me genera un po' di amarezza perché queste modifiche incredibilmente per una strana ironia del destino le andiamo a introdurre dopo un G20 e a una COP26 che sono stati molto deludenti da questo punto di vista, perché gli impegni sono stati generici e soprattutto perché il paradosso che si è creato è che i Paesi virtuosi tendono a diventarlo sempre di più - tra questi metto l'Italia e l'Europa perché non ci dimentichiamo che, ad esempio, tra i 120 fiumi che immettono più plastica nell'oceano solo uno è europeo - e i Paesi meno virtuosi, puntando a procrastinare sempre di più i loro impegni, tendono a diventarlo sempre meno. Questo, però, diventa un suicidio anche economico perché è evidente che queste limitazioni, probabilmente in qualche caso giuste e legittime, rappresentano un discapito per l'economia.

Il pregiudizio che ne deriva fa sì che un sistema come quello italiano, già compromesso dall'appartenenza a un sistema monetario unico che ha rafforzato le economie già più forti e ha indebolito quelle che purtroppo, come la nostra, erano più deboli, ne risulterebbe ulteriormente pregiudicato. È fondamentale, pertanto, che la tutela dell'ambiente vada di pari passo con lo sviluppo economico e con una sostenibilità che deve essere fattuale e non solo a parole. A mio avviso, la dimostrazione più evidente di questo è nell'esempio fatto sempre dal collega intervenuto prima di me. Si lamentava della constatazione - non l'ho riscontrata ma non ho motivo di dubitare che sia così - che nessuno dei grandi della terra sia arrivato al G20 a bordo di una macchina elettrica.

Ricordo ai colleghi che, quando si parla di emissione di gas climalteranti (non necessariamente inquinanti), la produzione di un kilowatt di capacità di stoccaggio di una batteria immette in atmosfera 176 chilogrammi di anidride carbonica. Quindi produrre una macchina alimentata a energia elettrica significa partire da un più 17,5 tonnellate di immissione in atmosfera di anidride carbonica rispetto a quello che invece è necessario per la produzione di una macchina alimentata a motore termico. Non sto dicendo che dobbiamo stimolare quella produzione; visto però che comunque ci sono centinaia di milioni di veicoli circolanti e visto che è dimostrato che la produzione di biocarburante potrebbe portare allo stesso risultato auspicato con la mobilità elettrica, alimentando i motori già esistenti con i biocarburanti, facciamo in modo che la tutela dell'ambiente sia fattuale e non solo contenuta nelle norme, perché - come dicevo prima - diventerebbe purtroppo un suicidio politico ed economico. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice L'Abbate. Ne ha facoltà.

L'ABBATE (M5S). Signora Presidente, rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sicuramente il nostro pianeta è in crisi. Ormai è chiaro che il nostro ambiente è degradato e noi ne siamo consapevoli. È per questo che abbiamo le nostre COP26, questi *summit* mondiali ai quali dovrebbero partecipare tutti i capi di Stato. Io ci sono stata due anni alla COP e ogni volta torno un po' delusa, perché credo di essere d'accordo con quello che ci ha detto Greta: praticamente i *leader* sono fuori, i ragazzi sono lasciati fuori e non entrano. Infatti sono loro i *leader*, perché questa Terra non appartiene più a noi, ma appartiene ai nostri figli, ai nostri ragazzi, a quelli che verranno. *(Applausi)*. E noi li lasciamo fuori e noi capi di Stato siamo lì a parlare. Non voglio discutere sul tipo di auto, però alla fine, anche se cerchiamo di fare dei trattati e parliamo di finanza sostenibile, i risultati raggiunti sono sempre pochi. Non dico che sono proprio completamente deludenti, però non c'è più tempo. Abbiamo bisogno di qualcosa in più, abbiamo bisogno di andare avanti. Sicuramente la notizia positiva che ho appreso

sono questi 12 miliardi di dollari di fondi pubblici che saranno stanziati per ripristinare le foreste (per fortuna). Però vorrei ricordarvi che un accordo di questo tipo è stato già preso e non mi sembra che in questi anni le cose siano andate bene. Saranno aggiunti anche 7,2 miliardi di investimenti privati. Noi parliamo, parliamo, ma i fatti purtroppo ci dicono qualcos'altro.

È giusto quello che finalmente oggi stiamo portando qui in Parlamento, cioè che l'ambiente vada in Costituzione. È giusto prima di tutto perché noi italiani abbiamo deciso di fare una cosa che non è strana; su 193 costituzioni, 149 di esse al loro interno portano già i principi e valori della tutela dell'ambiente e degli animali. Noi no, noi siamo un po' in ritardo. Quindi è giusto che anche noi ci uniformiamo a coloro che forse hanno saputo fare qualcosa di meglio e hanno già capito che questa è la strada giusta.

Noi del MoVimento 5 Stelle l'abbiamo capito con il nostro Ministero della transizione ecologica, che devo dire sta lavorando benissimo, perché sta portando avanti una serie di decreti attuativi. Ci sono già dei piani chiari, ci sono 600 milioni per i progetti faro dell'economia circolare, che alla fine sono progetti per ridurre la CO2 in modo indiretto. Come anche tutti gli altri progetti: l'ecobonus ad esempio cosa fa? Riduce la CO2 anche in modo diretto, perché va ad agire sulle nostre case, riducendo i consumi di energia. Questa è una cosa che dovremmo tutelare: è vero infatti che ci sono le rinnovabili, ma è vero anche che dobbiamo ridurre gli sprechi di energia e di materia.

A questo proposito, ho sentito parlare il collega di alcuni dati sulle auto. Prima di venire qui, il mio lavoro era quello di fare le certificazioni ambientali, quindi le valutazioni di impatto ambientale. Tutta la letteratura attualmente sta dicendo che il problema principale della CO2 in atmosfera sono i combustibili fossili. Parlando agli studenti, dicevo loro che già tre o quattro anni fa una rivista come «Nature» diceva che, per evitare l'aumento di 2 gradi della temperatura dell'atmosfera, avremmo dovuto lasciare il carbone attualmente esistente nel sottosuolo.

Noi invece abbiamo continuato a estrarlo. Sto parlando di «Nature», sto parlando di tutta la letteratura scientifica che ci dice che dobbiamo assolutamente eliminare tutto quello che è a base di carbone, perché è da lì che viene fuori la CO2.

Posso capire il metano come transizione e lo dico perché il potere calorifico attualmente sviluppato dalle fonti rinnovabili non ce la fa; facciamo attenzione, però, perché è una transizione e "i soldini" e gli investimenti pubblici - poi parlerò di quelli privati - del Piano nazionale di ripresa e resilienza devono stare sulle rinnovabili. Nel nostro stesso mercato, che è molto attento perché fa anche *business*, gli investimenti privati stanno andando sulle rinnovabili perché si è capito che quello è il futuro.

Tornando al provvedimento che stiamo discutendo oggi in Aula, vogliamo inserire in Costituzione la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni: è questo ciò che vogliamo scrivere.

Per concludere, voglio esprimere la mia soddisfazione per questo disegno di legge, che ha visto, oltre alla mia iniziativa, anche quella del collega Perilli. Sicuramente è stato fatto un lavoro lodevole, non solo dal Gruppo politico MoVimento 5 Stelle, ma veramente da tutto il Parlamento. Questo è importantissimo perché non ci sarà un futuro, se non cominciamo a capire che si deve lavorare insieme.

Sono rimasta colpita quando l'anno scorso ho ascoltato il Capo di Stato delle isole Fiji, uno di quegli arcipelaghi che, se continuerà ad aumentare il livello del mare, non esisterà più. Ebbene, quel Capo di Stato, che non si preoccupava tanto del discorso economico, ma della vita delle sue isole, continuava a parlare in modo anche concitato di multilateralismo e cooperazione. È questo il futuro, a livello locale, nel nostro Parlamento, ma anche a livello mondiale.

«Green New Deal» non è altro che questo, un patto verde con tutte le Nazioni: o si va avanti insieme o i nostri figlioli, che sono i figli di tutti in questo mondo, di ogni Nazione, non avranno un futuro.

Lo stesso vale per il modello economico che, come continuo a ripetere anche ai miei studenti, non ci sarà un domani, perché il capitale critico è quello naturale. Dunque, o tuteliamo le risorse rinnovabili e non rinnovabili, o non avremo domani neppure un'economia.

C'era un professore che parlava di rendimenti decrescenti. Vi dico che cosa significa: se continuerà ad aumentare il prezzo del petrolio e dell'energia, il rendimento di quello che andremo a ottenere dalla

trasformazione di un prodotto sarà sempre decrescente e questo vale maggiormente quando parliamo di agricoltura. L'agricoltura a base di petrolio continuerà ad avere dei prezzi elevatissimi. Che cosa significa tutto questo? Significa slegare l'agricoltura dal petrolio, significa slegarci da azioni sbagliate che questo modello ha posto in essere.

Non è che abbiamo fatto tutto questo perché eravamo incoscienti come economisti; magari non ci siamo resi conto che c'è una complessità e che il sistema natura ed ecologia è collegato al sistema economico, che è collegato al sistema sociale. Degrado ambientale è anche degrado sociale e lo abbiamo vissuto in questi anni con il Covid: è tutto collegato.

Vi ringrazio, quindi, per quello che è stato fatto in Parlamento e per il provvedimento che stiamo per approvare, ma vi esorto veramente a lasciare da parte per un attimo le solite beghe politiche che ci sono, andando davvero tutti nella stessa direzione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

[PARRINI](#) (PD). Signor Presidente, colleghi, credo che in occasione della seconda votazione su questo importante disegno di legge costituzionale sia essenziale fare una valutazione di quanto è avvenuto nel frattempo, delle reazioni, dei commenti e delle valutazioni che l'approvazione in prima lettura ha generato e di quale dibattito si è instaurato nella società civile sull'operato del Parlamento. Questo ci permette, da una parte, di rafforzare il nostro giudizio positivo per questo risultato, che è davvero a portata di mano, dall'altra, anche di dare chiarimenti che possono smontare alcune critiche che francamente non mi sono parse molto condivisibili.

Sul valore epocale di questa riforma penso che nessuno di noi abbia dubbi. Tutti gli altri principali Paesi europei hanno da molti anni nella loro Carta costituzionale una normativa simile a quella che ci accingiamo ad introdurre nella nostra, in qualche caso da molti decenni o dall'inizio del loro regime costituzionale. Oggi in Italia, facendo quello che stiamo per fare, colmiamo una grande lacuna e quindi facciamo un atto di giustizia e di equità, nei confronti non soltanto della società presente, ma anche delle future generazioni. Lo facciamo riprendendo il lavoro fatto per la prima volta in Italia dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali Bozzi, nel 1983, quindi trentotto anni fa. Per tanti decenni è stato solo un discorso, una chiacchiera, una proposta sempre rimasta sulla carta, ma finalmente oggi diventa realtà. Nelle ultime settimane abbiamo visto che la questione ambientale è tra le più importanti, forse è la più importante, anche nei fori internazionali e nei grandi *summit* globali, non soltanto nelle discussioni nazionali.

Cito due critiche opposte, che nelle ultime settimane mi sono state rivolte quando ho cercato di sottolineare la grande importanza del lavoro che avevamo fatto in Commissione affari costituzionali, con il concorso di tutte le persone che hanno lavorato a questo provvedimento. La prima di queste critiche sostiene che quello che abbiamo fatto non va bene, perché sdogana la riformabilità dei primi 11 articoli della Costituzione, sui principi fondamentali. La seconda critica è opposta e sostiene che non ci sia nessun bisogno di modificare l'articolo 9 e le altre norme della Costituzione, perché l'ambiente si può già proteggere adeguatamente anche a Costituzione vigente, sulla base delle interpretazioni che la Corte costituzionale ha già dato delle norme esistenti.

Si tratta, a mio modo di vedere, di due critiche sbagliate. Per quel che riguarda la prima, ricordo infatti che non stiamo modificando la prima parte della Costituzione, creando un pericolo. È infatti ormai chiaro, per consolidata visione anche della Corte costituzionale, che i primi articoli della nostra Costituzione, sui principi fondamentali, sono imm modificabili nel senso che i beni e i valori tutelati da quegli articoli non possono ridursi e l'area della tutela non può decrescere. Se però aggiungiamo valori e beni tutelati, anche quella parte della nostra Costituzione può essere adeguata ai tempi e attualizzata: mi chiedo dunque perché non farlo. Credo che abbiamo fatto una cosa davvero molto positiva, coerente con lo spirito del lavoro del costituente, che risentiva però, ovviamente, delle esigenze, dei valori e dei problemi che caratterizzavano quel periodo della nostra storia e che erano molto diversi da quelli che caratterizzano l'attuale periodo della nostra storia.

Anche la seconda critica non mi pare fondata, perché in tutti i Paesi europei abbiamo una speciale tutela costituzionale. Abbiamo bisogno di avere uno scudo costituzionale per proteggere davvero l'ambiente e gli ecosistemi, per fare ciò che è necessario per dare equilibrio allo sviluppo. In questa

protezione non c'è niente di anti-sviluppista e nemmeno niente di superfluo o di meramente retorico. Ripeto che, a giudizio mio personale e del Partito Democratico, siamo di fronte ad un cambiamento epocale, di giustizia e di equità, e anche ad un bel risultato di metodo, perché in Commissione, attraverso un dialogo proficuo tra i vari Gruppi politici, attraverso uno scambio di idee costante e anche attraverso una reciproca disponibilità a mettere in discussione i propri paletti, siamo riusciti a costruire un risultato di unità importante, su una modifica che a nostro giudizio è storica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

[MAIORINO](#), *relatrice*. Signor Presidente, mi limito nuovamente a ringraziare tutti i colleghi e le colleghe di maggioranza e di opposizione che hanno contribuito a raggiungere il risultato, ossia questa piccola, puntuale modifica costituzionale dei fondamentali principi della nostra Carta, facendo in modo così - come è stato appena detto - di rivivificarla nell'ottica veramente dello spirito del tempo e andando incontro alle esigenze ormai sempre più pressanti soprattutto delle future generazioni.

Grazie davvero a tutte e a tutti di nuovo.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Passiamo alla votazione finale.

[GRIMANI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (*IV-PSI*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghe e colleghi, con le modifiche costituzionali che oggi approveremo in Parlamento si compie un passaggio fondamentale, un passaggio storico perché è la prima volta - come è stato già detto - che si va modificare - a integrare, anzi, nello specifico - la parte dei principi fondamentali della Costituzione, in particolare l'articolo 9.

In realtà, è la quarta volta che si modifica la prima parte della Costituzione ed è la prima volta che si modifica, invece, la parte sui rapporti economici, perché - come sappiamo bene - la modifica interviene anche sull'articolo 41.

Nello specifico, si introducono principi fondamentali, come quello della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi; si fa riferimento - e questo è un aspetto importantissimo - alle future generazioni; si introduce una riserva di legge dello Stato per quanto riguarda la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali. All'articolo 41 si introducono alcuni aspetti importanti per quanto riguarda la tutela della libera iniziativa privata, e cioè che questa non deve creare danno alla salute e all'ambiente, oltre alle già previste sicurezza, libertà e dignità umana, e deve essere indirizzata a fini sociali e ambientali.

Sappiamo bene che c'era un vuoto nella nostra Costituzione. E la circostanza che nel nostro ordinamento non si rilevi un compiuto *status* costituzionale dell'ambiente non va addebitato ai Padri costituenti.

Sappiamo bene che la nostra Costituzione nasce all'indomani di un conflitto distruttivo, che ha visto il nostro Paese soffrire, la guerra. Non era sicuramente tema centrale della ricostruzione dell'Italia l'inserimento, nei principi costituzionali di fondo, della tutela dell'ambiente. Dobbiamo invece pensare al fatto che la responsabilità di questo mancato inserimento negli anni successivi in Costituzione va addebitata soprattutto all'incapacità che l'ordinamento giuridico ha avuto nel riuscire a completare una riforma sistematica dell'impianto costituzionale, con la quale si sarebbe dovuto riuscire ad assegnare all'ambiente un valore che si è sempre dimostrato più necessario e impellente.

I valori che vengono inseriti in Costituzione sono ormai parte integrante della nostra società e non possono più essere ritenuti secondari, come è confermato dalle vigenti norme europee nonché dalla costante giurisprudenza in essere.

Sancire che la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi è un segno di maturità e di coscienza giuridica. Il mondo si salva, il futuro si costruisce se si riconoscono diritti condivisi; la tutela degli ecosistemi si può raggiungere solo attraverso la tutela delle specie animali. È quindi un passaggio storico nell'interesse delle future generazioni e anche per compiere quella transizione ecologica, iscritta nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, attraverso i fondi europei, le azioni e le politiche

concrete che dovremo saper mettere in campo.

La Corte costituzionale è intervenuta più volte sul tema dell'ambiente nei decenni passati, individuando la necessità di prevedere istituti giuridici specifici per la tutela dell'ambiente.

Ricordiamo una sentenza del 1985 che dava un'interpretazione estensiva della nozione di paesaggio, quella presente in Costituzione sin dalla sua esistenza. Quella interpretazione estensiva merita di essere tenuta in considerazione perché ha avuto la capacità di intercettare l'evoluzione culturale e istituzionale che negli anni ha caratterizzato l'ordinamento italiano.

La nozione estensiva di paesaggio come forma del Paese ha costruito sicuramente un elemento, o meglio un momento della tutela ambientale, ma non ha potuto esaurirla, non ha potuto cioè risolvere il problema dello *status* costituzionale dell'ambiente. E non poteva risolvere il tema della mancanza dell'ambiente all'interno della Costituzione la modifica del Titolo V, che ha introdotto nel 2001 il tema della dell'ambiente nella Costituzione in maniera importante, ma soprattutto e soltanto nell'ambito di una questione attinente alla potestà legislativa. La famosa modifica del Titolo V introduceva una ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni sulla disciplina delle tematiche ambientali, ma da sola non poteva bastare per rappresentare, appunto, l'attribuzione dello *status* costituzionale al tema dell'ambiente.

Era necessario quindi - questo è un aspetto fondamentale - uno sforzo e il lavoro che è stato prodotto prima in Commissione e poi in Aula ha dimostrato una sensibilità comune da parte delle forze politiche. Credo che ci sia stata una forte spinta da parte di alcune forze politiche, che hanno presentato disegni di legge importanti, a partire dal MoVimento 5 Stelle con la senatrice Maiorino, a cui va riconosciuto un impegno notevole. Non si può sottacere lo sforzo che è stato fatto in Commissione, anche con la proposta che era stata avanzata già all'inizio della legislatura dalla senatrice De Petris. C'è stato lo sforzo di tutte le forze politiche a introdurre anche delle correzioni rispetto a quei disegni di legge, a prevedere cioè delle condizioni che potessero garantire un ampio consenso. Credo che il risultato sia stato positivo: oggi approviamo una modifica costituzionale che è un passaggio fondamentale, un evento storico per la portata che ho evidenziato nell'introduzione del mio ragionamento ed è un segnale che va soprattutto nella direzione di garantire un mondo migliore alle future generazioni.

Il nostro sforzo doveva essere quello di mettere un punto di fronte a tanti anni di battaglie, che poi non hanno visto la possibilità di concretizzare l'introduzione del tema ambiente in Costituzione. Ci sono stati molti tentativi - come veniva ricordato prima - a partire dalla Commissione Bozzi, ma anche a partire dal lavoro che è stato svolto nella legislatura 2001-2006, che però non ho avuto una conclusione. Questo sforzo va a ridare dignità al lavoro di un Parlamento, che nelle ultime settimane ha vissuto anche una fase complicata al punto di vista del riconoscimento del proprio ruolo. Oggi invece riacquisiamo un importante ruolo, che è quello di dare centralità al tema dell'ambiente e della sua tutela, mettendolo al centro dei principi costituzionali ispiratori della nostra Repubblica.

È per questo che Italia Viva sosterrà con convinzione questa modifica costituzionale e voterà per la sua approvazione. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, innanzitutto Fratelli d'Italia è a favore della difesa dell'ambiente, della natura e della biodiversità. Si tratta di un patrimonio che ci è stato affidato e che abbiamo il dovere di lasciare in buone condizioni alle prossime generazioni.

In sede di prima lettura di questo provvedimento avevamo però chiesto di approfondire alcuni aspetti del disegno di legge costituzionale al nostro esame, perché dobbiamo vedere quali possono essere le conseguenze delle modifiche alla Costituzione, che non sono soltanto all'articolo 9, per inserire l'ambiente come oggetto di tutela della parte della Repubblica, ma anche all'articolo 41, dove si parla delle attività economiche, così come nel comma in cui si parla della possibilità di indirizzare in una certa direzione tutte le attività economiche, in questo caso a favore dell'ambiente. Ebbene, noi abbiamo sollevato queste perplessità, ma non abbiamo avuto risposta nel frattempo.

Siamo arrivati alla seconda lettura da parte del Senato. In sede di Conferenza dei Capigruppo avevamo

dato il nostro assenso alla calendarizzazione di questo provvedimento e ci siamo posti nell'ambito del nostro consueto modo di interpretare il nostro ruolo di opposizione patriottica, che non ha mai posto e non ha alcuna intenzione di porre ostacoli al lavoro del Senato. Semmai, gli ostacoli al lavoro del Senato vengono da altrove e oggi ne abbiamo avuto una prova. Oggi, infatti, dopo il provvedimento approvato in mattinata, doveva essere esaminato il decreto-legge n. 121 del 2021 sulle infrastrutture, arrivato in Senato all'ultimo momento perché la maggioranza governativa ha deciso di escludere il più possibile questo ramo del Parlamento da ogni tipo di intervento su tale provvedimento e già questo è assai in contrasto con la Costituzione. Addirittura quel poco di lavori che si devono fare in Commissione - siccome si sa che non si può intervenire, i lavori sono ridotti al minimo - hanno subito dei ritardi, per cui il provvedimento non è pronto. Con l'intervento del nostro capogruppo, senatore Ciriani, abbiamo chiesto di mantenere il calendario dei lavori che era previsto, secondo il quale tale provvedimento sarebbe stato discusso domani. Tale proposta ci è stata rifiutata, in quanto la maggioranza ha usato i suoi numeri, che corrispondono al 90 per cento abbondante del Senato, per respingerla. Indubbiamente questo non è il modo di agire. L'unica forza di opposizione costituita in Gruppo ha il dovere di partecipare ai lavori e deve poterlo fare nel modo migliore, in modo informato e da poter anche prendere al proprio interno delle decisioni che siano conformi a quello che noi riteniamo essere il bene del Paese. Questo ci è stato impedito e aumenta le nostre perplessità.

Collegli - come ho detto all'esordio - noi siamo perfettamente d'accordo nella difesa dell'ambiente, della natura e della biodiversità, ma il nostro territorio non è quello del Canada e in grandissima parte è frutto dell'interazione dell'uomo con la natura. Milioni di ettari del territorio del nostro Paese sono un patrimonio naturale straordinario e sono patrimonio dell'UNESCO; comunque, al di là di questo riconoscimento, sono una risorsa anche paesaggistica straordinaria e lo sono perché c'è stata l'interazione dell'uomo con l'ambiente, che va in una direzione come nell'altra. La ridotta presenza umana nelle località di montagna - per esempio - ha fatto aumentare di gran lunga il territorio coperto da boschi e da foreste. Non si può pensare a un ambiente che esclude la componente umana, che rischia di considerarla come una sorta di disturbo alla natura. Di certo questo ragionamento non si può fare in Italia.

Poco fa è intervenuto un autorevole senatore del MoVimento 5 Stelle, il maggiore Gruppo nel Senato, il senatore Toninelli, già Ministro, il quale ci ha detto che il provvedimento in esame implica anche andare verso cambiamenti delle abitudini alimentari, di ridurre o addirittura di abolire il consumo di carne. L'Italia - come è stato già ricordato dal collega - ha 112.000 aziende che vivono di allevamento e poi c'è tutta la filiera (non ci sono solo queste 112.000 aziende). Quindi, non possiamo far finta di essere in un altro Paese (*Applausi*). Non possiamo far finta che contrastare qualunque tipo di attività economica sia una cosa che va da sola e non ha influenza su altri aspetti. Il rischio che è stato paventato è che il cambiamento della Costituzione possa avere delle conseguenze anche a livello di intervento da parte della magistratura rispetto - per esempio - a piani regolatori di Comuni, a piani di sviluppo.

Se si mettono sullo stesso piano l'attività economica e l'ambiente, l'interpretazione che poi ne può derivare da parte di qualche magistrato, forse ideologizzato - posto che ci sia qualche magistrato ideologizzato - potrebbe portare a conseguenze per cui un sindaco, un consiglio o una giunta comunale, rischiano di trovarsi indagati per aver fatto un certo piano che, secondo la valutazione di qualcuno, ha dato troppo spazio allo sviluppo e troppo poco alla natura. Naturalmente poi ci si affida a giudizi, ne derivano anni di questioni e si possono creare problemi dal punto di vista degli investimenti dall'Italia o dall'estero. Se infatti c'è il rischio che le attività economiche subiscano delle particolari limitazioni, per di più non prevedibili dal momento che di limitazioni - come è giusto che sia - ce ne sono tante a legislazione vigente, qualche timore sugli sviluppi ha sicuramente le sue ragioni di essere. Per tali motivi avevamo chiesto di poter discutere il provvedimento secondo i tempi previsti e con noi concordati. Ciò non è stato possibile. Bisogna allora che la maggioranza, per quanto schiacciante dal punto di vista numerico, tenga conto nei suoi continui cambiamenti di programmi, pur essendo stati concordati, del fatto che c'è un'opposizione che vuole dare il suo contributo. Oggi - ad esempio - eravamo intenzionati a comportarci come ci siamo comportati alla Camera, e cioè proponendo la

libertà di voto ai senatori componenti del Gruppo Fratelli d'Italia, di modo che ciascuno potesse esprimere le diverse sensibilità che vi sono sull'argomento proprio perché esso è importante, ma insidioso sotto alcuni aspetti.

Il comportamento della maggioranza, i continui cambi di idea, i comportamenti che rifiutano il confronto, il Governo che non risponde alle interrogazioni e la maggioranza che non accetta la formazione di una Commissione d'inchiesta sulla sanità che si chiede da anni, che c'è sempre stata e che in questa legislatura è stata rifiutata, ci hanno costretto ad annunciare che non parteciperemo alla votazione. L'anticipazione di un provvedimento così importante, cambiando la Costituzione, peraltro con pochissimi senatori presenti in Aula - a quanto pare non lo ritengono così importante - solo perché si teme che domani i numeri si assottiglino perché, non fidandosi troppo della stragrande e schiacciante maggioranza, qualcuno potrebbe prendere la via di casa, ci ha portato ad annunciare che non parteciperemo alla votazione. E ribadiamo il nostro sostegno alla difesa per l'ambiente, ma al contempo la nostra perplessità su alcuni punti e alcune conseguenze possibili del disegno di legge di riforma costituzionale al nostro esame. (*Applausi*).

[FERRAZZI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRAZZI (PD). Signor Presidente, il mio Gruppo ha già ripetuto nella dichiarazione di voto e nel voto del 9 giugno scorso quanto per il Partito Democratico sia fondamentale il voto che tra poco il Senato sarà chiamato ad esprimere. Le ultime parole che abbiamo udito dal senatore Malan, a nome del suo Gruppo, lasciano perplessi. Presidente, le obiezioni e il rispetto che naturalmente tutta l'Assemblea deve all'opposizione sono stati - a nostro avviso - assolutamente mantenuti. Devo anche dire che il testo è del tutto identico a quello che abbiamo votato il 9 giugno nell'Aula del Senato: non è stata cambiata una virgola. Ci sono stati quindi quattro mesi per approfondire il testo nel caso in cui ci fosse ancora qualcosa da approfondire.

Rimango un po' stupito quando sento affermare ad esempio che l'ambiente esclude la componente umana. Ma quando mai? Il testo dice esattamente l'opposto, parlando di difesa e tutela della biodiversità degli ecosistemi e, dunque, della componente umana. Non c'è divisione e dicotomia alcuna tra l'uomo e l'ambiente che risponde a visione vecchie superate, grazie a Dio.

La pandemia sta dimostrando in maniera innegabile che l'ambiente e l'uomo sono parte dello stesso ecosistema e che in un ambiente malato l'uomo non può essere sano, come ripete con insistenza il Papa nella Enciclica «Laudato si'». Quindi le vecchie visioni, i modi di dire «Noi non siamo contro l'ambiente, ma» non reggono da alcun punto di vista.

Invitiamo quindi a ragionare puntualmente sulla questione, perché la difesa dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è un punto ormai qualificante per qualsiasi assemblea parlamentare a livello internazionale. Tre settimane fa abbiamo avuto un importante incontro alla pre-COP26 dei Parlamenti e ho avuto modo di sentire discutere le rappresentanze parlamentari di tutti gli archi costituzionali di 70 Paesi: la sensibilità e l'urgenza rispetto a tali questioni - grazie a Dio - ormai sono a livelli assolutamente elevati.

Signor Presidente, riteniamo che il voto di oggi sia davvero importantissimo, e per innumerevoli ragioni. Lo è - ad esempio - perché superiamo un *gap* storico: per la prima volta nella storia della nostra Repubblica, in settantatré anni di vita della nostra grande Costituzione, andiamo a modificare uno dei primi dodici articoli della Costituzione, gli articoli che definiscono il corpo dei principi fondamentali. Rispetto a ciò, alcuni, come "sacerdoti" della Costituzione - come già diceva il senatore Parrini - hanno storto il naso per il fatto di modificare la Costituzione nei principi fondamentali. In realtà, non modifichiamo nulla di ciò che esiste: andiamo, invece, a integrare, a colmare un'assenza dovuta al fatto che i nostri Padri costituenti non avevano la contezza - non potevano averla - di quello che sarebbe successo dal 1947 ad oggi, e cioè l'emergenza climatica, l'innalzamento dell'inquinamento, la crescita esponenziale della CO2 e di tutti i gas climalteranti, come avvenuto dalla fine della Seconda guerra mondiale - anche prima, ma da allora in maniera ancora più esponenziale - ad oggi.

Dunque, signor Presidente, colleghi, era assolutamente necessario colmare questo vuoto; recuperare il tempo perduto; darci la possibilità di fare quello che altre Nazioni e altri Parlamenti hanno fatto da

tempo, in tutto il mondo, certamente anche nell'Unione europea.

Noi integriamo l'articolo 9, quello che parla di sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnica, che naturalmente rimangono per noi principi inalienabili. È l'articolo che parla della tutela del paesaggio, del patrimonio storico e artistico. E noi aggiungiamo la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni.

Il Partito Democratico ritiene - è convinto - che questo sia un passaggio di importanza storica: per la prima volta all'interno della Costituzione inseriamo l'interesse nei confronti delle future generazioni. Abbiamo capito che l'ambiente è una risorsa finita e che noi dobbiamo legiferare non solamente nell'interesse di chi oggi vive, ma anche - e, permetteteci, soprattutto - di chi sta arrivando, dei nostri figli, dei nostri nipoti.

Certo, c'è stato un passaggio, quello sulla tutela degli animali, che ha visto un dibattito molto acceso in seno al comitato ristretto. Io ricordo che una forza politica, la Lega, ha presentato - mi pare - 250.000 emendamenti su questo. Abbiamo trovato una forma di equilibrio, definendo una riserva di legge statale per la disciplina delle forme della tutela degli animali, capendo che su questo tema ci sono posizioni assolutamente distinte. Si va dal codice civile italiano, che ancora oggi stabilisce che gli animali sono cose di cui le persone umane possono disporre, fino al lato opposto, al trattato di Lisbona, che stabilisce, invece, che gli animali sono esseri senzienti.

È evidente che non è facile ricomporre una visione unitaria all'interno di posizioni così diverse e diversificate. Voglio ricordare che ci sono anche posizioni, nel nostro Paese e non solo, secondo le quali l'essere umano è un animale umano, ad esempio. La forma che abbiamo trovato, però, è assolutamente equilibrata e, nell'inserimento nella Costituzione del tema della tutela degli animali, stabilisce anche il modo di trovare la forma di tutela che possa essere la più organica ed equilibrata possibile.

Inoltre, vorrei menzionare l'articolo della Costituzione che definisce i rapporti economici, ossia l'articolo 41, che era ed è straordinario e di grandissima importanza. I nostri Padri costituenti hanno voluto tutelare l'iniziativa privata e pubblica e avevano stabilito che l'iniziativa economica privata è libera, ma già dicevano che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità: ponevano quindi già dei paletti. Io sono veneto e ho visto con i miei occhi cosa sta succedendo con le PFAS: centinaia di migliaia di persone direttamente colpite dalle acque che, per decine di anni, hanno bevuto loro, i genitori e i loro figli, con tutte le conseguenze che ne stanno derivando e con un inquinamento profondo e strutturale delle falde.

Allora, signor Presidente, cosa era necessario? Era necessario comporre quel bilanciamento costituzionale tra il sacrosanto diritto alla tutela dell'iniziativa economica privata e quello alla tutela dell'ambiente; bisognava scriverlo ed esplicitarlo, perché non erano sufficienti le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e quant'altro. Bisognava bilanciare e accostare accanto al termine previsto e all'iniziativa privata la tutela dell'ambiente, ricordando che il mondo ormai sta già andando in quella direzione: non c'è contrasto, non c'è dicotomia, non c'è contraddizione tra l'iniziativa economica e la tutela dell'ambiente. Ormai, anche se la dovessimo vedere solamente dal punto di vista della redditività dell'investimento, tutti i mondi assicurativi, bancari e della comunicazione hanno già capito che o si fa iniziativa privata che si muove nella tutela dell'ambiente, oppure non si porta a casa il risultato economico. Quindi, è un principio di razionalità economica quello che stiamo ponendo all'interno della Costituzione.

Signor Presidente, credo dunque che sia risultato abbastanza evidente che il Partito Democratico voterà a favore di questo provvedimento, che ha contribuito a scrivere. Abbiamo rispettato i tempi: dal primo voto in Senato del 9 giugno al voto del primo passaggio alla Camera del 12 ottobre. Abbiamo modo di chiudere questa modifica costituzionale entro la metà di gennaio 2022. Lo dobbiamo a chi ha combattuto contro la crisi climatica da tempo, capendo prima di noi quello che stava per avvenire. Lo dobbiamo a noi, ma soprattutto lo dobbiamo ai nostri figli, a cui dobbiamo consegnare un sistema mondiale che ci è stato prestato in condizioni migliori di quello che abbiamo costruito. *(Applausi)*.

[DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghi, abbiamo aspettato per tantissimi anni questo momento e finalmente oggi siamo alla terza lettura; siamo arrivati ormai a raggiungere il traguardo per il quale abbiamo aspettato e lavorato per tanti anni. La discussione su questo tema inizia addirittura con la Commissione Bozzi, ma è una richiesta che negli anni è sempre più cresciuta.

Voglio ringraziare anche tutti coloro, di varie forze politiche e anche delle passate legislature, che hanno presentato disegni di legge costituzionali simili a quello in esame per inserire la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità nella nostra Costituzione. E abbiamo voluto fortemente che fosse inserita, com'è giusto, nella prima parte della Costituzione, lì dove si sancisce il valore più alto dei nostri principi costituzionale, dove si regge il patto repubblicano.

Dico una cosa con molta chiarezza. Ci sono state critiche perché abbiamo voluto apportare delle modifiche puntuali - come ha detto giustamente la relatrice - alla Parte I della Costituzione, ma non è stata una manomissione. Questo è il punto. Anzi, andando a rileggere il dibattito in seno all'Assemblea costituente, si comprende che è stato un proseguo del lavoro che i Padri e le Madri costituenti hanno fatto con la scrittura del mirabile articolo 9 della Costituzione, che è stato un punto di riferimento.

Erano però altri tempi e avevano punti di riferimento legati più al valore del paesaggio e alla stessa legge di tutela del 1939. Insomma, era un mondo diverso. È importante fare oggi questa discussione e votare in terza lettura il provvedimento, contemporaneamente allo svolgimento a Glasgow della COP26, dove l'urgenza e l'emergenza di salvare la vita sul pianeta, darsi degli obiettivi vincolanti e fermare i cambiamenti climatici sono tutti temi di cui stanno discutendo non solo i Capi di Governo, ma anche tutte le associazioni, i movimenti e i giovani che negli ultimi anni - e negli ultimi mesi, in particolare - ci hanno chiesto in modo pressante di intervenire.

Noi interveniamo sull'articolo 9 della Costituzione, integrando la difesa e la tutela del paesaggio e dei beni culturali, che sono la nostra identità, con la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, che sono fondamentali. Possiamo vivere ed essere in armonia con il creato solo e unicamente se ampliamo tutto il sistema di tutela. L'uomo non è il padrone del creato e dell'universo e quindi la tutela, non solo, genericamente, della biodiversità, ma anche di tutte le specie animali è una cosa centrale.

Certamente serve un cambio culturale, con un approccio diverso, ma cruciale e fondamentale. L'inserimento della modifica nella Parte I della nostra Costituzione rende precettivo e perentorio l'agire. Dobbiamo fare qui, nel nostro Paese, la parte che spetta a tutti noi al fine di agire, preservare, tutelare e fermare quella che rischia di essere una catastrofe apocalittica.

Ricordo che la giurisprudenza costituzionale ha interpretato bene e in modo ampio - e meno male - l'articolo 9 della Costituzione, ma era assolutamente necessario che la tutela entrasse all'interno della Carta costituzionale per la garanzia e la tutela dei diritti collettivi e individuali.

Dico anche un'altra cosa. Noi abbiamo avuto cura di recepire tutte le opinioni che sono state espresse durante le moltissime audizioni svolte. Molti costituzionalisti ci hanno giustamente suggerito di intervenire anche sull'articolo 41 della Costituzione per fare in modo che l'iniziativa privata e anche quella pubblica, dal punto di vista economico, non rechino danno alla salute e all'ambiente. Capite quanto ciò sia cruciale. Alla responsabilità sociale dell'impresa si aggiunge quella ambientale. Si tratta di una questione assolutamente cruciale oggi.

Il nostro Paese fa un grande passo in avanti da questo punto di vista e quello attuale è, quindi, un momento storico importante. Arriviamo dopo molti altri Paesi, perché le Costituzioni della maggior parte dei Paesi europei prevedono già la tutela dell'ambiente. C'è chi lo ha previsto all'inizio, al momento di costruire il Patto costituzionale, e chi lo ha fatto dopo. Pensiamo alla Costituzione tedesca, che già nel 1994 ha introdotto un altro concetto oggi cruciale, ossia la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità anche per future generazioni. Capite? Questo è un elemento che - a mio avviso - ogni giorno i giovani in piazza nelle espressioni ci chiedono perché ci dicono di agire. L'ho messo in connessione con la COP26 e c'era l'urgenza di fare e di adeguare la nostra Costituzione. Qualcuno ha detto che non vi era o che non crede produrrà chissà quali effetti. L'urgenza c'era perché il tempo sta scadendo, se non è scaduto.

La modifica costituzionale serve a richiamare a noi stessi e ai cittadini il senso dell'emergenza che i

fatti oggettivi e i dati scientifici ci indicano. Nel G20 si è raggiunto un accordo sul mantenere l'aumento della temperatura entro un grado e mezzo. Purtroppo, ho la vaga impressione che abbiamo già superato tale aumento, che ci dobbiamo attrezzare a contenerlo entro i due gradi. Ma, se continuiamo così, rischiamo di avere - come ci dicono i dati dell'*Intergovernmental panel on climate change* (IPCC) - un aumento della temperatura di 2,7 gradi. Pensate cosa ciò significherebbe per il nostro Paese e per le future generazioni.

Richiamo anche l'urgenza di un grande coinvolgimento politico e culturale. La modifica costituzionale è importante perché la tutela, la lotta contro i cambiamenti climatici e l'emergenza davanti a noi non si possono affrontare pensando che la tecnologia risolverà tutto. La tecnologia ci aiuterà, ma serve un grande cambiamento culturale. Papa Francesco per primo ce lo ha ricordato perché nell'Enciclica «*Laudato si'*» ci dà una nuova interpretazione del mondo, una nuova visione dell'armonia del costruire, del non essere più i padroni dell'universo e di ricreare un sistema di armonia, visto come abbiamo maltrattato il creato e l'universo. La vita potrà proseguire su questo pianeta solo e unicamente se saremo capaci di ricostruire l'armonia con l'ambiente e con le specie viventi.

Modificando l'articolo 41 facciamo anche un'altra operazione: costituzionalizziamo un diritto collettivo e della persona.

Per questi motivi votiamo più che convintamente il disegno di legge costituzionale che davvero stavamo aspettando in molti nel nostro Paese da tantissimo tempo. (*Applausi*).

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PAGANO](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, abbiamo votato per questo disegno di legge costituzionale che modifica la nostra Costituzione già il 9 giugno scorso. In quell'occasione ebbi occasione di prendere la parola e di dire ciò che pensavo a titolo personale intervenendo in discussione generale.

Oggi il mio Gruppo ha affidato a me la possibilità di intervenire a nome di tutti e, quindi, sento su di me naturalmente anche la responsabilità di parlare anche a nome dei miei colleghi. Per questo devo ringraziare la presidente Anna Maria Bernini e tutti i colleghi che mi hanno attribuito questo onore.

In occasione del terzo voto di modifica sento fino in fondo la responsabilità di essere un parlamentare della Repubblica - in Senato siamo 315 e gli italiani sono 60 milioni - anche se non sempre lo stesso senso di responsabilità è presente in alcuni di noi.

E lo sento ancora di più fino in fondo su un tema come questo, l'introduzione della tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli animali nella nostra Costituzione. L'ha già detto in modo ammirevole il presidente della 1a Commissione Parrini, che ringrazio per l'attività svolta in particolar modo su questa modifica della nostra Costituzione. È noto a tutti che sono sempre stato contrario a modificare la nostra Costituzione con interventi *spot*, ma questo è uno di quei casi nei quali l'eccezione conferma la regola. Penso che il nostro ambiente sia profondamente mutato e che la percezione da parte dei cittadini italiani sia profondamente mutata dal 1948 ad oggi, nel 2021. Sento pertanto fino in fondo la responsabilità di dire "sì"; questa riforma, questa modifica della nostra Costituzione ci sta, ci sta tutta. Ed è la ragione per la quale penso sia giusto intervenire sulla nostra Costituzione, benché il nostro legislatore già in passato sia intervenuto in più di un'occasione. Voglio ricordare per esempio gli interventi, affrontati già nel 2004, di introduzione nella nostra legislazione ordinaria di norme a tutela dell'ambiente e delle forme animali, in particolare per quanto riguarda gli animali selvatici. Oggi vengono introdotti questi principi nella nostra Costituzione, nella nostra Carta primaria, e io credo che ciò sia importante anche perché si fa chiarezza in merito alla confusione esistente fra legislazione regionale e legislazione nazionale. La nostra Corte costituzionale, con le sentenze nn. 63 e 88 del 2020, ha chiarito la prevalenza dello Stato sulle legislazioni regionali, che hanno cercato di intervenire a gamba tesa su questi temi.

Al di là delle questioni squisitamente tecniche, di tecnica giuridica e costituzionale, che pure mi appassionano da studioso della nostra Costituzione e da componente della 1a Commissione affari costituzionali, questo è uno di quei temi di grandissima attualità sui quali il nostro Parlamento e in modo particolare il Senato (perché è da qui che nasce questa riforma della tutela dell'ambiente) è

Intervenuto in modo appropriato e nei giusti tempi. È giusto ricordare come questo sia divenuto ormai un tema di livello planetario e internazionale, non solo nell'Agenda ONU 2030, che prevede l'inserimento di questioni che hanno a che fare con la tutela dell'ambiente e della biodiversità. Qualcuno prima di me ha citato l'appena concluso G20, qui a Roma, capitale d'Italia, nella quale il nostro presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi ha fatto e ci ha fatto fare una gran bella figura a noi italiani, perché abbiamo dimostrato di avere un *Premier* all'altezza del compito che in questo momento le generazioni contemporanee devono affrontare per rendersi conto che molto sta cambiando.

Quanto accaduto con la pandemia ci ha messo di fronte a delle novità che l'umanità non pensava neanche lontanamente di dover affrontare. Erano temi che potevano essere oggetto magari di un film, ma non certamente della vita reale. Eppure questo ci ha messo di fronte al fatto che evidentemente la vita di noi uomini su questo pianeta deve essere comunque confrontata con una serie di condizioni che dipendono anche dalla qualità della vita e dal modo con il quale l'uomo si rapporta all'ambiente. Noi negli ultimi anni abbiamo sbagliato ed è questa la ragione per la quale a me dispiace sentir parlare ancora di componente umana da un collega di Fratelli d'Italia. Non è così, le cose non stanno così. Mi dispiace, collega Malan, credo che quella sia una concezione dell'ambiente antiquata e superata, non solo qui da noi; è una concezione che non va più bene. Dobbiamo essere consapevoli che non è un caso se anche l'agenda della Commissione europea oggi ha consentito e condizionato l'erogazione dei fondi a questo Paese solo se l'Italia sarà in grado di dare risposte in materia di transizione ecologica.

Dobbiamo essere consapevoli, dunque, che qualcosa è cambiato. Nel nostro Paese dobbiamo avere un atteggiamento e una cultura differenti rispetto alla salvaguardia dell'ambiente, anche per quanto riguarda, ad esempio, l'erogazione dell'energia. Sentire che la Cina ancora oggi tende ad aumentare la produzione di carbone, quando sappiamo perfettamente che ci sono provvedimenti internazionali che prevedono la decarbonizzazione, ci preoccupa fortemente (*Applausi*), soprattutto perché dobbiamo avere consapevolezza che non siamo i padroni del pianeta, ma che lo abbiamo in prestito per le generazioni che verranno.

Qualcuno lo ha detto, ma dobbiamo esserne tutti consapevoli: prima che noi arrivassimo il nostro pianeta è stato vissuto da persone che non l'hanno rovinato come noi in cinquant'anni siamo riusciti a fare.

Oggi abbiamo necessità di una consapevolezza, evidentemente mancata negli anni passati e oggetto ora di un dibattito internazionale, che finalmente coinvolga i Capi di Governo dei Paesi più industrializzati del mondo.

La questione relativa al clima è dunque uno degli aspetti. So bene che c'è chi la pensa diversamente; un tempo forse c'erano le glaciazioni, ma non faccio lo scienziato, non sono Rubbia, un nostro collega che oggi purtroppo non è qui. Posso soltanto pensare e condividere il fatto che percepisco sulla mia pelle che l'ambiente si è profondamente modificato in peggio nel corso degli ultimi trenta, quarant'anni.

Abbiamo il dovere di salvaguardare il nostro ambiente e abbiamo il dovere di inserirne la tutela nella nostra Carta costituzionale, perché solo in questo modo salveremo il pianeta per le generazioni che verranno. Questo è il motivo per il quale Forza Italia voterà convintamente a favore di questa modifica della nostra Costituzione. (*Applausi*).

[GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non senza emozione mi appresto a formulare la dichiarazione di voto per conto del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. Stiamo intervenendo per modificare uno degli articoli che è fonte normativa di uno dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale. Devo ricordare che i principi fondamentali, ancorché siano esplicitamente ricompresi nei primi 12 articoli della Carta, riguardano in realtà un numero assai maggiore di articoli perché fino all'articolo 54 possiamo rinvenire la scala di quei valori che tutti insieme costituiscono il pilastro della nostra identità nazionale; pilastro intorno al quale noi italiani ci riconosciamo come tali per una comunanza di idee, di valori e di spirito, perché si è italiani in quanto

si condivide una visione comune del mondo.

Questa è la ragione che la quale dobbiamo accostarci alla modifica della Carta costituzionale con grande rispetto e con grande umiltà, perché dobbiamo anche mantenere alto lo spirito dei Padri costituenti e rispettarne altresì lo stile, difficilmente eguagliabile, questo va sottolineato.

Non dobbiamo dimenticare, tra l'altro, che questo insieme di valori, questi principi fondamentali danno vita a ciò che la Corte costituzionale ha definito controlimiti rispetto al ruolo dell'Unione europea. Quindi, a maggior ragione, dobbiamo con grande attenzione misurare i nostri interventi.

La tutela dell'ambiente, in realtà, era già parte del nostro assetto costituzionale, grazie ai molteplici interventi del giudice, delle leggi, della Corte costituzionale, ma anche della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Purtuttavia il nostro intervento non si può dire certamente inutile, perché serve non solo a riprendere le mosse da ciò che ha indicato la Corte costituzionale, ma anche a tracciare la strada verso il futuro e verso le sfide che ci attendono.

La Corte a più riprese ha chiarito che l'ambiente non è una materia, ma è un valore e, a più riprese, ci ha dunque ricordato che l'ambiente è un bene. Sul punto, di rilievo rimane ancora la definizione di Jhering, che ci ricorda che «bene» è tutto ciò che a noi può servire, dunque è «bene» ciò che può essere oggetto di un interesse. Allora possiamo chiederci perché la Commissione ha ritenuto - se ne è anche parlato - di non dedurre il bene ambiente quale oggetto di un diritto. In alcuni casi si è parlato di diritto all'ambiente. Voglio sottolineare che la scelta della Commissione non ha l'intento di assegnare all'ambiente una tutela di minor rango: tutt'altro e lo spiegherò tra poco. Preliminarmente devo però sottolineare che l'articolo che ci apprestiamo a votare non deve essere letto all'interno della obsoleta distinzione tra norme precettive e norme programmatiche. Non stiamo solo indicando al legislatore la strada futura da seguire, ma stiamo anche ponendo una norma, che sarà oggetto di diretta applicazione da parte della giurisprudenza. Questo spiega ulteriormente la necessità di ricorrere a una nozione ampia, come quella di interesse.

Il diritto soggettivo, come situazione tutelata *erga omnes*, ormai da tempo per la giurisprudenza e la dottrina non ha un ruolo centrale all'interno della teoria generale del diritto. Tra l'altro, la nozione di diritto si adegua e si adatta maggiormente alla tutela di situazioni dei privati. Qui in realtà ci troviamo di fronte ad un bene di più ampio respiro. Bene ha detto la Corte costituzionale che «l'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un *habitat* naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti». Dice la Corte che «L'ambiente è, quindi, un bene giuridico, in quanto riconosciuto e tutelato da norme», ma «non è certamente possibile considerarlo oggetto di una situazione soggettiva di tipo appropriativo», giacché appartiene «alla categoria dei beni liberi, fruibili dalla collettività e dai singoli».

Tra l'altro, la nozione di ambiente non può essere ulteriormente ridotta nell'area del diritto soggettivo, perché il diritto soggettivo è nozione antropocentrica, mentre l'ambiente a cui la Commissione ha avuto riguardo è un ambiente asservito all'ecosistema, di cui non siamo parte solo noi, e alla biodiversità. L'ambiente dunque è un bene che mal si presta ad essere confinato nella categoria privatistica del diritto soggettivo di rilievo *erga omnes*. Esso è oggetto di una pluralità di interessi e spetterà alla giurisprudenza valorizzare questa scelta, di modo da delineare una tutela ambientale, che valorizzi la prospettiva dinamica dell'ecosistema e della relazione della biodiversità.

Vi è di più: perché il ricorso alla nozione di interesse e non già a quella di diritto? Perché di tale interesse non siamo portatori solo noi, ma sono portatrici anche le future generazioni. Siamo dunque di fronte ad una formula sì rispettosa degli insegnamenti della Corte costituzionale e delle leggi, ma anche aperta a future interpretazioni, idonee a dare risposte adeguate a tutto ciò che recheranno questo secolo e - si spera - anche i secoli futuri.

Consentitemi di sottolineare che ho particolarmente apprezzato gli interventi dei colleghi Pazzaglini e Parrini: il primo, perché ci ha ricordato che la formula ampia che ci apprestiamo a inserire in Costituzione richiede un coordinamento sistemico con tutta la scala di valori; dunque, non l'ambiente

come totem, ma come parte di un sistema ove anche altri beni e altri interessi sono di eguale rango e vanno tutelati e bilanciati.

L'intervento del collega Parrini è stato da me ugualmente apprezzato perché di levatura tecnica laddove ha sottolineato l'importanza dell'intervento e ha replicato ad alcune obiezioni alle quali ha fornito adeguata risposta, e condivido le risposte che il collega ha formulato.

Ciò dico a chiusura del mio intervento per sottolineare l'armonia con cui la Commissione affari costituzionali ha lavorato, tutti consapevoli dell'importanza dell'intervento.

Consegniamo allora una norma alle future generazioni - con grande emozione e con grande rispetto - confidando che la stessa potrà accompagnare gli italiani per tutto il secolo che abbiamo davanti.

Dichiaro dunque il voto favorevole per conto della Lega-Salvini *Premier*-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

[PAVANELLI](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVANELLI (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, permettetemi di dedicare ancora una volta un pensiero commosso alle persone che hanno perso la vita a causa degli eventi climatici estremi; in particolare, ai morti delle ultime settimane, vittime del ciclone mediterraneo abbattutosi su Sicilia e Calabria.

Oggi è sotto gli occhi di tutti che non si muore solo di malattia, ma si muore anche a causa del clima. Soltanto pochi anni fa, facendo un'affermazione di questo tipo, sarei stata tacciata di idealismo ambientale. Sì, l'idealismo. Ma come si può definire idealismo ciò che invece è estremamente reale, che purtroppo si vive ogni anno in modo sempre più rischioso e pericoloso? Come si può asserire che tutto quello che stiamo vivendo non esiste, quando tutti possono vedere con i propri occhi quanto sta accadendo?

Tutti vivono il disagio causato dai cambiamenti climatici. Quantità torrenziali di acqua cadono in poche ore invece che in mesi; coste e spiagge praticamente non esistono più; la città di Venezia piano piano viene inghiottita dall'acqua, le nostre città ormai definite isole di calore: sono solo alcuni degli effetti dei cambiamenti climatici che stiamo vivendo.

Proprio in questi giorni - prima a Roma durante il G20, adesso a Glasgow per la COP26 - tutti i Paesi della terra si sono riuniti e stanno discutendo non di ideali, ma di decisioni e azioni programmatiche e concrete per contrastare gli eventi estremi e i mutamenti che i cambiamenti climatici stanno generando.

Quello che veniva ironicamente soprannominato idealismo ambientalista, e che noi abbiamo da sempre definito movimento, è riuscito di fatto a concretizzare, a istituzionalizzare la lotta contro i cambiamenti climatici che oggi il mondo intero, purtroppo, sta affrontando. Infatti, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres non ha avuto mezze parole per descrivere la vera situazione del nostro pianeta.

Solo due giorni fa ha detto queste parole che voglio ripetere qui in Aula: «I sei anni passati dall'Accordo di Parigi sul clima sono stati i sei anni più caldi mai registrati. La nostra dipendenza dai combustibili fossili sta spingendo l'umanità sull'orlo del disastro. Siamo di fronte a una scelta netta: o la fermiamo, o ci ferma. È ora di dire: basta. Basta brutalizzare la biodiversità. Basta ucciderci con il carbonio. Basta trattare la natura come un gabinetto. Basta bruciare, trivellare, scavare più a fondo. Stiamo scavando le nostre stesse tombe».

Il MoVimento 5 Stelle, fin dalla sua nascita, ha sempre messo l'ambiente al centro delle proprie azioni, non solo quelle politiche. (*Applausi*). Ci hanno dato degli idealisti e ora guardate: a distanza di anni siamo qui, in questo Palazzo, a discutere l'inserimento della tutela dell'ambiente e degli animali nella nostra Costituzione. La stessa Costituzione nata per proteggere la democrazia dalle barbarie del fascismo verrà oggi arricchita per tutelare il nostro Paese e salvaguardare le vite di tutti.

Il MoVimento 5 Stelle ha rivoluzionato il nostro paradigma politico e ambientale, concretizzando misure a tutela dell'ambiente, dei nostri cittadini e degli animali. Se il Paese è più sociale, è più *green*, è più efficiente, è più circolare, è più sostenibile è grazie al MoVimento 5 Stelle. Oggi in quest'Aula facciamo un nuovo e deciso passo avanti per affrontare le sfide che ci attendono da qui al 2050 e

implementare il processo di transizione ecologica per un nuovo bagaglio valoriale e culturale, più attento al benessere sociale e ambientale. *(Applausi)*.

Dobbiamo mettere il bene comune al primo posto. La nostra società subirà un profondo cambiamento, che ci porterà a una nuova evoluzione ecologica. Inserire la tutela dell'ambiente in Costituzione rappresenta il primo mattoncino di questo processo. Come tanti altri Paesi membri dell'Unione europea, anche i nostri concittadini avranno il diritto di vivere in un ambiente sano. Questi temi, per il bene del futuro dei cittadini, non devono avere un colore politico, ma devono trovarci uniti per il bene dell'umanità.

Presidente, colleghi e colleghe, oggi abbiamo la possibilità di rendere ancora più bella e attuale la nostra Costituzione, inserendo la previsione, in particolare in due articoli, il 9 e il 41, della tutela dell'ambiente e degli animali. Abbiamo un'unica scadenza per raggiungere la transizione ecologica, che è il 2050. Altre alternative non ci sono; dobbiamo mettere l'ambiente al centro del nostro fare. Oggi scriviamo insieme un pezzo di storia del nostro Paese: inseriamo la tutela dell'ambiente e degli animali nella nostra Costituzione. E voglio rinnovare il mio più sentito ringraziamento al lavoro svolto dai miei colleghi Gianluca Perilli, Alessandra Maiorino, a tutto il MoVimento 5 Stelle e a tutti i colleghi in quest'Aula. *(Applausi)*.

Oggi ancora una volta brilla la nostra stella dell'ambiente. Pertanto, confermo il voto favorevole di tutto il MoVimento 5 Stelle al disegno di legge al nostro esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 138, primo comma della Costituzione, dovendosi procedere alla votazione di un disegno di legge costituzionale, in sede di seconda deliberazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo per la seconda deliberazione sul disegno di legge costituzionale, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo:

Senatori presenti	221
Senatori votanti	220
Favorevoli	218
Contrari	0
Astenuti	2

Il Senato approva in seconda deliberazione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

L'applauso conferma che sono stati raggiunti i due terzi.

Discussione del disegno di legge:

(2437) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali *(Approvato dalla Camera dei deputati)* *(Relazione orale)* **(ore 17)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2437, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Astorre, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

CIRIANI (Fdl). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (Fdl). Signor Presidente, vorrei capire chi ha autorizzato l'inizio della discussione generale sul decreto-legge, che è ancora all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Non è all'esame della Commissione.

CIRIANI (Fdl). Lo è.

ASTORRE, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTORRE, relatore. Signor Presidente, il provvedimento è stato licenziato intorno alle ore 14 con il mandato al relatore a riferire all'Assemblea.

CIRIANI (FdI). Signor Presidente, non è pervenuta la valutazione degli emendamenti da parte della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Infatti svolgeremo la discussione generale.

CIRIANI (FdI). Sì, però vorrei capire chi ha stabilito che oggi pomeriggio sarebbe iniziata la discussione generale in assenza del parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Infatti stiamo cominciando con la discussione generale del provvedimento, che era nel calendario dei lavori.

CIRIANI (FdI). La Conferenza dei Capigruppo è iniziata alle ore 16 anche questa volta senza avvisare l'opposizione - lo riferisco a lei, signor Presidente, in modo che lo sappia l'Assemblea - perché l'opposizione è un fastidio in quest'Aula e lei che presiede l'Assemblea in questo momento dovrebbe farsi carico (lei e chi ha il compito di presiedere) di garantire innanzitutto - lo ripeto ancora una volta - i diritti dell'opposizione, perché la maggioranza i propri diritti li fa valere senza problemi e non ha bisogno dell'aiuto di chi presiede quest'Assemblea. Trovo assolutamente spiacevole e inaccettabile che, in presenza di una Conferenza dei Capigruppo - ancora in corso e che non ha deliberato il calendario dei lavori di domani e della settimana prossima - si decida già di partire con la discussione generale di un decreto-legge che manca ancora dei fondamentali giudizi della Commissione bilancio, che deve verificare se gli emendamenti sono ammissibili.

Glielo dico, signora Presidente, perché lei forse non sa che straordinariamente il Governo pare non avere intenzione di porre la fiducia sul provvedimento, quindi dobbiamo attendere che gli emendamenti questa volta, *una tantum*, siano verificati dalla 5a Commissione per vedere se sono ammissibili per le l'esame in Aula. A maggior ragione le chiedo quindi di sospendere i lavori dell'Assemblea e di riprenderli soltanto quando la Conferenza dei Capigruppo avrà deciso cosa fare. Questo a tutela dell'Assemblea e soprattutto dell'opposizione, che so essere un fastidio, ma ciononostante non rinuncia a svolgere il proprio ruolo. (*Applausi*).

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, vorrei ricordare a me stesso e all'Assemblea che il decreto-legge era in calendario, che il provvedimento è stato esitato dalla Commissione, che la Commissione bilancio ha espresso il parere sul testo, quindi si può dare il via alla relazione del relatore e alla discussione generale e che, come sempre, prima di passare al voto degli articoli e dei relativi emendamenti, ci sarà la distribuzione - mi auguro - del parere della Commissione bilancio, quindi nulla osta allo svolgimento della relazione e della discussione generale.

PRESIDENTE. In maniera ineccepibile il presidente Calderoli ha anticipato quanto le avrei riferito anch'io.

Senatore Ciriani, le do la parola però poi mi fermo, non posso continuare.

CIRIANI (FdI). Signor Presidente, visto che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, se vogliamo di nuovo giocare sul Regolamento, facciamolo e, allora, chiedo ufficialmente la sospensione dei lavori dell'Assemblea fino a domani mattina e chiedo che la mia proposta venga messa ai voti.

PRESIDENTE. Senatore Ciriani, vorrei ribadire all'Assemblea, proprio per difendere il lavoro svolto sia dal Consiglio di Presidenza che dall'Amministrazione, che il provvedimento è nel calendario vigente e quindi non è stato inserito successivamente, a prescindere da quello che è accaduto nella Capigruppo. Ho una valutazione della 5a Commissione sul testo e quindi sono autorizzata dal Regolamento ad aprire la discussione generale. Lei ha però la facoltà di presentare una questione sospensiva al termine dell'intervento del relatore, che sarà poi valutata.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ASTORRE, relatore. Signor Presidente, ringrazio tutti i colleghi della Commissione lavori pubblici e i colleghi di Fratelli d'Italia che hanno partecipato fattivamente ai lavori con le loro proposte e le loro discussioni. Ringrazio in particolare i colleghi Ruspandini e Malan.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame che giunge in Senato dopo l'esame da parte della Camera dei deputati, reca misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti. (*Brusio*). È complicato proseguire con la relazione. È una *vexata quaestio*.

PRESIDENTE. Prego gentilmente i colleghi che sono nell'emiciclo accanto al relatore di accomodarsi per consentire al relatore il corretto svolgimento della sua relazione.

ASTORRE, *relatore*. Grazie, Presidente.

L'articolo, al comma 1, introduce modifiche al codice della strada. Tali modifiche, che nel testo originario del decreto-legge erano complessivamente volte a rafforzare la sicurezza della circolazione di specifiche categorie di utenti, sono state moltiplicate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In sintesi le nuove disposizioni, che in molti casi riprendono il contenuto di un testo unificato del disegno di legge in esame presso la IX Commissione della Camera, rafforzano le sanzioni pecuniarie e aumentano la decurtazione dei punti della patente per chi occupa senza autorizzazione gli spazi riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità e prevedono che tali veicoli, qualora risultino già occupati e indisponibili agli stalli ad essi riservati, possano essere parcheggiati gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento.

Tali disposizioni riducono le masse complessive consentite nel caso di trasporto eseguito con veicoli eccezionali, con l'introduzione di deroghe per i veicoli in dotazione della Protezione civile agli enti locali e al terzo settore; aumentano le sanzioni nel caso di getto di rifiuti e di altre cose dai veicoli; introducono il divieto sulle strade o sui veicoli di pubblicità che proponga messaggi sessisti o violenti, stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica, oppure discriminatori; consentono l'installazione di cartelli al centro delle rotonde per indicare l'impresa incaricata di curare il verde qualora la manutenzione sia affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti.

Il comma 5 incide su alcuni aspetti della disciplina dell'attività di autotrasportatore per precisare che il presupposto che rende necessaria l'acquisizione della carta di qualificazione del conducente (CQC) è l'esercizio e il trasporto professionale di persone o cose e non la semplice guida di veicoli di categoria superiore, e per chiarire le diverse casistiche che comprovano il possesso della CQC in relazione a patenti rilasciate da Stati esteri anche extra europei. Sul punto abbiamo discusso in Commissione.

I commi da *5-bis* a *5-quater* disciplinano le modalità e le condizioni affinché dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 ai giovani fino a trentacinque anni, ai percettori di reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali sia concesso un contributo di importo massimo di 1.000 euro - e questo era un punto che abbiamo discusso in Commissione - a titolo di rimborso delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali necessarie per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto merci per conto terzi.

I commi da *6-sexies* a *6-novies* dispongono che, in fase di progettazione ed esecuzione di infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferroviario, debbano essere previste infrastrutture complementari atte a consentire il passaggio in sicurezza di fauna selvatica nelle aree in cui è maggiore la loro presenza sul territorio. Questo è un punto importante, perché spesso il parere della sovrintendenza blocca la realizzazione di opere pubbliche anche di grande rilevanza.

L'articolo *1-bis* semplifica le procedure per il riconoscimento delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli per le persone con disabilità.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e idriche. In particolare, il comma 1 proroga al prossimo 31 dicembre il termine entro il quale i concessionari autostradali, il cui periodo regolatorio quinquennale è venuto a scadenza, sono chiamati a perfezione l'aggiornamento dei rispettivi piani economico-finanziari, cosiddetti PEF, ai fini dell'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021.

I commi *1-bis* e *1-ter* integrano la disciplina per l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 del Brennero, prevedendo che esso possa avvenire anche mediante ricorso alle procedure relative alla finanza di progetto, da concludersi entro il 31 dicembre 2022. Sono inoltre regolati i versamenti degli importi dovuti alla società Autobrennero SpA.

Il comma 2-*bis* proroga al prossimo 31 dicembre la sospensione degli incrementi alle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25 (la cosiddetta autostrada dei Parchi, che ha uno dei sistemi tariffari più dispendiosi e più cari per gli utenti).

I commi 2-*ter* e 2-*quater*, al fine di accelerare i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, in provincia di Livorno (il completamento del cosiddetto corridoio tirrenico settentrionale, che oggi prende il via dall'autostrada Roma-Civitavecchia e arriva fino a Tarquinia e che si deve concludere fino a Cecina), autorizzano l'acquisto da parte di ANAS dei progetti elaborati dalla Società Autostrada Tirrenica (SAT), previo pagamento di un corrispettivo determinato con riferimento ai soli costi di progettazione e quantificato in 36 milioni di euro.

I commi da 2-*sexies* a 2-*sexiesdecies* recano disposizioni in materia di gestione delle autostrade che, per la gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamento *in house*, autorizzano la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alla quale verranno trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle disposizioni vigenti ad ANAS, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio. La nuova società potrà stipulare apposite convenzioni con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale, nonché costituire ovvero acquisire partecipazioni in società di gestione autostradale.

Il comma 2-*terdecies* stabilisce che le società miste regionali Autostrade del Lazio SpA, Autostrade del Molise SpA, Concessioni Autostradali Lombarde SpA e Concessioni Autostradali Piemontesi SpA, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame non abbiano avviato ovvero concluso, con provvedimento di aggiudicazione, le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e poste in liquidazione. Resta ferma l'assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili delle risorse già destinate alla realizzazione di infrastrutture di rilevanza regionale ad opera delle società liquidate e ancora disponibili, da impiegarsi naturalmente per le medesime finalità.

Il comma 2-*septiesdecies* autorizza Roma Capitale a stipulare con ANAS, in qualità di centrale di committenza, una convenzione per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali di Roma. ANAS potrà utilizzare le risorse disponibili nel limite di 5 milioni di euro.

L'articolo 2-*bis* prevede che il Ministero delle infrastrutture, d'intesa con i concessionari dei tratti autostradali in concessione, proceda alla valutazione dei siti per l'ubicazione - questo è importante - dei caselli autostradali funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie e all'Alta velocità.

L'articolo 3, comma 9-*ter*, in relazione alla realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione, estende la qualifica di aree di interesse strategico nazionale alle aree e ai siti del Comune di Chiomonte individuati per la realizzazione di opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze, nonché le aree site nei Comuni della valle, individuati per l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera, ivi comprese quelle di risoluzione delle interferenze.

L'articolo 4 detta invece disposizioni in materia di investimenti e sicurezza nel settore del trasporto marittimo. I commi dall'1-*septies* all'1-*novies* apportano modifiche all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994, per disciplinare in maniera dettagliata la programmazione strategica delle autorità di sistema portuale, anche attraverso la previsione di un nuovo strumento (il documento di programmazione strategica di sistema). Il comma 2 introduce il porto di Arbatax nella circoscrizione del porto di Sardegna e il comma 3 assegna all'autorità di sistema portuale dello stretto 2 milioni di euro per interventi infrastrutturali al traghettamento nello stretto di Messina. Il comma 4 prevede la compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati dal 23 febbraio al 31 dicembre, previsti finora a favore delle sole navi battenti bandiera italiana.

PRESIDENTE. Senatore Astorre, la interrompo soltanto per avvisarla che ha a disposizione ancora l'ultimo minuto dei dieci complessivi. Ma lei, eventualmente, può andare avanti fino a venti minuti oppure consegnare il testo scritto dell'intervento. La avviso perché, come regola, devo farle sapere che sta terminando il tempo a sua disposizione.

ASTORRE (PD). Grazie, signor Presidente. Allora elencherò soltanto la materia degli articoli e poi le consegnerò il testo scritto, affinché venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

ASTORRE (PD). L'articolo 5 disciplina le strutture di missione presso il Ministero delle infrastrutture. L'articolo 6 disciplina disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. L'articolo 7 reca disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo, quindi relative ad Alitalia e Italia trasporto aereo (ITA). L'articolo 8 interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli a basse emissioni (il cosiddetto ecobonus). L'articolo 9 reca misure per la rapida realizzazione del parco della giustizia di Bari.

L'articolo 10 è molto importante, perché definisce alcune procedure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'articolo 11 dispone il rifinanziamento della componente prezzi e contributi del fondo di cui alla legge n. 394 del 1981 gestito da Simest (se ne è discusso anche in Commissione). L'articolo 12 istituisce nello stato del MEF il Fondo concorsi, progettazione e idee per la coesione territoriale. L'articolo 13 estende i benefici dell'istituto denominato "Resto al Sud" ad alcuni Comuni italiani e alle isole minori. L'articolo 15 introduce modifiche di perequazione infrastrutturale. L'articolo 16 proroga al 31 dicembre alcuni commissariamenti. L'articolo 17 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.

Concludo con una considerazione di ordine politico. Un provvedimento di tale portata avrebbe meritato una trattazione in Commissione molto più approfondita. Di fatto, abbiamo avuto mezza giornata per la discussione e proseguiamo adesso in Aula molto probabilmente con il voto di fiducia. Penso che il ruolo del Parlamento debba essere maggiormente valorizzato; occorre metterci tutti in condizione di fare il nostro lavoro in scienza e coscienza. Questa volta non abbiamo potuto lavorare come si addirebbe ad una Commissione parlamentare competente sulle infrastrutture.

Ringrazio tutto il personale della Commissione e tutti i colleghi senatori, che hanno lavorato insieme nelle condizioni date, affinché potessimo fare un buon lavoro, dando mandato al sottoscritto per riferire all'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Drago. Ne ha facoltà.

DRAGO (Fdl). Signor Presidente, cercherò di mettere ordine alle idee, visto e considerato che, in questo trambusto giornaliero, si pensava di posticipare il mio intervento.

Il provvedimento in esame, già approvato alla Camera dei deputati con l'apposizione della questione di fiducia, assume una notevole importanza per quanto riguarda il territorio che rappresento. In particolare, l'articolo 16 fa riferimento alla proroga dei commissari straordinari alla ricostruzione *post* sisma. Così come fatto alla Camera, abbiamo presentato anche in Senato emendamenti su questo tema. Il problema rappresentato nei nove Comuni della Provincia di Catania (ma, come abbiamo visto, anche a Campobasso e in altri territori) è relativo alla lentezza delle procedure di ricostruzione.

C'è un'esperienza positiva (quella della ricostruzione del Centro Italia, che a sua volta prende spunto dalla rapida ricostruzione del ponte di Genova) relativa alla deroga di alcune regole stringenti nell'ambito della ricostruzione e dell'urbanistica. In questo caso abbiamo proposto di estendere questa normativa, che, a torto o a ragione, viene definita normativa Legnini, dal nome del commissario che in questo momento si sta occupando della ricostruzione nel Centro Italia, che a sua volta ha fatto uso delle ordinanze. Si tratta comunque di scelte che queste deroghe pongono.

Se qui in Senato non si ponesse la fiducia e si desse la possibilità di esaminare ogni emendamento e ordine del giorno, si potrebbe spiegare in merito a quanto sostenuto dal Governo circa la destinazione al Sud del 40 per cento dei fondi. Sappiamo che la maggior parte sono legati a progetti sponda, ossia progetti che vengono cantierati con iniziative degli enti locali, per poi essere contabilizzati con fondi europei e provvedimenti non rivisitati. Pensiamo all'Alta velocità: le linee guida nazionali la prevedono a 300 chilometri orari, ma ci troviamo nel Sud Italia ancora a 160 chilometri orari.

Vorrei quindi mettere in evidenza l'incongruenza di quanto si dice con ciò che si fa. Se l'attenzione è veramente alta e massima, allora che si manifesti permettendo la votazione di questi emendamenti, che tra l'altro - ironia della sorte - hanno avuto il parere favorevole di Casa Italia, il Dipartimento istituito

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e deputato proprio alla ricostruzione *post* sisma.

Un'altra particolarità è legata all'emergenza che abbiamo vissuto in Sicilia negli ultimi giorni. Ieri sono stata nei territori interessati e due giorni fa ho partecipato a Scordia ai funerali della coppia vittima dell'alluvione. Ho potuto fare un giro sui territori anche ieri su Ramacca, Militello in Val di Catania e Palagonia ed è emerso il solito discorso: non c'è una programmazione delle attività di prevenzione. Poco fa ho fatto riferimento a Casa Italia. Ricordo che negli anni precedenti di questa legislatura, la XVIII, il capo della Protezione civile nazionale, l'ingegner Curcio, tenne dei tavoli in merito proprio alle attività di ricostruzione per il sisma e per le calamità naturali finalizzati alla realizzazione di una legge quadro che servisse come riferimento nell'immediatezza e nella necessità per interventi standardizzati dopo eventi calamitosi. Ritornando ai territori siciliani, il problema è però di prevenzione.

Ho avuto modo di vedere personalmente che nelle zone in cui si è fatta manutenzione - ad esempio nei corsi d'acqua, con un intervento immediato, realizzato con i fondi stanziati dopo l'evento alluvionale del 18 ottobre 2018 - essa ha sortito un effetto positivo, nel senso che le conseguenze sono state contenute. Ho visto invece zone in cui dall'alluvione del 2018 non era stato fatto alcun intervento. Ci sono quindi problematiche - che colgo l'occasione per rappresentare - legate al fatto che i fondi non sono arrivati totalmente a destinazione - mi riferisco a quelli del 2018 - e un'altra legata al fatto che la conversione in legge del decreto n. 121 del 2021 alla Camera è avvenuta qualche giorno dopo l'evento alluvionale. Pertanto, poteva essere un'occasione per porre in essere interventi immediati. Ciò non toglie che potremmo farli anche ora (semplicemente, posso ipotizzarne uno del relatore o governativo). Del resto, oggi abbiamo visto di tutto, quindi volere è potere. Mi sa che le regole, quando si vuole raggiungere un obiettivo, vengono frequentemente derogate.

Per quanto riguarda invece la gestione commissariale, tra le proposte depositate ne abbiamo una che ha raccolto l'attenzione di Casa Italia e di altri rappresentanti. Mi riferisco al cronoprogramma triennale - è una proposta che già dal 2018 porto avanti - per le strutture commissariali, soprattutto di quelle preposte alla ricostruzione *post* sisma. La finalità del cronoprogramma è chiaramente intuibile: avremmo una programmazione e in linea di massima potremmo avere una proiezione di come i fondi verrebbero chiaramente spesi. Possiamo parlare di una sorta di azione preventiva e poi a consuntivo: ciò che si è progettato e programmato alla conclusione del terzo anno è stato di fatto realizzato? I fondi sono stati utilizzati del tutto? In caso negativo, quanto è stato usato? Alla richiesta di proroga di una struttura commissariale avremmo degli indicatori oggettivi per poterla avvalorare o meno.

Nell'articolo 16 è prevista la proroga di tutte le strutture commissariali. Poi in base ai desiderata e alle indicazioni che abbiamo raccolto abbiamo fatto anche proposte di una scadenza anticipata. Questa è stata una lettura del sentire comune e non un intervento particolare.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,30)

(Segue DRAGO). Avrei concluso. Spero veramente che la maggioranza tenga conto di quanto ho rappresentato e che sia coerente con l'attenzione ai territori che ha finora manifestato a parole.

(Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

[DE FALCO](#) (Misto). Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola.

Purtroppo per alcuni colleghi sarò ripetitivo oggi, perché da un paio di giorni in Commissione forse mi sentono dire sempre le stesse cose. Qui adesso stiamo discutendo della conversione del decreto-legge n. 121, il decreto infrastrutture, a proposito del quale un po' tutti gli esponenti dei Gruppi parlamentari, a partire dal relatore (che ho sentito ripetere adesso questo concetto), lamentano che vi sia stato troppo poco tempo per esaminare il testo, come richiederebbe l'articolo 72 della Costituzione. Io però dico una cosa (la dicevo in Commissione e la ripeto qui): tutti i colleghi hanno chiesto al Governo, la prossima volta, di non farlo più. In tutti i loro interventi, i senatori colleghi della Commissione hanno allungato le mani pietendo la grazia dal Governo, che per la prossima volta ci dia un po' più di tempo. Eh no, non è così che funziona: i diritti si pretendono, non ci si lamenta; nessuno ti può dare un diritto, se tu non lo ottieni; altrimenti, è una concessione, non un diritto. (Applausi).

Quindi è inutile che oggi il relatore, il buon Astorre, si lamenti. No, non va bene così. C'è un sistema

ed è quello di dire al Governo che abbiamo bisogno del tempo necessario per esaminare approfonditamente il provvedimento, articolo per articolo ed emendamento per emendamento. (*Applausi*). Questo, se non avviene, comporta un'abdicazione rispetto a un oggetto di cui il singolo parlamentare, deputato o senatore che sia, non ha disponibilità. Non possiamo abdicare al nostro dovere di esaminare gli articoli, perché ce lo impone la Costituzione. Possiamo esaminarli velocemente e fare tutto quanto occorre per essere celeri, sbrigativi e rapidi, ma non possiamo abdicare ad oggetti di cui non abbiamo disponibilità.

Detto questo, in tutto il provvedimento la parte più sensibile, a mio modo di vedere, è l'articolo 7, di cui in Commissione ho parlato io e nessun altro. Nemmeno il Governo mi ha dato risposta, nella persona del sottosegretario Cancellieri, qui presente. Cosa ho detto? Cosa c'è di importante in questo articolo 7? Su questo sostanzialmente credo che i colleghi non possano non concordare. L'articolo 7 in realtà pone una finzione giuridica: attraverso di esso si finge, in sostanza, che tra Alitalia e ITA non avvenga una cessione d'azienda o di ramo d'azienda, bensì solo di singoli beni o di loro parti. Facciamo un esempio: se ammettessimo che il tutto è l'aeroplano, qui si starebbe parlando del carrello dell'aeroplano o di parti di quel bene, cioè dei bulloni. Ecco, il contratto tra Alitalia e ITA riguarda probabilmente dei bulloni, tant'è vero che in questo modo si rende possibile non applicare l'articolo 2112 del codice civile, che peraltro è attuazione di una direttiva comunitaria.

Che cosa dice l'articolo 2112? Molto semplicemente dice che, quando c'è la cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda - e qui fingiamo che non ci sia - l'azienda, che è composta da beni strumentali e risorse umane, deve continuare a essere composta da beni strumentali e dai contratti relativi a quelle risorse umane, per cui si cedono i contratti. Prevede infatti l'articolo 2112 che i contratti dei lavoratori si trasferiscano al cessionario.

L'obiezione che può essere fatta - e che non è stata fatta in Commissione, perché non hanno risposto su questo - è che la Commissione europea ci ha chiesto la discontinuità. Benissimo, ma che cos'è la discontinuità? Chi ci dice che cos'è? La stessa Commissione europea, nella lettera del 21 gennaio 2021, che non è segretata, con riguardo alla discontinuità chiarisce che deve esserci una diversità tra i soggetti che compongono l'*asset* societario di Alitalia e quelli che compongono l'*asset* societario (cioè i soci) di ITA. Quello che dunque sta chiedendo giustamente l'Europa è una differenziazione tra i due imprenditori, non tra le due aziende, cosa che sarebbe impossibile, perché c'è la cessione dell'azienda.

Va bene, facciamo finta di non sapere queste cose e vediamo che cosa dice l'articolo 7, che non fa riferimento, per esempio, a questa lettera, a queste decisioni e a queste indicazioni della Commissione europea. Al contrario, fa riferimento a un atto della Commissione europea - nella specie, una decisione ovvero un provvedimento secondario di normazione europea - segreto. Parliamo di un atto segreto.

Alla Camera dei deputati alcuni colleghi avevano chiesto l'ostensione immediata di questo atto. Non avendo avuto successo il collega Fassina alla Camera, ho fatto anch'io la stessa cosa qui in Senato. Mi è stato risposto che quest'atto non è ostensibile e sarà conoscibile una volta pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea. Stiamo quindi trasformando in legge un provvedimento che, poi vedremo, lede fortemente i diritti dei lavoratori e le relazioni sindacali, che vengono totalmente annullate, sulla base di un atto segreto che il Parlamento italiano e i cittadini italiani non possono conoscere.

Ma ci rendiamo conto o no che questo è un *vulnus*, una violazione palese delle norme procedurali che la Costituzione ci impone per fare le leggi? Che cosa dice infatti la Costituzione? Dice che ciascun parlamentare, onorevoli deputati e onorevoli senatori, nel valutare un provvedimento deve esaminarlo e, con dignità e onore, deve svolgere tutto il proprio lavoro. L'esame di un provvedimento, dunque, non può prescindere dalla conoscenza degli atti presupposti, che sono anche veicolo interpretativo.

Pertanto, se qualcuno volesse davvero dire che sta esercitando il proprio mandato in scienza e coscienza, come ha affermato anche prima il senatore Astorre, dovrebbe riconoscere di non poter avere scienza, dal momento che non conosce l'atto presupposto. Come dicevo, ciò comporta un *vulnus* enorme sulla formazione della legge che la Corte costituzionale dovrà essere chiamata a giudicare.

In secondo luogo, aver spezzettato fino al bullone, come dicevo prima, la cessione dell'azienda significa che ciascuno dei lavoratori - e non parlo dell'ultimo lavoratore, ma degli stessi piloti di

Alitalia - si trova dinanzi al datore di lavoro neanche fosse un minatore che nel 1800, uscendo dalla miniera inglese, si trova davanti il padrone (ecco i partiti che si richiamano alla tutela del lavoro) che gli dice: tu non mi piaci, sei stato troppo spesso tra i sindacalisti; prendo quell'altro.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Non si può consentire che a questo punto, nel diritto del lavoro e nelle relazioni sindacali, non esista più la possibilità di intermediazione. Il lavoratore si trova da solo dinanzi all'arroganza e alla supremazia assoluta del datore di lavoro, il quale impone una riduzione del salario del 55 per cento per i piloti di Alitalia - *pardon*, per i piloti di ITA - con un monte ore portato a sessanta ore mensili. Questo è ignobile, al giorno d'oggi.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore De Falco.

DE FALCO (*Misto*). Signor Presidente, ho concluso e la ringrazio per il tempo in più che mi ha concesso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

[MODENA](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, di questa normativa mi interessa una parte che potrebbe sembrare parziale, ma che in realtà è rilevante per lo spirito complessivo del provvedimento. Mi riferisco all'articolo 12, così com'è stato modificato dalla Camera dei deputati, grazie anche e soprattutto, se me lo consentite, a un emendamento, che poi ne ha raggruppati altri, presentato dal Gruppo Forza Italia. Grazie a questo emendamento, la mia Regione, ovvero l'Umbria, e le Marche sono state inserite come Regioni in transizione per poter accedere al Fondo concorsi, progettazione e idee per la coesione territoriale, per sopperire quindi, nell'immediato, ai *deficit* di progettualità locale e coinvolgere i professionisti nell'individuazione dei progetti. Chiaramente stiamo parlando di progetti collegati non solo al Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma anche al Fondo per lo sviluppo e la coesione e al Fondo complementare.

Non stiamo parlando di poche risorse, ma di risorse importanti, pari a 50 miliardi di euro, che sono certamente rilevanti per determinati territori. Tengo soprattutto a dire, a tal proposito, che nel corso delle varie audizioni fatte sul PNRR molto spesso i parlamentari provenienti dalle aree del Centro Italia avevano posto in evidenza come esse fossero a rischio, schiacciate da una parte dalle percentuali di ripartizione territoriale del Fondo (20 per cento e 80 per cento), e dall'altro dal fatto che c'era comunque una prevalenza nei confronti del Sud. Con l'approvazione di questo emendamento, con la rivisitazione che è stata fatta e soprattutto con il riconoscimento del fatto che l'Umbria e le Marche sono Regioni in transizione, si è riusciti a mettere un po' più in equilibrio la situazione, dal punto di vista infrastrutturale.

Stiamo parlando di risorse divise tra il 2021 e il 2022. Quindi, precisamente, la dotazione complessiva di questo fondo, ripartita nel biennio, è di circa 16 milioni di euro per il 2021 e di circa 145 milioni di euro per il 2022. Come vi dicevo, sono fondi destinati soprattutto ai Comuni che hanno una popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, ricompresi nelle Regioni del Sud più Umbria e Marche; poi, ai Comuni con popolazione complessiva inferiore a 3.000 abitanti ricompresi nelle aree interne - considerate che ovviamente queste ci sono in tutte le Regioni, comprese Umbria e Marche - e poi chiaramente a città metropolitane e Province.

È stata fatta anche una precisa classificazione in ordine alle differenziazioni demografiche. In sostanza, pur al netto delle varie problematiche che ci possono essere, l'emendamento è sicuramente rilevante per le aree del centro, perché coglie non solo le problematiche delle Regioni e delle aree interne, ma anche l'importanza del collegamento e della necessaria perequazione quando parliamo di sviluppo uniforme.

Vi faccio ancora un esempio sempre per quello che riguarda l'area centrale. Nel decreto-legge la cui conversione ci accingiamo ad approvare sono previste procedure di velocizzazione; in modo particolare, voglio ricordare che, fra le opere previste, c'è anche la direttrice Orte-Falconara, che naturalmente ha una valenza non indifferente per il collegamento che passa attraverso il Lazio, l'Umbria e le Marche.

È un provvedimento che reca disposizioni urgenti, ma che si deve leggere, secondo me, in combinato disposto con una serie di norme che sono state annunciate - penso, per esempio, all'edilizia scolastica e agli asili - e che troveremo nella manovra di bilancio che sta arrivando in Senato, che devono anche

essere collegate ai 30 miliardi di quello che abbiamo chiamato fondone, che è servito sempre per un disegno complessivo.

Cosa voglio dire in sintesi e avviandomi alla conclusione? Forse ci passano sotto talmente tanti decreti-legge che a volte guardiamo il particolare e ci sfugge il disegno generale; se però proviamo a incastrarli insieme con un minimo di attenzione e di pazienza, oltre alle questioni particolari o comunque territoriali - oggi ho parlato della mia Regione, l'Umbria - si vede chiaramente un quadro all'interno del quale tutta una serie di risorse (quelle dei fondi complementare e di coesione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del cosiddetto fondone) sono indirizzate verso la logica dello sviluppo delle aree che oggi sono indietro e che devono ovviamente ammodernarsi, perché questo può garantire quella crescita stabile a cui il Governo punta, come ha dichiarato in molteplici occasioni.

Ringrazio sicuramente per questo tipo di provvedimento, che ha un senso e una logica soprattutto se si legge, come vi dicevo, anche guardando indietro al fondone e guardando avanti alla manovra di bilancio. Ribadisco che, grazie alle modifiche apportate alla Camera, sicuramente le Regioni in transizione, che sembravano più trascurate e anche in parte limitate, hanno trovato invece una loro specificità nell'articolo 12, così com'è stato riformulato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Campari. Ne ha facoltà.

[CAMPARI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, inizio col fare mie le parole del relatore, perché effettivamente stiamo continuando una deriva che non è assolutamente giusta e corretta, modificando il ruolo del Senato e stringendo i tempi a disposizione per esaminare i provvedimenti. Vengono compressi i tempi della discussione, necessari per poter lavorare bene e proficuamente in Commissione.

C'è un problema in tutto ciò: alla fine, non è il Governo il tramite con i cittadini, perché chi poi si prende le telefonate dei cittadini che hanno problemi siamo noi. Siamo noi il loro riferimento sul territorio e siamo noi a prenderci tutte le loro lamentele, che giustamente ci vengono indirizzate magari anche per i ritardi del Governo (come nei decreti attuativi che deve emanare, per esempio, sul rincaro dei materiali e sulla possibilità di dare un po' di ristoro e di liquidità a tutte le varie ditte del territorio). Siamo noi a recepire tutte queste lamentele e le telefonate arrivano ad ogni ora del giorno, da parte di gente disperata. (*Applausi*). Questa cosa deve finire: bisogna che il Senato riassuma il suo ruolo e venga trattato con la dignità che merita.

Nel merito del provvedimento, questo decreto-legge sui trasporti e sulle infrastrutture ha molte luci e qualche ombra, anche perché fondamentalmente è un decreto *omnibus*, però ci sono molte cose buone, grazie all'accoglimento di vecchi emendamenti e nuovi suggerimenti. Anche su questo però sorge una domanda: perché emendamenti che continuiamo a presentare vengono ignorati quando arrivano dall'Assemblea e poi vengono ripresi ciclicamente dal Governo? È un'altra cosa che non si riesce veramente a capire. (*Applausi*).

Due esempi: il primo è la revisione dei mezzi pesanti, che da tre anni cerchiamo di portare avanti (l'ultima volta anche qui in Senato, con un emendamento stralciato all'ultimo momento); il secondo è la responsabilità civile per i monopattini, altra battaglia, sempre mia, che portiamo avanti da almeno due anni a questa parte. Ce ne sono anche tante altre. Poi, ovviamente, dalla Camera sono arrivate alcune modifiche in positivo e in Senato ci abbiamo provato con qualche ordine del giorno (che, come sappiamo tutti, può essere acqua fresca oppure un po' più stringente). Abbiamo cercato di fare qualcosa di più stringente, ma sicuramente non è del tutto vincolante. Ora sarà il Governo però a dover mantenere le promesse che ha fatto e a impegnarsi effettivamente nell'accogliere questi ordini del giorno importanti. Noi vogliamo chiederlo ancora una volta, perché veramente, per com'è trattato in questo momento il Senato, non può che essere un patto tra gentiluomini quello che ci lega in questi momenti.

Nei contenuti il provvedimento contiene alcune norme interessanti: per esempio, definiamo la Torino-Lione un'opera strategica, di cui siamo assolutamente convinti, ma continuiamo a tollerare gli attacchi che vengono fatti dai centri sociali o da una certa parte del Paese ai cantieri e a vedere che sono sempre i soliti a farli e che manca una condanna unanime, cosa gravissima. (*Applausi*).

Cosa simile accade con gli attacchi contro le sedi della Lega: ne hanno distrutta anche una due giorni

fa a Como, ma sinceramente di manifestazioni accorate di solidarietà non ne ho viste da parte del Parlamento. Mi sembra strano, sinceramente, perché la violenza è tale da una parte e dall'altra, non solamente a senso unico.

Ciò detto, ci sono cose buone in questo provvedimento, come le norme sulla sosta dei disabili, delle mamme con bambini e delle donne incinte o sul decoro, con multe maggiorate per chi abbandona i rifiuti, altro problema veramente incredibile che abbiamo in alcune zone dell'Italia. Non si capisce come, nel 2021, ci possano essere ancora montagne di immondizia a bordo strada, specialmente in alcune zone e in alcune parti delle nostre isole bellissime, che vengono deturpate in questo modo.

Altre norme condivisibili sono quelle sulla sicurezza alla guida, sull'uso della targa in prova, sugli incentivi per le patenti ai giovani di tipo C e di tipo D, sui monopattini o sulle infrastrutture autostradali e idriche. Ottime sono quelle sulle Olimpiadi o sulle strade della Sardegna, sempre per restare sulle Isole. La Sardegna, peraltro, è un'isola che ancora soffre di un'arretratezza infrastrutturale grave che le impedisce di svilupparsi come dovrebbe per mancanza di strade adeguate e di ferrovie. Sono inoltre previste facilitazioni anche per utilizzo dei fondi del PNRR. Il testo presenta quindi veramente tante luci, tante cose benfatte.

Sicuramente positiva è la misura che prevede l'incentivo per le auto, tuttavia dobbiamo fare un ragionamento e capirci una volta per tutte: in Italia circolano 40 milioni di veicoli e in dieci anni di incentivi, dal 2012 circa, ne abbiamo sostituiti circa 4 milioni. Come possiamo pensare di sostituire totalmente con l'elettrico il parco circolante che c'è in Italia? Abbiamo più di 11 milioni di veicoli con classificazioni da euro 3 a euro 0, 11 milioni di veicoli euro 4 e altri 12 o 13 milioni con classificazione euro 5 o euro 6. Vogliamo cambiare almeno i veicoli più inquinanti euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3? Vogliamo fare incentivi seri o pensiamo che l'elettrico sia la panacea di tutti i mali? (*Applausi*).

Dico questo perché produciamo l'energia, ma non ne abbiamo abbastanza e la compriamo dall'estero. La produciamo in vario modo e quella da fonti rinnovabili è una minima parte, non arriva neanche alla metà. Abbiamo tempi di ricarica infiniti, le colonnine mancano; in estate abbiamo avuto anche tre o quattro anni fa periodi in cui si verificavano i *blackout* perché il fiume Po era in secca e nelle ore centrali della giornata c'erano problemi con l'energia elettrica. Stiamo scherzando o parliamo sul serio? Andiamo a incentivare le auto che non inquinano e in questo senso va benissimo il provvedimento del ministro Giorgetti con cui si stanziavano fondi sulle auto nuove euro 5 o euro 6, ma cerchiamo di uscire dalla demagogia e di fare qualcosa di veramente utile.

Ciò detto, avviandomi alla conclusione, mi riallaccio all'inizio del mio intervento, cioè al fatto che noi siamo il tramite con i cittadini e con i territori. Signor Presidente, mi appello anche lei affinché si interrompa una certa pratica che non ci consenta di dare il nostro contributo, che è utile e tutte le volte aiuta a migliorare i provvedimenti; considero infatti senza senso il fatto che i nostri tempi vengano continuamente compressi in questo modo. (*Applausi*).

Sui lavori del Senato

[PRESIDENTE](#). La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il calendario dei lavori fino al 12 novembre.

Per il disegno di legge cosiddetto salva mare, già all'ordine del giorno della seduta odierna, la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito all'unanimità un breve rinvio in Commissione, mantenendo la sede redigente, per una verifica sul testo e il differimento dell'esame, da parte dell'Assemblea, quale primo punto del calendario della prossima settimana.

Nella seduta di domani, a partire dalle ore 10,30, proseguirà la discussione del decreto-legge in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, approvato dalla Camera dei deputati.

Alle ore 15 avrà luogo il *question time*, con la presenza dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dello sviluppo economico e della giustizia.

Il calendario della prossima settimana, con sedute a partire da martedì 9 novembre fino a venerdì 12, se necessario, prevede la discussione dei seguenti provvedimenti: il disegno di legge salva mare, dalla sede redigente; il decreto-legge concernente la sicurezza sul lavoro e la certificazione verde Covid-19; il decreto-legge sul contenimento degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e gas.

Inoltre, ove trasmesso dal Governo in tempo utile il disegno di legge di bilancio, il Presidente renderà le comunicazioni all'Assemblea ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi mercoledì 10 novembre, dalle ore 15,30 alle ore 16,30.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il calendario dei lavori fino al 12 novembre:

Giovedì	4	novembre	h. 10,30	- Seguito disegno di legge n. 2437 - Decreto-legge n. 121, Infrastrutture e mobilità sostenibili (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 9 novembre</i>) - Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151- <i>bis</i> del Regolamento (ore 15)
Martedì	9	novembre	h. 16,30-20	- Disegno di legge n. 1571 e connessi - Legge SalvaMare (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>) - Disegno di legge n. 2394 - Decreto-legge n. 127, Sicurezza lavoro e certificazione verde COVID-19 (<i>scade il 20</i>
Mercoledì	10	"	h. 9,30-20	
Giovedì	11	"	h. 9,30	
Venerdì	12	"	h. 9,30 (<i>se necessaria</i>)	

				<p><i>novembre</i>)</p> <p>- Disegno di legge n. 2401 - Decreto-legge n. 130, Contenimento aumenti prezzi settore elettrico e gas (<i>scade il 26 novembre</i>)</p> <p>- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul disegno di legge di bilancio (*) (<i>ove trasmesso in tempo utile</i>)</p>
--	--	--	--	---

(*) Dopo le Comunicazioni del Presidente, il disegno di legge di bilancio sarà assegnato alla 5^a Commissione permanente in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio. Le Commissioni dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5^a Commissione permanente entro giovedì 18 novembre.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2437

(Decreto-legge n. 121, Infrastrutture e mobilità sostenibili)

(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	20'
Governo	20'
Votazioni	20'
Gruppi 3 ore, di cui	
M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'
Misto	25'+5'
PD	22'
FdI	17'+5'
IV-PSI	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2394

(Decreto-legge n. 127, Sicurezza lavoro e certificazione verde COVID-19)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP- PATT, UV)	23'
Dissenzienti	da stabilire

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2401

(Decreto-legge n. 130, Contenimento aumenti prezzi settore elettrico e gas)

(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	40'
Governo	40'
Votazioni	40'
Gruppi 5 ore, di cui	
M5S	54'
L-SP-PSd'Az	49'
FIBP-UDC	42'
Misto	41'+5'
PD	37'
FdI	29'+5'
IV-PSI	26'
Aut (SVP- PATT, UV)	23'
Dissenzienti	da stabilire

Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2437](#) (ore 18)

[PRESIDENTE](#). È iscritto a parlare il senatore Toninelli. Ne ha facoltà.

[TONINELLI](#) (M5S). Signor Presidente, è un peccato non vedere oggi il ministro Giovannini in Aula; speriamo che sia a lavorare a Glasgow, alla COP26, per difendere le infrastrutture e la mobilità sostenibile, come il nome del suo Ministero. Vedrà comunque i nostri interventi. Siamo a ricordare che nel decreto-legge al nostro esame ci sono norme condivisibili e positive, ma ci sono altre norme, tra l'altro probabilmente anche le più consistenti, che ci preoccupano non poco. L'argomento *clou* è infatti quello che riguarda le concessioni autostradali, che purtroppo nel provvedimento al nostro esame è trattato in un modo troppo favorevole ai colossi del casello.

Partiamo però dall'inizio perché è fondamentale che chiunque segua il mio intervento, anche al di fuori dall'Aula, abbia la possibilità di inquadrare l'argomento. Che cosa sono le concessioni autostradali? Sono contratti convenzionali tra lo Stato che concede un bene pubblico, in questo caso un'autostrada, ed un soggetto privato che se ne impossessa. Dico impossessa perché ho un po' di cognizione di causa. Questi contratti durano decenni, trenta-quaranta anni, e fino al 2018 erano segreti, ma non nelle parti che si potevano conoscere, quelle più importanti, cioè quelle sui soldi; come guadagnavano e perché non si sapeva. Il fattore K era in un altro allegato dei contratti. Oltre ad essere contratti convenzionali tra lo Stato e il privato, questi contratti decennali si devono aggiornare ogni cinque anni con i cosiddetti piani economico-finanziari, che specificano gli investimenti da fare e le tariffe da pagare. Il tutto deve avvenire ovviamente nel rispetto prima della legge e poi della delibera fatta dall'Autorità di regolazione per i trasporti (ART). In questo caso la legge da rispettare è il cosiddetto decreto Genova e la delibera quella che ha attuato l'articolo 16 del citato provvedimento, che ha apportato una vera rivoluzione in materia di gestione delle autostrade, un ribaltamento ad esclusivo vantaggio degli utenti della strada, con più investimenti soprattutto in manutenzione e pedaggi più bassi. Soprattutto, finalmente, con un controllo che torna, un controllo reale da parte dello Stato sugli investimenti e sui conseguenti pedaggi, nuove regole che si potrebbero, anzi, purtroppo, si sarebbero potute - vi spiego poi le ragioni - riassumere come segue: non hai fatto gli investimenti programmati? Male, devi bloccare l'aumento dei pedaggi o diminuire i pedaggi alla gente che usa le autostrade e contemporaneamente pagare delle penali. Questo è quello che sarebbe dovuto accadere, a partire da quando? Da adesso, da domani, dal 2022? No, dal primo gennaio 2020.

Tutto ciò se solo la politica avesse fatto il proprio dovere. Invece, dal 2012 ad oggi, non ha fatto altro che scudare i colossi del casello dall'applicazione delle nuove regole. Come ha fatto la politica a scudare questi colossi del casello tanto miliardari? Rimandandone l'entrata in vigore, esattamente come fa il provvedimento al nostro esame.

Quindi è bene che oggi gli italiani sappiano che queste condizioni ben più vantaggiose per loro - gli italiani, non i concessionari - non le hanno ancora attuate e che il provvedimento ne proroga l'entrata in vigore per la quarta volta, per il quarto semestre da quando avrebbero dovuto entrare in vigore, il primo gennaio 2020, fino al 2022. Già temiamo che dietro l'angolo ci sia un altro decreto mille proroghe, come lei, presidente Calderoli, sa meglio del sottoscritto, pronto a fare altrettanto, prorogando ulteriormente, così di fatto uccidendo la rivoluzione contenuta nel cosiddetto decreto Genova.

Chiediamo al ministro delle infrastrutture Giovannini e al Governo tutto, nella persona del presidente del Consiglio Draghi, di non prorogare più l'entrata in vigore del decreto Genova. (*Applausi*). È inaccettabile infatti che a distanza di oltre tre anni dal crollo del ponte Morandi, i concessionari tutti stiano gestendo e, posso permettermi di dire spremendo, le nostre autostrade pubbliche in base alle ben più favorevoli condizioni, per loro, precedenti al crollo del ponte Morandi. Questa è la situazione.

Come se non fosse già sufficientemente pesante da digerire quello che ho appena detto, nel provvedimento abbiamo pure la proroga - perché non bisogna far mancare niente a questi colossi - di due anni ai subconcessionari, quelli per cui vai a fare la benzina all'interno della stazione di servizio in autostrada o vai all'Autogrill a mangiarti il panino Camogli. Tendenzialmente c'è ancora la famiglia Benetton dietro la società Autogrill.

Ma soprattutto prorogare di due anni anche le condizioni delle subconcessioni carburante e ristoro negli Autogrill significa addio alla rivoluzione delle colonnine di autoricarica all'interno delle autostrade. (*Applausi*).

E come se non bastasse - perché non basta, anche se abbiamo detto che c'è qualche buona "normetta", ma la ciccia non è buona - in questo decreto-legge viene cancellata la prima concessione autostradale della storia della Repubblica italiana completamente pubblica: l'A22. Era l'estate del 2019 quando il Comitato interministeriale per la programmazione economica deliberò la nascita della nuova convenzione, che affidava l'autostrada a un soggetto completamente pubblico. Ciò non significava solamente avere soci esclusivamente pubblici, ma soprattutto fine di una gestione finalizzata a fare soldi, tanti, tantissimi, da dividersi tra azionisti (pubblici o privati che fossero non cambiava niente) e

inizio della gestione a favore dei cittadini, con più investimenti in manutenzione e sicurezza e pedaggi più bassi. Una vera e propria rivoluzione, che doveva partire dall'estate del 2019, ma che, dopo oltre due anni, è stata lasciata prima ferma e oggi, con questo provvedimento, affossata, morta, *caput*, ammazzata. Una bruttura di cui nessuno parla, perché sono troppi e troppo potenti coloro che ne giovano. Se la nuova concessione fosse partita, come da accordi presi nel 2019, oggi si sarebbero già avviati investimenti importanti e abbassati i pedaggi.

Chi mi attaccò quando nel 2019 dissi che volevo un'autostrada completamente pubblica, la A22, spero che oggi, forse con qualche sinapsi attivata, abbia capito di cosa si trattava; e un po' si dovrebbe vergognare, insieme ai politici che in queste settimane e in questi giorni hanno affossato questo straordinario progetto di prima autostrada completamente pubblica, senza dividendi, ma con tutti gli utili che tornano ai territori. Sapete come l'hanno affossata? Andando al progetto del *project financing*, che la storia - di memoria berlusconiana - della legge obiettivo ha dimostrato essere un totale fallimento. (*Applausi*).

Proseguiamo ad analizzare il decreto-legge per non sforare nel tempo. In mezzo a qualche buona norma - lo dobbiamo dire - c'è anche una chicca, Presidente, che dobbiamo analizzare, perché porta a una confusione che è a dir poco straordinaria. Dopo i pesanti "aiutini" (chiamiamoli così) ai potenti concessionari, appare all'improvviso, quando più nessuno si aspettava nulla, una norma che, vista così, avrebbe del rivoluzionario. Mi riferisco alla creazione di una società pubblica, ANAS Autostrade, creata per consentire una gestione pubblica delle autostrade, con assegnazione diretta, cosiddetta *in house*. Se uno leggesse solo questa norma, dimenticandosi dei favori e degli "aiutini" ai concessionari miliardari, salterebbe dalla felicità, dicendo che finalmente si crea un soggetto pubblico in grado di togliere la gallina dalle uova d'oro dalle mani di alcuni "prenditori" (senza "im") di Stato. (*Applausi*).

Se fosse questo il motivo di questa norma, troverebbe il sottoscritto e tutto il MoVimento 5 Stelle pronto a difendere a spada tratta il Ministro in questa sua coraggiosa e giusta iniziativa di ripubblicizzazione delle autostrade pubbliche. Peccato che, però, abbiamo qualche dubbio che questa rivoluzione trovi le fondamenta negli articoli precedenti e quindi non possa apparire - speriamo di sbagliarci - solo necessaria a una sorta di operazione contabile tra ANAS Autostrade e la restante parte di ANAS, che rimane nella *holding* Ferrovie dello Stato. Ma speriamo di sbagliarci.

Ciò che vi ho raccontato è la vera storia contenuta in questo decreto-legge nell'ambito delle concessioni autostradali e ben pochi ve lo diranno, perché lo può fare solo colui che ancora difende i cittadini dalla logica della massimizzazione del profitto nell'uso delle autostrade italiane, che - ricordo - sono state costruite con i soldi dei nostri padri e dei nostri nonni, soldi pubblici che abbiamo pagato. (*Applausi*).

Il momento non è facile, soprattutto dopo la mancata revoca della concessione ad Aspi della famiglia Benetton. Ma non possiamo smettere di lottare e di denunciare ciò che non va, anche se questo vuol dire andare contro la narrazione nazionale, per cui con questo Governo va sempre tutto a gonfie vele.

Concludo dicendo che è difficilissimo accettare alcune - sottolineo, alcune - parti di questo provvedimento, perché potrebbero (anzi, abbiamo quasi la certezza) rovinare quanto fatto di buono in precedenza.

Per questo chiediamo due precisi interventi, per rimediare agli errori degli ultimi due anni, decreto Giovannini compreso: innanzitutto, lo *stop* alle proroghe dei piani economico-finanziari con la conseguente entrata - finalmente - in vigore del cosiddetto decreto Genova; in secondo luogo, l'utilizzo di ANAS (visto che abbiamo creato ANAS Autostrade come società *in house* pubblica) come gestore delle autostrade italiane, a partire proprio dalla A22. (*Applausi*).

Concludo il mio intervento, signor Presidente. Si governa per tutti i cittadini, per il supremo bene della collettività; si aiutano prima gli ultimi, in questo caso gli utenti della strada, e non chi ha ricevuto più del dovuto gestendo un bene pubblico. E tra questi primi ci sono proprio i potentissimi, i colossi del casello - io ne so qualcosa, anzi ne so tanto - che appaiono, ahimè, essere tornati - e questo decreto-legge lo conferma - più potenti dello Stato stesso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mollame. Ne ha facoltà.

[MOLLAME](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che condividere quanto

detto in premessa e anche nelle conclusioni dal collega Campari. Questa Assemblea dovrebbe avere il tempo di lavorare un po' di più sui provvedimenti e sui decreti-legge che arrivano dal Governo, perché è sicuramente capace di migliorarli. (*Applausi*).

Detto ciò, voglio affrontare i temi squisitamente dal punto di vista tecnico e guardare sempre al bicchiere mezzo pieno. Parecchi e diversi sono i temi affrontati da questo decreto-legge in materia di infrastrutture. Mi soffermo solo su alcuni temi che ritengo che forse in passato siamo stati trascurati nonché su altri che ritengo di grande rilevanza, a partire dalle modifiche al codice della strada volte a rafforzare il tema della sicurezza. Sono inoltre previsti investimenti e nuove procedure in materia di sicurezza nel settore delle infrastrutture stradali idriche, con particolare riferimento - mi preme evidenziarlo - agli invasi artificiali, creati con la costruzione di sbarramenti o di dighe.

Si tratta di un patrimonio straordinario, che mediamente ha da cinquanta a cento anni di vita e per alcuni sbarramenti si va anche oltre, ma che non è stato interessato negli ultimi anni dai necessari e non più procrastinabili interventi di manutenzione. Viene integrata e modificata la disciplina del progetto di gestione per le operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento degli invasi artificiali. Voglio ricordare che gli interventi di sfangamento sono assolutamente necessari per garantire il funzionamento stesso di un invaso artificiale, il mantenimento della capacità di invaso e anche la qualità dell'acqua.

Nel 60 per cento circa degli invasi che abbiamo, l'acqua viene utilizzata come fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica e, fatto assai importante, come accumulo di energia prodotta da fonte rinnovabile. Il problema più grosso che abbiamo è quello di riuscire ad accumulare l'energia elettrica prodotta. Gli invasi servono anche come bacini di accumulo e quindi anche di accumulo di energia da fonte rinnovabile. Questo è anche il sistema meno impattante come metodo di accumulo. L'acqua viene inoltre utilizzata per consumi idropotabili, ma anche per l'irrigazione dei nostri campi per sostenere il settore della produzione agroalimentare, che è un settore fondamentale della nostra economia. Ciò accade da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, in cui il *brand* Italia continua ad andare a gonfie vele.

Mi soffermo sul tema della manutenzione delle infrastrutture riferendomi anche alla rete stradale e autostradale, costruita con il lavoro e il sacrificio dei nostri avi. Tale rete oggi necessita ovunque di urgente manutenzione straordinaria, proprio perché non si è intervenuto quando lo si poteva fare con quel tipo di manutenzione che si sarebbe chiamata ordinaria. Questi temi vengono affrontati con norme specifiche riguardanti l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali ed autostradali.

Si interviene anche nel settore delle infrastrutture ferroviarie per accelerare l'attuazione del Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European rail traffic management system). Ci tengo a sottolineare che si tratta di un sistema che dovrà essere esteso a tutte le linee ferroviarie e non solo ai corridoi europei, proprio perché la sicurezza è una prerogativa e un diritto di tutti i cittadini passeggeri. (*Applausi*).

Si interviene e si investe anche nel settore del trasporto marittimo e si migliora e si rende più sostenibile la mobilità di merci e passeggeri, nonché la continuità territoriale da e per la Sicilia. Si istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità, che affiancherà il glorioso e storico Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Si interviene nel settore del trasporto aereo, anche con modifiche alle procedure relative all'amministrazione straordinaria di Alitalia e alla cessione dei beni aziendali della stessa, cercando di porre fine a un ormai annoso e doloroso problema.

Si interviene anche sulla disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli a bassa emissione, ma devo puntualizzare che resto un po' perplesso circa la continua promozione della produzione delle nuove vetture. Ricordiamo - ne abbiamo parlato oggi in Commissione industria, commercio, turismo - che questo è uno dei settori dove si consumano enormi quantità di materie prime. Il tema meriterebbe pertanto un serio approfondimento e una valutazione effettuata con il metodo LCA (*Life Cycle Assessment*).

Il tema più importante trattato dal provvedimento è però quello delle procedure di attuazione del PNRR, su cui ci giochiamo il futuro dell'Italia e degli italiani. Conosciamo l'importanza e il valore straordinario di questo piano di investimenti e dobbiamo costruire degli strumenti che devono funzionare in modo efficace.

Penso che come prima cosa vada fatta una concreta analisi di ciò che nei più recenti decenni non ha funzionato in Italia e reso stagnante la nostra economia, nonostante il grande lavoro di tanti e la straordinaria inventiva, l'impegno e la passione di tantissimi italiani. Certo, il grande debito pubblico accumulato nei due decenni che vanno dai primi anni Settanta ai primi anni Novanta ha fatto probabilmente da zavorra, ma l'occasione è certamente unica in questo primo quarto di secolo ventunesimo. Il senso potremmo dire di averlo anche individuato se parliamo di transizione e passaggio verso un impegno che sia graduale e autenticamente indirizzato al rispetto del nostro pianeta. La strada è irta e piena di ostacoli, ma l'Italia e l'Europa, con grande senso di responsabilità, l'hanno intrapresa.

Al fine di rilanciare il concreto processo di sviluppo territoriale, si prevede anche l'istituzione di un Fondo concorsi, progettazione e idee per la coesione territoriale per i Comuni delle Regioni del Mezzogiorno e delle aree interne del Paese. L'Istituto Resto al Sud, volto a promuovere lo sviluppo di attività imprenditoriali, viene steso anche alle isole minori del Centro-Nord.

Un'altra materia sulla quale voglio soffermarmi riguarda la perequazione infrastrutturale, basata sullo studio e sull'analisi della dotazione infrastrutturale del Paese e sull'analisi dell'atavico divario fra le diverse aree geografiche.

Concludo con ottimismo. Non ci rimane che crederci, nell'interesse di tutti e soprattutto delle future generazioni; non ci rimane che rimboccarci tutti le maniche. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

[RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo sul provvedimento in esame facendo riferimento a un ordine del giorno che ho presentato e di cui parlerò alla fine dell'intervento.

Vorrei ora raccontare la storia di 68 lavoratori e del loro posto di lavoro. La storia nasce centonove anni fa, quando i nostri nonni (o i loro padri) costruirono la rete funiviaria di Savona, che collega il porto a Val Bormida e in modo particolare al Comune di Cairo Montenotte. Si trattò, all'epoca, della rete aerea più lunga del mondo (18 chilometri) e serviva per trasportare le merci. Fu raddoppiata nel 1936 e resa ancora più efficiente. Paradossalmente all'epoca lo spirito con cui nacque era diverso da quello che oggi potrebbe avere la messa a terra. Non c'era tutto il trasporto su gomma che c'è adesso e, quindi, quella fu una di quelle infrastrutture necessarie per evitare le lungaggini del trasporto delle merci che sbarcavano al porto per andare verso il Nord dell'Italia.

Il nubifragio del 23 e 24 novembre del 2019 ha di fatto causato lo smottamento di un fronte importante, che ha danneggiato anche la rete autostradale della Torino-Savona con il crollo di un ponte e ha fatto crollare anche due pilastri dell'infrastruttura. Dopo due anni questa infrastruttura è ancora giù; non è ancora stata ricostruita. Nel 2020 - il senatore Margiotta non è presente, ma lui all'epoca era Sottosegretario - ci fu una levata di scudi quasi unanime del Parlamento e noi giocammo un ruolo importante per varare un provvedimento che mettesse a disposizione della ricostruzione, e quindi del commissario nominato alla ricostruzione, ben 4 milioni di euro e una cassa integrazione che consentisse ai 68 lavoratori di avere ancora un futuro. È chiaro che all'epoca si pensava di essere un pochino più celeri, ma siamo in Italia e siamo arrivati ai giorni d'oggi.

Forse qualche giorno fa si intravedeva uno spiraglio, che però ha trovato un intoppo. Questo è quasi paradossale perché nella prima lettura di questo provvedimento - ritorno anch'io a lamentare che un'unica lettura, nonostante ci siano due Camere, è una cosa anomala che forse andrebbe rivista - si pensava di aver trovato un minimo di soluzione perché mancava qualche fondo affinché il bando di gara potesse partire. È successo che probabilmente per la voglia di intestarsi qualcosa o di buttare il cuore oltre l'ostacolo - mi piace pensare così - è stato presentato un emendamento che alla fine, nonostante fosse del relatore, non ha trovato la luce perché non aveva la copertura finanziaria. Racconto questa storia perché è della mia terra e la sento molto mia. La riformulazione proponeva di non fare tutto ciò che riguarda il dopo e la ricostruzione e di limitarci a garantire la cassa integrazione,

nonostante fosse garantita da un emendamento precedente della Lega. In questo modo almeno avremmo salvaguardato quei 990.000 euro che sarebbero serviti per cominciare di fatto a bandire la gara. Ebbene non è stato fatto neanche questo. Alcuni Consigli regionali del Partito Democratico hanno manifestato grande gioia e grande sollievo per questo emendamento che non ha visto la luce. Come diceva qualcuno, vale il detto: non dire gatto finché ce l'hai nel sacco e, quindi, ci siamo trovati a essere preoccupati. Questa infrastruttura oggi è, infatti, tecnologicamente all'avanguardia perché è sostenibile dal punto di vista ambientale, perché in qualche modo toglie il camion dalla strada e li fa passare per via aerea con le merci. Devo ringraziare il relatore, senatore Astorre, tutti i membri della Commissione trasporti della Lega a cui si sono accodati tutti, il presidente Coltorti, il senatore Margiotta e tanti altri. Il nostro ordine giorno impegna il Governo finalmente, nelle more dei fondi del Ministero o, semmai, al più tardi nella legge di bilancio, a dare questi soldi affinché la ricostruzione delle funivie possa essere messa in atto. Ringrazio tutti; evviva la funivia di Savona. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà.

CONZATTI (IV-PSI). Signor Presidente, Sottosegretario, il decreto-legge al nostro esame è importante e ricco di provvedimenti utili che rappresentano un acceleratore degli investimenti del PNRR. Al *Ministro* delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Giovannini, alla viceministra Castelli e a lei, Sottosegretario, vanno i complimenti per un buon lavoro.

In questo tempo voglio concentrarmi su due emendamenti per ringraziare anche le relatrici e, in particolare, la collega che alla Camera ha fatto un grande lavoro per le infrastrutture e per il rilancio in chiave PNRR dell'Italia.

Il primo emendamento riguarda moltissimo la Commissione sul femminicidio e forse ha poco a che fare con le infrastrutture: mi riferisco al divieto di messaggi offensivi e di messaggi sessisti nei cartelli autostradali. È un messaggio importante, che fa parte della strategia di prevenzione della violenza sulle donne prevista dalla Convenzione di Istanbul. L'oggettivizzazione delle donne impressa sui manifesti non fa altro che alimentare quel modo errato di pensare che è alla base della violenza.

Il secondo lavoro straordinario che è stato fatto dalle relatrici - in questo sono totalmente in discordia con chi mi ha preceduto, in particolare con il senatore Toninelli - riguarda l'autostrada del Brennero. Questa autostrada ha una storia straordinaria: è un asse di collegamento strategico con l'Europa; più del 40 per cento del traffico Italia-Europa passa da lì; è un'opera strategica nel corridoio TNT; è un'opera su cui il PNRR investe affinché venga trasformata in un corridoio *green* digitale, che sperimenta l'idrogeno per l'alimentazione dei mezzi pesanti. Non solo. Ha una storia unica perché è una *in house* del territorio. È nata nel 1959, quando ANAS non voleva un'autostrada lì, ma i territori, la Regione Trentino-Alto Adige, il Trentino, l'Alto Adige, i Comuni di Trento e Bolzano l'hanno fortemente voluta, l'hanno costruita, l'hanno finanziata con risorse proprie. È nato così questo gioiello unico in Italia, gestito benissimo anche dal punto di vista infrastrutturale, con le più moderne attrezzature e sperimentazioni che ci sono nel campo delle infrastrutture.

Questa *in house* così atipica aveva bisogno di un vestito giuridico speciale per poter vedere la sua continuazione e il rinnovo della concessione. Ci sono voluti anni, dal 2014 ad oggi, per trovare il vestito giuridico giusto. Abbiamo visto l'articolo 13-*bis*, con la totalizzazione pubblica, assurda per una società nata dai territori come *in house* atipica. Abbiamo visto la norma quasi antistorica della precedente ministra De Micheli, che voleva l'espropriazione dei soci privati, e, dopo quattro proroghe, abbiamo visto l'intuizione giusta: un partenariato pubblico-privato che è un'operazione *win-win*, è una gara competitiva che permette a questa straordinaria società di investire su tutto il territorio attraversato, mettendo in moto un volano economico che è proprio quello che vuole il PNRR.

Noi a Roma come delegazione parlamentare e io per prima abbiamo fatto una grande battaglia per l'A22. A Roma abbiamo fatto un buon lavoro; ora il testimone passa ai territori, alla società, ai governatori del Trentino-Alto Adige, che spero non siano più divisi tra strategie che guardano al Veneto e strategie che guardano all'Alto Adige, ma pensino davvero a fare un ottimo lavoro per rendere ancora grande questo collegamento, perché il collegamento è cultura e dialogo e soprattutto è PNRR europeo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*Fdl*). Signor Presidente, abbiamo qui un ennesimo decreto-legge, corposissimo (ci sono 200 pagine). Ma perlomeno, in omaggio a quanto dice la Costituzione e a quanto dicono le sentenze della Corte costituzionale e i messaggi del Presidente della Repubblica, dovrebbe essere omogeneo, perché il titolo è molto chiaro: "Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale". Poi ci sono alcune norme sulla funzionalità del Ministero competente, ma - si potrebbe pensare - insomma ci siamo, per una volta siamo dentro la Costituzione. E invece no, perché addirittura all'articolo 1, quello che dovrebbe essere dedicato specificamente a disposizioni urgenti per la sicurezza della circolazione di veicoli di specifiche categorie di utenti, alla Camera, con un emendamento delle Presidenti delle Commissioni ambiente e trasporti, entrambe deputate del Partito Democratico, senza illustrazione dell'emendamento, senza discussione, senza analisi alcuna e senza i pareri delle Commissioni che sarebbero più competenti su questi argomenti, si introducono le stesse cose che c'erano nel disegno di legge Zan, bocciato dal Senato con un voto democratico la settimana scorsa. Si tratta, con il pretesto che sono cose che poi magari passano per la strada, di vietare qualunque tipo di cartellone o forma di pubblicità, che ovviamente include anche qualsiasi tipo di annuncio pubblico che può essere fatto da un partito politico, da un'associazione, da un gruppo religioso.

«È vietata sulle strade e sui veicoli» - per cui attenzione a quello che si scrive sulle automobili - «qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o stereotipi di genere offensivi (...)». Chi decide che cos'è sessista, parola di cui per la verità si fa un uso così ampio che può essere qualunque cosa? E che cosa sono gli stereotipi di genere? Che roba è? Chi giudica? Che cosa sono gli stereotipi di genere? La donna che cucina rientra fra gli stereotipi di genere? Suppongo di sì, per cui dovrà per forza esserci sempre un uomo che cucina e un uomo che fa le pulizie? Benissimo, non c'è nulla di male, ma che sia imposto per legge e che sia addirittura revocato il permesso di pubblicità a chi fa affiggere questi manifesti è francamente una cosa grottesca.

L'articolo prosegue prevedendo anche il divieto di messaggi lesivi del credo religioso: siccome esistono diversi credo, se uno sull'auto ha scritto "Gesù Cristo è figlio di Dio" - ci sono tanti che girano con il simbolo del pesce che vuol dire proprio "Gesù Cristo figlio di Dio" e così via - chi non è cristiano può sentirsi offeso e ne abbiamo già visti molti di questi casi. Tutto questo viene inserito in un decreto-legge contenente disposizioni urgenti per rilanciare le infrastrutture.

Infine, stando sempre alla norma, sono vietati i messaggi discriminatori con riferimento all'orientamento sessuale e all'identità di genere, proprio quella che molte voci, anche da sinistra e tra coloro che erano d'accordo sul resto del disegno di legge Zan, hanno detto che sarebbe stato un errore inserirla nel provvedimento perché identità di genere vuol dire auto-attribuzione dell'identità di genere. Sulla base di queste cose ci sono Paesi - non parlo di Paesi strani, ma del Regno Unito, ad esempio - in cui non si può più scrivere che gli assorbenti, tipicamente destinati alle donne per le esigenze particolari che hanno, sono per le donne, perché anche un uomo può avere le mestruazioni: se infatti una donna dice di sentirsi uomo, non le si può dare della donna, perché altrimenti è discriminatorio verso la sua identità di genere ed essendo in realtà una donna può avere necessità degli assorbenti. Potrei aggiungere mille altre cose di questo genere.

Tutto questo viene inserito nel provvedimento che stiamo esaminando.

È questo il modo di fare le leggi, con degli emendamenti presentati a tradimento in Commissioni che non c'entrano nulla con certi temi? (*Applausi*). È una vergogna totale andare in questo modo contro quello che peraltro è stato deciso in Parlamento: tra l'altro, qui non dovremmo discutere di nuovo di questi argomenti perché, essendo stato bocciato il disegno di legge Zan, per sei mesi non dovremmo toccarli.

In ogni caso, nel provvedimento in discussione ci sono anche delle norme che riguardano effettivamente le infrastrutture.

Ho ascoltato l'intervento dell'ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senatore Toninelli, che ha parlato poco fa: siccome ho un numero limitato di minuti per intervenire, invito chi mi ascolta ad andare a rivedere quello che ha detto l'ex ministro Toninelli, perché ha fatto un attacco pesantissimo al Governo, accusandolo di fare regali alle concessionarie autostradali, specie a quelle grandi, di

prorogare delle norme di giustizia che consentirebbero di ridurre le tariffe e così via. Ho condiviso perfettamente quanto ha detto, anche se temo che poi tutte queste cose le voterà domani, quando arriveremo al voto finale, perché fa parte della maggioranza; comunque vedremo.

Aggiungo che effettivamente c'è una serie di norme che vanno a fare ulteriori regali: due anni di proroga, in sostanza, alle concessionarie degli autogrill, delle stazioni di servizio, sia dal punto di vista carburanti, sia dal punto di vista cibo e ristorazione. Ricordo che la proroga delle concessioni è vietata dall'Unione europea, ma questo Governo è europeista solo a fasi alterne. Quando l'Europa fa comodo, bene; se non fa comodo, noi facciamo le cose per conto nostro, preparando il grande regalo ai Benetton - questi in confronto sono proprio gli spiccioli, neanche la mancia - che consiste nel pagare 8 miliardi (più di quello che la legge consentirebbe) la quota di maggioranza della società Autostrade da parte di Cassa depositi e prestiti, a spese naturalmente dei cittadini, che per diciotto anni si troveranno degli aumenti micidiali sulle tariffe.

Ci sono poi altre cose su cui il Governo regolarmente non risponde: la concessione autostradale della Brescia-Padova è stata prorogata in carico all'attuale gestore sulla base di un documento annullato dal Consiglio di Stato, annullamento confermato dalla Corte di cassazione.

Il Governo non solo non fa nulla, ma non risponde alle interrogazioni.

Se questo è il modo di fare decreti-legge, veramente ne abbiamo abbastanza! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berutti. Ne ha facoltà.

[BERUTTI](#) (*Misto-I-C-EU*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge che ci apprestiamo oggi a convertire presenta indubbiamente contenuti importanti e reca misure che, se ben attuate, possono incidere in modo rilevante nel creare i giusti presupposti per la ripresa del nostro Paese. Giova, però, una doverosa premessa di carattere metodologico. Si tratta, infatti, di un provvedimento le cui disposizioni, fin dalla sua emanazione, si contraddistinguono per una tendenziale eterogeneità nei contenuti: dalle modifiche al codice della strada alle norme in materia di procedure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Ciò costituisce la conseguenza del tentativo di rispondere alle numerose istanze che questo Governo si trova ad affrontare in una fase tanto delicata; al contempo, però, si rischia di restituire l'immagine di un legislatore poco attento non solo alle esigenze di una buona tecnica di redazione delle norme, ma soprattutto al dato costituzionale che, con riferimento alla decretazione d'urgenza, impone il rispetto del canone dell'omogeneità. E ancora, non possiamo non evidenziare l'inevitabile contingentamento dei tempi che ha caratterizzato l'esame del disegno di legge di conversione in Senato.

Assistiamo a un'indebita compressione dei lavori in quest'Aula, ereditando così una pessima abitudine dei Governi precedenti: quella del cosiddetto monocameralismo alternato, su cui è auspicabile una netta inversione di tendenza verso un approccio maggiormente rispettoso della centralità del dibattito parlamentare.

Nel merito, il provvedimento contiene diverse novelle al codice della strada, peraltro oggetto di numerose aggiunte nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. In primo luogo, si intende ribadire che la sicurezza e la tutela della salute delle persone, nonché la tutela dell'ambiente nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

Alcune importanti innovazioni vanno segnalate con riferimento alla disciplina per il conseguimento della patente di guida.

Non c'è dubbio che alcuni passi importanti sono stati fatti verso una progressiva e meritoria semplificazione. Tuttavia, in tale sede si sarebbe potuto e dovuto intervenire anche al fine di porre rimedio ai disagi che stanno interessando le scuole di preparazione per il conseguimento delle patenti nautiche, le quali invocano più tempo e maggiore certezza circa l'ambito di operatività della riforma che ha introdotto la nuova patente.

Con il provvedimento in esame vengono finalmente introdotte nuove e stringenti regole sull'uso dei monopattini elettrici, atteso che finora la loro circolazione - in crescita esponenziale in tutti i grandi centri urbani - non era stata oggetto di una disciplina organica.

Le nuove regole, oltre a mettere ordine a un fenomeno a elevato impatto sulla viabilità cittadina, prodotto da una nuova categoria di utenti della strada, sono anche e soprattutto finalizzate ad abbattere

in modo drastico il tasso di incidentistica stradale, che vede coinvolti, talvolta, purtroppo, con esito fatale, gli utenti dalla circolazione. Ancora, in materia di regole di contabilità degli enti locali, viene esteso al 31 dicembre 2021 il termine per deliberare le variazioni di bilancio laddove queste ultime siano riconducibili al novero delle risorse trasferite quale ristoro delle diminuzioni di gettito connesse con l'emergenza epidemiologica, onde garantire ai suddetti enti l'esercizio delle funzioni fondamentali. Guardiamo infine con estremo favore a tutte quelle misure volte a favorire gli investimenti infrastrutturali. Bene, quindi, la norma che estende le aree considerate di interesse strategico nazionale ai fini della realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione. Con il provvedimento in esame si prevede inoltre la possibilità di individuare ulteriori siti retroportuali nell'ambito della zona logistica semplificata del porto e retroporto di Genova, con l'opportunità di ricomprendere in tal modo le aree dell'astigiano e dell'alessandrino.

Si tratta di un'innovazione normativa di primaria importanza per i territori coinvolti e strategica per l'intera rete dei trasporti nazionale ed europea, in quanto consente una più estesa applicazione di quel regime di semplificazione procedurale nonché delle diverse agevolazioni previste per le Zone economiche speciali. Una scelta fondamentale perché favorisce gli investimenti sull'intermodalità, puntando su collegamenti rapidi ed efficienti tra rete ferroviaria, porti e aeroporti. Ho voluto sottolineare questi passaggi perché mi sembrano segnali importanti di una nuova prospettiva, una visione che riconosce il legame imprescindibile che sussiste tra il rilancio degli investimenti infrastrutturali e lo sviluppo del sistema Paese. Gli investimenti in opere pubbliche costituiscono infatti un volano fondamentale per la ripresa dell'attività economica, ma molto è ancora necessario fare per incrementare quegli insediamenti infrastrutturali che hanno un immediato e positivo impatto sulla realtà locale; interventi troppo spesso qualificati come opere minori e che invece rivestono un'importanza fondamentale anche in un'ottica di valorizzazione del principio di sussidiarietà.

Una rapida ricognizione di alcune importanti realtà del Piemonte consente di individuare interventi indispensabili, quali le opere di adeguamento della stazione ferroviaria di Rivalta Scrivia, ma anche il traforo del Tenda, il completamento della Asti-Cuneo, la tangenziale di Novara, l'elettrificazione della Biella-Santhià, la pedemontana tra Masserano e Ghemme.

Il decreto-legge in fase di conversione non si limita ovviamente agli interventi sopracitati. Meritano una particolare attenzione le innovazioni che si tende ad apportare in materia di gestione delle autostrade statali in regime di concessione. L'approvazione alla Camera di un emendamento governativo apre la strada alla costituzione di una nuova società per l'esercizio della suddetta attività di gestione mediante affidamento *in house*. Alla nuova società verranno trasferite funzioni e competenze al momento attribuite ad ANAS, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio. Siamo di fronte quindi a un provvedimento complesso che opera su diversi piani, nel tentativo di affrontare le numerose criticità che affliggono il sistema Paese. Nondimeno non sfuggono ad un attento lettore occasioni mancate o interventi che, seppure intrapresi correttamente, avrebbero potuto caratterizzarsi per maggior coraggio e incisività. Il sostegno al tessuto imprenditoriale, oggi duramente colpito dalla crisi pandemica, costituisce uno degli obiettivi centrali delle scelte di politica pubblica. A tal fine, però, la politica deve essere in grado di operare scelte chiare e precise e di darsi delle priorità per il bene del Paese.

L'esame del presente decreto-legge costituisce quindi una preziosa occasione per ribadire come il rafforzamento del sistema infrastrutturale, che richiede *in primis* un intervento serio e puntuale di semplificazione amministrativa e una maggiore capacità di spesa delle amministrazioni, debba rappresentare una delle linee d'azione fondamentali su cui puntare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barboni. Ne ha facoltà.

[BARBONI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, in molte delle cose che dirò, ripeterò concetti già espressi da me o da alcuni colleghi in quest'Aula. È inevitabile, perché se andiamo a guardare quanto è accaduto in questi due giorni, dobbiamo rimarcare che alle ore 14 di ieri ci è pervenuto un decreto-legge da convertire entro questo fine settimana - perché i termini tecnici sono quelli - di 250 pagine e 17 articoli. Quello che noi ci apprestiamo a fare è quindi sostanzialmente un atto di fede nei confronti di quello che ha fatto il Governo prima e la Camera dei

deputati dopo.

Ringrazio il Sottosegretario per la disponibilità e i colleghi della Commissione, nonché il relatore, per quello che siamo riusciti a portare a casa in termini di atti di indirizzo, di ordini del giorno (qualcuno ironicamente ha detto che un ordine del giorno non si nega a nessuno). Da un mio ordine del giorno è infatti partita una modifica che il sottosegretario Cancellieri annunciò al Salone della nautica, cioè il fatto che le visite mediche per le idoneità alle patenti nautiche sono state restituite a soggetti privati, dopo il decreto interministeriale del 2008 - ahimè - del Governo Berlusconi. Nell'ambito di questo procedimento, nel quale siamo stati tra ieri e oggi, come membri della Commissione e come parlamentari, chiamati a valutare questo disegno di legge, mi auguro perlomeno che ci sia consentito il diritto al mugugno, il cosiddetto *ius murmurandi*, nel merito e nel metodo. Nel merito, oramai si è consolidato un *modus operandi* in ragione del quale la trattazione dei disegni di legge parte da un ramo del Parlamento e i provvedimenti vengono esaminati nelle Commissioni, in termini di audizioni e di esame degli emendamenti, lì vengono definiti e poi l'Assemblea della Camera e quella del Senato sono sostanzialmente dei ratificatori di quanto già fatto da un ristretto numero di parlamentari. È qualcosa di comprensibile per alcuni atti, quelli urgenti, in particolare per l'epidemia Covid che abbiamo vissuto, ma risulta meno comprensibile e meno digeribile a tutti come norma di prassi che oramai si è consolidata in questi anni.

Il secondo aspetto che vorrei sottolineare, visto che andando avanti negli anni si diventa anche un po' pedanti, è che stranamente i decreti-legge *omnibus* passano sempre alla Camera dei deputati. Non vorrei che in questo incida il fatto che la nostra Presidenza è generalmente molto attenta alle estraneità per materia degli emendamenti e quindi i decreti-legge *omnibus* difficilmente si ipertrofizzano al Senato, ma molto più facilmente alla Camera.

Un altro aspetto che riguarda tecnicamente la Commissione ma anche la mia persona, essendo comunque un "operatore del codice della strada", è il fatto che in questa legislatura, fatto salvo il disegno di legge sui seggiolini, l'8a Commissione non ha praticamente mai trattato la materia del codice della strada, che è di sua competenza e questo francamente mi dispiace per il contributo professionale e tecnico che avremmo potuto fornire. Dico questo perché quando si parla di codice della strada giova sempre ricordare il decreto legislativo 30 aprile 1992. Infatti il codice della strada vigente, nel suo articolato, è una normativa del 1992, che poi nel tempo è stata aggiornata e modificata, talvolta creando anche dei danni.

Faccio due esempi pratici, così ci comprendiamo. L'articolo 119, comma 2-*bis*, del vigente codice della strada riguarda le visite mediche per i pazienti diabetici ed è stato introdotto con la manovra finanziaria del 1996 (a proposito di contenitori *omnibus*). Quella norma ha creato talmente tanti danni che nel 2006 il Ministero della salute ha fatto un'interpretazione autentica, affermando che le visite mediche devono essere svolte dai soggetti monocratici di cui all'articolo 119, comma 2. Tale norma è tuttora vigente ed è stata interpretata da un atto subordinato; pertanto, per il principio della gerarchia delle fonti, semmai vi fosse un contenzioso su quell'atto, non so come il magistrato lo potrebbe risolvere.

Aggiungo un altro esempio più moderno. Con il decreto-legge n. 132 del 2018, il cosiddetto decreto sicurezza del Governo giallo-verde, fu modificato l'articolo 93, comma 1-*ter*, del codice della strada. Non è un indirizzo postale, ma riguarda semplicemente la circolazione sul territorio nazionale dei mezzi con targhe estere, da parte di guidatori con patente italiana. Questa norma, che prevedeva delle deroghe per gli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, è stata sanata ieri con la legge di delegazione europea. Dico questo per far capire come si interviene sulla materia del codice della strada.

Concludo questo capitolo per dire semplicemente che in questa legislatura non ce n'è stata possibilità. A futura memoria, per quelli che verranno dopo di noi, preciso che oggi in Commissione abbiamo anche dato delle indicazioni; tuttavia, se nella prossima legislatura si volesse aggiornare e modificare il codice della strada, sarebbe opportuno farlo all'inizio della legislatura con un lavoro serio, concreto, compiuto che impieghi il tempo necessario, al quale tutti possono dare un contributo tecnico e non un contributo di visibilità, come spesso accade. Siccome tutti hanno trattato un piccolo argomento del

provvedimento che domani sarà votato, mi permetto di fare qualche piccola osservazione sui monopattini elettrici, citando qualche numero. Nella fase propedeutica alle modifiche introdotte alla Camera dei deputati, che sono qualcosa, come ha detto anche lei, Presidente, ieri e glielo dico nel dialetto romagnolo, perché io rappresento l'Emilia-Romagna, «piotost che gnint, l'è mej piotost»; questa è la sintesi che è stata fatta dalla Commissione trasporti. Infatti l'associazione di categoria e gli organi della Polizia di Stato, dati alla mano dell'infortunistica stradale sui monopattini elettrici, avevano chiesto ben altre cose. Ci avevano chiesto un contrassegno, codice identificativo o targa che fosse, il possesso del titolo di idoneità alla guida, perlomeno il patentino AM, il casco per tutti, i mezzi ad alta visibilità, il divieto di circolazione nelle ore notturne, l'obbligo delle luci di giorno; non troviamo nulla di tutto questo nella stesura definitiva del testo.

Concludo allora con l'auspicio che nella prossima legislatura si metta mano al codice della strada in maniera seria e articolata, ribadendo ovviamente che, come partito, noi saremo assolutamente favorevoli al provvedimento che domani sarà votato. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pergreffi. Ne ha facoltà.

[PERGREFFI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, mi preme prima di tutto condividere con gli altri membri della Commissione due temi. Il primo è il ringraziamento al relatore, al sottosegretario Cancelleri e agli altri membri della Commissione per il lavoro svolto. Nemmeno ventiquattro ore di tempo per un provvedimento comunque importante, che alla fine contiene di tutto e di più. È un tempo veramente molto stretto. In Commissione abbiamo però lavorato bene, riuscendo comunque a portare a casa qualcosa, che non è esattamente quello che avremmo voluto. Avremmo voluto infatti entrare meglio nei temi, avremmo voluto anche correggere degli errori verificatisi nell'*iter* del provvedimento. Il lavoro comunque è stato proficuo, pur essendovi solo ordini del giorno, con la promessa da parte del Governo di tenere comunque in considerazione seriamente le proposte approvate.

Penso siano proposte di buon senso, come quelle che noi della Lega siamo abituati a portare avanti. Penso ad esempio all'estensione alle persone disabili, affette da patologie oncologiche o malati gravi, l'esenzione dal pedaggio autostradale per trasferimenti, visite mediche specialistiche e cure o dal pagamento del biglietto ferroviario e la riduzione del 50 per cento per coloro che li accompagnano. Penso ancora agli incentivi per prendere le patenti necessarie per il trasporto merci, così come uscito dalla Camera, senza però dimenticare il trasporto delle persone. È un punto importante, una carenza fondamentale che riguarda gli autisti dei mezzi pesanti. Tale carenza può essere colmata esclusivamente incentivando i giovani ad affrontare questo tipo di lavoro, facendo incontrare la domanda e l'offerta del lavoro. Ci sono altre misure; l'obbligatorietà delle cinture di sicurezza sugli scuolabus, lo stanziamento di risorse per nuove assunzioni presso le motorizzazioni civili. Sappiamo bene, per esempio, nella mia provincia, Bergamo, ma anche nelle Province limitrofe, penso a Como, cosa voglia dire l'attesa fortissima delle patenti e delle revisioni per la mancanza di personale. L'opportunità di estendere le misure al resto e al Sud, oltre che alle isole minori, lagunari e lacustri, anche ai Comuni montani. Non possiamo pensare che i nostri Comuni montani siano abbandonati. (*Applausi*).

Sono proposte di buon senso che ha portato avanti la Lega e che sono state approvate come ordini del giorno; mi auguro veramente che con l'impegno del Governo possano diventare realtà. All'interno di questo provvedimento, che proviene dall'altra Camera, vi sono veramente impegni importanti, che riguardano: la tempestiva realizzazione degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino di Cortina d'Ampezzo, con uno stanziamento di 24,5 milioni di euro; agevolazioni per la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026; semplificazioni dell'*iter* procedurale e accelerazione delle opere previste dal Piano. Non possiamo comunque perdere questa occasione. Le Olimpiadi rappresentano una sfida entusiasmante, un'occasione per tutto il Paese, importante per risolvere gli snodi dei collegamenti tra le nostre Regioni, che serviranno, sì, per le gare, ma anche in futuro per tutti i nostri cittadini. Tenere insieme più realtà è una buona occasione per coinvolgere i territori e fare in modo che non si perda questa preziosissima opportunità che ci viene offerta.

Sono state approvate tantissime altre norme, ricordate anche da altri miei colleghi, come i parcheggi

per le donne in gravidanza e per i genitori di bambini fino a due anni, i famosi "stalli rosa", che fino adesso non erano completamente normati.

Vi è anche il regolamento sull'uso dei monopattini. Probabilmente quanto è stato approvato non basterà. Se è vero che, da una parte, i monopattini sono la rivoluzione verde (c'è tutta questa ideologia sul fatto che comunque è un mezzo di trasporto semplice e verde), dall'altro punto di vista dobbiamo stare attenti che questo *green new* non diventi maleducazione stradale, perché per adesso quello che abbiamo visto è questo. (*Applausi*).

È stata finalmente risolta la questione delle revisioni dei veicoli pesanti, anche per i rimorchi e per i semirimorchi.

Ci sono novità per comprendere nella categoria dei veicoli d'epoca di interesse e collezionismo anche i ciclomotori e le macchine agricole.

Vi è l'area di sosta gratuita per i veicoli dei disabili nei parcheggi a pagamento, qualora i loro stalli siano occupati.

Insomma, ci sono veramente tantissime cose importanti. Era un'occasione, però, per poter lavorare anche come Senato. Noi, con buon senso, abbiamo accettato di poter lavorare anche in tempi così stretti. Questo è ciò che ci contraddistingue: il buon senso che mettiamo in tutte le occasioni che servono ai nostri cittadini. Concludo il mio intervento, Presidente, ricordando però che non penso sia più accettabile lavorare così. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coltorti. Ne ha facoltà.

[COLTORTI \(M5S\)](#). Signor Presidente, il testo del decreto-legge contiene vari provvedimenti utili al Paese, ma il mio intervento intende concentrarsi sull'articolo 2, nella parte riguardante la A22, l'autostrada del Brennero, una delle autostrade meglio gestite di Italia, che ogni anno assicura ai concedenti dividendi importanti. Autostrada del Brennero è una società che ha investito e continua a investire importanti risorse in manutenzione e sicurezza, pur dovendo mantenere anche tratti alpini con versanti estremamente acclivi e frane di grandi e piccole dimensioni. È uno dei tracciati protetti nel modo migliore per quello che riguarda il dissesto idrogeologico.

Ma a questa struttura si collegano due tratti ancora da realizzare, che hanno subito un *iter* travagliato. Si tratta dell'autostrada Campogalliano-Sassuolo e della Cispadana. In particolare, la Cispadana è un'opera che dovrebbe collegare Ferrara e Modena e che, nell'idea originaria del 1986, avrebbe dovuto essere una strada extraurbana secondaria a una corsia per senso di marcia, poi pensata come una strada a scorrimento veloce gratuita, ma che nel 2006, cioè vent'anni dopo, diviene un'autostrada a pedaggio e se ne prospetta la realizzazione con la finanza di progetto, dato che la previsione di spesa iniziale è di circa un miliardo e 158 milioni di euro, con il contributo massimo regionale di 350 milioni. Infatti, la Regione Emilia Romagna ha stanziato 150 milioni nel 2007 e 200 milioni tra aprile e novembre del 2019.

È principalmente per questa infrastruttura - credo - che nel decreto-legge si parla di finanza di progetto. Devo dire che quando sento parlare di *project financing* mi scatta sempre un campanello d'allarme. Nel Paese una lunga serie di infrastrutture hanno utilizzato la finanza di progetto ed è facile verificarne i risultati, che in genere consistono nell'allungamento dei tempi di realizzazione e in quello, spesso ancora più cospicuo, dei costi. Un esempio eclatante è la Brebemi (Brescia-Bergamo-Milano), lunga sessantadue chilometri, realizzata nella previsione che l'autostrada A4, che giungeva nelle medesime località, non fosse sufficiente a sostenere un traffico di circa 100.000 autoveicoli al giorno, con punte fino a 140.000, tra cui 40.000 veicoli pesanti. Lo studio di prefattibilità è del 1996, quello di fattibilità è del 1999-2000 e l'approvazione del progetto definitivo con inizio lavori risale al 2009; i lavori sono finiti nel 2014. Il costo stimato inizialmente era di 800 milioni di euro, ma all'inaugurazione era giunto a 2,439 miliardi, di cui 700 milioni pagati dalla Banca europea degli investimenti e 820 milioni dalla Cassa depositi e prestiti.

Il costo del pedaggio della Brebemi è di 15 centesimi di euro per chilometro, contro i 7 centesimi dell'autostrada A4, richiesto per sostenere investimenti ma che ne hanno impedito l'utilizzo. Al posto dei 60.000 veicoli ritenuti necessari per sostenere l'investimento, si hanno mediamente 20.000 veicoli. Per sostenere i costi, lo Stato ha finanziato 300 milioni di euro sotto la denominazione «Fondo

interconnessione tratte autostradali» (20 milioni dal 2017 fino al 2031). È evidente che l'autostrada, che avrebbe dovuto essere interamente finanziata da privati, è stata pagata dallo Stato e a tutt'oggi non si sostiene con gli introiti delle tariffe, che sono il doppio rispetto a quelle della vicina A4.

Viene da chiedere sulla base di quali valutazioni siano stati approvati i progetti sia da parte della società di progetto Brebemi, controllata da Autostrade lombarde per quasi l'87 per cento, che si era occupata della progettazione, della gestione e della realizzazione dell'opera, come anche da parte della Cassa depositi e prestiti per la concessione di parte del finanziamento.

Un'ulteriore opera estremamente problematica per cui si è utilizzata la finanza di progetto è la pedemontana veneta. Inserita nel piano regionale trasporti del Veneto del lontano 1990, ha visto l'inizio dei lavori nel 2011. L'opera sarebbe dovuta costare 2,4 miliardi di euro, ma sono saliti a 3 miliardi nel 2018; alcune testate giornalistiche ipotizzano che si possa giungere addirittura a 13 miliardi di euro. I lavori sarebbero dovuti terminare nel 2020, ma dei novantacinque chilometri del progetto originario, finora ne sono stati realizzati solo dodici. Le cronache, anche giudiziarie, hanno evidenziato irregolarità pesantissime nella realizzazione di tratti soprattutto in galleria, dove tra Malo e Castel Gomberto nel 2016 perse la vita un operaio per il crollo della volta dovuto all'uso di materiali non idonei. Intanto, nel 2013 la Regione Veneto ha stanziato 615 milioni di euro e altri 300 milioni nel 2018. Alla faccia del *project financing*!

Un altro fulgido esempio che spesso assurge agli onori della cronaca è la pedemontana lombarda, che costituisce un ulteriore caso di come a pagare sia spesso lo Stato. L'opera, che prevede un tragitto di novantasette chilometri, è partita nel 2009 e sinora ne è stato realizzato solo il 30 per cento. Il progetto, approvato dal CIPE, prevedeva un costo complessivo di 4 miliardi, di cui 1,2 a carico dello Stato, ma il concessionario ha fornito solo 500 milioni. Dopo l'inizio dei lavori, la percentuale di finanziamento in capo allo Stato è salita all'80 per cento, e ora si prevede un prestito ponte di 200 milioni da parte delle banche socie, al modico tasso del 7 per cento.

Una delle principali criticità, oltre a un investimento finora non finalizzato, è stata che nel 2009 sono partiti gli espropri dei terreni, che hanno interessato oltre 12.000 cittadini; un esproprio vero e proprio anche dei diritti, perché la legge imporrebbe che non si possa tenere sospeso un esproprio per oltre sette anni. Ma la società Concessioni autostradali lombarde (CAL) ha prorogato di oltre due anni il termine, e poi, con l'arrivo del Covid, di altri due anni: un atto di gravità assoluta, perché a pagare le conseguenze di questa gestione piratesca sono i cittadini lombardi.

Lo sviluppo del partenariato pubblico-privato e dunque del *project financing*, è legato soprattutto ai grandi progetti infrastrutturali, in particolare a quelli di trasporto. Ma tirando le somme, in Italia fino ad oggi questo strumento non ha funzionato o ha funzionato molto poco. Lo strumento, nato per agevolare la costruzione di opere pubbliche affidando l'investimento a privati e remunerandoli attraverso concessioni e riscossioni di canone, non ha raggiunto gli obiettivi previsti. Lo Stato, infatti, è sempre stato costretto ad aumentare i propri impegni finanziari, mentre i privati sono spesso rimasti bloccati dalle lungaggini burocratiche, e il contenzioso, che puntualmente si origina, allunga ulteriormente i tempi.

Occorre applicare la formula della finanza di progetto agli interventi infrastrutturali pubblici che risultano essere realmente fattibili, che rivestono un elevato interesse pubblico e che possono garantire un'adeguata redditività del progetto. Nelle prassi operative si riscontrano spesso contratti nei quali l'intervento pubblico è elevato, superando anche la metà del valore dell'opera. Si tratta di un uso improprio del contratto, anche in relazione ai parametri stabiliti in sede comunitaria.

La Corte dei conti ha rilevato che quando l'apporto pubblico è superiore alla metà del valore i contratti posti in essere non possono più considerarsi riconducibili alla specie tipicizzata dal legislatore, finendo per avere il solo nome del *project financing*, ma natura giuridica del tutto diversa, finendo similmente nel caso in cui l'ente locale si renda garante presso il soggetto finanziatore, normalmente un istituto bancario, rispetto al concesso credito al promotore. In tal modo, infatti, si svuota la funzione del *project financing*, la quale non può ridursi esclusivamente a una tecnica di finanziamento delle opere pubbliche, ma deve anche consentire il trasferimento in capo ai privati, quantomeno in parte, dei rischi relativi al buon esito del progetto. (*Applausi*).

Si raccomanda dunque al Ministero di valutare oculatamente i percorsi realizzativi di questa, come di tante altre opere nel Paese. Il MoVimento 5 Stelle seguirà con attenzione questi procedimenti per cercare di evitare opere incompiute e soprattutto spreco di denari pubblici. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Il relatore e il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

In attesa dei pareri della Commissione bilancio, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

MAUTONE (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAUTONE (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Commissione igiene e sanità è stato approvato in sede deliberante, all'unanimità, il disegno di legge n. 2255, recante disposizioni per la cura delle malattie rare e il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani.

Il testo unificato è il risultato di un lavoro lungo, articolato e sinergico della Commissione e del Governo. Ringrazio la relatrice, senatrice Binetti, per il proficuo lavoro svolto e tutti i commissari appartenenti alle diverse forze politiche per il contributo dato per il raggiungimento di un obiettivo atteso da tanto tempo.

Le malattie rare, raggruppate tutti insieme, riguardano solo in Italia circa 2 milioni di pazienti. Il concetto di rarità è quindi relativo. Voglio ricordare che le malattie rare rappresentano un gruppo eterogeneo di patologie complesse nel riconoscimento diagnostico, multiformi nelle manifestazioni cliniche e difficili nell'approccio terapeutico. La problematica rappresenta una priorità politica e una necessità da affrontare per il nostro Servizio sanitario nazionale. Occorre fornire finalmente delle risposte concrete alle persone affette da malattie rare e un adeguato sostegno alle loro famiglie.

Il testo approvato, frutto di un importante lavoro e di uno sforzo di sintesi, pone un tassello importante per contribuire più e meglio alla cura delle malattie rare e a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani, recependo i suggerimenti e gli *input* delle associazioni e delle società scientifiche. Esso prevede l'ampliamento degli *screening* diagnostici neonatali, piani regionali organizzativi collegati al Piano nazionale delle malattie rare e una più omogenea e migliore organizzazione su tutto il nostro territorio nazionale.

È chiaro che ogni cosa può essere migliorata. La legge approvata oggi rappresenta solo l'inizio di un percorso, sì, difficile, ma capace di creare uniformità assistenziale e risposte concrete ai cittadini fragili e alle loro famiglie. (*Applausi*).

BOTTO (Misto). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTO (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina abbiamo appreso la notizia sconcertante del sequestro del ponte Morandi di Catanzaro nell'ambito dell'operazione denominata «Brooklyn» della procura antimafia guidata dal procuratore della Repubblica Nicola Gratteri, cui vanno i miei ringraziamenti per l'impegno eccezionale al servizio del nostro Paese.

L'indagine ha portato all'arresto di quattro persone, più al sequestro con la facoltà d'uso del viadotto Bisantis e della galleria Sansinato. Il sequestro sul ponte già interdetto al traffico pesante è stato necessario per eseguire degli accertamenti indispensabili a garantirne la sicurezza in seguito a quanto emerso dalle intercettazioni. Da queste, infatti, emergono frasi scioccanti e gravi che denunciano l'utilizzo di materiali scadenti come malta al posto di calcestruzzo, oltre a lagnanze per i ridotti margini di guadagno e per i controlli antimafia cui la ditta appaltante e i suoi titolari erano stati sottoposti.

I vari soggetti, indagati a vario titolo, secondo le intercettazioni, avrebbe utilizzato un materiale così di pessima qualità da far crollare tutto e questo vale a proposito anche del decreto-legge che stiamo ora trattando in Senato.

Gli arresti e il sequestro del ponte Morandi si inseriscono in un quadro più ampio e preoccupante, legato a controlli e monitoraggi e alle verifiche che le società concessionarie dovrebbero costantemente prevedere su tutto il territorio nazionale. Emerge uno stato gestionale davvero allarmante della cosa pubblica ed è sotto gli occhi di tutti come le condizioni attuali della maggior

parte della rete nazionale autostradale ogni giorno che passa diventano sempre più preoccupanti in termini di sicurezza, di servizio e di viabilità. In particolar modo, mi riferisco alla rete ligure, protagonista di cantieri infiniti, spesso fermi, interruzioni stradali che danneggiano sia gli operatori economici che la vita dei cittadini che quelle autostrade devono percorrere comunque ogni giorno in mezzo a disagi di ogni genere e impossibilità di programmare gli spostamenti quotidiani che dovrebbero essere un elemento scontato nella vita di tutti noi.

In un Paese che si pone nel panorama internazionale come uno tra i più sviluppati del mondo, tanto da aver appena ospitato il G20, ritengo che sia inaccettabile che trovino ancora spazio questo tipo di affari. Da genovese e da senatrice, però, non posso non pensare alla questione della revoca, a quanto sarebbe stato importante rispettare in modo pieno l'impegno politico preso e ripristinare quel rapporto di fiducia tra cittadini e politica che si sta deteriorando e interrompendo proprio come avviene alle nostre infrastrutture. Tuttavia, mi pare che proprio adesso, con la proroga all'applicazione al decreto Genova, la proroga delle subconcessionarie autostradali e la cancellata concessione all'autostrada A22, ciò non stia accadendo.

Concludo dicendo che presenterò un'interrogazione proprio per fare luce su questi fatti. *(Applausi)*.

[TRENTACOSTE](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRENTACOSTE (M5S). Signor Presidente, in Sicilia il prezzo del latte riconosciuto ai produttori è di molto inferiore a quello dell'acqua e, in particolare, in provincia di Enna, dove, come ho denunciato più volte, si paga il costo della risorsa idrica più alta d'Italia (circa 4 euro al metro cubo).

Gli allevatori sono allo stremo. Oggi il latte viene pagato 38 centesimi al litro, ma il rincaro dei costi dell'energia e l'aumento dei prezzi delle materie prime stanno mettendo in ginocchio parecchi produttori, azzerando i guadagni e creando una costante perdita strutturale. Paradossalmente più producono e più si indebitano. Nei primi sei mesi di quest'anno la perdita media sul comparto nazionale ammonta a circa 250 milioni di euro. Lo denunciano da tempo le associazioni di categoria impegnate nel tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle politiche agricole dei cui lavori auspichiamo un esito rapido e positivo.

Il ministro Patuanelli, intervenuto alla Camera dei deputati sulle iniziative a sostegno degli allevatori, ha affermato che il tema del prezzo di vendita non è elemento che può sfuggire alle politiche del Governo. Chiediamo alla filiera un gesto di corresponsabilità per aumentare il costo al litro alla stalla. Riteniamo che ci sia lo spazio, fin dalla riduzione dei costi dei mangimi per l'innalzamento di 3 centesimi del prezzo alla stalla. Le aziende casearie e la grande distribuzione organizzata sulle quali grava il rincaro dell'energia non sembrano purtroppo disposte ad accettare aumenti sul prezzo della materia prima e ciò sta creando alcuni ritardi sui lavori del tavolo ministeriale.

Questo atteggiamento tiene sotto scacco gli allevatori la cui condizione è aggravata dall'importazione di latte e prodotti semilavorati dall'Europa orientale a scapito della qualità e di una sana concorrenza, danneggiando irrimediabilmente le eccellenze alimentari del *made in Italy*. Da settimane la situazione è immutata, tanto da far rischiare la crisi all'intero settore, soprattutto nel Meridione d'Italia. Ad esempio in Puglia, nell'ultimo anno, hanno cessato la loro attività circa 121 allevamenti.

È fondamentale che i produttori facciano sistema e che le associazioni di categoria svolgano il loro ruolo con determinazione e autorevolezza. Governo e Parlamento faranno la loro parte, intervenendo sul piano normativo, destinando maggiori risorse attraverso i contratti di filiera e con interventi a sostegno del comparto già dalla prossima legge di bilancio. Ma rimango convinto che sia necessario definire un prezzo minimo di produzione, nel rispetto del libero mercato, che riconosca un compenso equo agli allevatori italiani, dando dignità al loro lavoro e senza gravare sul costo finale al consumatore. *(Applausi)*.

Atti e documenti, annuncio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 4 novembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 4 novembre, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

([Vedi ordine del giorno](#))

La seduta è tolta (ore 19,16).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 ([2169](#))

N.B. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 373.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 20
20.0.100

Il Relatore

Inammissibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 20-bis.**

(Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - Procedura di infrazione n. 2021/2075)

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Quando risulta necessario a salvaguardare il superiore interesse del minorenne, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, dell'arresto o del fermo è informata altra persona idonea maggiorenne".»

20.0.101

[Giammanco](#), [Cantù](#), [Masini](#), [Cesaro](#), [De Siano](#), [Sbrollini](#)

Respinto

Dopo l' articolo inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico)

1. Al fine di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulle garanzie in materia di controllo a distanza, i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili possono procedere all'installazione, nei casi di effettiva necessità, dei sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 1.

3. Le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La presenza dei sistemi di cui al comma 2 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

5. Nell'ambito dell'attuazione del Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai sensi del regolamento (UE) n. 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, sono garantite, nel rispetto delle competenze regionali, iniziative di formazione qualificata a favore del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al presente articolo, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera c), e comma 4, lettere a), b), d), e) ed f), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri in base ai quali valutare l'effettiva necessità dell'installazione ai fini di cui al comma 2, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa;

b) le modalità e i termini per sostenere l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo;

c) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

d) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

e) le modalità attuative per l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

7. Agli oneri derivanti dall'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge con la legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E RAVVICINAMENTO DELLE
LEGISLAZIONI

ARTICOLI 21 E 22 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato

(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema dell'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri. Procedura di infrazione n. 2020/0070)

1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:

« Art. 38.1. - *(Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di "call off stock")* - 1. In deroga all'articolo 38, comma 3, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo di cui alla lettera b) nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, l'acquisto intracomunitario si considera effettuato dal soggetto passivo destinatario della cessione, purché esso acquisti i beni entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce i beni nel territorio dello Stato effettua un acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera b):

a) il giorno successivo alla scadenza del periodo di dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono ceduti a un soggetto diverso dal destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcun acquisto intracomunitario in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato membro di partenza, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato, se il soggetto passivo destinatario della cessione o il soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5 del presente articolo annota la rispedizione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, l'acquisto intracomunitario è effettuato da quest'ultimo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui al comma 1 e il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annoti la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis »;

b) all'articolo 41, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Le cessioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera c), del presente articolo

costituiscono cessioni non imponibili a condizione che i cessionari abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito da un altro Stato membro e che il cedente abbia compilato l'elenco di cui all'articolo 50, comma 6, o abbia debitamente giustificato l'incompleta o mancata compilazione dello stesso »;

c) dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:

« Art. 41-bis. - (*Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di "call off stock"*) - 1. In deroga all'articolo 41, comma 2, lettera c), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;

b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;

c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;

d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 50, comma 6, l'identità e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni.

2. Se le condizioni di cui al comma 1 sono soddisfatte, la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento della cessione dei beni, qualora la cessione avvenga entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione.

3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di un altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c):

a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1;

c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;

d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;

e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

4. Non si realizza alcuna cessione intracomunitaria in relazione ai beni non ceduti che sono rispediti nello Stato, entro dodici mesi dal loro arrivo nel territorio dello Stato membro, se il soggetto che ha spedito o trasportato i beni annota il ritorno degli stessi nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

5. Se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo, continua ad applicarsi la disposizione di cui al comma 1, purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nel registro di cui all'articolo 50, comma 5-bis.

Art. 41-ter. - (*Cessioni a catena*) - 1. Ai fini del presente articolo:

a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto da uno a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all'ultimo acquirente;

b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni direttamente o tramite un terzo che agisce per suo conto.

2. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, si considera cessione intracomunitaria quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate in Italia le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.

3. Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio. Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione attribuitogli dallo Stato di inizio del trasporto o della spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore intermedio. Si considerano effettuate in Italia la cessione posta in essere dal soggetto che effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le piattaforme elettroniche che si considerano aver acquistato e rivenduto i beni stessi »;

d) all'articolo 50:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, le parole: « Agli effetti della disposizione del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Agli effetti dell'articolo 41, comma 2-ter, »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Le cessioni e gli acquisti di beni effettuati ai sensi degli articoli 38-bis e 41-bis del presente decreto devono essere annotati dal destinatario della cessione e dal cedente in un apposito registro tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 »;

4) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: « da questi ultimi ricevuti » sono aggiunte le seguenti: « indicando separatamente le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati, rispettivamente, ai sensi degli articoli 41-bis e 38-bis del presente decreto ».

Art. 22.

Approvato

(Razionalizzazione della normativa sanzionatoria applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale. Attuazione del regolamento (UE) n. 608/2013)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono inseriti i seguenti:

« 7-bis. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attività commerciale.

7-ter. L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7.

7-quater. La sanzione amministrativa di cui al comma 7-bis è irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto. La sanzione è applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

EMENDAMENTI

22.100

[Fazzolari](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «7-bis», sostituire le parole: «peso lordo pari o inferiore a 5 chili» con le seguenti: «peso lordo pari o inferiore a 2 chili».

22.101

[Fazzolari](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili» aggiungere le seguenti: « o inferiori a dieci pezzi o 2 chili di peso lordo quando si tratta di prodotti finiti o semilavorati riconducibili all'artigianato o alla produzione di gioielli il cui valore deriva dalla qualità del materiale o al marchio a essi riconducibile».

ARTICOLI 23 E 24 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Approvato

(Disposizioni in materia di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Attuazione della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010)

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. La Banca d'Italia è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni o di collaborazione provenienti dalle autorità di altri Stati membri dell'Unione europea in relazione ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI »;

b) dopo l'articolo 128-novies è inserito il seguente:

« Art. 128-novies.1. - (Operatività transfrontaliera) - 1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attività alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies.

2. Con riguardo ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, i soggetti abilitati dall'autorità competente di un altro Stato membro dell'Unione europea a svolgere una o più delle attività previste dall'articolo 120-quinquies, comma 1, lettera g), possono svolgere le stesse attività nel territorio della Repubblica, anche senza stabilirvi succursali, dopo che l'autorità competente dello Stato membro di origine ne ha dato comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'avvio dell'attività è consentito decorso un mese dalla data in cui il soggetto abilitato è stato informato della comunicazione.

3. I soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. L'Organismo procede all'iscrizione entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2 »;

c) all'articolo 128-decies, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

« 4-ter. Con riguardo ai soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2, l'autorità competente dello Stato membro di origine, dopo aver informato l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies, può effettuare ispezioni presso le succursali stabilite nel territorio della Repubblica »;

d) all'articolo 128-undecies, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sui soggetti di cui all'articolo 128-novies.1, comma 2; a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea »;

e) all'articolo 128-duodecies, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

« 1-quater. L'Organismo, entro un mese dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 128-

novies.1, comma 1, comunica l'intenzione dell'agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio di svolgere in un altro Stato membro dell'Unione europea le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo *I-bis* del titolo VI all'autorità competente dell'altro Stato membro; la comunicazione all'autorità competente comprende l'indicazione delle banche o degli intermediari finanziari previsti dal titolo V su mandato dei quali l'agente in attività finanziaria svolge la propria attività. L'Organismo definisce le modalità della comunicazione di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 1, e della successiva comunicazione all'autorità competente dell'altro Stato membro.

I-quinquies. Con riguardo alle attività diverse da quelle alle quali si applicano le disposizioni sull'operatività transfrontaliera di cui all'articolo 128-*novies.1*, l'Organismo informa i soggetti di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2, delle condizioni previste per il loro svolgimento in Italia. L'informazione è fornita prima dell'avvio dell'operatività della succursale o comunque entro due mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2.

I-sexies. L'Organismo verifica il rispetto delle disposizioni applicabili ai soggetti di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2. A questo fine può:

- a) chiedere loro di fornire informazioni e di trasmettere atti e documenti secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organismo stesso, nonché procedere ad audizione personale;
- b) effettuare ispezioni presso le succursali dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine;
- c) ordinare ai soggetti che operano attraverso una succursale di porre termine alla violazione delle disposizioni previste dagli articoli 120-*septies*, 120-*octies*, 120-*novies*, 120-*decies*, 120-*undecies*, comma 2, 120-*terdecies* e 120-*noviesdecies*, comma 2, del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-*bis*, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141; se il destinatario dell'ordine non pone termine alla violazione, l'Organismo può adottare le ulteriori misure necessarie, compreso il divieto di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea;
- d) chiedere ai medesimi soggetti di apportare alla struttura organizzativa della succursale le modifiche necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera c) o per consentire all'autorità competente dello Stato membro di origine di assicurare il rispetto delle disposizioni sulla remunerazione del personale;
- e) informare l'autorità competente dello Stato membro di origine della violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo *I-bis* del titolo VI diverse da quelle indicate alla lettera c), commesse da soggetti che operano attraverso una succursale; se l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate entro un mese dalla comunicazione o il soggetto comunque persiste nell'agire in modo tale da mettere a repentaglio gli interessi dei consumatori o l'ordinato funzionamento dei mercati, l'Organismo può vietare di intraprendere nuove operazioni, dopo averne informato l'autorità competente dello Stato membro di origine; della misura è data tempestiva comunicazione alla Commissione europea e all'ABE; l'Organismo può chiedere alla Banca d'Italia di ricorrere all'ABE ai sensi dell'articolo 6, comma 4;
- f) procedere ai sensi di quanto previsto dalla lettera e), quando un soggetto che opera in regime di libera prestazione dei servizi ha commesso una violazione delle disposizioni previste ai sensi del capo *I-bis* del titolo VI del presente testo unico e dell'articolo 13, comma 1-*bis*, lettera b), numero 1), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

I-septies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite, sentita la Banca d'Italia, le forme e le modalità con le quali l'Organismo esercita i poteri previsti dal comma 1-*sexies* »;

f) all'articolo 128-*terdecies*, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. La Banca d'Italia e l'Organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei poteri ad esso conferiti. La trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da parte della Banca d'Italia ».

2. Il comma 1-*sexies* dell'articolo 128-*duodecies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1-*septies* del medesimo articolo 128-*duodecies*, introdotto dal citato comma 1 del presente articolo.

3. Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, comma 1-*bis*, dopo le parole: « n. 385, » sono inserite le seguenti: « e, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, dai soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 »;

b) all'articolo 22, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. In caso di cancellazione dagli elenchi di soggetti che svolgono, ai sensi dell'articolo 128-*novies* s.1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del medesimo testo unico in altri Stati membri dell'Unione europea, l'Organismo ne dà comunicazione con ogni mezzo adeguato alle autorità competenti degli altri Stati membri tempestivamente e, in ogni caso, non oltre quattordici giorni dalla cancellazione »;

c) all'articolo 23:

1) al comma 3:

1.1) alla lettera a), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

1.2) alla lettera b), dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui l'agente in attività finanziaria può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

2) al comma 4, dopo la lettera f-*bis*) è aggiunta la seguente:

« f-*ter*) gli Stati membri dell'Unione europea in cui il mediatore creditizio può svolgere, anche senza stabilirvi succursali, le attività relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-*bis* del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 »;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« 6-*bis*. Nell'elenco dei soggetti di cui all'articolo 128-*novies*.1, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono indicate le informazioni contenute nella comunicazione inviata dall'autorità competente dello Stato membro di origine, compresi almeno:

a) la denominazione del soggetto;

b) l'indirizzo della sede amministrativa e, se del caso, della succursale con sede in Italia;

c) l'indirizzo, anche di posta elettronica, o un altro recapito ».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ECONOMICI E MONETARI

Art. 24.

Approvato

(Disposizioni in materia di bilancio di esercizio e consolidato. Attuazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio)

1. All'articolo 111-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea ».

2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2423-ter, sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione »;
- b) all'articolo 2435-bis, quarto comma, le parole: « e quinto comma dell'articolo 2423-ter, » sono sostituite dalle seguenti: « , quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter, »;
- c) all'articolo 2435-ter, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:
« Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D »;
- d) all'articolo 2361, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato ».

3. Al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 26, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
« 3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.
3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite »;
 - b) all'articolo 27:
 - 1) al comma 1, alinea, dopo le parole: « non abbiano superato, » sono inserite le seguenti: « su base consolidata, »;
 - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento »;
 - 3) al comma 2, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 »;
 - c) all'articolo 39, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile ».
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

5. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ORDINE DEL GIORNO

G24.100

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premesso che:

l'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

considerato che:

la norma dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: "prevedere che la costituzione *on line* delle società sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta";

tenuto conto che:

la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli di cui all'articolo 13 nonies;

la medesima direttiva prevede che gli Stati membri provvedano, entro il 1° agosto 2021, affinché la costituzione delle società - in Italia, ai sensi dell'allegato II bis della direttiva, delle SRL e SRLS - possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro o in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014;

la medesima direttiva in particolare, all'articolo 13 nonies, dispone che quando i richiedenti utilizzano modelli predefiniti messi a disposizione dai singoli Stati membri, l'obbligo di disporre degli atti costitutivi delle società redatti e certificati in forma di atto pubblico, qualora non sia previsto un controllo preventivo o amministrativo o giudiziario come stabilito dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si considera soddisfatto,

impegna, quindi, il Governo:

1) a prevedere che la costituzione online delle società, sia relativa alle società a responsabilità limitata che alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell'Unione Europea:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge notarile, nonché telematico, formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente mediante uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, consentano l'utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia, in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-*nonies* della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata.

2) Prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento e del Consiglio, conferendo ai Conservatori del Registro delle Imprese uno specifico potere di controllo amministrativo.

G24.100 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi

derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

l'articolo 29 della legge 22 aprile 2021, n. 53 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario;

considerato che:

la norma dispone che il Governo, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1151, osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: "prevedere che la costituzione *on line* delle società sia relativa alla società a responsabilità limitata e alla società a responsabilità limitata semplificata con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro e sia stipulata, anche in presenza di un modello *standard* di statuto, con atto pubblico formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione dell'atto con firma elettronica riconosciuta";

tenuto conto che:

la direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio si propone di operare una semplificazione delle modalità di costituzione e registrazione delle società a responsabilità limitata, nonché la riduzione dei costi, delle tempistiche e degli oneri amministrativi connessi a tali processi per micro, piccole e medie imprese, anche attraverso l'uso di modelli di cui all'articolo 13-*nonies*;

la medesima direttiva prevede che gli Stati membri provvedano, entro il 1° agosto 2021, affinché la costituzione delle società - in Italia, ai sensi dell'allegato II bis della direttiva, delle SRL e SRLS - possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona, utilizzando i mezzi di identificazione elettronica emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro o in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014;

la medesima direttiva in particolare, all'articolo 13-*nonies*, dispone che quando i richiedenti utilizzano modelli predefiniti messi a disposizione dai singoli Stati membri, l'obbligo di disporre degli atti costitutivi delle società redatti e certificati in forma di atto pubblico, qualora non sia previsto un controllo preventivo o amministrativo o giudiziario come stabilito dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/1132 si considera soddisfatto,

impegna, quindi, il Governo a valutare l'opportunità di:

1) prevedere che la costituzione online delle società, sia relativa alle società a responsabilità limitata che alle società a responsabilità limitata semplificate, con sede in Italia, con capitale versato mediante conferimenti in danaro, possa essere effettuata secondo una delle seguenti modalità, oggi praticate negli Stati membri dell'Unione Europea:

a) atto pubblico notarile, anche informatico ai sensi dell'articolo 47-*bis* della legge notarile, nonché telematico, formato mediante l'utilizzo di una piattaforma che consenta la videoconferenza e la sottoscrizione da remoto dell'atto con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata;

b) procedure telematiche che, previa identificazione elettronica del richiedente mediante uno degli strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero altro mezzo di identificazione elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014, consentano l'utilizzo di modelli standard predefiniti e validati dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero della Giustizia, in conformità agli articoli 13-*octies* e 13-*nonies* della direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento e del Consiglio, da sottoscrivere con firma digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o altro tipo di firma elettronica qualificata.

2) prevedere che, fermi restando gli obiettivi di massima semplificazione perseguiti dalla direttiva, siano assicurati i controlli richiesti dall'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento e del Consiglio, conferendo ai Conservatori del Registro delle Imprese uno specifico

potere di controllo amministrativo.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 25 E 26 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 25.

Approvato

(Disposizioni in materia di marcatura e formato elettronico unico di comunicazione delle relazioni finanziarie annuali. Attuazione del regolamento delegato (UE) 2019/ 815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione)

1. All'articolo 154-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

« 1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano conformemente al comma 1.

1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 »;

b) al comma 6, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1 ».

Art. 26.

Approvato

(Disposizioni sanzionatorie in materia di abusi di mercato. Procedura di infrazione n. 2019/2130)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 182 è sostituito dal seguente:

« Art. 182. - *(Ambito di applicazione)* - 1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti:

a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;

d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i *credit default swap* e i contratti differenziali;

e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti:

a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1,

lettera a);

b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;

c) gli indici di riferimento (*benchmark*).

3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano »;

b) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento »;

c) l'articolo 184 è sostituito dal seguente:

« Art. 184. - (*Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate*) - 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010 »;

d) all'articolo 185, i commi 2-*bis* e 2-*ter* sono abrogati;

e) all'articolo 187, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto ».

EMENDAMENTO

26.100

[Fazzolari](#)

Respinto

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 184», comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) cede ad aziende concorrenti, istituzioni, Stati esteri o a persone ad essi connesse, dati o informazioni sensibili relative all'infrastruttura digitale di interesse nazionale, di aziende strategiche partecipate, o facenti parte di settori soggetti alla disciplina della cosiddetta Golden Power.».

ARTICOLI DA 27 A 29 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 27.

Approvato

(Attuazione della direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari)

1. All'articolo 4-terdecies, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:

« p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di *crowdfunding* ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020 ».

2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.

Art. 28.

Approvato

(Modifiche al codice delle assicurazioni private. Attuazione della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo)

1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito »;

b) all'articolo 46-bis, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. L'IVASS informa l'AEAP in merito alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo o alla modifica di un modello interno. L'IVASS può chiedere all'AEAP assistenza tecnica per la decisione sulla domanda »;

c) all'articolo 59, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Qualora il programma di attività indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante, l'IVASS, con adeguato livello di dettaglio, informa l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato in merito »;

d) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Qualora l'IVASS individui, nell'impresa che svolga attività rilevante nel territorio di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2-bis, un deterioramento delle condizioni finanziarie

- o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero, informa con adeguato livello di dettaglio l'AEAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante »;
- e) all'articolo 193, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:
« *1-ter.* L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza »;
- f) all'articolo 195, comma 3, le parole: « commi 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3, 4 e 4-*bis* »;
- g) all'articolo 195-*bis*, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:
« *1-ter.* L'IVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica possa destare preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori. Nei casi in cui non sia possibile giungere ad una soluzione congiunta tra l'IVASS e l'autorità dello Stato membro, l'IVASS può rinviare la questione all'AEAP e chiederne l'assistenza »;
- h) all'articolo 207-*octies*:
- 1) al comma 2, le parole: « e presenta loro immediatamente la domanda completa » sono sostituite dalle seguenti: « , inclusa l'AEAP, e trasmette loro tempestivamente la domanda completa, comprensiva della documentazione presentata. L'IVASS può chiedere l'assistenza tecnica all'AEAP per la decisione sulla domanda, secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 1, lettera *b*), del regolamento (UE) n. 1094/2010 »;
- 2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'IVASS decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 »;
- i) dopo l'articolo 208-*ter* è inserito il seguente:
« Art. 208-*quater.* - (*Piattaforme di collaborazione costituite dall'AEAP*) - 1. L'IVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP.
2. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti »;
- l) all'articolo 217-*ter*, comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « L'autorità di vigilanza sul gruppo decide in via definitiva se l'AEAP non adotta la decisione di cui al comma 3 del presente articolo conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 ».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 29.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni relative alla vendita di medicinali veterinari per via telematica. Attuazione della direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari)

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 92, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« *5-bis.* Al fine di garantire la sicurezza dei medicinali veterinari offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

5-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14,

comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza svolta d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei medicinali veterinari al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma *5-ter*, dispone con provvedimento motivato in via d'urgenza la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di medicinali veterinari non conformi ai requisiti previsti dal presente decreto.

5-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi *5-bis* e *5-quater* sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute »;

b) all'articolo 108, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente:

« *18-bis.* In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi *5-bis* e *5-quater* dell'articolo 92 entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 8 ».

EMENDAMENTO

29.100

[Fazzolari](#)

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-quinquies», aggiungere, infine, il seguente periodo: «I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sotto sezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del Ministero della salute».

ARTICOLO 30 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

Approvato

(Modifica all'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Caso NIF n. 2020/4008. Pubblicità nel settore sanitario)

1. All'articolo 1, comma 536, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico ».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 30
30.0.100/1

[Fregolent, Marin](#)

Decaduto

All'emendamento 30.0.100, comma 1, sopprimere, in fine, le parole: «, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari».

30.0.100

Il Relatore

Inammissibile

Dopo l' articolo , inserire il seguente:

«**Art. 30-bis.**

(Pubblicità sanitaria)

1. All'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti", fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "funzionali a garantire il diritto a una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto

della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possa determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari".»

ARTICOLI DA 31 A 33 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 31.

Approvato

(Disposizioni relative alla vendita di prodotti cosmetici per via telematica. Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

1. Al decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Al fine di garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.

2-ter. Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni alla disciplina sulla vendita a distanza dei prodotti cosmetici al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-quater. Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma 2-ter, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di prodotti cosmetici non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

2-quinquies. I provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

2-sexies. In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 2-bis e 2-quater entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000 »;

b) all'articolo 18, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Qualora dall'analisi di campioni risulti un illecito amministrativo, si applicano le disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Istituto superiore di sanità è l'autorità competente ad effettuare le analisi di revisione.

1-ter. In caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, competente a ricevere il pagamento medesimo è l'organo regionale di cui al comma 1 del presente articolo ».

Art. 32.

Approvato

(Disposizioni relative alla vendita di biocidi per via telematica. Attuazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, sono inseriti i seguenti:
« *2-bis.* Al fine di garantire la sicurezza dei biocidi offerti a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, il Ministero della salute è l'autorità alla quale compete emanare disposizioni per impedire l'accesso agli indirizzi *internet* corrispondenti ai siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, ai sensi degli articoli 14, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 70 del 2003.
- 2-ter.* Il Ministero della salute indice periodicamente la conferenza di servizi istruttoria per l'esame dei casi segnalati o riscontrati nella sorveglianza effettuata d'intesa con il Comando dei carabinieri per la tutela della salute, finalizzata all'identificazione delle violazioni della disciplina sulla vendita a distanza dei biocidi al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Alla conferenza di servizi partecipano, come amministrazioni interessate, il Ministero dello sviluppo economico e il Comando dei carabinieri per la tutela della salute e, come osservatori, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
- 2-quater.* Il Ministero della salute, anche a seguito dell'istruttoria della conferenza di servizi di cui al comma *2-ter*, dispone con provvedimento motivato, in via d'urgenza, la cessazione di pratiche commerciali consistenti nell'offerta, attraverso i mezzi della società dell'informazione, di biocidi non conformi ai requisiti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012.
- 2-quinquies.* I provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* sono eseguiti dal Comando dei carabinieri per la tutela della salute. I medesimi provvedimenti sono pubblicati in apposita sottosezione afferente alla sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.
- 2-sexies.* In caso di mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi *2-bis* e *2-quater* entro il termine indicato nei medesimi provvedimenti, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 250.000 ».

Art. 33.

Approvato

(Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo le parole: « Il comma 1 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione delle prescrizioni di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 1, ».
2. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: « , ad eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici » sono soppresse.
3. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. L'autorizzazione è concessa solo se l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore e i rispettivi stabilimenti sono conformi ai requisiti del presente decreto ».
4. All'articolo 31, comma 4, lettera *i)*, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del rispetto dell'obbligo di sostituzione ».
5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: « 1° gennaio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 ».
6. All'articolo 1, comma 756, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « Gli animali » sono inserite le seguenti: « di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali ».

ORDINI DEL GIORNO

G33.100

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

premessi che:

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali usati a fini scientifici, che ha portato al superamento del precedente decreto legislativo n. 116 del 1992;

il Parlamento italiano, nella delega conferita al Governo, con legge 6 agosto 2013, n. 96, ha introdotto dei limiti non presenti nella direttiva, prevedendo l'introduzione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento: all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso;

la Commissione europea ha attivato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, invitandola a conformare la propria legislazione, in quanto più restrittiva, a quella prevista dalla direttiva;

nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all'articolo 42, comma 1, il legislatore aveva previsto, in assenza di metodi alternativi all'impiego di animali, la proroga per tale divieto fino al 31 dicembre 2016. Successivamente, attraverso l'inserimento di atti normativi all'interno dei decreti c.d. "Milleproroghe", l'entrata in vigore del divieto è stata, da ultimo, posticipata al 1 gennaio 2021;

ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 26 del 2014, il Ministero della salute è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;

per il triennio 2020-2022, la legge del 22 febbraio 2020, n. 8, ha previsto finanziamenti per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi e per la formazione del personale con un importo annuale pari a 2 milioni di euro;

tale situazione di incertezza normativa, coniugata alla mancanza di adeguati fondi per la sperimentazione alternativa, ha conseguenze negative sulla programmazione degli esperimenti e sulla capacità del nostro Paese di innovare e di attrarre fondi per la ricerca, andando così a porre l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi europei;

la presente tematica sottende due interessi contrapposti e non allineati, da un lato il diritto alla ricerca e dall'altro il sentimento nei confronti degli animali. Tale contrapposizione porta a dover prevedere uno sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternativa che riescano a bilanciare questi contrapposti interessi,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure che favoriscano la ricerca scientifica in Italia, comprese eventuali proroghe, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali, prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziare, per la ricerca alternativa.

G33.100 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020.

premessi che:

con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, l'Italia ha recepito la direttiva europea n. 2010/63/UE relativa alla protezione degli animali usati a fini scientifici, che ha portato al superamento del precedente decreto legislativo n. 116 del 1992;

il Parlamento italiano, nella delega conferita al Governo, con legge 6 agosto 2013, n. 96, ha introdotto dei limiti non presenti nella direttiva, prevedendo l'introduzione di alcuni divieti relativi a procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici, con particolare riferimento: all'autorizzazione di procedure relative a xenotrapianti e alle ricerche sulle sostanze d'abuso;

la Commissione europea ha attivato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, invitandola a conformare la propria legislazione, in quanto più restrittiva, a quella prevista dalla direttiva;

nel decreto legislativo n. 26 del 2014, all'articolo 42, comma 1, il legislatore aveva previsto, in assenza di metodi alternativi all'impiego di animali, la proroga per tale divieto fino al 31 dicembre 2016. Successivamente, attraverso l'inserimento di atti normativi all'interno dei decreti c.d. "Milleproroghe", l'entrata in vigore del divieto è stata, da ultimo, posticipata al 1 gennaio 2021;

ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 26 del 2014, il Ministero della salute è chiamato a promuovere lo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi, che non prevedono l'uso di animali o che utilizzano un minor numero di animali o che comportano procedure meno dolorose, nonché la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati;

per il triennio 2020-2022, la legge del 22 febbraio 2020, n. 8, ha previsto finanziamenti per lo sviluppo e la convalida di metodi alternativi e per la formazione del personale con un importo annuale pari a 2 milioni di euro;

tale situazione di incertezza normativa, coniugata alla mancanza di adeguati fondi per la sperimentazione alternativa, ha conseguenze negative sulla programmazione degli esperimenti e sulla capacità del nostro Paese di innovare e di attrarre fondi per la ricerca, andando così a porre l'Italia in una posizione di svantaggio rispetto agli altri Paesi europei;

la presente tematica sottende due interessi contrapposti e non allineati, da un lato il diritto alla ricerca e dall'altro il sentimento nei confronti degli animali. Tale contrapposizione porta a dover prevedere uno sviluppo di quelle metodologie di ricerca alternativa che riescano a bilanciare questi contrapposti interessi,

impegna il Governo:

ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, tutte le misure che favoriscano la ricerca scientifica in Italia, comprese eventuali proroghe, incentivando metodi di ricerca che siano alternativi ai test sugli animali, prevedendo, inoltre, un fondo annuale con risorse, maggiori di quelle già stanziare, per la ricerca alternativa.

(*) Accolto dal Governo

G33.101

La Commissione

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",
premessi che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato all'articolo 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali,

impegna il Governo:

a dare seguito all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali.

G33.101 (testo 2)

La Commissione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020",

premessi che:

al fine di armonizzare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri sulla protezione degli animali usati a scopi scientifici, l'Unione europea ha adottato la direttiva 2010/63/UE, che si applica nei casi in cui gli animali siano utilizzati o siano destinati a essere impiegati nelle procedure a fini scientifici ed educativi;

l'obiettivo finale della direttiva - che rappresenta un'equa conciliazione tra le esigenze della scienza e le questioni etiche poste dalle associazioni animaliste - è la completa sostituzione delle procedure su animali a fini scientifici ed educativi non appena ciò sia scientificamente possibile, come enunciato al considerando n. 10 della stessa;

a tale scopo, l'articolo 47 della direttiva prevede che la Commissione europea e gli Stati membri contribuiscano allo sviluppo e alla convalida di approcci alternativi idonei a fornire un livello pari o più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali;

per ottemperare a tale previsione, il Ministero della Salute ha inaugurato nell'aprile 2013 il Tavolo tecnico sui metodi alternativi alla sperimentazione animale, rinnovato con decreto del Ministro della Salute del 7 giugno 2019, che tuttavia risulta attualmente inattivo;

in relazione al recepimento, l'articolo 2 della direttiva 2010/63/UE ha stabilito espressamente che gli Stati membri potessero mantenere misure più rigorose di quelle unionali, esclusivamente se già previste nell'ordinamento nazionale alla data dell'entrata in vigore della direttiva stessa fissata al 9 novembre 2010;

in violazione dell'articolo 2, nel decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, di recepimento della direttiva, il legislatore italiano ha introdotto *ex novo* una serie di misure più restrittive, precedentemente assenti nell'ordinamento nazionale, tra cui i divieti di utilizzo di animali negli studi su xenotrapianti d'organo e sostanze d'abuso (articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 26 del 2014);

nonostante l'entrata in vigore dei suddetti divieti sia stata finora differita più volte con un meccanismo di proroghe normative annuali, la loro permanenza nell'ordinamento nazionale penalizza gravemente i ricercatori italiani, ponendoli in una condizione di precarietà e svantaggio rispetto ai colleghi europei, soprattutto nell'accesso ai bandi e ai finanziamenti internazionali di durata pluriennale;

le difformità esistenti tra direttiva europea 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014 - inclusi i citati divieti di sperimentazione animale - hanno condotto la Commissione europea a inviare all'Italia, con la nota C(2016)2361 del 28 aprile 2016, una lettera di messa in mora, avviando la procedura d'infrazione 2016/2013;

in risposta ai rilievi della Commissione europea, il Governo ha rappresentato che la maggior parte delle criticità derivano dai limiti imposti dalla delega contenuta nell'articolo 13 della legge 6 agosto 2013 n. 96, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013»;

non soddisfatta delle motivazioni del Governo italiano e in mancanza di un impegno concreto a modificare il decreto legislativo, la Commissione europea, con nota del 15 febbraio 2017, ha inviato all'Italia un parere motivato per non aver ancora recepito correttamente la direttiva 2010/63/UE, rilevando come l'applicazione del criterio di delega non giustificasse un non corretto recepimento;

con riferimento ai divieti di sperimentazione animale negli studi su sostanze d'abuso e

xenotrapianti d'organo, l'ultimo intervento normativo di proroga è contenuto all'articolo 28 del disegno di legge europea 2019-2020, che ne posticipa l'entrata in vigore al 30 giugno 2022, al fine di consentire al Governo un margine temporale congruo per sanare le difformità esistenti tra la direttiva 2010/63/UE e il decreto legislativo di recepimento n. 26 del 2014;

a tal fine, lo scorso 1° aprile, durante l'esame in prima lettura del presente disegno di legge presso la Camera dei deputati, il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2670-A/3 - presentato dagli onn. Boldi, De Filippo, Carnevali, Noja, Bagnasco, Sportiello, Bologna, Ianaro, De Lorenzo, Galizia - impegnandosi, da un lato, a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013 nel prossimo disegno di legge europea 2021, superando definitivamente le criticità evidenziate dalla Commissione europea, inclusi i divieti richiamati, dall'altro lato, a prevedere a regime congrue forme di finanziamento da destinare allo sviluppo di nuovi approcci metodologici (NAM) per la ricerca senza uso di animali, impegna il Governo:

a dare seguito, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, all'ordine del giorno 9/2670-A/3 citato in premessa, inserendo nel disegno di legge europea 2021 da presentare alle Camere, specifiche disposizioni volte a risolvere la procedura di infrazione n. 2016/2013, nonché a stanziare adeguate misure di finanziamento per lo sviluppo di nuovi approcci metodologici che non prevedano l'uso di animali.

(*) Accolto dal Governo

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

ARTICOLI DA 34 A 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato

(Designazione dell'autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è inserito il seguente:
« 7-bis. Per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti *online* nel mercato interno, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale autorità competente ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del citato regolamento (UE) 2017/2394, con i poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento, esercitati conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e dall'articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481 ».

Art. 35.

Approvato

(Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in materia di emissioni di gas ad effetto serra. Caso ARES (2019) 7142023)

1. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, le parole: « nell'anno 2020 e, dell'elettricità fornita nel 2020, » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno di riferimento e dell'elettricità fornita nell'anno di riferimento ».

Art. 36.

Approvato

(Modifiche al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra)

1. Al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 37 è abrogato;

b) alla rubrica dell'allegato I, le parole: « la presente direttiva » sono sostituite dalle seguenti: « il presente decreto legislativo ».

Art. 37.

Approvato

(Designazione delle autorità competenti per l'esecuzione del regolamento (UE) 2017/ 2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004, e loro poteri minimi)

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) al comma 1, le parole: « regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 »;

2) al comma 2, le parole: « regolamento 2006/2004/CE » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 »;

b) all'articolo 37-bis, comma 1, dopo le parole: « L'Autorità garante della concorrenza e del mercato » sono inserite le seguenti: « è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva 93/13/CEE, si applica l'articolo 27 del presente codice. L'Autorità »;

c) all'articolo 66, comma 4, le parole: « ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 »;

d) all'articolo 144-bis:

1) al comma 1, alinea, le parole: « dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nonché le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali è prevista la competenza di altre autorità nazionali, svolge le funzioni di autorità competente, ai sensi del medesimo articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394, che dispongono di tutti i poteri minimi di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento e li esercitano conformemente all'articolo 10 del medesimo regolamento, conservano gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente. Con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale, escluse dall'applicazione del citato regolamento (UE) 2017/2394, le autorità di cui al primo periodo del presente comma, fermi restando gli ulteriori e più ampi poteri loro attribuiti dalla normativa vigente, esercitano i medesimi poteri di indagine e di esecuzione di cui all'articolo 9 del citato regolamento, in conformità all'articolo 10 del medesimo regolamento, con facoltà di avvalersi anche di soggetti appositamente incaricati, che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti »;

3) ai commi 4 e 9, le parole: « regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: «

regolamento (UE) 2017/2394 »;

4) al comma 8, le parole: « degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 3, numero 6), 5, 9 e 10 del regolamento (UE) 2017/2394 »;

5) al comma 9-bis, secondo periodo, le parole: « svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori » sono sostituite dalle seguenti: « è designata autorità competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51-octies del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, è aggiunto il seguente:

« I-bis. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è designata, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, quale autorità competente responsabile dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. In materia di accertamento e di sanzione delle violazioni della citata direttiva (UE) 2015/2302, si applica l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ».

3. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, le parole: « regolamento (CE) 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 ».

4. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, le parole: « regolamento (CE) n. 2006/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (UE) 2017/2394 ».

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA

Art. 38.

Approvato

(Disposizioni sulla metodologia di calcolo da utilizzare per la determinazione di energia prodotta dai biocarburanti e dai bioliquidi. Procedura di infrazione n. 2019/2095)

1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 1, le parole: « di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

b) all'articolo 39, comma 1, le parole: « di cui al provvedimento di attuazione della direttiva 2009/30/CE » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

c) all'allegato 1, parte 2, recante « Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto », punto 1:

1) alla lettera b), dopo le parole: « lettera c-bis) del presente paragrafo » sono aggiunte le seguenti: « e dalla parte 1, punto 2, primo periodo, del presente allegato »;

2) alla lettera c-bis):

2.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) i biocarburanti sostenibili prodotti a partire da colture coltivate su superfici agricole come colture principali soprattutto a fini energetici, diverse dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose, a condizione che sia dimostrato che tali colture sono state coltivate su terreni di cui all'allegato V-bis, parte C, paragrafo 8, lettera b), del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 »;

2.2) la lettera c) è abrogata.

2. La rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, è sostituita dalla seguente: « Modifiche all'allegato V-bis al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, in attuazione degli allegati I e II della direttiva (UE) 2015/1513 ».

Capo VIII

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 39.

Approvato

(Modifiche all'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il Comitato interministeriale per gli affari europei)

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: « di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, » sono sostituite dalle seguenti: « di ventotto unità, di cui ventiquattro appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e quattro appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, di personale »;

b) al comma 8, le parole: « appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, » sono sostituite dalle seguenti: « , di cui tre unità appartenenti alla terza area o qualifiche equiparate e tre unità appartenenti alla seconda area o qualifiche equiparate, ».

Art. 40.

Approvato

(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, concernenti il ruolo del Parlamento nel processo decisionale relativo alla posizione da assumere in sede europea)

1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: « Su loro richiesta, » sono soppresse e dopo le parole: « riunioni del Consiglio dell'Unione europea » sono inserite le seguenti: « e dell'Eurogruppo e delle riunioni informali nelle loro diverse formazioni »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Le competenti Commissioni parlamentari, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere, prima di ogni riunione del Consiglio dell'Unione europea, possono adottare atti di indirizzo volti a delineare i principi e le linee dell'azione del Governo nell'attività preparatoria di adozione degli atti dell'Unione europea »;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: « coerente con gli » sono sostituite dalle seguenti: « conforme agli ».

Art. 41.

Approvato

(Modifica all'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente la legge di delegazione europea e la legge europea)

1. All'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Al fine di consentire la celere entrata in vigore dei disegni di legge di cui ai commi 4 e 5, nel caso di ulteriori esigenze di adempimento di obblighi di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con gli altri Ministri interessati, può presentare alle Camere, entro il 31 luglio di ogni anno, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un ulteriore disegno di legge di delegazione europea e un ulteriore disegno di legge europea, i cui titoli sono completati dalla dicitura: "secondo semestre". Per il disegno di legge di delegazione europea di cui al presente comma non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7 ».

Art. 42.

Approvato

(Modifica all'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, concernente il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea)

1. Al comma 6 dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è premesso il seguente periodo: «

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare di concerto con i Ministri competenti per materia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le materie di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, può definire i criteri e le procedure riguardanti i procedimenti istruttori propedeutici all'esercizio dell'azione di rivalsa di cui al presente comma ».

Art. 43.

Approvato

(Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

1. Il Governo trasmette al Parlamento, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato in base al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
2. Le Commissioni parlamentari competenti per l'esame del PNRR esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti, finalizzata al monitoraggio del corretto utilizzo delle risorse dell'Unione europea assegnate all'Italia, alla verifica del conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi intermedi, anche in considerazione delle regole fissate dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 sull'erogazione dei contributi finanziari, nonché alla valutazione dell'impatto economico, sociale e territoriale derivante dall'attuazione delle riforme e dalla realizzazione dei progetti finanziati.
3. Nell'esercizio dell'attività di cui al comma 2, le Commissioni parlamentari svolgono in particolare audizioni dei soggetti responsabili e attuatori dei progetti e sopralluoghi nei luoghi in cui sono in corso di realizzazione i progetti del PNRR aventi ricadute sui territori.
4. Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti.

Art. 44.

Approvato

(Rafforzamento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027)

1. Ai fini del rafforzamento delle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 nonché di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del medesimo Ministero, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale nel numero massimo di cinquanta unità da inquadrare nel livello iniziale della terza area, attraverso l'indizione di appositi concorsi pubblici, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a euro 2.205.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Art. 45.

Approvato

(Assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Ai fini del rafforzamento dei compiti istituzionali dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in particolare per quanto disposto dal PNRR con riferimento alla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la medesima Autorità è autorizzata ad assumere personale a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, nel numero massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionari e tre con la qualifica di impiegati, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 587.833 per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro 2.678.135 per l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro 2.840.306 per l'anno 2025, euro 2.990.711 per l'anno 2026, euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per l'anno 2028, euro 3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per l'anno 2030, euro 3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 587.833 per l'anno 2021, euro 2.625.278 per l'anno 2022, euro 2.678.135 per l'anno 2023, euro 2.738.467 per l'anno 2024, euro 2.840.306 per l'anno 2025 ed euro 2.990.711 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a euro 3.163.030 per l'anno 2027, euro 3.339.026 per l'anno 2028, euro 3.520.826 per l'anno 2029, euro 3.705.663 per l'anno 2030, euro 3.887.854 per l'anno 2031 ed euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032, a carico del bilancio dell'ANAC. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 1.628.961 per l'anno 2027, euro 1.719.599 per l'anno 2028, euro 1.813.226 per l'anno 2029, euro 1.908.417 per l'anno 2030, euro 2.002.245 per l'anno 2031 ed euro 2.191.006 annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 46.

Approvato

(Sviluppo della funzione consultiva)

1. In attuazione del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e al fine di un efficace monitoraggio e controllo degli interventi dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, il presente articolo reca disposizioni in merito allo sviluppo della funzione consultiva.

2. Limitatamente alle risorse stanziati dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziati dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 47.

Approvato

(Disposizioni relative al versamento delle risorse proprie dell'Unione europea. Anticipazione del fondo di rotazione e reintegro sui capitoli di bilancio dello Stato)

1. Al fine di assicurare il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del bilancio generale dell'Unione europea, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare le occorrenti risorse a valere sulle proprie disponibilità.

2. Al reintegro delle anticipazioni di cui al comma 1 si provvede tempestivamente a valere sugli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio dello Stato iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 48.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DOCUMENTI

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 ([Doc. LXXXVI, n. 4](#))

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1 E 2

(6-00199) n. 1 (02 novembre 2021)

[Stefano](#), [Candiani](#), [Lorefice](#), [Nannicini](#), [Giammanco](#), [Ginetti](#), [Bonino](#), [De Petris](#), [Steger](#).

Approvata nel testo emendato

Il Senato,

esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (Doc. LXXXVI, N. 4)

premessi che:

le Relazioni consuntiva e programmatica annuali rappresentano, secondo la legge 24 dicembre 2012, n. 234, un importante strumento per l'esercizio della funzione di partecipazione del Parlamento sulla funzione di governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

entrambe le relazioni in esame presentano una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della sopra citata legge n. 234 del 2012;

considerato che:

la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 è stata presentata al Parlamento il 24 giugno 2021;

la pandemia, ancora in corso, e gli eventi internazionali continuano ad imporre profondi cambiamenti nell'agenda politica nazionale, ma soprattutto europea con la necessità di mettere in campo nuovi strumenti per poter affrontare le crisi sopravvenute e tutelare i nostri cittadini dalle conseguenze economiche e sociali;

le suddette relazioni, elaborate e poi trasmesse al Parlamento non potevano tenere in considerazione alcuni scenari, come la crisi in Afghanistan, quella dei prezzi dell'energia e gli ultimi sviluppi della pandemia Covid-19;

rilevato che, risultano da integrare le azioni politiche adottate nel corso degli ultimi mesi sia dal Governo italiano sia dalla Commissione europea, e si ritiene pertanto necessario, al fine di migliorare la capacità di risposta ai problemi strutturali e alle crisi persistenti, implementare gli obiettivi che l'Italia deve conseguire in sede europea, tra i quali:

1) avanzare iniziative per far fronte alle asimmetrie nel contrasto al Covid-19 in alcuni Paesi UE e accelerare la condivisione dei vaccini per i Paesi bisognosi, adoperandosi in tutte le sedi europee e multilaterali affinché si possa derogare temporaneamente per i vaccini anti-Covid 19 al regime ordinario dell'accordo TRIPS sui brevetti o altri diritti di proprietà intellettuale, prevedendo anche il trasferimento del know-how necessario, con l'obiettivo di fornire una risposta robusta e rapida alla pandemia;

2) in tema energetico, attuare il toolbox proposto dalla Commissione europea per affrontare anche con strumenti europei l'aumento dei prezzi dell'energia;

3) con riguardo alle politiche agricole, adottare interventi volti a favorire il monitoraggio dell'andamento dei prezzi delle materie prime sul mercato, al fine di arginare azioni speculative che destabilizzano il mercato e generano un disequilibrio nella remunerazione dei fattori produttivi a danno

della competitività delle eccellenze agroalimentari "*made in Italy*";

4) in tema istituzionale, adottare ogni iniziativa utile affinché la Conferenza sul futuro dell'UE diventi la sede in cui coinvolgere cittadini, comunità e la società civile nella costruzione del progetto europeo, avviando insieme - Consiglio, Commissione, Parlamento Europeo e Parlamenti Nazionali - le riforme a Trattati costanti o meno che rendano più efficace e democratica l'azione dell'UE per affrontare le sfide del futuro in uno spirito di rafforzata solidarietà;

5) nel processo di riforma delle regole fiscali europee, valutare l'opportunità di farsi portatore di una proposta di revisione della regola del debito e dei criteri di rientro che ne preveda la differenziazione tra Paesi, in considerazione delle diverse posizioni di partenza e delle peculiarità socio economiche di ciascun Stato membro, nonché lo scorporo dal calcolo del debito degli investimenti pubblici, con specifico riferimento a quelli indirizzati alla transizione ecologica e digitale e di quelli derivanti dai loans del RRF;

6) in tema di sostenibilità ambientale e crescita economica, prevedere che sia applicato il principio della neutralità tecnologica nel definire le politiche e nel promuovere lo sviluppo delle diverse tecnologie per il raggiungimento dei target climatici al 2030 e al 2050, attraverso una tassonomia verde che individui chiaramente gli investimenti sostenibili, escludendo le forme di energia fortemente impattanti;

7) anche al fine di favorire la necessaria ripresa economica dell'Europa e dei singoli Stati membri, prevedere che alla definizione di obiettivi sempre più ambizioni dell'UE si affianchino scelte e criteri che puntino ad una transizione ecologica graduale, condivisa e sostenibile, coniugando sostenibilità ambientale, economica e sociale;

8) far sì che venga definita una concreta strategia in ordine a disponibilità, costi, e approvvigionamento di metalli e minerali critici (con attenzione alla dipendenza da paesi extra europei e riguardo alla COM(2020) 474 final) necessari nella transizione basata sull'elettrificazione spinta dei consumi, della mobilità e sull'impiego di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, quali fotovoltaico ed eolico;

9) in tema di relazioni transatlantiche, nella definizione del futuro Strategic Compass, sostenere la necessità di conservare un forte e privilegiato legame con gli Stati Uniti e l'Alleanza atlantica, assicurando che progetti di autonomia strategica europea rafforzino tale legame;

10) riguardo la dimensione esterna, ribadire l'importanza sviluppo della partnership con i Paesi del Vicinato meridionale, e conseguentemente appare fondamentale rafforzare le allocazioni finanziarie dei fondi per la dimensione esterna dell'Unione Europea concentrate nello scacchiere meridionale, in particolare nei confronti dei Paesi del Nord-Africa, per cui occorre adottare Piani d'Azione UE adeguatamente sostenuti dai fondi dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI);

11) assumere tutte le iniziative utili per promuovere un rafforzamento della gestione europea delle frontiere esterne dell'Unione, dando attuazione a tutti gli impegni assunti in Parlamento in tema di contrasto dell'immigrazione illegale,

tutto ciò considerato:

approva il contenuto dei due documenti in esame e impegna il Governo a presentare al Parlamento la Relazione consuntiva per l'anno 2021 e programmatica per il 2022 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea nel rispetto dei termini previsti dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234. (6-00200) n. 2 (02 novembre 2021)

[Fazzolari](#), [Ciriani](#), [Rauti](#), [Balboni](#), [Barbaro](#), [Calandrini](#), [de Bertoldi](#), [De Carlo](#), [Drago](#), [Garnero Santanchè](#), [Iannone](#), [La Pietra](#), [La Russa](#), [Maffoni](#), [Malan](#), [Nastri](#), [Petrenga](#), [Ruspanini](#), [Totaro](#), [Urso](#), [Zaffini](#).

Preclusa
Il Senato,

esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020 (DOC. LXXXVII, n. 4) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4),

premessi che:

la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, giusto quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, fornisce alle Camere gli elementi conoscitivi necessari a valutare la partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione delle politiche dell'Unione europea;

detta Relazione illustra la linea politica di azione seguita dal Governo sulle principali aree di intervento esaminate nelle sedi decisionali europee, e ne evidenzia in diversi casi l'evoluzione a fronte di profili di criticità. La relazione, inoltre, evocati gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e dal Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, si limita ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le posizioni espresse in sede parlamentare;

la stessa Relazione consuntiva, in riferimento agli obiettivi delineati nella Relazione programmatica dell'anno precedente, sottolinea come in diversi casi gli stessi non siano stati raggiunti, imputando all'eccezionalità dell'anno trascorso l'impossibilità o la difficoltà riscontrate nel conseguire le finalità ivi delineate e proposte, evidenziando quindi gli scostamenti riscontrati e i nuovi obiettivi assunti nel corso dell'anno; a tal proposito sembra utile sottolineare come la precedente relazione programmatica, presentata il 24 gennaio 2020 ma votata definitivamente addirittura lo scorso aprile, essendo antecedente al diffondersi della pandemia da Covid 19 ha indotto le Camere ad approvare un documento totalmente distante dalla realtà, per i mutati scenari politici e socioeconomici innescati dalla pandemia, nonostante l'invito rivolto da Fratelli d'Italia al Governo a presentare una nuova Relazione, per non umiliare il Parlamento e indebolire l'Italia con l'approvazione di un atto che non tenesse conto della crisi e dei provvedimenti assunti dalle autorità per farvi fronte;

premessi che:

la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea per l'anno 2021 (Doc. LXXXVI, n. 4) nella sua prima parte illustra lo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, riportando l'azione che il Governo intende assumere per un rilancio dell'integrazione politica europea e un rilancio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea;

appare quanto meno discutibile che la relazione programmatica, che dovrebbe informare il Parlamento e dallo stesso ricevere mandato in merito alle azioni che il Governo intenda intraprendere nel 2021 per implementare e indirizzare il processo di integrazione europea, venga proposta alle Camere a soli due mesi dalla fine dell'anno, in spregio alle prerogative e alle funzioni del Parlamento;

è sotto gli occhi di tutti che sia le Relazioni consuntiva e programmatica che la legge europea vengono visti come semplici passaggi formali, da sbrigare in ossequio alle indicazioni delle burocrazie europee, senza che il Parlamento possa far valere la propria prerogativa di analisi e vaglio delle norme, di fatto recependo passivamente disposizioni che, in molti casi, hanno un forte impatto sull'ordinamento interno, con ovvie conseguenze per gli italiani, per le nostre attività commerciali e imprenditoriali, per il nostro tessuto produttivo;

considerato che:

la diffusione della pandemia da coronavirus ha stravolto le dinamiche sociali ed economiche in Europa e nel resto del mondo, facendo emergere nuovi assetti, nuove convergenze, nuove dinamiche tra stati e tra organizzazioni sovranazionali; la stessa Europa, coinvolta nelle dinamiche innescate dalla crisi pandemica, ha rimesso in discussione ogni riferimento interno all'UE e, conseguentemente, anche i rapporti tra UE e altri Stati, europei e non;

dall'inizio della pandemia, per fronteggiare la crisi sanitaria e l'inevitabile e conseguente crisi economica, l'Unione europea ha spesso "rinnegato" alcuni suoi capisaldi: sospensione dei vincoli di bilancio imposti dai trattati, sospensione del divieto degli aiuti di stato, addirittura sospensione del trattato di Schengen e ridefinizione dei criteri sulla circolazione delle persone;

lo stesso Ministro Amendola, in audizione presso la Commissione Politiche dell'Unione europea alla Camera, in occasione della discussione sulle Relazioni consuntiva e programmatica lo scorso anno, non ha potuto non sottolineare come "l'avvento della pandemia ha con tutta evidenza messo sotto pressione elementi cruciali nella programmazione delle linee di azione per il 2020, come la libera circolazione delle persone, l'integrazione economica e il funzionamento del mercato unico";

la pandemia ha portato alla luce i limiti e le criticità dell'attuale modello di integrazione europea, con i singoli Stati che, per l'incapacità delle istituzioni comunitarie di dare una risposta comune di fronte all'emergenza, si sono in parte riappropriati di poteri e competenze che troppo sbrigativamente erano stati oggetto di cessione di sovranità;

si è palesata, senza tema di smentita, l'inadeguatezza dell'architettura costituzionale europea così come congegnata, un modello invasivo sulle questioni di dettaglio e prevaricatore su aspetti che i singoli Stati dovrebbero invece avere la libertà di normare, in evidente contraddizione con i principi di proporzionalità e sussidiarietà che ne dovrebbero ispirare l'azione, ma tuttavia incapace di affrontare le grandi sfide della nostra epoca, quali immigrazione, difesa comune, pandemie, dinamiche geopolitiche;

anche per queste ragioni si sono riscontrati sempre più frequenti richiami di alcuni Stati membri volti a ribadire la supremazia del proprio ordinamento interno rispetto a quello europeo; richiami che, in maniera estensiva, intendono anche rimarcare la priorità dell'interesse nazionale rispetto all'interesse comunitario;

l'ultimo esempio in tal senso è rappresentato dalla Polonia, la cui Corte costituzionale, ripercorrendo lo stesso solco tracciato in passato dalla Germania e da altri Stati membri, ha a sua volta sollevato il principio della supremazia dell'ordinamento costituzionale polacco su quello europeo, con la pronuncia del 7 ottobre scorso in cui è stato dichiarato che alcuni articoli del TUE (Trattato dell'Unione Europea) sono in contrasto con la Costituzione polacca;

la Corte suprema polacca ha, dunque, rivendicato il primato della propria legge costituzionale nazionale quanto a materie, nello specifico l'ordinamento giudiziario, che essa ritiene non essere state attribuite alla competenza esclusiva dell'Unione, in base agli stessi Trattati istitutivi cui la Polonia ha aderito, facendo quindi valere il principio per il quale la UE non avrebbe competenze per valutare la giustizia polacca e il suo funzionamento;

la Germania, in più occasioni, ha rimarcato come il proprio ordinamento sia sovraordinato rispetto a quello comunitario, tanto che è in essere una procedura d'infrazione aperta a suo carico dalla Commissione europea per non aver rispettato il principio del primato del diritto europeo sul diritto nazionale, in riferimento alla sentenza con la quale, nel maggio del 2020, la Corte costituzionale tedesca chiese alla Bce di "giustificare" la congruità, rispetto al suo mandato istituzionale, del programma Pepp per l'acquisto di titoli pubblici dei Paesi dell'Eurozona;

in riferimento al punto precedente, è utile evidenziare come la Cancelliera Merkel, all'epoca del conflitto sollevato dalla Corte suprema tedesca, dichiarò di volersi attenere alle decisioni di quest'ultima in merito ai dubbi posti sul programma europeo di acquisto titoli, intimando financo il ritiro della Bundesbank dal suddetto programma, di fatto aprendo una profonda crepa nel muro eretto dalle burocrazie europee a difesa della supremazia del diritto comunitario;

negli anni, anche altri Stati membri si sono interposti al principio della supremazia assoluta dell'ordinamento comunitario: a titolo di esempio si possono citare la Danimarca, la cui Corte suprema, nel 2016, ha ignorato la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito al caso Ajos, o la Francia, generalmente portatrice di posizioni europeiste, il cui Conseil constitutionnel, a partire da una decisione storica del 2006, si riserva espressamente il diritto di condurre una revisione sulla conformità costituzionale sottolineando come il "recepimento di una direttiva non può andare contro una regola o un principio inerente all'identità costituzionale della Francia";

al contrario, l'Italia ha sempre adottato un atteggiamento supino, recependo normative europee spesso lesive degli interessi italiani in nome di una presunta supremazia dell'ordinamento comunitario; tutto ciò nonostante l'Aula del Senato, il 5 dicembre 2018, in occasione dell'approvazione della legge europea 2018 e delle relazioni consuntiva e programmatica ad essa collegate, abbia approvato una risoluzione il cui dispositivo ha impegnato il Governo a "riportare sul giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali, restituendo al Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai vincoli dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente all'interesse nazionale" e a "sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale,

subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sulla sovranità dell'ordinamento interno e ad una analisi costi - benefici";

se è vero che la Costituzione italiana, all'articolo 11, consente "limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni", è anche vero che è necessario che ciò avvenga "in condizione di parità con gli altri Stati";

in un consesso comune, come ad esempio quello europeo, devono valere regole comuni e comuni limiti alle stesse, limiti che vanno in questo caso rintracciati nelle Costituzioni nazionali, essendo essenziale poter partecipare al processo di integrazione europea dotandosi delle stesse regole e degli stessi poteri degli altri partecipanti, anche per definire un nuovo paradigma istituzionale basato sulla supremazia e sull'intangibilità del diritto interno e sulla sovranità dei singoli stati;

sarebbe auspicabile centrare al meglio l'obiettivo dei padri fondatori dell'Unione europea, che avevano immaginato di "unire nella diversità" i popoli europei, promuovendo un modello di integrazione che fosse rispettoso delle reciproche specificità, che facesse dell'Europa non una semplice espressione geografica né tantomeno un grande mercato comune, un modello che fosse portatore di libertà, sicurezza e prosperità; il tutto in evidente contrapposizione con il contesto attuale, in cui le istituzioni comunitarie soffocano le legittime istanze degli Stati membri e, per di più, non riescono a dare risposte di fronte alle emergenze e alle sfide epocali che sono chiamate ad affrontare: dalla crisi sanitaria alla crisi economica e sociale, dalla crisi energetica agli strumenti della difesa comune, fino alla richiesta di maggior sicurezza derivante da un'immigrazione incontrollata e da una recrudescenza del fondamentalismo islamista;

i prossimi anni saranno determinanti per il futuro dell'Unione europea e dei singoli Stati membri, a fronte delle nuove sfide e dei nuovi scenari internazionali che si stanno delineando; per rilanciare e rendere più solido il processo di integrazione europea, sarà necessario dotarsi di una nuova architettura istituzionale comunitaria, in grado di affrontare le sfide future con maggior forza e autorevolezza, e con la capacità di parlare con un'unica voce nell'interesse comune e anche dei singoli Stati, al contempo senza prevaricarli nelle proprie prerogative;

per superare i limiti emersi e per garantire all'Europa istituzioni più solide e confacenti, è necessario che si affermi una nuova visione, una nuova forma di organizzazione e cooperazione, una nuova architettura istituzionale quale quella della Confederazione, una unione politica e istituzionale tra Stati indipendenti e sovrani, con l'obiettivo di rafforzare e coordinare l'azione solo in alcuni ambiti strategici;

considerato altresì che:

nella seconda parte della Relazione programmatica, che ha per oggetto le politiche strategiche, vengono illustrate le azioni che il Governo intende promuovere in diversi ambiti, quali sostenibilità ambientale, transizione ecologica e transizione digitale, nonché in merito alla coesione sociale e alla promozione dei comuni valori europei;

in questa seconda parte, nel capitolo dedicato alla coesione sociale, nel trattare il tema immigrazione non si può non sottolineare come la gestione dei flussi migratori, soprattutto via mare, rimanga ancora una questione sospesa e gravemente sottovalutata, come dimostrano i numeri forniti dal Ministero dell'Interno che, nel suo cruscotto statistico, parla di 49.235 migranti sbarcati dal 1 gennaio al 15 ottobre 2021, un numero doppio rispetto ai 25.920 dello stesso periodo del 2020 e addirittura sei volte maggiore rispetto agli 8.463 del 2019;

nella relazione si intravede l'elaborazione di semplici linee di principio e si riscontra l'assenza di soluzioni concrete che possano affrontare compiutamente la questione; non sono infatti sufficienti le parole che rilevano "lo squilibrio nelle proposte della Commissione", in riferimento agli intendimenti della stessa illustrati nel nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo del settembre 2020, né tantomeno sono sufficienti gli intendimenti del Governo che vorrebbe proporre l'obbligatorietà del meccanismo di redistribuzione dei migranti e l'ampliamento delle nazionalità di coloro che possono accedere alla ricollocazione, in assenza di una vera politica di controllo delle frontiere che permetta l'ingresso solamente a chi titolato a entrare nel nostro territorio;

la richiesta di maggiore sicurezza dell'Europa, a fronte dei gravi pericoli che un'immigrazione

incontrollata può generare, è stata fatta propria dalla Commissione con la richiesta e la pretesa, verso ogni singolo Stato, di un efficace controllo delle frontiere esterne, versante sul quale l'Italia disattende continuamente le istanze e le aspettative degli Stati membri, come dimostrano i numeri sopra citati, determinando un grave pregiudizio per sé stessa e un grave pericolo per la sicurezza europea;

il tema del rafforzamento dei confini esterni dell'UE è stato oggetto a più riprese di incontri e approfondimenti, ultimo dei quali il vertice dei Ministri dell'interno dei 27 Stati membri dello scorso 8 ottobre in Lussemburgo, occasione nella quale 12 Stati hanno formalizzato alla Commissione europea la richiesta di poter disporre di fondi comunitari per finanziare la costruzione di muri e barriere al confine, con l'obiettivo di contrastare l'ingresso indiscriminato di migranti irregolari;

in linea con gli intendimenti della Commissione e con quanto previsto nel Patto sulla migrazione e l'asilo, la Commissaria agli affari interni Ylva Johansson, esponente del Partito socialdemocratico svedese, ha ribadito sia la necessità di potenziare i sistemi di protezione delle frontiere esterne dell'UE che la responsabilità degli Stati membri di tutelare i propri confini, riconoscendone il diritto di erigere recinzioni o altre strutture di protezione;

il tema delle protezioni fisiche alle frontiere è di particolare attualità, visto l'enorme numero di migranti che si sta riversando e che si potrebbe ancora riversare ai confini orientali dell'Unione europea, stante le gravi crisi politiche e umanitarie in Bielorussia, in Afghanistan, nel Medioriente in generale;

il Consiglio europeo dello scorso 22 ottobre, nel confermare la particolare gravità della situazione generata da imponenti flussi migratori, "invita la Commissione a proporre qualsiasi cambiamento necessario alla legislazione UE e misure concrete sostenute da adeguato supporto finanziario per assicurare una risposta immediata e appropriata, in linea con il diritto UE e gli obblighi internazionali, inclusi i diritti fondamentali", anche in relazione alla richiesta di maggiore sicurezza e di controllo delle frontiere avanzate da numerosi Stati membri;

a margine dello stesso Consiglio europeo, il Presidente del Consiglio Draghi ha illustrato la contrarietà dell'Italia alla richiesta di finanziamento avanzata da quasi la metà degli Stati membri per erigere barriere fisiche ai confini terrestri dell'UE, in un certo qual modo confermando la sottovalutazione del problema migrazione, almeno per quanto riguarda la rotta balcanica, fronte aperto e con numeri in continua crescita, rotta in questo particolare momento potenzialmente esplosiva per le gravi crisi prima illustrate innescatesi ad oriente dei confini europei;

risulta quindi paradossale come nella relazione programmatica, a fronte di un problema epocale come quello dei flussi migratori, tra i risultati attesi dal Governo, non si menzioni alcun cambiamento di paradigma nell'azione di contrasto all'immigrazione clandestina né alcun impegno concreto nella protezione dei confini esterni dell'UE, mentre si annoveri come obiettivo "quello di evitare il consolidarsi di una maggioranza che, respingendo le richieste di solidarietà degli Stati più esposti, proceda ad approvare riforme che irrigidiscono i profili di responsabilità posti a capo degli stessi";

in tema di sicurezza, in evidente correlazione con il controllo delle frontiere e con il problema irrisolto dell'immigrazione, va posto all'attenzione il pericoloso fenomeno dei foreign fighters, sul quale la relazione non spende che parole generiche, indicando il supporto dell'Italia alle iniziative dell'Unione europea volte al monitoraggio e al contrasto dei soggetti attratti dalla radicalizzazione religiosa, senza proporre efficaci azioni volte a disinnescare un fenomeno che potrebbe costituire una grave minaccia per la sicurezza nazionale ed europea;

la terza parte della Relazione programmatica affronta invece il tema della dimensione esterna dell'Unione europea, illustrando gli intenti governativi su alcune delicate questioni come la difesa comune, l'allargamento dell'Unione e i rapporti di vicinato;

in tema di difesa, al di là di richiami sull'importanza del coordinamento delle azioni comuni con gli altri Stati membri e della necessità di rinforzare la collaborazione con la NATO, non si registrano iniziative volte a rilanciare il progetto di un esercito comune europeo, che langue ormai da diversi anni;

al tempo stesso, non sono illustrate possibili azioni tese a implementare i fondi destinati al comparto difesa dei singoli Stati membri, nonostante la nuova frontiera della cybersicurezza e

nonostante i recenti accadimenti, ultimo dei quali il ritiro dall'Afghanistan e l'ascesa al potere dei talebani, abbiano dimostrato l'impellente necessità di dotarsi di strumentazioni all'avanguardia e di un contingente militare adeguato, numericamente e professionalmente;

a tal proposito è utile sottolineare quanto riportato nella Relazione della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato 2019, in cui il rapporto tra le spese per la difesa ed il Pil a prezzi costanti si assesta intorno a 1,22%; il budget della Funzione Difesa in Italia resta, dunque, ancora lontano dalla quota del 2% concordata in ambito NATO, come obiettivo per il 2024, così come specificato nelle NATO guidelines assunte nella riunione del 2014 in Galles;

sul fronte dell'allargamento dell'Unione europea, rimane irrisolta la questione Turchia, sulla quale nemmeno una parola è stata spesa nonostante il suo status di Paese candidato all'ingresso nell'UE e le recenti iniziative militari nel Mediterraneo, certamente lesive degli interessi dell'Italia;

nemmeno sul fronte della lotta al fondamentalismo islamico, uno dei cardini delle politiche delle democrazie occidentali, si registra una convinta adesione della Turchia, caratterizzata negli ultimi anni per un percorso che la vede sempre meno laica e sempre più radicalizzata;

nell'ambito delle politiche di vicinato, e più in generale nel rapporto tra l'Italia e gli altri Stati, è sempre più d'attualità il tema del rispetto dei diritti umani, stante la presenza, negli ordinamenti giuridici di alcuni Paesi, di norme discriminatorie come, ad esempio, quelle che prevedono il reato di omosessualità;

tenuto conto infine che:

nel quadro delle relazioni internazionali, elemento fondamentale da un punto di vista economico è rappresentato dalla tutela del Made in Italy, a partire dalle contingenze che vedono sotto attacco tutto il comparto dell'agroalimentare, con le note vicende dell'etichettatura a semaforo e dell'italian sounding, che rischiano di produrre danni incalcolabili alla nostra economia e a migliaia di aziende su tutto il territorio nazionale;

si ritiene necessario e urgente superare l'attuale modello di integrazione europea, anche per rilanciarlo con l'avvio di un processo di riforma della governance economica europea, diretto a indirizzarla verso una crescita bilanciata dei diversi Stati, altresì tenendo conto del fatto che l'Unione europea non si è ancora dotata né di un'adeguata politica di bilancio, né di una propria articolata politica fiscale, lasciando quindi irrisolto il nodo delle risorse proprie e del dumping fiscale;

la presenza italiana in Europa si dovrebbe caratterizzare per l'imprescindibilità di taluni elementi, quali la tutela della famiglia e la promozione della natalità, anche a fronte della perdurante crisi demografica che sta attraversando da anni il nostro continente e dei sempre più imponenti flussi migratori, che stanno lentamente erodendo dall'interno le nostre strutture sociali;

è fondamentale, soprattutto in una fase di profondi cambiamenti politici e sociali e nella prospettiva di rivedere nel profondo il modello di integrazione comunitaria, rivendicare e tutelare l'identità italiana ed europea, sempre più minacciate e indissolubilmente unite per contrapporsi in uno sforzo vitale all'annullamento delle identità, al materialismo, al nichilismo,

impegna il Governo:

a dare seguito a quanto deliberato dall'Aula del Senato, il 5 dicembre 2018, riportando "sul giusto piano il rapporto tra le fonti comunitarie e quelle nazionali, restituendo al Parlamento, che rappresenta il popolo sovrano, la titolarità del pieno potere legislativo, oggi sottomesso ai vincoli dell'ordinamento europeo, impropriamente ritenuto superiore e preminente all'interesse nazionale" e a "sottoporre l'introduzione delle norme europee ad un vaglio di compatibilità con la tutela dell'interesse nazionale, subordinandone il recepimento e l'adozione ad una preventiva valutazione di impatto sulla sovranità dell'ordinamento interno e ad una analisi costi - benefici";

a ridiscutere l'attuale modello di architettura costituzionale europea, che ha palesato evidenti limiti negli anni, risultando necessario un nuovo paradigma che rilanci e completi il processo di integrazione europea così come immaginato dai padri fondatori, che avevano immaginato di "unire nella diversità" i popoli europei;

a sostenere un nuovo sistema basato su un modello confederale, con Stati sovrani che, sulla base di un trattato di diritto internazionale, si uniscono dando vita a un soggetto di diritto

internazionale fondato sull'accordo dei partecipanti: all'interno della Confederazione restano intatte la sovranità e l'indipendenza dei singoli Stati, i cui rapporti reciproci sono regolati sia dal diritto internazionale che dal diritto derivato emanato dagli organi comuni;

a individuare gli ambiti di intervento che siano riservati alle istituzioni sovranazionali quali sicurezza, difesa, politica estera e geopolitica, politica commerciale, politica migratoria, crisi pandemiche e calamità naturali;

a inserire, nel nuovo patto confederale, chiari riferimenti al processo di edificazione della civiltà europea, alle radici classiche e giudaico cristiane, al diritto romano, alla filosofia greca, alla cultura artistica italiana;

in tema di sicurezza e immigrazione:

a definire protocolli europei comuni tra gli Stati membri per la gestione delle pandemie e a coordinare le azioni sull'acquisizione dei vaccini, sulla validazione e sulla distribuzione degli stessi;

a dare concretezza alle indicazioni presenti nel Patto sulla migrazione e l'asilo, assecondando la richiesta della Commissione e degli Stati membri di maggiore sicurezza, operando un reale controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea, fermamente raccomandato e continuamente disatteso;

a sottoscrivere la lettera inviata alla Commissione europea dai dodici Stati membri citati in premessa per l'elargizione di fondi comunitari allo scopo di costruire difese ai confini esterni dell'Unione europea, dando seguito alle richieste di legittimi Governi che, nello scenario comunitario, rappresentano i maggiori e più significativi gruppi parlamentari (PPE, S&D, ECR, Renew Europe);

a coinvolgere l'intera Unione europea nell'interdizione delle partenze dei migranti dalle coste africane, in collaborazione con le autorità degli Stati della sponda sud del Mediterraneo, anche al fine di creare degli hot spot nel territorio degli stessi per identificare i migranti e individuare prima della partenza coloro che, a vario titolo, possano aver diritto a una qualunque forma di protezione internazionale;

a sostenere la predisposizione di un presidio navale al largo delle coste africane, finanziato dal bilancio comunitario, coadiuvato da un sistema di pattugliamento aereo dedicato all'intercettazione degli allontanamenti illegali, il cui obiettivo sia quello di contrastare le partenze di migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale, in stretta collaborazione con le autorità dei paesi terzi interessati;

a interrompere l'erogazione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo nei confronti di quegli Stati che non si impegnano concretamente nel contrasto all'immigrazione illegale, vincolando al contempo qualsiasi accordo commerciale o di altro tipo alla sottoscrizione di accordi per il rimpatrio dei loro cittadini irregolarmente presenti sul territorio dell'Unione europea;

a contrastare la diffusione del radicalismo islamico all'interno dell'Unione europea, promuovendo un modello di reato di integralismo islamico riconosciuto da tutti gli Stati membri e, in stretta continuità, a promuovere iniziative volte a prevenire il rientro dei foreign fighters;

in tema di politica estera:

a revocare alla Turchia lo status di Paese candidato all'ingresso nell'UE, stante il perdurante stallo nei negoziati, stante l'assenza di progressi per aderire alle richieste dell'Unione europea soprattutto in tema di diritti civili, cardine degli ordinamenti degli Stati membri, stante il contiguo rapporto tra le autorità turche e il fondamentalismo islamico, stante il costante e pericoloso processo di islamizzazione dello Stato;

a vietare ogni accordo di tipo culturale o formativo con quegli Stati che prevedono, nel proprio ordinamento, leggi che non riconoscano piena parità dei diritti alle donne o che prevedano il reato di omosessualità;

a promuovere l'introduzione dei cosiddetti "dazi di civiltà", quali la Carbon border tax sulle merci extra-UE e, in generale, dazi su prodotti esteri che non rispecchino gli standard salariali, di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale vigenti in ambito europeo, per evitare un pericoloso dumping sociale e per contrastare fenomeni di concorrenza sleale;

in tema di difesa:

a sollecitare tutti gli Stati europei membri della NATO, a onorare gli impegni assunti in

tema di spese per la difesa, raggiungendo la quota del 2% del PIL come concordato in sede negoziale e, parimenti, a impegnare anche gli Stati membri non partner NATO a raggiungere lo stesso obiettivo, al fine di coordinare al meglio le politiche della difesa comune, anche al cospetto delle nuove dinamiche internazionali che si stanno rapidamente delineando;

impegna, inoltre, il Governo:

a contrastare la pratica del "*dumping* fiscale" e la creazione artificiale di paradisi fiscali, con conseguente enorme danno per l'economia di tanti Stati membri e in generale per l'economia dell'intera Unione;

ad adottare iniziative per provvedere alla revisione del Patto di stabilità e crescita, introducendo il principio dello scorporo delle spese per investimenti pubblici dal calcolo del rapporto deficit/PIL consentito dai parametri macroeconomici europei;

ad adottare iniziative per tutelare e promuovere efficacemente il Made in Italy, affinché le asimmetrie generate dagli aiuti di Stato non pregiudichino la tenuta delle imprese italiane, così come sottolineato negli scorsi mesi anche dal Presidente dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato che ha rilevato come "l'applicazione delle nuove regole temporanee in materia di aiuti di Stato abbia comportato rapidamente una distribuzione di sussidi alle imprese europee inevitabilmente asimmetrica, conseguente alla diversa disponibilità economico-finanziaria dei diversi Paesi membri";

a sostenere in sede europea ogni iniziativa volta ad allineare, per i singoli Stati membri, il limite al tetto sull'utilizzo del denaro contante a quello della Germania, la maggiore economia europea, al fine di garantire a tutti i consumatori, a tutti gli operatori e a tutta la filiera del commercio un ambito di regole uniformi all'interno delle quali poter operare;

a contrastare ogni tentativo di introduzione di etichettatura a semaforo, il cosiddetto Nutriscore, che penalizza le nostre eccellenze agroalimentari e, allo stesso tempo, a promuovere iniziative legislative che tutelino i nostri prodotti dalla scorretta pratica dell'*italian sounding*;

a considerare la natalità e la drammatica crisi demografica che interessa la popolazione europea tra le priorità politiche dell'Unione, inserendole tra le principali voci di spesa del bilancio europeo, adottando al contempo iniziative a sostegno delle famiglie, in particolare quelle più vulnerabili, attraverso il sostegno alla genitorialità, nonché iniziative volte a sostenere ogni proposta atta a garantire per le donne un migliore accesso al mercato del lavoro, la parità retributiva e la conciliazione dell'attività lavorativa con la vita privata;

a rispettare le prerogative del Parlamento, presentando con la giusta tempistica le Relazioni consuntiva e programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, in modo tale da consentire al Senato e alla Camera di apportare il necessario contributo e in modo tale che le stesse relazioni non siano un mero esercizio divulgativo ma rappresentino, con cognizione, i documenti che sanciscano e indirizzino l'azione di Governo italiano nel consesso europeo.

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE (6-00199) N. 1

1.1

Fazzolari

V. testo 2

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a dare concretezza alle indicazioni presenti nel Patto sulla migrazione e l'asilo, assecondando la richiesta della Commissione e degli Stati membri di maggiore sicurezza, operando un reale controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea».

1.1 (testo 2)

Fazzolari

Approvato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a dare concretezza alle indicazioni presenti nelle conclusioni del Consiglio europeo di giugno e ottobre 2021 in merito a migrazione e asilo, assecondando la richiesta della Commissione e degli Stati membri di maggiore sicurezza, operando un reale controllo delle frontiere esterne dell'Unione europea».

1.2

Fazzolari

Ritirato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a interrompere l'erogazione dei fondi per la cooperazione allo sviluppo nei confronti di quegli Stati che non si impegnano concretamente nel contrasto all'immigrazione illegale, vincolando al contempo qualsiasi accordo commerciale o di altro tipo alla sottoscrizione di accordi per il rimpatrio dei loro cittadini irregolarmente presenti sul territorio dell'Unione europea».

1.3

Fazzolari

Ritirato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) in tema di politica estera a revocare alla Turchia lo status di Paese candidato all'ingresso nell'UE, stante il perdurante stallo nei negoziati, stante l'assenza di progressi per aderire alle richieste dell'Unione europea soprattutto in tema di diritti civili, cardine degli ordinamenti degli Stati membri, stante il contiguo rapporto tra le autorità turche e il fondamentalismo islamico, stante il costante e pericoloso processo di islamizzazione dello Stato.».

1.4

Fazzolari

V. testo 2

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a vietare ogni accordo di tipo culturale o formativo con quegli Stati che prevedono, nel proprio ordinamento, leggi che non riconoscano piena parità dei diritti alle donne o che prevedano il reato di omosessualità.».

1.4 (testo 2)

Fazzolari

Approvato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a valutare, prima della conclusione di ogni accordo di tipo culturale o formativo, se le legislazioni degli Stati prevedono, nel proprio ordinamento, leggi che non riconoscano piena parità dei diritti alle donne o che prevedano il reato di omosessualità.».

1.5

Fazzolari

Ritirato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a sostenere in sede europea ogni iniziativa volta ad allineare, per i singoli Stati membri, il limite al tetto sull'utilizzo del denaro contante a quello della Germania, la maggiore economia europea, al fine di garantire a tutti i consumatori, a tutti gli operatori e a tutta la filiera del commercio un ambito di regole uniformi all'interno delle quali poter operare.».

1.6

Fazzolari, De Carlo (*)

Approvato

Alla proposta di Risoluzione n. 1 al capoverso «Rilevato che», dopo il punto 11) inserire il seguente:

«12) a contrastare ogni tentativo di introduzione di etichettatura a semaforo, il cosiddetto Nutriscore, che penalizza le nostre eccellenze agroalimentari e, allo stesso tempo, a promuovere iniziative legislative che tutelino i nostri prodotti dalla scorretta pratica dell'*italian sounding*.»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità ([865](#))

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità ».

N.B. Approvato in prima deliberazione il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 372

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente ([83-212-938-1203-1532-1627-1632-2160-B](#))

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA E DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ».

Art. 2.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: « danno » sono inserite le seguenti: « alla salute, all'ambiente, »;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ambientali ».

Art. 3.

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

N.B. Il Senato approva, in seconda deliberazione, il disegno di legge nel suo complesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti .

Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Astorre sul disegno di legge n. 2437

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge in esame, che giunge in Senato dopo l'esame da parte della Camera dei deputati, reca misure urgenti in materia di infrastrutture e trasporti.

All'articolo 1, il comma 1 introduce modifiche al codice della strada. Tali modifiche, che nel testo originario del decreto-legge erano complessivamente volte a rafforzare la sicurezza della circolazione e di specifiche categorie di utenti, sono state moltiplicate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In sintesi, le nuove disposizioni, che in molti casi riprendono il contenuto del testo unificato dei disegni di legge in corso di esame presso la IX Commissione della Camera: rafforzano le sanzioni pecuniarie e aumentano la decurtazione dei punti dalla patente per chi occupa senza autorizzazione gli spazi riservati ai veicoli al servizio di persone con disabilità e prevedono che tali veicoli, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli ad essi riservati, possano essere parcheggiati gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento; riducono le masse complessive consentite nel caso di trasporto eseguito con veicoli eccezionali, con l'introduzione di deroghe per i veicoli in dotazione alla Protezione civile, agli enti locali e del terzo settore; aumentano le sanzioni nel caso di getto di rifiuti o di altre cose dai veicoli; introducono il divieto, sulle strade o sui veicoli, di pubblicità che proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell'appartenenza etnica oppure

discriminatori; consentono l'installazione di cartelli al centro delle rotatorie per indicare l'impresa incaricata di curare il verde, quando la manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti.

Il comma 5 incide su alcuni aspetti della disciplina dell'attività di autotrasportatore, per precisare che il presupposto che rende necessaria l'acquisizione della Carta di qualificazione del conducente (CQC) è l'esercizio dell'attività di trasporto professionale di persone o cose (e non la semplice guida di veicoli di categoria superiore) e per chiarire le diverse casistiche che comprovano il possesso della CQC in relazione a patenti rilasciate da Stati esteri, anche extra europei.

I commi da 5-*bis* a 5-*quater* disciplinano le modalità e le condizioni affinché, dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, ai giovani fino a trentacinque anni e ai percettori di reddito di cittadinanza o di ammortizzatori sociali sia concesso un contributo di importo massimo di 1.000 euro, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali necessarie per la guida dei veicoli destinati all'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

I commi da 6-*sexies* a 6-*novies* dispongono che, in fase di progettazione ed esecuzione di infrastrutture di tipo stradale, autostradale e ferroviario, debbano essere previste infrastrutture complementari atte a consentire il passaggio in sicurezza di fauna selvatica nelle aree in cui è maggiore la loro presenza nel territorio.

L'articolo 1-*bis* semplifica le procedure per il riconoscimento delle agevolazioni per l'acquisto dei veicoli per le persone con disabilità.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e idriche.

In particolare, il comma 1 proroga al prossimo 31 dicembre il termine entro il quale i concessionari autostradali il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza sono chiamati a perfezionare l'aggiornamento dei rispettivi piani economico-finanziari, ai fini dell'adeguamento delle tariffe autostradali relative agli anni 2020 e 2021.

I commi 1-*bis* e 1-*ter* integrano la disciplina per l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 del Brennero, prevedendo che esso possa avvenire anche mediante ricorso alle procedure relative alla finanza di progetto, da concludersi entro il 31 dicembre 2022. Sono inoltre regolati i versamenti degli importi dovuti dalla società Autobrennero SpA.

Il comma 2-*bis* proroga al prossimo 31 dicembre la sospensione degli incrementi delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A25.

I commi 2-*ter* e 2-*quater*, al fine di accelerare i tempi di realizzazione dell'intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi (provincia di Livorno-Cecina) autorizzano l'acquisto da parte di ANAS dei progetti elaborati da SAT, previo pagamento di un corrispettivo determinato con riferimento ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno. Gli oneri conseguenti vengono quantificati in 36,5 milioni di euro.

I commi da 2-*sexies* a 2-*sexiesdecies* recano disposizioni in materia di gestione delle autostrade che: per la gestione delle autostrade statali in regime di concessione mediante affidamenti *in house* autorizzano la costituzione di una nuova società, interamente controllata dal MEF e soggetta al controllo analogo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (MIMS), alla quale verranno trasferite le funzioni e le attività attribuite dalle disposizioni vigenti ad ANAS, con esclusivo riguardo alle autostrade statali a pedaggio. La nuova società potrà stipulare apposite convenzioni con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale nonché costituire ovvero acquisire partecipazioni in società di gestione di autostrade statali; stabiliscono che le società miste regionali (Autostrade del Lazio SpA, Autostrade del Molise SpA, Concessioni Autostradali Lombarde SpA e Concessioni Autostradali Piemontesi SpA) che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, non abbiano avviato ovvero concluso con un provvedimento di aggiudicazione le procedure di gara per l'affidamento delle autostrade di rilevanza regionale, sono sciolte e poste in liquidazione. Resta ferma l'assegnazione al MIMS delle risorse già destinate alla realizzazione delle infrastrutture di rilevanza regionale ad opera delle società liquidate ed ancora disponibili, da impiegarsi per le medesime finalità.

Il comma 2-*septiesdecies* autorizza Roma capitale a stipulare con ANAS in qualità di centrale di

committenza una convenzione per la realizzazione degli interventi urgenti per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali di Roma. ANAS potrà utilizzare le risorse disponibili per gli interventi di manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma, nel limite di 5 milioni di euro.

L'articolo 2-*bis* prevede che il MIMS, d'intesa con i concessionari delle tratte autostradali in concessione, proceda alla valutazione dei siti per l'ubicazione dei caselli autostradali funzionali all'accesso alle stazioni ferroviarie per l'Alta velocità e per l'Alta capacità di prossima realizzazione.

All'articolo 3, il comma 9-*ter*, in relazione alla realizzazione della tratta ferroviaria Torino-Lione, estende la qualifica di aree di interesse strategico nazionale alle aree e ai siti del Comune di Chiomonte individuati per la realizzazione delle opere connesse, comprese quelle di risoluzione delle interferenze, nonché alle aree e ai siti dei comuni di Bruzolo, Bussoleno, Giaglione, Salbertrand, San Didero, Susa e Torrazza Piemonte, individuati per l'installazione dei cantieri della sezione transfrontaliera della parte comune e delle opere connesse, ivi comprese quelle di risoluzione delle interferenze.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di investimenti e sicurezza nel settore del trasporto marittimo.

Il comma 1-*sexies* introduce la definizione di nave abbandonata.

I commi da 1-*septies* a 1-*novies* apportano modifiche all'articolo 5 della legge n. 84 del 1994 per disciplinare in maniera dettagliata la programmazione strategica delle Autorità di sistema portuale, anche attraverso la previsione di un nuovo strumento, il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS), e la revisione dei contenuti e delle finalità del Piano regolatore portuale (PRP).

Il comma 2 inserisce il Porto di Arbatax nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, il Porto Rifugio, il Porto Isola di Gela e il Porto di Licata nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale, nonché il Porto di Saline nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale dello Stretto.

Il comma 3 assegna all'Autorità di sistema portuale dello Stretto 2 milioni di euro per il 2021, 30 milioni di euro per il 2022 e 5 milioni di euro per il 2023 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari per aumentare la capacità di accosto per le unità adibite al traghettamento nello stretto di Messina, nonché i servizi ai pendolari.

Il comma 4 estende le compensazioni per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020, previste finora a favore delle sole navi battenti bandiera italiana impiegate nel trasporto di passeggeri e di passeggeri e merci via mare, anche alle navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di altri Stati dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.

Il comma 6-*quater* consente alle amministrazioni competenti di autorizzare il riutilizzo in ambienti terrestri e marini o costieri del materiale di scavo dei fondali.

L'articolo 4-*bis* prevede che, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione della pandemia, anche i natanti che svolgono servizio di trasporto pubblico non di linea possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone.

All'articolo 5, i commi da 1 a 3 disciplinano l'istituzione presso il MIMS di una struttura di missione, denominata Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI), finalizzata al supporto per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, sotto il profilo delle attività di studio, ricerca e sviluppo.

Il comma 10 prevede che il regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del codice dei contratti pubblici, che disciplina la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, si applichi agli appalti le cui procedure sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del codice, anche se eseguite prima dell'entrata in vigore del suddetto regolamento.

L'articolo 6 reca disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) che: disciplinano nel dettaglio il trasferimento all'Agenzia delle funzioni e del personale degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del MIMS; prevedono che anche il personale dell'Agenzia con compiti ispettivi o di vigilanza

sulle infrastrutture stradali o autostradali possa svolgere i compiti di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada; affidano ad un'apposita commissione istituita nell'ambito dell'Agenzia i compiti di autorità amministrativa per la sicurezza delle gallerie della rete stradale, finora svolti, in base al decreto legislativo n. 264 del 2006, da una commissione istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

L'articolo 7 reca disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo.

Il comma 1 proroga fino al 30 ottobre 2022 le disposizioni del decreto-legge n. 22 del 2019 con le quali, al fine di contenere gli effetti della Brexit, è stata autorizzata la prosecuzione dei collegamenti di linea tra lo scalo di Linate e gli aeroporti del Regno Unito, a condizione di reciprocità.

Il comma 2 riguarda la procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia e stabilisce che: il programma della procedura è immediatamente adeguato alla decisione della Commissione europea dai commissari straordinari, che possono procedere all'adozione, per ciascun compendio di beni oggetto di cessione (anziché per ciascun ramo d'azienda), anche di distinti programmi; le modifiche al programma possono prevedere la cessione a trattativa privata anche di singoli beni (oltre che di rami d'azienda come già previsto) o di parti di essi, perimetrati in coerenza con la decisione della Commissione europea; il programma, predisposto e adottato dai commissari straordinari in conformità al piano industriale, si intende a ogni effetto autorizzato; è autorizzata la cessione diretta ad ITA di compendi aziendali del ramo *aviation* individuati dall'offerta vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea; a seguito di tale cessione, totale o parziale, si prevede che gli *slot* aeroportuali non trasferiti all'acquirente siano restituiti al responsabile dell'assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti; è autorizzata la cessione autonoma, anche antecedentemente alla modifica del programma, del marchio "Alitalia", da effettuarsi nei confronti di titolari di licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore, individuati tramite procedura di gara; a seguito della decisione della Commissione europea, il MEF sottoscrive l'aumento di capitale previsto dalla normativa vigente.

È poi integrata la norma sull'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio emessi dall'amministrazione straordinaria e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali, per prevedere che il Mise provveda al trasferimento delle risorse ad Alitalia sulla base di una specifica richiesta dei commissari, che sono tenuti a rendicontare mensilmente le somme erogate.

Si prevede, infine, che il MEF riferisca annualmente e in sede di prima applicazione entro il 31 marzo 2022 alle Commissioni parlamentari sull'attuazione del piano industriale di ITA.

L'articolo 8 interviene sulla disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli nuovi a basse emissioni (cosiddetto *ecobonus*), per precisare che il termine per usufruire dei contributi, fissato al prossimo 31 dicembre, si riferisce alla data di acquisto del veicolo e non a quella della sua immatricolazione.

Introduce, infine, modifiche alla disciplina delle agevolazioni per la riqualificazione elettrica di talune categorie di veicoli originariamente immatricolati con motore termico, nonché alla disciplina delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli elettrici da parte di soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro.

L'articolo 9 reca misure per la rapida realizzazione del Parco della Giustizia di Bari.

In particolare, si prevede che: il Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge "sblocca-cantieri", proceda all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera, convocando un'apposita conferenza di servizi alla quale partecipa anche un rappresentante del Ministero della giustizia; nella medesima conferenza di servizi è acquisito anche il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e ad essa sono trasmessi gli esiti della valutazione di impatto ambientale; l'approvazione del progetto sostituisce ogni atto (pareri, nulla osta, autorizzazioni) necessario ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative; all'esito della verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, il Commissario straordinario procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo; al Commissario è comunque riconosciuta la facoltà di procedere, sulla base del progetto di fattibilità

tecnica ed economica, all'affidamento congiunto dei livelli di progettazione successivi e dell'esecuzione dell'opera; in caso di impugnazione degli atti relativi alle procedure di affidamento indette per la progettazione e l'esecuzione degli interventi di edilizia giudiziaria e delle infrastrutture a supporto dell'opera, si applicano le disposizioni previste per le infrastrutture strategiche.

L'articolo 10, ai commi da 1 a 6, definisce alcune procedure per l'attuazione del PNRR, prevedendo tra l'altro che le risorse vengano trasferite anche ai soggetti attuatori dei progetti e che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio. Il comma 7 stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sia fissata la data a decorrere dalla quale sia le pubbliche amministrazioni sia i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico devono utilizzare esclusivamente le identità digitali Sistema pubblica di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.

Il comma 7-bis prevede che le procedure autorizzatorie semplificate e speciali, previste negli articoli 44 e 48 del decreto-legge "semplificazioni" del 2021 per la realizzazione di talune opere pubbliche ferroviarie di particolare complessità rientranti nell'attuazione del PNRR, possano essere applicate anche alla progettazione degli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche strettamente connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria stessa.

Con i commi 7-ter e 7-quater sono apportate modifiche alle disposizioni volte a garantire omogeneità tra la normativa nazionale e quella dell'Unione europea in materia di regolazione progettuale delle infrastrutture ferroviarie e di sicurezza delle gallerie ferroviarie.

I commi da 7-quinquies a 7-septies dispongono che, al fine di assicurare la tempestiva attuazione degli interventi previsti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2026 le amministrazioni pubbliche possono avvalersi direttamente di Cassa depositi e prestiti e di società da questa controllate per attività di assistenza e supporto tecnico operativo, per la gestione di fondi e per attività connesse, strumentali o accessorie. Limitatamente agli strumenti e agli interventi in favore delle piccole e medie imprese, le medesime amministrazioni possono avvalersi anche di Mediocredito Centrale SpA.

Il Ministero dello sviluppo economico è infine autorizzato a sottoscrivere, fino ad un ammontare pari 2 miliardi di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital*, a condizione che altri investitori professionali, compresa la Cassa depositi e prestiti in qualità di istituto nazionale di promozione, sottoscrivano risorse aggiuntive per almeno il 30 per cento dell'ammontare della sottoscrizione del Mise.

L'articolo 11 dispone il rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo 394/81, gestito da Simest per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

L'articolo 12 istituisce nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento all'Agenzia per la coesione territoriale, il Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, con una dotazione di 16,1 milioni di euro per il 2021 e 145,3 milioni di euro per il 2022, al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei Comuni delle Regioni Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché in quelli ricompresi nelle Regioni in transizione e nelle aree interne del Paese, in vista dell'avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del PNRR.

L'articolo 13, al comma 1, estende i benefici dei finanziamenti concessi tramite l'istituto denominato "Resto al Sud" ad alcuni comuni, specificatamente indicati, delle isole minori del Centro-Nord Italia (Isola d'Elba, Capraia, Giglio, Ponza e Ventotene), nonché alle isole minori lagunari e lacustri.

Il comma 1-bis include tra le attività finanziabili anche il commercio.

I commi 2 e 2-bis dispongono la proroga di taluni dei termini previsti dalla legislazione vigente in materia di contributi ai Comuni per investimenti in opere di efficientamento energetico e sviluppo

territoriale sostenibile. Prevedono inoltre che, dal 2022, il 40 per cento delle risorse assegnate ai Comuni per la progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, sia destinato agli enti locali delle Regioni del Mezzogiorno.

Il comma 2-*ter* rinvia al 2023 il termine per l'applicazione delle sanzioni previste per gli enti locali per la mancata presentazione della certificazione attestante le minori entrate connesse all'emergenza Covid-19.

L'articolo 13-*bis* estende fino al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale gli enti locali possono deliberare le variazioni di bilancio che riguardano le risorse ad essi trasferite a ristoro delle minori entrate connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'articolo 15 introduce modifiche alla disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale, di cui all'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, al fine di semplificarne le procedure.

Il procedimento viene complessivamente articolato in tre fasi: la prima, di carattere istruttorio, è finalizzata alla ricognizione delle infrastrutture esistenti, sia da parte del MIMS per quanto riguarda le infrastrutture statali, sia delle Regioni e le Province autonome con riferimento a quelle non statali.

La seconda fase, di carattere perequativo, è volta ad individuare i criteri da seguire e le azioni da perseguire per ridurre il divario tra le diverse parti del Paese, nonché ad individuare i Ministeri competenti e le relative quote di finanziamento.

La terza fase riguarda la realizzazione degli interventi, sulla base di piani predisposti dalle singole amministrazioni.

Per l'attuazione degli interventi è confermata l'istituzione del fondo con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro dal 2022 al 2033, già prevista dalla legislazione previgente.

L'articolo 16, ai commi 1 e 2, proroga al 31 dicembre 2024 la durata massima dell'incarico del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi.

Il comma 2-*bis* prevede che con DPCM possano essere individuati ulteriori siti retroportuali da includere nella Zona Logistica Semplificata - Porto e Retroporto di Genova, ai fini dell'applicazione delle semplificazioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 109 del 2018.

Il comma 3-*septies* modifica taluni aspetti della disciplina relativa alla realizzazione delle opere per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di Cortina del 2026, prevedendo, tra l'altro, che con DPCM si proceda all'individuazione degli interventi, tra quelli ricompresi nel piano predisposto dalla società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026, caratterizzati da elevata complessità progettuale o procedurale, da sottoporre alle semplificazioni previste dall'articolo 44 del decreto-legge "semplificazioni" del 2021.

Il comma 3-*octies* apporta modifiche proprio a tale articolo, nelle quali si prevede tra l'altro l'applicazione agli interventi infrastrutturali di cui all'Allegato IV del suddetto decreto-legge delle semplificazioni procedurali previste dall'articolo 48, comma 5, del medesimo decreto-legge per l'affidamento dei contratti nell'ambito del PNRR.

Il comma 3-*novies*, al fine di determinare le compensazioni per le variazioni dei prezzi dei materiali, prevede che le lavorazioni eseguite, in alternativa rispetto ad essere contabilizzate, possano essere annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure.

L'articolo 16-*ter* reca disposizioni per la trasparenza delle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento dei contratti del PNRR.

L'articolo 17 disciplina l'entrata in vigore.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a discutere e ad approvare è molto importante per lo sviluppo del nostro Paese. In effetti, vengono affrontati dei temi e dei nodi cruciali per la modernizzazione del nostro sistema infrastrutturale nell'ambito dei trasporti e della mobilità, le cui carenze sono note a tutti noi.

In Parlamento abbiamo sempre posto il tema del miglioramento e dell'efficientamento della rete infrastrutturale e della mobilità, dando ad esso un'importanza tutt'altro che secondaria. Siamo quindi contenti che il Governo abbia accolto questa nostra sensibilità, che poi è una priorità di interesse

nazionale, trasformandola in un provvedimento avente carattere di urgenza.

Voglio anche ricordare che la genesi di tale provvedimento deriva da una iniziativa parlamentare, un ordine del giorno condiviso anche dai Gruppi di opposizione e che poneva all'attenzione del Parlamento e del Governo tutta una serie di criticità che impattavano negativamente sul nostro sistema infrastrutturale. All'epoca si discuteva del decreto Grandi Navi, il primo decreto su Venezia. Eppure in quell'occasione anche qui in Senato ci siamo interrogati sulla necessità di formulare un quadro più complessivo e organico in grado di dare maggiori e migliori risposte ad un tema strategico, come è appunto quello delle infrastrutture legate alla mobilità, alla circolazione, alla logistica, ai terminal portuali e aeroportuali. Oggi quelle considerazioni, almeno una buona parte, hanno trovato spazio in un provvedimento legislativo.

Tale provvedimento, va aggiunto, si pone in stretta relazione con quanto disposto in materia di mobilità e infrastrutture sostenibili, dal PNRR, che nella missione 3 "Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile", prevede uno stanziamento complessivo di oltre 30 miliardi di euro. La Missione 3 mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile, in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione indicata dall'Unione Europea con le strategie connesse allo european green deal (in particolare la "strategia per la mobilità intelligente e sostenibile", pubblicata il 9 dicembre 2020) e di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Sfide queste di strettissima attualità, come abbiamo potuto vedere sia con il G20, gestito molto bene dal presidente Draghi, e poi a Glasgow con la COP26.

La stretta relazione la possiamo vedere anche leggendo l'articolo 10 del provvedimento del quale stiamo parlando che prevede apposite procedure per dare attuazione alle misure e agli investimenti del PNRR, al fine di renderle più veloci e più chiari i criteri relativi all'assegnazione delle risorse. Tutti sappiamo quanto sia importante per la ripresa del nostro Paese nel post-pandemia la velocità della "messa a terra" delle cospicue risorse europee del Next generation EU.

Fatemi fare alcune brevissime considerazioni che riguardano i Comuni. Ho avuto da sempre a cuore i bisogni e le necessità dei Comuni di Provincia, vieppiù in questa fase di emergenza dovuta alla pandemia. Ho visto, come tutti voi, quanto importante è il ruolo dei sindaci nel mantenere unite le proprie comunità. Un ruolo che non ha eguali. I sindaci sono la primissima frontiera alla quale tutti i cittadini si rivolgono, anche per il più banale dei problemi. Quindi ho molto apprezzato la proroga al 31 dicembre 2021 (il termine, dal decreto infrastrutture era fissato al 15 ottobre, mentre il termine originario era previsto per il 15 settembre) per gli investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (in questi quasi due anni di pandemia per gli uffici comunali è stato difficile concentrarsi su materie diverse dalla gestione sanitaria). Quindi, è stato giusto intervenire alla Camera allungando i tempi, proprio per dare più tempo ai Comuni di organizzarsi per realizzare opere di fondamentale importanza. Lo stesso tenore, e lo stesso significato, ha la proroga del termine, fissato al 15 febbraio del 2022, per la presentazione da parte dei Comuni delle richieste per l'assegnazione di risorse da destinare ad interventi pubblici di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Un altro aspetto importante, sul quale però bisognerà essere più incisivi, magari in sede di legge di bilancio, riguarda la proroga al 31 dicembre del 2021 degli aumenti dei pedaggi autostradali nella tratta A24-A25. Intanto apprezzo l'intervento di proroga fatto alla Camera, però, come dicevo, va affrontata in maniera più compiuta, magari in sede di discussione del disegno di legge di bilancio.

Una piccolissima nota a margine mi sia consentita. Ho avuto modo di rilevare tale prassi parlamentare, in Commissione, che svilisce il ruolo del Parlamento ed in linea generale incrina i rapporti Governo-Parlamento, soprattutto quando si parla di provvedimenti come questo di vitale importanza per il Paese e sul quale un ramo del Parlamento non ha praticamente margine di intervento, se non un margine ridottissimo. Siamo infatti passati da un monocameralismo di fatto, con una Camera che assorbe tutto il tempo di esame e discussione e un'altra che solo ratifica quanto arriva dalla prima Camera, ad un sistema imperniato su una Commissione (mono-Commissione) che fa il grosso del lavoro, lasciando ai rappresentanti d'Assemblea pochissime possibilità di intervento. Insomma, più impegno per tutelare il ruolo del Parlamento, il nostro ruolo!

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA
SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge costituzionale n. 865

sulla votazione finale, il senatore Siri avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Bruzzone, Calandrini, Cario, Casolati, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Cirinna', De Poli, Di Marzio, Ferro, Florida, Galliani, Ghedini, Iwobi, Lupo, Merlo, Messina Assunta Carmela, Mirabelli, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Renzi, Ronzulli, Saccone, Sbrollini, Sciascia, Segre, Serafini, Sileri e Vono.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Giarrusso e Grasso, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Sono considerati in missione i senatori: Taverna e Mollame, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

È considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice D'Angelo.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: La Russa, per attività di rappresentanza del Senato (*dalle ore 16,45*); Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Giarrusso e Grasso, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Alla ripresa pomeridiana della seduta sono considerati in missione i senatori: Taverna e Mollame, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Alla ripresa pomeridiana della seduta è considerata in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, la senatrice D'Angelo.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Vallardi Gianpaolo, Bergesio Giorgio Maria, Sbrana Rosellina, Rufa Gianfranco, Zuliani Cristiano, Pisani Pietro, Pianasso Cesare, Iwobi Tony Chike

Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in materia di obbligatorietà della stipula di contratti assicurativi (2439)

(presentato in data 03/11/2021);

senatrice Pizzol Nadia

Disposizioni in materia di tutela, promozione e valorizzazione delle attività commerciali di prossimità (2440)

(presentato in data 03/11/2021).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 26 ottobre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1075, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dell'articolo 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la relazione concernente lo stato di avanzamento degli interventi di competenza del Ministero della salute finanziati con le risorse del fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiornata al 15 settembre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a, alla 8a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. CCXL, n. 14*).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (COM(2021) 649 definitivo), alla 12a Commissione permanente e, per il parere, alla 1a, alla 3a, alla 8a e alla 14a Commissione permanente;

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale Europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni - L'economia dell'UE dopo la COVID-19: implicazioni per la *governance* economica (COM(2021) 662 definitivo), alla 5a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea.

Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 29 ottobre 2021, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (COM(2021) 656 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 29 ottobre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Francesco Di Pasquale da Canello ed Arnone (Caserta) chiede:

misure a tutela dei prodotti agroalimentari italiani, anche in relazione al sistema di etichettatura Nutri-Score (Petizione n. 941, assegnata alla 9a Commissione permanente);

che non venga approvata la riforma degli estimi catastali (Petizione n. 942, assegnata alla 6a Commissione permanente);

disposizioni finalizzate a consentire un'ampia commercializzazione dei farmaci contro il virus COVID-19 (Petizione n. 943, assegnata alla 12a Commissione permanente);

disposizioni volte a garantire la trasparenza dei costi dei servizi di gas e luce (Petizione n. 944, assegnata alla 10a Commissione permanente);

l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui decessi di personale militare a causa dell'esposizione all'uranio impoverito (Petizione n. 945, assegnata alla 4a Commissione permanente);

il signor Damiano Pagano da Catania chiede l'adozione di misure urgenti a sostegno dei territori dell'Area metropolitana di Catania a seguito dei violenti fenomeni temporaleschi e alluvionali che hanno interessato l'area (Petizione n. 946, assegnata alla 5a Commissione permanente);

il signor Antonio Lepore da Bari chiede disposizioni volte a impedire la sospensione degli *account* o la rimozione di contenuti ove questi non violino disposizioni di legge da parte dei gestori di *social network* (Petizione n. 947, assegnata alla 1a Commissione permanente);

il signor Fabio Lafranco da Cento (Ferrara) chiede disposizioni volte a garantire la gratuità dei test antigenici rapidi in relazione all'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-

19 (Petizione n. 948, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Mario Aleo da Paceco (Trapani) chiede modifiche alla normativa in materia di superbonus 110% per interventi edilizi (Petizione n. 949, assegnata alla 5a Commissione permanente);
il signor Daniele Bellu a nome dell'Associazione "Gruppo Atlante 2000" e di numerosi altri cittadini: propone l'adozione di una serie organica di interventi in materia di turismo e sviluppo economico, in particolare per il Sud Italia (Petizione n. 950, assegnata alla 10a Commissione permanente);
chiede nuove disposizioni in materia di tutela dell'ambiente (Petizione n. 951, assegnata alla 13a Commissione permanente);
propone una serie organica di interventi in materia di sicurezza e di riorganizzazione delle Forze di polizia (Petizione n. 952, assegnata alla 1a Commissione permanente);
il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) propone una serie di modifiche alla normativa in materia di superbonus 110% per interventi edilizi (Petizione n. 953, assegnata alla 5a Commissione permanente);
il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella chiede interventi volti alla riduzione delle accise sui carburanti (Petizione n. 954, assegnata alla 6a Commissione permanente);
i signori Luciano Alban e Giuseppe Ticchio, Presidente e Consigliere del COM.IT.ES. Zurigo, chiedono disposizioni volte ad introdurre per i cittadini italiani residenti all'estero l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) sulla prima casa non concessa in locazione o comodato d'uso (Petizione n. 955, assegnata alla 6a Commissione permanente);
il signor Luciano Battaglini da Trani (Barletta-Andria-Trani) chiede disposizioni volte alla tutela delle persone sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio (TSO) nel senso di prevedere l'obbligo di presenza di un legale per l'intera durata del procedimento (Petizione n. 956, assegnata alla 12a Commissione permanente).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Faraone e Grimani hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02906 della senatrice Sbröllini.

L'ordine delle firme deve intendersi il seguente: Faraone, Sbröllini e Grimani.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 3-02886, della senatrice Corrado ed altri, rivolta ai Ministri dell'interno e della giustizia, è rivolta solo al Ministro della giustizia.

Mozioni

[MALLEGGNI](#), [GALLIANI](#), [DE SIANO](#), [PEROSINO](#), [MINUTO](#), [AIMI](#), [BARBONI](#), [CESARO](#), [CANGINI](#), [RIZZOTTI](#), [FERRO](#) - Il Senato,

premessi che:

l'articolo 58 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, al fine di promuovere un'azione coordinata dei diversi soggetti, che operano nel settore del turismo, con la politica e la programmazione nazionale, ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'istituzione del Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, che può all'uopo delegare un suo rappresentante;

ai sensi del citato articolo 58, il decreto di istituzione del Comitato assicura la rappresentanza di tutti i soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico;

compito del Comitato è quello di promuovere le azioni relative ai seguenti ambiti: a) identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; b) accordi di programma con le Regioni e sviluppo della strutturazione turistica sul territorio di progetti di formazione nazionale al fine di promuovere lo sviluppo turistico; c) sostegno ed assistenza alle imprese che concorrono a riquilibrare l'offerta turistica nazionale; d) promozione dell'immagine dell'Italia, nel settore turistico, all'interno dei confini nazionali, con particolare riguardo ai sistemi turistici di eccellenza, garantendo

sul territorio pari opportunità di propaganda ed una comunicazione unitaria; e) organizzazione dei momenti e degli eventi di carattere nazionale, ad impulso turistico che coinvolgano territori, soggetti pubblici e privati; f) raccordo e cooperazione tra Regioni, Province e Comuni e le istituzioni di governo; g) promozione a fini turistici del marchio Italia;

il decreto del Ministro del turismo 23 giugno 2021 disciplina l'istituzione, i compiti, la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato permanente per la promozione del turismo;

con il decreto del ministro del Turismo 26 ottobre 2021, si è proceduto alla nomina dei componenti del Comitato;

a giudizio dei proponenti del presente atto di indirizzo, la composizione del Comitato non contempla le rappresentanze delle categorie economiche del settore, contravvenendo apertamente al citato articolo 58. Di conseguenza, risulta impossibile operare una seria ed efficace programmazione del futuro del turismo in assenza di interlocutori che ogni giorno affrontano le problematiche del turismo nei diversi settori: strutture ricettive, strutture balneari, pubblici esercizi e commercio, impegna il Governo:

1) alla luce delle criticità esposte, ad adottare ogni provvedimento utile per procedere alla revoca del suddetto Comitato che, nella suddetta composizione, non è idoneo ad affrontare le problematiche di tutto il settore del turismo;

2) in subordine, a rivederne la composizione al fine di includervi almeno tutte le rappresentanze datoriali del turismo e un rappresentante delle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato.

(1-00434)

Interrogazioni

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

il 21 settembre il Ministero della salute ha emanato una circolare, con la quale ha dato seguito alla determina AIFA n. 1067/2021 del 10 settembre 2021 che, in linea con il parere espresso dal comitato tecnico scientifico del 27 settembre 2021, ha autorizzato a procedere con la somministrazione delle cosiddette dosi "*booster*" di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19 (come richiamo dopo un ciclo vaccinale primario) a favore dei soggetti di età maggiore agli 80 anni ed al personale e ospiti dei "presidi residenziali per anziani";

la circolare AIFA prevede l'uso di un vaccino a mRNA (Pfizer o Moderna), ma a dosaggio intero e mentre per gli immunodepressi parla di "dose addizionale", per gli anziani è un *booster*, definito un "rinforzo per ripristinare la protezione";

per questa ragione, però, la dose del vaccino Moderna può avere un dosaggio minore, come suggerito peraltro dall'azienda nel documento che accompagna il vaccino;

si apprende dalla stampa che tra settembre e ottobre ai soggetti menzionati è stata somministrata per errore una quantità eccessiva del vaccino "Spikevax", prodotto da Moderna, sulla base di quello che è rappresentato dalle medesime fonti giornalistiche come un errore di comunicazione tra AIFA e il Ministero della salute;

l'azienda Moderna nel documento consegnato ad EMA ha spiegato come con la somministrazione di mezza dose l'aumento degli anticorpi sia praticamente identico, e dimezzando la quantità, si ottiene evidentemente il doppio delle dosi. In più, nelle ricerche condotte da Moderna "con dose dimezzata è stata osservata una tendenza verso una minore reattogenicità", ovvero minore rischio di reazioni avverse;

nonostante tali indicazioni, l'Agenzia italiana del farmaco, nel raccomandare le dosi addizionali dei citati vaccini a mRNA, scriveva che "in base alle conoscenze attuali, il dosaggio raccomandato per la dose *booster* è uguale al dosaggio autorizzato per il ciclo primario";

la richiesta di Moderna presentata a FDA ed EMA è del 3 settembre, sei giorni prima della decisione di AIFA che ha portato il Ministero a trasmettere ai centri vaccinali l'indicazione di somministrare una dose intera, vale a dire 100 microgrammi invece di 50;

in data 8 ottobre il Ministero della salute con circolare n. 45886 recante indicazioni sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi *booster*, autorizza alla possibilità di somministrare

un'ulteriore dose del solo vaccino Cominarty di Pfizer Biontech;
secondo alcune stime, intanto però, circa 30-40.000 anziani hanno ricevuto la dose sbagliata, cioè quella intera di Moderna;
considerato che:
il Governo, come invece aveva raccomandato l'Istituto superiore di sanità a dicembre 2020 durante una delle molteplici conferenze stampa del venerdì, non sembrerebbe aver attivato o stimolato alcuna ricerca scientifica per controllare l'efficacia e la validità dei vaccini;
secondo uno studio condotto dal professor Scaglione dell'ospedale "Niguarda" di Milano (ad oggi unico studio italiano sull'efficacia dei vaccini), l'efficacia del vaccino calerebbe drasticamente dopo 6 mesi dalla seconda dose;
gli operatori sanitari, essendo maggiormente esposti al rischio, sono stati la prima categoria ad essere sottoposta a vaccino e il completamento del loro ciclo vaccinale è datato gennaio 2021, vale a dire ben 9 mesi fa;
i contagi degli operatori sanitari sono in netta risalita e sono aumentati in poco più di un solo mese quasi del 600 per cento. Di questi l'82-84 per cento circa è costituito da infermieri, che da inizio pandemia si sono contagiati in circa 115.000,
si chiede di sapere:
quali siano, nel dettaglio, le evidenze scientifiche sulle quali si è basata AIFA nell'indicare la dose intera "booster" agli *over 80* ed al personale ed ospiti dei presidi residenziali degli anziani;
quali siano, nel dettaglio, le evidenze scientifiche sulle quali si è basata AIFA per indicare la "nuova" *road map* per la somministrazione della terza dose alla popolazione italiana, non rispettando peraltro lo stesso criterio utilizzato per il piano vaccinale varato nell'autunno scorso e lasciando di fatto scoperti gli operatori sanitari, già vaccinati da circa 9 mesi.

(3-02910)

[STEFANO MALPEZZI](#), [BITI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

al fine di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone della regione Puglia infette dal patogeno batterico *Xylella fastidiosa*, l'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, ha previsto, nell'ambito del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia", lo stanziamento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

in attuazione di quanto disposto dalla citata norma, il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 marzo 2020, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 giugno 2020, n. 147 (previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 29 gennaio 2020), prevede la ripartizione dei 300 milioni di euro complessivi e istituisce, per garantire piena attuazione del piano straordinario, un comitato di sorveglianza che si riunisce con cadenza almeno semestrale ed è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole;

gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 19 e 20 del citato decreto ministeriale stabiliscono che il comitato di sorveglianza è incaricato di fornire un parere obbligatorio per la rimodulazione della ripartizione delle risorse, per l'attuazione di iniziative di comunicazione e informazione, di ricerca e di sperimentazione, e di potenziamento della rete di laboratori pubblici, nonché per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per gli interventi di: a) contrasto al vettore ed eliminazione delle fonti di inoculo; b) rimozione delle piante disseccate a seguito della *Xylella* nella zona infetta; c) reimpianto degli olivi nella zona infetta; d) riconversione verso altre colture; e) salvaguardia degli olivi secolari o monumentali; f) interventi compensativi in favore dei frantoi oleari; g) diversificazione dell'economia rurale e accorpamento fondiario;

con un comunicato del 30 aprile 2020, il Ministero delle politiche agricole ha annunciato l'insediamento del comitato di sorveglianza;

il comitato di sorveglianza per la piena attuazione del piano straordinario, a distanza di un anno e

mezzo dal suo insediamento, nonostante il ruolo cruciale ad esso assegnato dal decreto ministeriale 6 marzo 2020, non risulta ancora convocato, di fatto congelando lo stanziamento delle risorse per i numerosi progetti e proposte già predisposti da parte della Regione Puglia pervenuti a partire da quella data;

considerato che:

la completa attuazione del piano straordinario, la realizzazione dei progetti già presentati a livello regionale e l'effettivo impiego delle risorse stanziato a livello nazionale dal decreto-legge n. 27 del 2019 rappresentano la principale priorità per i cittadini e le imprese agricole pugliesi;

ulteriori ritardi nell'attuazione del piano straordinario, uniti alle già dure conseguenze della crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19 e alle difficoltà che ha affrontato il comparto agricolo dovute alle gelate verificatesi nel mese di aprile 2021, potrebbero mettere in ginocchio l'intera regione,

si chiede di sapere:

quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di garantire l'effettiva realizzazione, senza ulteriori ritardi, dei progetti previsti nell'ambito del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, garantendo l'impiego tempestivo delle risorse stanziato a livello nazionale dal decreto-legge n. 27 del 2019;

se abbia predisposto tutti gli atti procedurali necessari per poter procedere alle definitive erogazioni delle risorse stanziato per la rigenerazione olivicola della Puglia;

se ritenga perseguibile l'opportunità di attivarsi per trovare ulteriori risorse a supporto del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, in particolare per l'articolo 6 del decreto ministeriale 6 marzo 2020, la cui dotazione finanziaria per le domande singole ammonta a soli 20 milioni di euro a fronte delle 8.281 domande pervenute con una richiesta di somme pari a 199.483.452,59 euro;

se intenda attivarsi, con urgenza, per garantire l'immediata convocazione del comitato di sorveglianza previsto dal decreto ministeriale 6 marzo 2020, a cui è affidato il compito di assicurare, con riunioni almeno a cadenza semestrale, la piena attuazione del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia e, in particolare, di fornire pareri obbligatori per la ripartizione delle risorse, delle iniziative di comunicazione e informazione di ricerca e di sperimentazione, e di potenziamento della rete di laboratori pubblici, nonché per la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per gli interventi previsti nel piano.

(3-02911)

[MALAN](#), [CIRIANI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che:

la storia di Alitalia si intreccia, a doppio filo, con la storia d'Italia, fino a diventarne simbolo e paradigma; una storia che ha conosciuto stagioni d'oro, spazzate via dagli ultimi 30 anni di graduale declino, ascrivibile a errori di strategie industriali, a scenari avversi, ma anche alla responsabilità della politica che ha spesso visto nella compagnia di bandiera un terreno da lottizzare;

limitandosi ai fatti più recenti, nel 2012 l'Italia entra in piena recessione economica e Alitalia subisce il contraccolpo, perdendo oltre 600.000 euro al giorno e chiudendo il 2012 con 280 milioni in rosso e il 2013 con una perdita di oltre 500 milioni;

nel 2014 si arriva a un accordo con Etihad, compagnia degli Emirati Arabi e nasce la *joint venture* Alitalia Sai, con il 49 per cento in mano all'azienda del Medio Oriente e il 51 per cento controllato dai vecchi azionisti di CAI con l'aggiunta di Poste Italiane. Il colosso arabo per il rilancio spende 565 milioni di euro e riduce subito le tratte brevi, in quanto su queste dominano Ryanair e le altre compagnie *low cost*, ma impone fallimentari strategie sul lusso che portano Alitalia a non mantenere gli obiettivi di rilancio previsti dal piano industriale elaborato da Abu Dhabi;

nell'aprile del 2017 si opta per un salvataggio di Alitalia con un investimento di circa 2 miliardi di euro da parte degli azionisti. Per approvare la misura si richiedono sacrifici ai lavoratori da condividere in un *referendum* tra i dipendenti e la vittoria del no alla richiesta di nuovi esuberanti, circa 2.000, è schiacciante, così il consiglio di amministrazione di Alitalia prende atto della situazione patrimoniale deteriorata dell'azienda e richiede l'amministrazione straordinaria che, di fatto, taglia fuori dalla

gestione della compagnia Etihad Airways e tutti i soci di minoranza. In quell'occasione il Ministero dello sviluppo economico eroga un prestito ponte di 900.000 euro, operazione che attira le accuse dall'Unione europea di aiuti di Stato;

in quasi 4 anni di amministrazione straordinaria, vengono concessi 1,3 miliardi di euro dei due prestiti dello Stato e 297 milioni di euro di ristori per COVID-19 a compensazione del crollo del traffico aereo del 2020; cifra, quest'ultima, decisamente inferiore a quelle autorizzate dall'Unione europea per altre compagnie di bandiera. Il Governo Conte approva la costituzione di una *newco* (ITA) per rilevare *asset* da Alitalia e far nascere una nuova compagnia di bandiera e per questo progetto impegna 3 miliardi di euro di futura capitalizzazione per la *newco*, direttamente controllata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, guidata da Fabio Lazzarini e Francesco Caio;

il 1° aprile 2021 i dipendenti ricevono, in ritardo, il 50 per cento degli stipendi di marzo. Secondo dati visionati da "Il Sole-24 ore", ci sono assistenti di volo che hanno ricevuto chi solo 9 euro, chi 72 o 75,50 euro. I più fortunati hanno ricevuto "poche centinaia di euro", denunciano i lavoratori. Sulla busta paga dei naviganti incide molto la quota variabile, legata alle ore di volo, che, come è facile immaginare, a causa del COVID-19 sono crollate. Nelle cifre dell'acconto mancano l'anticipo della cassa integrazione guadagni straordinaria base che, da marzo, viene versata dall'INPS (fino a circa mille euro al mese) e l'integrazione all'80 per cento degli stipendi effettivi pre COVID, anch'essa versata dall'INPS. Il costo degli stipendi di un mese era di 18 milioni di euro fino a febbraio. Con il passaggio all'INPS dell'erogazione della cassa integrazione guadagni straordinaria base, l'onere degli stipendi per la compagnia si è ridotto a 12 milioni. Alitalia però non ha queste somme per saldare le buste paga e, a causa dell'incertezza del momento storico, non può far conto sugli anticipi dei viaggiatori sui biglietti acquistati;

secondo i dati che la compagnia ha predisposto per l'ENAC e il Ministero dello sviluppo economico, l'anno scorso i ricavi si sono ridotti dai 3.141 milioni di euro del 2019 a 829 milioni e, tenendo conto dei 272 milioni di indennizzi per COVID-19 già incassati, Alitalia "arrotonda" i ricavi a 1.101 milioni. Su questa base, ha spiegato il direttore generale Giancarlo Zeni, nel 2020 ci sarebbe una perdita operativa di 464 milioni, il peggioramento rispetto al 2019 sarebbe di 20 milioni; se si escludono gli indennizzi per COVID-19, però, la perdita operativa precipita a meno 715 milioni; la perdita netta calcolata da Alitalia è meno 484 milioni (ma salirebbe a meno 756 milioni senza ristori per COVID-19), rispetto ai meno 619 milioni di euro del 2019;

nonostante l'azienda sia stata sotto la supervisione di quattro Governi che si sono succeduti, dal 2017 a oggi, i dipendenti hanno perso il posto oppure sono privi di alcuna certezza sul loro futuro, e si trovano nella peggiore situazione con una riduzione drastica dell'azienda, che potrebbe lasciare il ricco mercato del trasporto aereo italiano in mani straniere;

non sono questi i presupposti che la politica aveva posto nel momento in cui si è impegnata a trovare una soluzione strutturale, che risolvesse contemporaneamente fattori esogeni legati all'assetto generale del trasporto aereo italiano ed elementi endogeni, legati alla mala gestione aziendale che ha portato alla dichiarazione d'insolvenza;

il salario di un pilota Alitalia era ampiamente al di sotto di quello di tutti i concorrenti e addirittura più basso delle compagnie *low cost*. Da notare che le condizioni contrattuali non riguardano il semplice salario, ma anche le quote accantonate per la previdenza e l'assistenza sanitaria. Se poi si va a paragonare il costo di un pilota Alitalia con un pilota delle maggiori compagnie (Lufthansa, British airways, Air France, Iberia e altro) ci si accorge che la differenza è notevole e oscilla intorno al 30 per cento (in meno) dei concorrenti. Dunque, con il 16,8 per cento del fatturato, Alitalia ha il costo del personale più basso di tutte le concorrenti;

in sostanza il Governo e il *management* hanno "massacrato" la compagnia di bandiera, con decisioni dall'esito devastante sulla flotta e sulle rotte, avviato licenziamenti di massa, mettendo in grave difficoltà migliaia di famiglie,

si chiede di sapere:

quali prospettive occupazionali si prevedano, anche considerando le gravi difficoltà per una compagnia così orientata nel fronteggiare la concorrenza delle compagnie *low cost*;

se il Ministro in indirizzo intenda promuovere iniziative per la costituzione di nuove società nel settore dei servizi di manutenzione, *cargo* e *handling*, coinvolgendo primarie aziende italiane, dando priorità al riassorbimento dei dipendenti Alitalia espulsi dal perimetro della compagnia aerea e se non ritenga opportuno ridefinire il piano nazionale aeroporti ed incentivare una collaborazione commerciale tra ITA Airways e Trenitalia ed elaborare un piano di intermodalità tra trasporto aereo e trasporto ferroviario ad alta velocità, per garantire connessioni più rapide e capillari sul territorio nazionale, garantendo così una maggiore sostenibilità ambientale;

quali iniziative intenda assumere per rimodulare le tasse di navigazione e assicurare costi operativi in linea con il mercato: dai costi relativi alla manutenzione, ai costi relativi al carburante e ai costi per i servizi di *leasing* degli aeromobili e per garantire gare trasparenti e obblighi fiscali e contrattuali comuni per le compagnie aeree *low cost*.

(3-02912)

[PIARULLI](#) - *Al Ministro della giustizia*. - Premesso che:

l'articolo 27 della Costituzione dispone che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e che la pena debba tendere alla rieducazione e risocializzazione del condannato;

il carcere non è un luogo di repressione, ma di ordine, sicurezza e trattamento dove i detenuti sono condotti all'interiorizzazione delle norme, al rispetto delle regole, mediante un processo di inclusione fatto di autonomia, socializzazione, integrazione;

l'emergenza carceraria legata al sovraffollamento è un problema ormai consolidato che rischia di compromettere gli ambiziosi obiettivi costituzionali;

innumerevoli fatti di cronaca vedono indistintamente coinvolti detenuti e personale che a seconda dei casi risultano presunti autori o vittime di fatti illeciti, manifestazione evidente delle inadeguate condizioni di vivibilità per tutti coloro che ruotano attorno alle strutture penitenziarie: mancanza di personale di Polizia penitenziaria, di figure trattamentali (come gli educatori, una media di due per istituto circa), di dirigenti penitenziari non solo al Nord ma anche al Sud, tenendo presente i frequenti pensionamenti e comunque l'età avanzata del personale;

considerato che:

risultano essere state riaperte durante il periodo del *lockdown* strutture chiuse per inagibilità (come per una sezione della casa circondariale di Trani);

risultano essere ancora attivi spaccio-bar dove è impiegato personale di Polizia penitenziaria, distogliendolo dai servizi propri, nonostante ci siano distributori automatici di bevande, *snack* e cibi confezionati, pregiudicando la sicurezza degli istituti penitenziari;

vi è la necessità che gli istituti penitenziari siano vigilati attraverso strumentazione elettronica nonché tramite l'utilizzo di droni da parte del personale di Polizia penitenziaria così come previsto dalla normativa vigente;

molti soggetti privati della libertà presentano gravi patologie psichiatriche, transitano *sine titulo* nelle carceri per mancanza di adeguata articolazione delle ASL per la salute mentale nonché per l'insufficienza numerica sul territorio delle REMS, nonostante gli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2021 proprio per la loro implementazione;

vi sono detenuti che, non potendo fruire di misure alternative per assenza di domicilio idoneo, potrebbero altresì essere ammessi alla fruizione delle misure di comunità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali misure intenda intraprendere al fine di evitare il protrarsi di tale situazione.

(3-02913)

[BERGESIO](#), [ROMEO](#), [VALLARDI](#), [RUFA](#), [ZULIANI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*. - Premesso che:

nel 2019 "Eat Lancet commission" ha pubblicato un *report* nel quale viene delineata una strategia per un'alimentazione universale, secondo gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e degli accordi sul clima di Parigi, andando nei fatti ad omologare le scelte dei consumatori;

è ormai in atto un'evidente strategia per screditare le eccellenze agroalimentari *made in Italy*, sulle quali si basa un sistema alimentare fondato sui principi della dieta mediterranea per un corretto

consumo giornaliero di alimenti naturali e stagionali, a favore di modelli alimentari assolutamente lontani dalla nostra cultura e dalle nostre tradizioni, basati sulla promozione di cibi ultra processati e sintetici, non adatti da un lato a soddisfare il gusto dei consumatori, e dall'altro a garantire il giusto apporto nutrizionale nella dieta alimentare;

queste posizioni indeboliscono la competitività delle filiere agroalimentari italiane, a cominciare dal settore zootecnico che conta 115.000 aziende e oltre 250.000 occupati, per un valore degli allevamenti pari a 17 miliardi di euro, che con l'indotto arriva ad 80 miliardi; ad avvantaggiarsene sono in primo luogo le multinazionali del cibo, che da tempo stanno investendo in tecnologie innovative per produrre carni sintetiche, sponsorizzate come alternativa sostenibile alla produzione di alimenti ottenuti da tecniche di agricoltura tradizionale;

il tentativo è quello di insinuare nell'opinione pubblica che la carne rossa danneggi la salute dei consumatori e che gli animali negli allevamenti siano maltrattati e che la zootecnia produca spreco di acqua e generi un'elevata emissione di anidrite carbonica; questa non è la visione reale: in Italia tutti gli allevamenti hanno adottato tecniche di produzione a basso impatto ambientale con un'attenzione particolare al benessere animale;

tali posizioni "integraliste" stanno influenzando gli orientamenti della stessa Commissione europea sulla transizione ecologica, la quale sembrerebbe stia finanziando con i soldi della ripresa economica del *post* COVID-19 la ricerca sui cibi sintetici;

l'Italia è caratterizzata da un patrimonio di biodiversità tra i più significativi in ambito europeo che è necessario preservare, anche attraverso il rafforzamento e la valorizzazione del forte legame esistente tra l'agricoltura, il territorio e l'ambiente, il quale determina l'unicità delle produzioni agroalimentari italiane,

si chiede di sapere quali concrete misure, anche di natura economica, il Ministro in indirizzo intenda adottare per sostenere la filiera zootecnica italiana, al fine di renderla competitiva, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR, da investire in politiche mirate alla crescita sostenibile del settore, anche a difesa della salute e della libertà di scelta dei consumatori.

(3-02914)

[BERNINI](#), [MODENA](#), [CALIENDO](#), [DAL MAS](#), [GHEDINI](#), [GALLIANI](#), [GALLONE](#), [GIAMMANCO](#), [MALLEGNI](#), [MANGIALAVORI](#), [RIZZOTTI](#), [RONZULLI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 luglio 2020 ha evidenziato la situazione di alcune categorie della magistratura italiana, giudici onorari di pace, vice procuratori onorari (VPO) e i giudici onorari di tribunale (GOT), per cui la legislazione nazionale applicabile ai magistrati onorari non sarebbe pienamente conforme al diritto del lavoro della UE;

in particolare non risulterebbe conforme alle disposizioni dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato; dell'accordo quadro allegato alla direttiva 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale; della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro e della direttiva 92/85/CEE sulle lavoratrici gestanti;

non essendo loro riconosciuto lo *status* di lavoratore, essi non godrebbero della protezione offerta dal diritto del lavoro della UE e risulterebbero penalizzati dal mancato accesso all'indennità in caso di malattia, infortunio e gravidanza, dall'obbligo di iscriversi presso il fondo nazionale di previdenza sociale per i lavoratori autonomi, nonché da divari retributivi e relativi alle modalità di retribuzione, dalla discriminazione fiscale e dal mancato accesso al rimborso delle spese legali sostenute durante procedimenti disciplinari e al congedo di maternità retribuito;

la Corte di giustizia ha recentemente statuito che tali magistrati onorari dovrebbero avere lo *status* di lavoratori;

la Commissione europea ha deciso di avviare una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia inviando una lettera di costituzione in mora;

presso la 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato è all'esame la riforma della magistratura onoraria. La "commissione Castelli", costituita dal Ministro in indirizzo, ha terminato i suoi lavori formulando le proprie proposte, ma sinora il Governo non ha ritenuto di trasmettere eventuali

emendamenti alla Commissione giustizia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia già in grado di dare indicazioni di come intenda superare le questioni sollevate dalla sentenza citata, evitando la procedura d'infrazione, nell'ambito della riforma della magistratura onoraria all'esame del Senato e con quali tempistiche.

(3-02915)

[GRANATO](#), [ANGRISANI](#), [CRUCIOLI](#), [GIANNUZZI](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

come riportato in numerose notizie di cronaca, nei confronti di Stefano Puzzer, *leader* triestino dei manifestanti portuali di Trieste "no green pass", sono state emesse le misure restrittive della circolazione del foglio di via obbligatorio e del divieto di soggiorno a Roma, per la durata di un anno; secondo quanto riportato dalla stampa, il *leader* triestino, come atto di protesta contro le limitazioni governative, si era recato a piazza del Popolo, nell'attesa di un incontro per dialogare con le autorità: grazie alla sua notorietà, in seguito, era stato raggiunto da moltissime persone, contrarie alle misure a parere degli interroganti draconiane e liberticide imposte con l'obbligo della certificazione verde;

come riporta una nota della Questura capitolina emessa nella tarda serata del 2 novembre 2021, nei riguardi di Puzzer, è stato emesso un foglio di via obbligatorio con divieto di soggiorno per 12 mesi da Roma, con provvedimento motivato, e gli è stato contestualmente intimato di fare rientro a Trieste entro le ore 21 di mercoledì 3 novembre 2021;

inoltre, sempre secondo fonti di stampa, sarebbe intenzione della Questura capitolina denunciare alla Procura della Repubblica Puzzer e chi abbia preso la parola durante il *sit-in* di protesta ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, per il reato di manifestazione non autorizzata, con l'aggravante, per Puzzer, di "esserne stato promotore";

valutato che, a giudizio degli interroganti, le misure di prevenzione (foglia di via e divieto di soggiorno a Roma) comminate dalla Questura appaiono palesemente eccessive e irragionevoli, come anche la volontà di denunciare Puzzer e tutti coloro che abbiano preso la parola in piazza per manifestazione non preavvisata. Puzzer, difatti, non ha promosso in alcun modo l'adesione alla sua protesta pacifica, alla quale hanno partecipato moltissime persone spontaneamente richiamate solamente dal "tam tam" *social*, senza che vi sia stata alcuna forma, anche embrionale, di organizzazione pregressa;

considerato che, nonostante il progressivo clima di terrore e le crescenti restrizioni alla libertà di circolazione e manifestazione del pensiero, Puzzer ha dimostrato l'immane "forza" di una forma di protesta genuina e pacifica, rispetto alla quale l'unica risposta scelta dalle autorità e dal Governo, in luogo del dialogo e del confronto, è stata una risoluzione "autoritaria",

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito alle misure comminate dalla Questura di Roma nei confronti di Stefano Puzzer;

se nei confronti del *leader* triestino sia stata comminata la misura del divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, di cui all'articolo 6, comma 2, del codice antimafia (decreto legislativo n. 150 del 2011) (la quale, tuttavia, può essere solamente aggiunta, salvo eccezioni, alla sorveglianza speciale), oppure quella di cui all'articolo comma 2 del decreto-legge n. 17 del 2017, il "Daspo urbano", secondo la cui disciplina, tuttavia, l'emissione del provvedimento restrittivo può avvenire nei casi di "reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2" del medesimo decreto (in violazione, quindi, dei divieti di stazionamento o di occupazione di "spazi afferenti aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze"), ipotesi che non appare plausibile nel caso riferito.

(3-02916)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[ROMAGNOLI](#), [AIROLA](#), [CROATTI](#), [DONNO](#), [GALLICCHIO](#), [GAUDIANO](#), [GUIDOLIN](#), [LANNUTTI](#), [LANZI](#), [LOMUTI](#), [PAVANELLI](#), [ROMANO](#), [VANIN](#) - *Ai Ministri della giustizia, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

negli ultimi anni si sono succedute iniziative e vari tentativi da parte di enti della pubblica amministrazione o organismi controllati dai medesimi (quali enti di previdenza e ordini professionali) nell'effettuazione di servizi digitali rivolti a soggetti privati iscritti e associati, tramite apposite gare o direttamente con proprie società controllate o *in house*, creando distorsioni nel mercato del digitale, dove aziende private stanno facendo grandi investimenti in ricerca e sviluppo per migliorare un'offerta di soluzioni *software* già ampia e soddisfacente;

recentemente la cassa forense ha indetto una gara pubblica per la realizzazione di una piattaforma informatica unica per la fornitura di servizi agli avvocati già disponibili sul mercato da parte di diverse decine di aziende private, con un'offerta ampia e diversificata;

il consiglio nazionale del notariato ha realizzato, tramite la propria società *in house* "Notartel", una piattaforma informatica per la fornitura di servizi digitali ai notai, anche in questo caso in presenza di aziende private che già forniscono analoghi servizi;

il Governo, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2019/1151, ha approvato uno schema di decreto legislativo, attualmente in attesa di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, il quale prevede che per la costituzione *on line* di società a responsabilità limitata (Srl) e semplificata (Srls) sia obbligatorio l'utilizzo esclusivo di una piattaforma digitale predisposta e gestita dal consiglio nazionale del notariato; nonostante siano presenti più operatori privati che possono fornire servizi e piattaforme corrispondenti ai requisiti europei,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente dei fatti esposti e se non ritengano una grave violazione della concorrenza la proposta di servizi informatici da parte di ordini professionali, casse di previdenza, società controllate dalla pubblica amministrazione o *in house*, ai propri iscritti o associati, in sovrapposizione ad un'offerta di mercato già presente o potenzialmente tale;

se intendano intervenire con iniziative di competenza affinché sia riconosciuta a più soggetti, pubblici e privati, la possibilità di predisporre piattaforme e servizi per la costituzione *on line* di società, specificando i requisiti tecnici e organizzativi necessari e non, come ora, il fornitore dei medesimi servizi;

se, nei futuri provvedimenti relativi al tema della libera concorrenza, intendano valutare l'opportunità di introdurre specifici limiti e condizioni all'offerta di servizi digitali da parte di società pubbliche, ordini professionali, casse di previdenza e altre aziende controllate o *in house*, quando i medesimi sono rivolti ad operatori privati in un mercato concorrenziale già coperto da soluzioni e vari fornitori.

(4-06210)

DE POLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'INPS, per una corretta interpretazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge n. 18 del 1971, relativo all'assegno mensile di invalidità per gli invalidi civili parziali, ha pubblicato un messaggio (n. 3495 del 14 ottobre 2021) con il quale chiarisce che il requisito dell'inattività lavorativa per ottenere l'assegno mensile di invalidità civile è indispensabile, recependo l'orientamento della Corte di cassazione che, con diverse pronunce (in particolare n. 17388/2018 e n. 18926/2019), identifica l'inattività lavorativa come un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, a prescindere dal reddito ricavato;

l'assegno mensile di invalidità parziale, il cui importo è di 287,09 euro, viene erogato agli invalidi civili tra i 18 e i 67 anni (dopo si trasforma in assegno sociale) che abbiano una percentuale di invalidità tra il 74 e il 99 per cento, che non svolgano alcuna attività lavorativa e con un reddito che non può superare 4.931,29 euro;

per un certo periodo svolgere un lavoro che non facesse superare il limite di reddito stabilito per l'erogazione dell'assegno era considerato al pari dell'inattività lavorativa;

dal 14 ottobre 2021 l'assegno mensile di invalidità sarà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto invalido beneficiario,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non reputi indispensabile adoperarsi per trovare una rapida soluzione ad una palese ingiustizia, che non consente a persone già svantaggiate per la loro disabilità di essere parte attiva della società attraverso il lavoro, elemento essenziale ai fini

dell'inclusione sociale, e di vivere dignitosamente in assenza di una, seppur minima, integrazione all'esiguo sussidio che percepiscono dall'INPS.

(4-06211)

[DE POLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la multinazionale belga Ideal Standard ha comunicato alle organizzazioni sindacali, alla Regione Veneto e al Ministero dello sviluppo economico la decisione irrevocabile di procedere alla chiusura dell'ultimo sito produttivo presente in Italia, in provincia di Belluno;

sono circa 500 persone a rischiare il posto di lavoro, ma si calcola che i lavoratori coinvolti nell'indotto siano il doppio, a cui vanno aggiunti gli oltre 300 occupati nell'ulteriore crisi che coinvolge la ACC di Mel;

tutte le trattative e gli incontri fin qui svolti tra le parti coinvolte si sono arenati di fronte alla decisione irrevocabile della multinazionale belga,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda adoperarsi per scongiurare l'ennesima chiusura produttiva in Italia determinata dalle delocalizzazioni;

quali iniziative urgenti intenda adottare per far rimanere in Italia il famoso marchio Ideal Standard (ex Ceramica Dolomite), per anni *leader* nella produzione di sanitari in ceramica, sigla storica dell'industria regionale e nazionale, e scongiurare il licenziamento di tante persone in un territorio già pesantemente colpito dalla disoccupazione.

(4-06212)

[PAPATHEU](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il Maghreb-Europe gas pipeline (MEG) è un gasdotto di 1.400 chilometri che, dal 1996, ha trasportato oltre 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno dall'Algeria ai territori spagnoli e portoghesi attraverso il Marocco;

il 31 ottobre 2021 il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha disposto l'interruzione dei rapporti commerciali tra la compagnia petrolifera statale algerina Sonatrach e l'ufficio marocchino per l'elettricità e l'acqua potabile (ONEE), rescindendo così il contratto MEG;

la decisione unilaterale dell'Algeria di rescindere il contratto per l'utilizzo del gasdotto MEG ignora gli interessi dell'Europa;

tale decisione solleva importanti interrogativi sulla dipendenza energetica dell'Unione, per quanto riguarda l'aumento dei prezzi delle materie prime e, in particolare, del gas naturale, che ha un forte impatto sulle bollette dell'elettricità e del gas dei cittadini europei;

la risoluzione unilaterale di questo contratto con Spagna, Portogallo e Marocco costituisce, nella sostanza e nei tempi, un atto inaccettabile e condannabile esercitato contro 2 importanti Stati membri della UE da parte dell'Algeria, che risulta essere un fornitore inaffidabile;

la crisi diplomatica con il Marocco appare solo un pretesto per indebolire gli interessi economici dell'Europa;

l'Europa non può permettersi di desistere nell'affrontare tale situazione, che mette a rischio le prospettive di integrazione regionale nel Mediterraneo;

considerato che il MEG è stato realizzato anche con fondi della Banca europea per gli investimenti, si chiede di sapere:

se il Governo intenda attivarsi in sede europea affinché vengano avviati colloqui col Governo algerino per ottenere una proroga dell'uso del MEG garantendo così la sicurezza degli approvvigionamenti energetici all'Unione;

quali azioni diplomatiche intenda intraprendere per fronteggiare la crisi tra Algeria e Marocco, all'origine del mancato rinnovo del contratto del gasdotto e per tutelare gli interessi degli Stati membri.

(4-06213)

[MALAN](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Si chiede di sapere se i progetti più recenti riguardanti la concessione dell'autostrada Torino-Milano in connessione con la Asti-Cuneo, nonché la concessione ASPI, sostitutivi del precedente piano riportato nella "Road map -

tabella di marcia", siano stati o saranno sottoposti alla Commissione europea.

(4-06214)

[MALAN](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il 14 maggio 2014 nasce Isabella, figlia di un cittadino italiano e di una cittadina dell'Ecuador, diplomatica;

nel marzo 2018 i due genitori si separano consensualmente, ma il padre non ottiene mai di passare le vacanze con la bambina;

nel luglio 2019 il padre, nell'impossibilità di rintracciare la figlia e la madre della bambina (dalla quale si è separato consensualmente un anno prima), sporge denuncia ai Carabinieri;

scopre in seguito che le due sono partite per l'Ecuador, anche grazie al passaporto diplomatico;

le due ritornano e all'inizio del 2020 viene deciso con sentenza l'affidamento condiviso, anche per consentire alla bambina di stare con il fratellino, nato da una relazione del padre con una nuova compagna; ma a luglio Isabella viene nuovamente portata in Ecuador dalla madre, senza il consenso del padre, il quale scrive allora alle autorità ecuadoriane e italiane chiedendo la revoca del passaporto diplomatico alla madre di Isabella, senza ricevere risposta;

Isabella e la madre tornano nuovamente in Italia e il padre può tornare a vedere regolarmente sua figlia secondo la sentenza del tribunale;

in data 9 febbraio 2021 la madre sottrae ancora una volta la piccola e da allora il padre non è più riuscito a vedere sua figlia;

la Convenzione de L'Aja del 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, prevede il rimpatrio dei minori illecitamente sottratti da quei Paesi che hanno riconosciuto la convenzione, e l'Ecuador è uno di quelli;

tuttavia ancora nessun passo avanti è stato fatto in questo senso,

si chiede di sapere:

quali misure intenda intraprendere il Ministro in indirizzo al fine di attivare una cooperazione tra Stati finalizzata a rintracciare la bambina;

se ritenga di intervenire per agevolare la cooperazione diplomatica necessaria nella risoluzione di questo caso, in considerazione anche del ruolo diplomatico della responsabile delle ripetute sottrazioni della piccola cittadina italiana.

(4-06215)

[CORBETTA](#), [VANIN](#), [FERRARA](#), [DONNO](#), [TONINELLI](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della transizione ecologica.* - Premesso che:

il 31 agosto 2021, il consiglio di amministrazione di Autostrada pedemontana lombarda (APL) ha aggiudicato sia la gara di finanziamento, per un ammontare complessivo di 1.741.000.000 euro, sia la gara di affidamento a contraente generale per la realizzazione delle tratte B2 e C del progetto dell'autostrada Pedemontana lombarda;

i finanziatori del progetto sono un *pool* di banche commerciali unitamente a Cassa depositi e prestiti e Banca europea per gli investimenti (BEI), con il fondamentale supporto della Regione Lombardia quale socio di riferimento;

la partecipazione complessiva della BEI è pari a 550 milioni di euro;

la BEI avrebbe subordinato il finanziamento al rispetto, da parte del promotore, di una serie di condizioni tra cui: a) fornire una valutazione aggiornata dei potenziali impatti del progetto sull'ambiente a seguito delle modifiche progettuali introdotte dalla progettazione del 2009 e dei requisiti di monitoraggio per l'attuazione del progetto; b) una conferma, da parte dell'autorità competente, che le modifiche progettuali e i relativi impatti non richiedono un'ulteriore consultazione pubblica o, se richiesta, la prova del completamento di tale consultazione,

si chiede di sapere:

se sia confermata la subordinazione del finanziamento BEI al rispetto di criteri che considerano le ricadute ambientali e come i Ministri in indirizzo, per quanto di competenza, intendano attivarsi per verificare il rispetto delle condizioni poste dalla BEI;

laddove, a seguito delle modifiche progettuali, gli impatti dell'opera dovessero rendere necessaria

un'ulteriore consultazione pubblica, come si intenda garantire lo svolgimento di tale passaggio.

(4-06216)

[CORBETTA](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

. - Premesso che:

il nostro Paese si appresta a realizzare interventi funzionali allo svolgimento delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. L'Agenda 2020 del Comitato olimpico internazionale (CIO) fa esplicito riferimento, tra i suoi pilastri, al rispetto di diversi obiettivi per lo sviluppo sostenibile nella realizzazione e gestione degli eventi sportivi e, con le due raccomandazioni specifiche, stabilisce che il CIO debba includere la sostenibilità nelle sue attività quotidiane e nell'ingaggiare gli *stakeholder* (raccomandazione n. 5) e includere la sostenibilità in tutti gli aspetti di pianificazione e realizzazione di giochi olimpici (raccomandazione n. 4);

nel contratto di assegnazione dei giochi per Milano-Cortina, il nostro Paese si è impegnato a rispettare il fondamentale requisito della sostenibilità in 7 specifici articoli che riguardano, tra l'altro, le infrastrutture e i siti naturali, le risorse e la gestione dei materiali, la mobilità, le emissioni climalteranti nonché la stessa *governance* della sostenibilità (*forum* della sostenibilità);

in coerenza con gli impegni assunti, perché le olimpiadi invernali del 2026 siano un'occasione per realizzare un evento che rispetti pienamente i principi di sostenibilità ambientale, è necessario valutare per tempo la rilevante ricaduta sui territori degli effetti del complesso delle opere previste per lo svolgimento dei giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026;

il decreto-legge n. 16 del 2020 ("Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie"), non fa alcun riferimento all'obbligo della valutazione ambientale strategica (VAS) degli impianti sportivi e delle opere essenziali, connesse e di contesto (così come classificate nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020) o comunque funzionali alla realizzazione dei giochi, ricomprese nel piano degli interventi di Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. o di altre amministrazioni o enti; ma detto obbligo normativo non è escluso, in quanto, al contrario, esso discende espressamente dalla normativa europea di cui alla direttiva 2001/42/CE e pertanto le opere e gli interventi previsti per lo svolgimento dei giochi olimpici dovrebbero essere dichiaratamente assoggettati a VAS per determinare gli effetti sinergici sui territori e sulle componenti naturalistiche e ambientali dell'insieme degli interventi indicati nel programma delle opere, con particolare attenzione alle zone montane e vallive, dove la fragilità idrogeologica e il valore paesaggistico e ambientale si reggono su equilibri precari;

la necessità di assoggettare le opere e gli interventi a VAS trova fondamento nelle norme comunitarie e in quelle nazionali (in particolare, oltre alla richiamata direttiva 2001/42/CE, la parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006) in quanto gli interventi previsti ricadono nelle previsioni dello stesso codice ambientale;

a parere dell'interrogante, preso atto della volontà delle istituzioni italiane di realizzare un'olimpiade innovativa nel pieno rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale, il piano delle opere dovrebbe essere unitario e completo di tutti gli interventi funzionali e connessi, compresi quelli di competenza delle Regioni e delle Province autonome e sottoposto ad una valutazione nazionale sovraordinata di competenza statale e, perciò, del Ministero della transizione ecologica quale autorità ambientale, come anche richiesto da associazioni ambientaliste nazionali e riconosciute in una lettera appello del 30 aprile 2021 firmata da di CAI (Club alpino italiano federazione nazionale), Pro Natura, Italia nostra, Legambiente, LIPU (Lega italiana protezione uccelli), Mountain Wilderness, TCI (Touring club italiano), WWF,

si chiede di sapere se si intenda redigere un piano e il relativo rapporto ambientale riguardanti le opere e gli interventi funzionali, connessi e complementari alla realizzazione delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 da sottoporre a procedura di valutazione ambientale strategica a livello nazionale e alla relativa contestuale valutazione di incidenza.

(4-06217)

[TESTOR](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

nelle giornate del 27 e 28 ottobre 2021 abitanti e uomini delle istituzioni della val di Fiemme e della val di Fassa (Trento) hanno segnalato diversi sorvoli di aerei militari a bassa quota, che hanno provocato boati, forti rumori e generato grande spavento tra la popolazione;

nonostante al momento non vi sia alcuna ufficialità sui velivoli, secondo alcune fonti stampa si tratterebbe di F14 Tomcat;

ricordato che:

il 3 febbraio 1998 un velivolo EA-6B, in un sorvolo a bassa quota sulla val di Fiemme, tranciò i cavi della funivia del Cermis provocando la morte di 20 persone;

tale episodio rappresenta una tragedia che sconvolse e segnò profondamente la comunità che ancora oggi ne porta vive le ferite,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della natura dei sorvoli, in che ambito di operazioni si siano svolti e se abbiano rispettato le modalità e le quote previste dai regolamenti.

(4-06218)

[RUOTOLO](#), [DE PETRIS](#), [AIROLA](#), [BRESSA](#), [ERRANI](#), [FERRARA](#), [LAFORGIA](#), [MIRABELLI](#), [PARRINI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della giustizia.* - Premesso che:

all'indomani dei violenti episodi avvenuti sabato 9 ottobre 2021 a Roma, in cui frange neofasciste del corteo della manifestazione contro l'estensione dell'obbligo del *green pass* alla generalità dei lavoratori hanno assaltato e devastato la sede nazionale della CGIL e un intero reparto del pronto soccorso dell'ospedale "Umberto I", l'autorità giudiziaria ha aperto due fascicoli d'indagine e arrestato 12 persone;

fra gli arrestati figura Roberto Fiore, fondatore e attuale *leader* di "Forza nuova", l'organizzazione della destra ultraradicale che nell'ultimo ventennio è stata più volte oggetto di attenzioni da parte della magistratura in relazione ai numerosi casi in cui militanti e dirigenti di Forza nuova sono stati condannati per aggressioni violente e altri reati;

lo stesso Fiore negli anni '80 fuggì in Inghilterra per sottrarsi ad un ordine di cattura emesso in merito alle indagini sulla strage di Bologna, con le ipotesi di reato di associazione sovversiva e banda armata. Pur richiesta dalle autorità italiane, il Governo inglese rifiutò l'extradizione e Fiore tornò in Italia solo nel 1999 quando i reati di cui era accusato caddero in prescrizione;

si apprende da notizie di stampa che la polizia doganale del Regno Unito (HMRC) starebbe indagando su un flusso di denaro e movimentazioni finanziarie con finalità illecite, riferibili allo stesso Fiore attraverso decine di società, associazioni e *trust* cattolici di beneficenza;

si apprende altresì che nel 2020 il Governo inglese avrebbe dovuto declassificare il voluminoso fascicolo del Ministero degli interni britannico sulle attività di Fiore e dei suoi sodali negli anni 1981-1989 e, più in generale, del disciolto gruppo di estrema destra "Terza Posizione", poi confluito in Forza nuova. Sembrerebbe peraltro che poco prima di depositarlo nell'archivio di Stato le autorità britanniche abbiano deciso di mantenerlo coperto dal segreto di Stato;

considerato che:

le violenze e le intimidazioni del 9 ottobre 2021 riportano a momenti bui e drammatici della storia del nostro Paese, rappresentano un gravissimo e inaccettabile attacco alla democrazia, e meritano un aumento del livello di guardia da parte delle istituzioni circa i provvedimenti necessari per scongiurare il ripetersi di situazioni simili;

il 20 ottobre 2021, il Senato ha approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a valutare le modalità per dare seguito al dettato costituzionale in materia di divieto di riorganizzazione del disciolto partito fascista e alla conseguente normativa vigente, adottando i provvedimenti di sua competenza per procedere allo scioglimento di Forza nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione fascista, artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto descritto;

se non intendano intervenire, ciascuno per la propria competenza, per sollecitare le autorità britanniche

affinché il fascicolo documentale riguardante Roberto Fiore venga desecretato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

(4-06219)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-02910 del senatore Zaffini, sulla somministrazione delle dosi "booster" di vaccino anti COVID agli over 80.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-06205 della senatrice Testor.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 370ª seduta pubblica del 26 ottobre 2021, a pagina 57, sotto il titolo "Disegni di legge, annunzio di presentazione", dopo il terzo capoverso, inserire i seguenti:

senatori Anastasi Cristiano, Croatti Marco, Pavanelli Emma, Vaccaro Sergio, D'Angelo Grazia, Campagna Antonella, Naturale Gisella, Lorefice Pietro, Pisani Giuseppe, Gaudiano Felicia

Misure in favore dei territori interessati da eruzioni vulcaniche nell'area etnea (2429)

(presentato in data 21/10/2021);

senatore Grassi Ugo

Norme in materia di sottrazione di animali di affezione (2430)

(presentato in data 26/10/2021);

senatori Fregolent Sonia, Salvini Matteo, Romeo Massimiliano, Calderoli Roberto, Tosato Paolo, Faggi Antonella, Montani Enrico, Saponara Maria, Candiani Stefano, Arrigoni Paolo, Alessandrini Valeria, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Bossi Simone, Briziarelli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candura Massimo, Cantu' Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vecchis William, Doria Carlo, Ferrero Roberta, Fusco Umberto, Grassi Ugo, Iwobi Tony Chike, Lucidi Stefano, Lunesu Michelina, Marin Raffaella Fiormaria, Marti Roberto, Mollame Francesco, Ostellari Andrea, Pazzagliani Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Simona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Riccardi Alessandra, Ripamonti Paolo, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Sbrana Rosellina, Siri Armando, Sudano Valeria, Testor Elena, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella (2431)

(presentato in data 26/10/2021).

